LEOPOLDO FRANCHETTI.

CONDIZIONI POLITICHE

E AMMINISTRATIVE

DELLA SICILIA.

« Non ci è altro modo a guardarsi dalle adulazioni se non che gli uomini intendino che non t' offendono a dirti il vero. »

MACHIAVELLI, Il Principe, cap. XXIII. *Come si debbino fuggire gli adulatori.*

FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1877.

PREFAZIONE.

Ricevuti in Sicilia da ogni ordine di persone colla cortesia la più squisita, e con un'ospitalità di cui serberemo sempre memoria, sentiamo il debito di dichiarare fin dalle prime pagine di questo libro, quali sono i concetti che ci hanno guidati nei nostri studi sulle condizioni di quell' Isola.

Noi abbiamo inteso d'indagare le ragioni intime dei fenomeni morbosi che presenta la Sicilia, e di ritrarre un quadro succinto delle sue condizioni sociali, così diverse da quelle di alcune altre regioni del nostro paese. Esprimendo in ogni singolo caso la nostra opinione schiettamente e senza reticenze o falsi riguardi di convenienza, crediamo di dimostrare nel miglior modo possibile la nostra gratitudine verso i Siciliani, e abbiamo fede di giovare

all'Isola più coll'esposizione della verità che non coll'adulazione. Non ci siamo lasciati distogliere dal timore di esser tacciati d'arroganza, perchè trattandosi di quistioni che interessano l'avvenire del paese, riteniamo che ogni cittadino abbia lo stretto dovere di dire apertamente la propria opinione.

Convinti che i fenomeni da noi descritti hanno la loro prima origine nelle leggi della Natura, noi, nell'esporli, non intendiamo giudicar nessuno, e tanto meno condannare. Non sappiamo vedere nei Siciliani che altrettanti Italiani, e i mali dell'ultima estremità della Penisola ci fanno provare dolore nel modo medesimo che quelli della nostra provincia natale.

Non pretendiamo certamente che il nostro lavoro sia scevro d'errori. Altri ci confuti o ci corregga, e dalla discussione risulterà la luce. Ma la discussione non sarà mai utile, se prima non ci liberiamo da quella stolta vergogna che spesso, a noi Italiani, ci fa celare le nostre piaghe per parere da più o altrimenti di quel che siamo. « Dalla verità, » la libertà; dalla libertà, la verità. »

Il nostro voto più caldo è quello d'invogliare qualcuno a rifare le stesse nostre ricerche, e a verificarne i risultati; e vorremmo specialmente indirizzarci ai giovani per incitarli a studiare da vicino nelle varie sue regioni quella terra incognita che è per gl'Italiani l'Italia tutta.

Il presente lavoro porta il nome di soli due autori. Il signor Enea Cavalieri che fece con noi il giro in Sicilia, e si unì a noi in tutte le ricerche, fu costretto a lasciarci pochi giorni dopo il ritorno, non potendo differire più oltre la sua partenza per un viaggio in paesi lontani, al quale si era già da tempo impegnato. Speriamo che anderà a ritrovarlo al di là dei mari questa espressione del nostro dispiacere per non averlo avuto compagno anche nel dar forma definitiva ai risultati delle nostre comuni indagini.

La Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia è venuta fuori quando era già finito il secondo libro di quest' opera, e del primo erano già fissati il concetto e il piano, e molto inoltrata la redazione. Mentre nei nostri apprezzamenti sopra fatti parziali

(principalmente fra quelli che sono esposti nel primo libro) abbiamo la soddisfazione di trovarci non di rado d'accordo colla Giunta, non possiamo dire lo stesso dei giudizi generali. Il lettore, dall'esame del lavoro della Giunta e del nostro, potrà riscontrare in che cosa consistano le differenze che ci dividono e formarsi un'opinione.

Firenze, 20 Dicembre 1876.

Gli Autori.

INDICE.

CAPITOLO I.

CONDIZIONI GENERALI.

I. — *Palermo e i suoi dintorni.*

§ 1. Primo aspetto. . . . . Pag. 1
§ 2. Le prepotenze. 3
§ 3. Associazioni per l'esercizio della prepotenza. 6
§ 4. Pazienza dell'universale 9
§ 5. Caratteri della classe dominante 10
§ 6. Importanza della violenza nelle relazioni sociali 11
§ 7. Le fazioni e i loro mezzi di azione. 13
§ 8. L'autorità pubblica 15
§ 9. Suo isolamento morale 16
§ 10. Prevalenza dell'autorità morale dei prepotenti sopra quella del Governo. 17
§ 11. Impotenza dell'Autorità pubblica a reprimere gli abusi 18
§ 12. Inefficacia e danni del sistema degli arbitrii illegali. 20
§ 13. Arbitrii legali. Ammonizione e domicilio coatto. Loro riuscita 22
§ 14. Inefficacia degli istrumenti usati dall'Autorità pubblica contro i malfattori 25
§ 15. Forza di polizia indigena. I militi a cavallo. 26
§ 16. Manca nell'Autorità pubblica unità d'indirizzo. Il personale 27

§ 17. Il governo centrale non sostiene i suoi funzionari . . . . Pag. 28

II. — *Le province infestate dai malfattori.*

§ 18. Aspetto generale delle campagne nell' interno dell' Isola 31
§ 19. Ospitalità 34
§ 20. Potenza dei briganti e dei malfattori in genere. 36
§ 21. Carattere e modi di procedere dei malfattori. 42
§ 22. Impotenza dei carabinieri e della truppa contro i malfattori 48
§ 23. La generale impotenza della classe abbiente contro i malfattori, non si può spiegare con la mancanza di mezzi per resistere. Nè con la generale complicità. La semplice osservazione delle relazioni fra cittadini e malfattori non fornisce gli elementi per sciogliere questo problema 51
§ 24. Propensione quasi generale per i mezzi di repressione arbitrari 58
§ 25. Manca nella generalità dei Siciliani il sentimento della Legge superiore a tutti ed uguale per tutti 60
§ 26. Indole esclusivamente personale delle relazioni sociali in Sicilia. Clientele 61
§ 27. La Mafia 63
§ 28. Amministrazioni locali 65
§ 29. Autorità pubblica. Suoi mezzi di azione 68
§ 30. Carabinieri 69
§ 31. Militi a cavallo. Loro modi di procedere . . . ivi
§ 32. Guardie di pubblica sicurezza. Truppa 71
§ 33. Funzionari di pubblica sicurezza. Difficoltà che incontrano per scuoprire i malfattori e per radunare elementi atti a farli condannare in giudizio 72
§ 34. Indole del personale 80
§ 35. Prefetti e sotto-prefetti. Loro impotenza contro gli abusi 82

III. — *Le province tranquille.*

§ 36. La pubblica sicurezza nelle province orientali dell' Isola . . . . Pag. 91
§ 37. Condizioni sociali delle province orientali uguali a quelle del rimanente dell' Isola 94

CAPITOLO II.

CENNI STORICI.

§ 38. Il feudalismo e i Parlamenti Siciliani 99
§ 39. La *Deputazione del Regno* 104
§ 40. La rappresentanza del Terzo Stato negli antichi Parlamenti Siciliani era illusoria . . . 106
§ 41. Tentativo di riforme del vicerè Caracciolo (1785). 107
§ 42. Costituzione politica del 1812. Sua mala riuscita 110
§ 43. Condizioni economiche e sociali della Sicilia dopo la Costituzione del 1812 115
§ 44. Effetti delle sopraddette condizioni. Prevalenza dell' autorità privata 121
§ 45. Opera ed effetti del regime Borbonico dopo il 1815 127
§ 46. Effetti della sovrapposizione del sistema di governo italiano sulle condizioni della Sicilia. 140

CAPITOLO III.

LA PUBBLICA SICUREZZA.

I. — *Cause e caratteri generali.*

§ 47. Cagioni generali e divisione della quistione . 149
§ 48. Perchè i violenti abbiano, in quella parte della Sicilia dove dominano, autorità non solo materiale, ma anche morale 152
§ 49. Cagioni dell' importanza acquistata dalla classe dei malfattori per mestiere. 155
§ 50. Le condizioni sono specialmente favorevoli in

Sicilia per l'esercizio della industria dei malfattori . . . . Pag. 160
§ 51. La *mafia* 162

II. — *I malfattori a Palermo e nei suoi dintorni.*

§ 52. Caratteri speciali dell'industria del delitto a Palermo e suoi dintorni. Loro cagioni . . . 164
§ 53. Caratteri speciali delle relazioni fra facinorosi a Palermo e dintorni 168
§ 54. Facinorosi della classe media 170
§ 55. L'*omertà*. 173
§ 56. La classe dominante è cagione prima e fondamento dello stato della pubblica sicurezza in Palermo e dintorni 179
§ 57. Come sia generalmente possibile in parte della Sicilia valersi dell'aiuto dei malfattori senza dar mandati per delitti 182
§ 58. Come il predominio della violenza rechi danno alla maggioranza, e nonostante non possa da questa venire distrutto 186
§ 59. Come la classe dominante sia quasi fatalmente portata a proteggere i malfattori 190

III. — *I malfattori in provincia.*

§ 60. Condizioni speciali dell'industria dei malfattori in provincia 196
§ 61. I Briganti 201
§ 62. I Malandrini 209
§ 63. Speculazioni dei briganti e malandrini 213
§ 64. La *mafia* nelle province 215
§ 65. Relazioni fra i malfattori di mestiere e le classi agiate e ricche della popolazione . . 225
§ 66. Come il Governo non possa usare l'opera dei Siciliani per distruggere i malfattori in Sicilia 235

IV. — *I rimedi.*

§ 67. Come si presenti in Sicilia il problema del ristabilimento della sicurezza pubblica 241

§ 68. La Polizia . . . . Pag. 244
§ 69. Dualità nell' attuale ordinamento di polizia in Italia 258
§ 70. I Militi a cavallo 264
§ 71. I sindaci ufficiali di polizia. Le guardie campestri 270
§ 72. Il personale addetto alla polizia in Sicilia . . 276
§ 73. Necessità di una stretta unità d' azione fra la magistratura inquirente e il personale di polizia 282
§ 74. L' ordinamento della polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore 288
§ 75. Come convenga porre in Sicilia il personale di polizia sotto una stretta dipendenza dell' autorità giudiziaria 293
§ 76. Come debba mantenersi più rigorosamente il segreto delle denunzie ricevute dall' autorità, e quello delle istruzioni penali 300
§ 77. La giustizia. Il giurì 302
§ 78. Reticenza dei testimoni al dibattimento pubblico 304
§ 79. Arbitrio del giudice istruttore per l' arresto e la libertà provvisoria. — Legge del 30 giugno 1876 305
§ 80. Invio delle cause criminali alle corti di Assise del Continente 308
§ 81. Carceri 310
§ 82. Ammonizione e domicilio coatto 311
§ 83. È necessario in Sicilia un personale giudiziario e di polizia con qualità eccezionali . . . 328

CAPITOLO IV.

RELAZIONI ECONOMICHE E AMMINISTRAZIONI LOCALI.

§ 84. Scarsa influenza della legislazione posteriore al 1860 sulla distribuzione della proprietà. 333
§ 85. Aumento negli affari. Suoi effetti 336
§ 86. Gli avvocati, loro influenza 339

§ 87. Amministrazioni locali . . . . Pag. 342
§ 88. Come la legislazione italiana sancisca e ribadisca nelle province meridionali il potere illimitato ed assoluto della classe abbiente su quella povera 344
§ 89. Come la legislazione e la pratica amministrativa in Italia siano impotenti ad impedire un numero ristrettissimo di persone dall'assicurarsi un predominio assoluto e durevole sulle amministrazioni locali 353
§ 90. Come in Sicilia sia per regola generale inefficace e dannoso il controllo o la tutela esercitati sulle amministrazioni locali da corpi composti essi stessi di elementi locali. 356
§ 91. Come il Governo sia, coll'attuale sistema amministrativo italiano, impotente a conoscere e reprimere gli abusi nelle amministrazioni locali 357
§ 92. Perchè il migliorare la legislazione e la pratica di Governo sia insufficente ad impedire i soprusi non violenti a danno delle classi inferiori, e gli abusi nelle amministrazioni locali. 359
§ 93. Dei mezzi che si potrebbero usare colla speranza di diminuire il numero dei disordini nelle amministrazioni locali, e dei soprusi non violenti a danno dei deboli 361
§ 94. Come la diffidenza e l'antipatia che ispirano i rappresentanti del governo a molti Siciliani, si possano vincere, e con quali mezzi. 365
§ 95. Conviene che i funzionari siano assicurati dell'appoggio del Governo. 368
§ 96. Le opere pubbliche 369

CAPITOLO V.

IL GOVERNO E LE INFLUENZE LOCALI IN SICILIA.

§ 97. Come, per il sistema di governo in vigore in Italia, la classe dominante sia considerata

quale interprete dei bisogni dell' intera popolazione. . . . . Pag. 373
§ 98. Come in Sicilia il fatto non risponda alla teoria di governo ricevuta in Italia. . . . 376
§ 99. Effetti della contradizione fra la teoria e il fatto, sui procedimenti del Governo italiano in Sicilia. 378
§ 100. Come sia impossibile al Governo nelle condizioni attuali, di conoscere i veri bisogni della Sicilia. 384
§ 101. Di che cosa sia costituita l' opinione pubblica in Sicilia 386
§ 102. Partiti politici. Gli autonomisti 391
§ 103. Come l' opinione pubblica siciliana non possa in niun caso servir di guida al Governo italiano 392

CAPITOLO VI.

RIMEDI.

§ 104. Riassunto degli effetti delle condizioni sociali siciliane. Doveri che da queste condizioni risultano per il Governo italiano. 395
§ 105. Lo Stato italiano, se vuol rimediare ai mali della Sicilia, deve valersi per governarla degli elementi che gli fornisce la nazione ad esclusione dei Siciliani. 400
§ 106. Come lo Stato in Sicilia debba, prima di qualunque altro scopo, prefiggersi quello di sostituire alla forza privata quella della Legge. 402
§ 107. Quali effetti immediati debba prima ottenere lo Stato italiano per poter poi raggiungere il fine del predominio del Diritto moderno in Sicilia 404
§ 108. Del personale da adoperarsi dallo Stato in Sicilia 405

§ 109. Difficoltà di trovare in Italia un personale sufficentemente numeroso colle qualità necessarie per la Sicilia . . . . Pag. 410
§ 110. Il tentar di reprimere una sola categoria di disordini non può dare in Sicilia risultato alcuno 411
§ 111. Della politica parlamentare del Governo . . 413
§ 112. Come sia infondata l'asserzione che i Siciliani sieno più difficili a governare che altri popoli 416
§ 113. Dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza 417
§ 114. Come l'Italia sia tenuta a fare grandissimi sacrifizi pecuniari per migliorare le condizioni materiali della Sicilia 421
§ 115. Come il Governo abbia obbligo di studiare nelle province meridionali ancora più che altrove gli effetti sulla ricchezza delle sue tasse 422
§ 116. Come la repressione dei disordini descritti nel presente volume sia atta a render possibile e preparar un miglioramento stabile delle condizioni della Sicilia, ma non ad operarlo 423

Conclusione 425

APPENDICE.

Le Opere pubbliche in Sicilia: estratto della Relazione della Giunta per l'Inchiesta sulle Condizioni della Sicilia, nominata secondo il disposto dell' Articolo 2 della Legge 3 Luglio 1875 433

CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE.

CAPITOLO I.

CONDIZIONI GENERALI.

I.

PALERMO E I SUOI DINTORNI.

Primo aspetto.

§ 1. — La prima impressione del viaggiatore che, sbarcato a Palermo, visita la città e i suoi dintorni ed ha occasione di frequentare anche in modo superficiale la parte educata di quella popolazione, è certamente una delle più grate che si possano imaginare. Lasciando pure da parte il clima e l'aspetto della natura, già celebrati in tutte le lingue, in versi ed in prosa, buoni e cattivi, la città colla bellezza delle vie principali, l'aspetto monumentale dei palazzi, l'illuminazione notturna, una delle migliori di Europa, presenta tutte le apparenze del centro di un paese ricco e in-

dustrioso. Nell' accoglienza dei forestieri, la squisita cortesia non si limita alle forme esterne. Appena si sia manifestata l' intenzione di inoltrarsi nell' interno dell' Isola, abbondano le lettere di raccomandazione, le offerte di ospitalità che poi si sperimentano non essere semplici complimenti.

Se poi, uscendo dalla città, si girano le campagne che la circondano, s' impongono agli occhi e alla mente segni anche più caratteristici di una civiltà inoltrata. La perfezione della coltura nei giardini d' agrumi della Conca d' oro è proverbiale; ogni palmo di terreno è irrigato, il suolo è zappato e rizzappato, ogni albero è curato come potrebbe esserlo una pianta rara in un giardino di orticoltura. Dove manca il verde cupo degli alberi di agrumi, l' occhio incontra le vigne coi loro filari lunghi e regolari, gli orti piantati di alberi fruttiferi, qualche uliveto, qualche raro pezzetto di terra seminata, e dappertutto, segni del lavoro più accurato, più perseverante, più regolare. Nei primi momenti, il nuovo venuto si lascia andare a quell' incanto di uomini e di cose, e sparisce dalla sua mente la memoria delle notizie e polemiche dei giornali, delle discussioni parlamentari, di tutto il rumore fatto intorno alla questione siciliana. Certamente, s' egli in quel momento s' imbarcasse e tornasse via, riporterebbe a casa, se non la convinzione, almeno

il sentimento che tale questione non esiste, e che la Sicilia è il paese del mondo dove la vita è per tutti più facile e più piacevole. Soprattutto, se girando i dintorni, non ha osservato i posti di bersaglieri acquartierati in case rustiche dove sarebbesi aspettato d' incontrare uno spettacolo più patriarcale.

§ 2. — Ma s' egli si trattiene, se apre qualche giornale, se presta l' orecchio alle conversazioni, se interroga egli stesso, sente a poco a poco tutto mutarglisi d' intorno. I colori cambiano, l' aspetto di ogni cosa si trasforma. Egli sente raccontare che in quel tal luogo è stato ucciso con una fucilata partita di dietro a un muro, il guardiano del giardino, perchè il proprietario lo aveva preso al suo servizio invece di un altro suggeritogli da certa gente che s' è presa l' incarico di distribuire gl' impieghi nei fondi altrui, e di scegliere le persone cui dovranno darsi a fitto. Un poco più in là, un proprietario che voleva affittare i suoi giardini a modo suo si è sentita passare una palla un palmo sopra il capo, in via di avvertimento benevolo, dopo di che si è sottomesso. Altrove, a un giovane che aveva avuto l'abnegazione di dedicarsi alla fondazione e alla cura di asili infantili nei dintorni di Palermo, è stata tirata una fucilata. Non era per vendetta, o per rancori; era perchè certe persone, che dominavano le plebi Le prepotenze.

di quei dintorni, temevano ch' egli, beneficando le classi povere, si acquistasse sulle popolazioni un poco dell' influenza ch' esse volevano riserbata esclusivamente a sè stesse. Le violenze, gli omicidii, pigliano le forme più strane. Si narra di un ex-frate che in un paese vicino a Palermo aveva assunto la direzione delle prepotenze e dei delitti, e andava poi a portare gli ultimi conforti della religione a taluni fra coloro che aveva fatto ferire. Dopo un certo numero di tali storie, tutto quel profumo di fiori d'arancio e di limone principia a sapere di cadavere. Gli autori di questi delitti, hanno essi subìto processo e condanna? Quasi nessuno è stato scoperto, e quando si sia arrestato alcuno per sospetto, è stato nel maggior numero dei casi messo in libertà per mancanza di prove, perchè non si sono trovati testimoni a suo carico.

Quali sono le ragioni di questa inaudita potenza di alcuni? Dov' è la forza che assicura l' impunità ai loro delitti? Si chiede se sono costituiti in associazioni, se hanno statuti, pene per punire i membri traditori: tutti rispondono che lo ignorano, molti, che non lo credono. Il paese non è dominato da alcuna setta segreta di malfattori. Non v' ha nulla di misterioso in questi delitti. Molti fra i loro autori sono, è vero, persone pregiudicate, che si nascon-

dono alle ricerche della giustizia. Ma la giustizia è sola a non sapere dove sono. Peraltro, è di notorietà pubblica che il tale o il tal altro, persona agiata, proprietario, fittaiuolo di giardini, magari consigliere nel suo Comune, ha formato ed accresce il suo patrimonio intromettendosi negli interessi dei privati, imponendovi la sua volontà, e facendo uccidere chi non vi si sottometta. Che quest' altro, il quale va passeggiando tranquillamente per le strade, ha più di un omicidio sulla coscenza. La violenza va esercitandosi apertamente, tranquillamente, regolarmente; è nell' andamento normale delle cose. Non ha bisogno di sforzo, di ordinamento, di organizzazione speciale. Fra chi dà il mandato di un delitto, o chi l' eseguisce, spesso non appare traccia di relazione continuata, regolata da norme fisse. Sono persone che avendo bisogno di commettere una prepotenza, e trovando sotto la loro mano, e, per così dire, per la strada, istrumenti adattati al loro fine, ne fanno uso.

Nè pure si può dar nomi di società alle relazioni più o meno fisse o determinate, colle quali sono uniti fra di loro e con certi impresari d' omicidii, i numerosi componenti della classe di latitanti, sospetti, e facinorosi d'ogni specie, che popolano più specialmente le campagne, i paesi e le città della provincia di

Palermo.[1] Fra le persone di questa specie, le relazioni sono determinate e regolate da similitudine d'interesse e di condizione, e non abbisognano di regole prestabilite. È vero d'altra parte che coloro i quali si assumono l'accollo della perpetrazione degli omicidii seguono certe norme nella scelta delle persone dalle quali accettano commissioni, e richiedono che la posizione sociale, il carattere, i precedenti del committente sieno tali da dar garanzia. Vogliono essere assicurati che il legame, il quale dal delitto comune nascerà fra mandante e mandatario, non sarà ad esclusivo vantaggio del primo, o a danno esclusivo del secondo. Ma tali norme di condotta e tali garanzie, nascono dalla natura delle cose, non da convenzioni e da statuti.

Associazioni per l'esercizio della prepotenza.

§ 3. — Peraltro non mancano anche le associazioni regolarmente costituite con statuti, regole per l'ammissione, sanzioni penali, ec., ec., associazioni destinate all'esercizio della prepotenza e alla ricerca di guadagni illeciti. È impossibile conoscerne il numero

[1] I latitanti colpiti di mandato di cattura erano il 1° gennaio 1875 in tutta la Sicilia 1368, cioè: provincia di Palermo, 573; provincia di Caltanissetta, 112; provincia di Catania, 201; provincia di Girgenti, 106; provincia di Messina, 184; provincia di Siracusa, 50; provincia di Trapani, 142. (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. *Documenti relativi al progetto e legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza*, n° 24 bis, pag. 33, allegato *K*.)

e gli oggetti tutti. Così, sono state recentemente scoperte sotto la prefettura Gerra due società dette, l'una dei *Mulini*, l'altra della *Posa*.

La prima fu fondata con iscopo apparentemente legale, sotto forma di consorzio fra gli esercenti mulini per la riscossione e il pagamento della tassa del macinato, allorquando questa tassa, prima che fosse introdotto il contatore meccanico, si riscuoteva col sistema degli accertamenti. Aveva realmente per iscopo principale di tenere alto il prezzo della molenda per mezzo del monopolio procurato colla violenza. I soci dichiaravano il loro guadagno medio fino al loro ingresso nella società, e questo veniva loro garantito. La società, regolandosi sugl' interessi comuni, decretava la chiusura dell' uno o dell' altro mulino, e passava agli esercenti di questi l' equivalente del loro guadagno mensile medio. Gli altri soci pagavano alla società una tassa proporzionata ai loro prodotti (un poco più di 5 lire per ogni salma di farina, un poco più di 3 lire per ogni salma di semola prodotta). Il provento di queste tasse in parte serviva a indennizzare gli esercenti i mulini chiusi per ordine della società. Il rimanente, pare venisse diviso fra i soci in proporzione dei loro guadagni. I soci renitenti a pagare la loro tassa, erano puniti prima cogli *sfregi*, coll' uccisione cioè di animali, coll' incendio di piantagioni, ec.; se tali

avvertimenti non bastavano, venivano ammazzati. Nel medesimo modo erano trattati coloro che la società desiderava avere fra i suoi membri e che vi si rifiutavano. Il terrore sparso da questa associazione era tale che bastava talvolta il consiglio dato a taluno di entrare nella società, per farlo rinunziare in tutta fretta alla propria industria. Un gruppo di pastai che stava trattando con un mulino a vapore per una fornitura di farina a prezzo minore di quello stabilito dalla società, desistette dalle trattative per non porsi in urto con questa.

La società della *Posa,* fra garzoni mugnai e carrettieri, strettamente connessa con quella dei *mulini,* aveva per iscopo apparente il mutuo soccorso. Ciascun socio pagava un tanto per ogni salma di farina prodotta nel mulino dov' era impiegato, o trasportata col carro, secondo le professioni. Ai soci era proibito farsi vicendevolmente concorrenza. Il capo destinava chi doveva lavorare, e chi rimanere ozioso. La tassa della *Posa* era per i garzoni mugnai pagata dai loro padroni; i garzoni carrettieri la pagavano essi stessi; col provento delle tasse si mandava un *tarì* (L. 0. 42) al giorno ai membri della società arruolati nell' esercito, si soccorrevano i vecchi e gl' infermi, e si pagavano gl' impiegati che tenevano l'amministrazione; il rimanente si divideva fra i soci. Gli

esercenti mulini dovevano impiegare i membri della società, e pagare la tassa, pena gli *sfregi* e la morte. Pare inoltre che la società della *Posa* esigesse una tassa di un tanto per salma di grano depositato presso i magazzini dei sensali di cereali (che a Palermo fanno anche da magazzinieri). I sensali pagavano questa tassa, e se la facevano restituire dai proprietari depositanti. Ambe le società erano in mano a un potente *capo mafia* che se ne valeva per l' esercizio d' ogni sorta di prepotenze, e specialmente adoperava i membri della seconda per suoi cagnotti, contro quei proprietarii d' agrumeti che non accettavano i fittaiuoli e i guardiani da lui proposti, ed in genere contro quelli che pretendessero agire a modo loro in qualunque affare dove a lui piacesse intervenire. Malgrado il bell' impianto dell' amministrazione sociale, i suoi numerosi libri e registri, non sembra che tutti i proventi andassero a vantaggio dei soci; una parte finiva in mano dei faccendieri che, in Roma, sostenevano gl' interessi o l' impunità dell' associazione e dei suoi membri, nei ministeri e altrove.

Pazienza dell' universale.

§ 4.—Tutte queste prepotenze sanguinarie si raccontano dai più senz' ira. Spesso nei discorsi di coloro stessi che ne riportano il maggior danno, si sente trasparire una certa simpatia per quei facinorosi ai quali pur debbono l' aver le loro rendite dimezzate, e

spesso il non poter tentare, pena la vita, alcuna nuova impresa per quanto ne sperino aumento di ricchezza e d' influenza. Appena, se di quando in quando s' incontra uno, impaziente del giogo, e che s' adira di sentirsi impotente a romperlo ed anche solamente a scuoterlo.

Carattori della classe dominante.

§ 5. — E quella medesima classe abbiente che mostra una pazienza così mansueta di fronte ad un' accozzaglia di malfattori volgari, che riconosce in loro una forza da rispettarsi, e un interesse da tenersi in conto nelle relazioni sociali, si compone in parte della gente in Europa più gelosa dei privilegi e della potenza che dà, in Sicilia, ancora più che altrove, il nome e la ricchezza; più appassionatamente ambiziosa di prepotere; più impaziente delle ingiurie; più aspra nelle gare di potere, d' influenza ed anche di guadagno; più implacabile negli odi, più feroce nelle vendette, così di fronte ai suoi pari come di fronte a quei facinorosi, che sembrano padroni assoluti di tutto e di tutti nella provincia. Si racconta per esempio di un ricco signore siciliano il quale passando in carrozza per una strada dei dintorni di Palermo, si sentì ad un tratto tirare addosso di dietro ad un muro, un 12 o 14 schioppettate e scampò illeso per miracolo. Gli autori del tentato assassinio non furono mai scoperti; però, pochi mesi dopo, sarebbero stati tutti

uccisi.[1] Gli stessi mezzi energici ed efficaci sono pronti ai bisogni di ogni interesse e di ogni passione. La storia degli odii ereditari tra famiglie, delle loro rivalità, delle loro gare nel contendersi l' onnipotenza nel loro Comune, fornirebbe argomento ad una biblioteca di tragedie. Poco tempo addietro, in un paese vicino a Palermo scoppiò una specie di guerra civile fra i partiti delle due famiglie che si contendevano il primato: l' uccisione di un membro di un partito era prontamente vendicata con un omicidio a danno del partito contrario. In un anno vi seguirono fino a 35 omicidii.

Importanza della violenza nelle relazioni sociali.

§ 6. — Sarebbe difficile esagerare l' importanza della parte che hanno gli *sfregi,* le schioppettate e soprattutto il timore delle schioppettate nelle relazioni d' ogni genere fra persone in Palermo e dintorni. Con questo mezzo, si rende l' ingiuria alla quale non si vuole o non si può rispondere con una sfida a duello; collo stesso si allontanano i concorrenti pericolosi dalle aste pubbliche. Con questo si proteggono e si difendono gli amici e gli aderenti. Con questo i più energici e i più abili si assicurano in tutte le

[1] Non abbiamo prove di questo fatto, il quale è uno di quelli che vengono da molti narrati in Sicilia come tipici. Però, vero o falso, la compiacenza con cui è raccontato dai Siciliani è caratteristica quanto potrebbe esserlo il fatto stesso.

cose e pubbliche e private un dominio assoluto, che non ha altro limite se non le violenze di altri prepotenti suoi pari. Certamente, il timore e la minaccia della violenza non è sempre lì presente alla mente di chi impone e di chi subisce la prepotenza. Talvolta il prepotente stesso non si dubita di esser tale, e si scandalizzerebbe forse a sentirsi dire ch' egli esige cosa contraria al diritto e l' ottiene coll' intimidazione. Anzi, la violenza non è il solo mezzo usato per prepotere. In Palermo, come in ogni altro paese, i codici sono spesso ottimo istrumento a tal uopo; come in ogni altro paese e più ancora, l' uso delle astuzie e dei raggiri non è proscritto. Ciononostante, se si va a ricercare il primo fondamento dell' influenza di chi ha un potere reale, lo si trova quasi inevitabilmente nel fatto o nella fama che quella tale persona ha possibilità, direttamente o per mezzo di terzi, di usare violenza.

Nè potrebbe essere altrimenti: una volta che esiste siffatto stato di relazioni sociali a mano armata, chi vuol godere una certa influenza o, talvolta, solamente esser rispettato nell' onore e negli averi, conviene che abbia a suo comando una forza armata di una certa importanza e faccia sapere che l' ha. Difatti, si sente raccontare che la tale o tal' altra persona influente in politica o nelle amministrazioni

locali, ha a suo servizio il tale o tal altro *capo mafia* di Palermo o di un paese vicino, e per mezzo suo, una parte di quella popolazione di facinorosi per mestiere o per occasione, che infestano la città e i suoi dintorni; il che significa che da un lato egli potrà giovarsi del terrore ispirato da quella gente; che saranno al bisogno usati a suo vantaggio i mezzi i quali già servirono a spargere quel terrore; e che dall' altro, egli, in caso di bisogno, aiuterà e proteggerà questi suoi clienti.[1]

Le fazioni e i loro mezzi di azione.

§ 7. — In tal modo si formano potenti associazioni d' interesse che s' insinuano e si impongono in tutte le faccende private e pubbliche. Niuno oserà offrire un prezzo per un fondo che qualche loro aderente voglia comprare. Nei Comuni, nelle Opere pie, regolano in buona parte la scelta degli amministratori, dispongono a loro piacere del patrimonio e delle entrate.

[1] « Egli è mestieri, o signori, che una buona volta sien rotti » codesti vincoli, che, come la trista genia dei *bravi* ligava un » tempo ai Don Rodrigo, così questa dei *mafiosi*, che son qui » de' bravi i successori camuffati a foggia de' tempi nuovi, stringe » a talune delle classi abbienti dell' oggi. È mestieri che cessino » codesti rapporti di patronato e di clientela, pe' quali è agli uni » assicurata protezione per quando hanno a far conti colla giu- » stizia, agli altri l' opera del braccio, e quel potere d' intimida- » zione, per cui si procaccia rispetto alla persona ed agli averi, » e spesso aiuto di suffragi, se del voto popolare è mestieri ad » attingere alcun seggio ne' pubblici consessi » (*Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1873* letta nell'Assemblea generale della Corte d' appello di Palermo il 5 gennaio 1874 dal procuratore generale comm. Vincenzo Calenda, pag. 46).

Insomma sono padroni assoluti e incontrollati di tutto nel campo che si sono riservato, finchè non incontrino qualche altra coalizione non meno forte, ardita o prepotente, che venga a contender loro il dominio. Allora nasce la rivalità, l' odio fra persone o famiglie; seguono le offese e le vendette, le astuzie e le intimidazioni per prevalere in questa o quella elezione. Ciascuna fazione sceglie la sua bandiera nello sterminato arsenale delle quistioni che sono use a dividere i partiti fra di loro nell' Europa civile: pigliano nome di partiti politici, amministrativi, magari religiosi, poco importa, perchè si tratta del solo nome. Ognuna delle parti contendenti cerca di rafforzarsi estendendo le sue alleanze nella riserva inesauribile dei prepotenti, dei latitanti, dei malfattori e degli assassini; e per assicurar la fede degli aderenti antichi come per attrarsene dei nuovi, cerca di crescere in opinione di forza e d' influenza, e di mostrare che i suoi clienti, in ogni loro faccenda o bisogno, sono assicurati di aiuto e protezione non mai rifiutati e sempre efficaci. E così, il capo di ciascun partito, alle prepotenze per conto proprio aggiunge quelle per conto dei clienti; risente come sue le ingiurie da loro sofferte, e fa sue le loro vendette. Il campo dei soprusi e dei rancori va allargandosi all' infinito. Cagione di odio e di guerra sono

non più solamente le ambizioni, le prepotenze e le vendette di coloro che da prima diventarono nemici, ma del più infimo gregario di ciascun partito. La lotta s'inasprisce, si estende, s'accende in tutto il Comune e talvolta in quelli vicini. Principia la guerra di stratagemmi, di fucilate, di agguati, che talvolta si trasformano in vere scaramucce. Gli avversari vanno a cercarsi ovunque per l'Isola, come quella mattina in cui i buoni Palermitani furono spaventati, ma non sorpresi, di vedere in una delle piazze più frequentate della loro città, quattro o sei sicari al servizio di uno dei partiti che si dividono un paese distante da Palermo ben trenta chilometri, sparare addosso a uno del partito opposto una salva di colpi di revolver.

L'autorità pubblica.

§ 8. — Tutto questo accade nell'interno e nelle vicinanze di una gran città. Non siamo in tempo di rivoluzione, niun cataclisma sta sconvolgendo la società. La gente gira tranquillamente per le strade, va ai propri affari o ai propri piaceri; chi si guarda d'intorno vede pur lo stemma d'Italia sulle porte di Corti di Giustizia e di uffizi di polizia. Osserva che per le strade della città sono guardie di pubblica sicurezza e carabinieri; in campagna vede carabinieri e truppa, molta truppa; pattuglie in perlustrazione per tutte le vie. Sente nominare il Prefetto in ufficio, ne

sente discutere i meriti e paragonarli a quelli dei suoi sedici o diciassette predecessori venuti in Palermo dal 61 in poi. Sono gli stessi in Sicilia come nel Continente d'Italia quegli ordinamenti giudiziari ed amministrativi che devono assicurare l'applicazione delle leggi; sono le stesse le leggi, e qualificano per delitti quei fatti, che qui sono pure il fondamento della vita sociale. Ma per prevenire i delitti, per punirli, per mantenere l'ordine e l'osservanza delle leggi di ogni specie, la polizia, la magistratura, l'autorità pubblica insomma, ha bisogno di querele, di denuncie, di testimonianze, del verdetto dei giurati, ha bisogno quasi ad ogni passo della cooperazione dei cittadini.

Suo isolamento morale.

§ 9. — E qui, l'amministrazione governativa è come accampata in mezzo ad una società che ha tutti i suoi ordinamenti fondati sulla presunzione che non esista autorità pubblica. Gl'interessi di qualunque specie atti a dominare trovano all'infuori di questa autorità i mezzi di difendersi, e di fronte a loro, l'interesse comune, da essa rappresentato, è vinto prima di combattere, e la legge è nel fatto esclusa. I poteri e le influenze, che la legge è precisamente destinata a contrastare, sono più efficaci della organizzazione intesa a farla valere. Il timore della sanzione contro chi fa una denunzia, porta una testimonianza, o presenta una querela a danno di un prepotente di qualun-

que grado, è più efficace che quello della sanzione penale contro chi rifiuti la sua cooperazione alla giustizia in caso di delitto, o quello del danno materiale di chi subisce un'ingiustizia senza respingerla colle difese fornite dalla legge. Naturalmente, in una società per tal modo costituita, non v'è posto per chi non ha zanne ed artigli. Difatti il maggior numero d'ogni classe e d'ogni ceto è oppresso e soffre, ma per lo più non se ne rende neppur conto.

Perchè l'opinion pubblica è informata a questo sistema sociale extra legale, la massa della popolazione ammette, riconosce e giustifica l'esistenza di quelle forze che altrove sarebbero giudicate illegittime, ed i mezzi che adoperano per farsi valere; sicchè, per chi volesse mettersi dalla parte della legge, si aggiunge al timore delle vendette quello della disapprovazione pubblica, cioè del disonore.

Prevalenza dell'autorità morale dei prepotenti sopra quella del Governo.

§ 10. — Ed è così che si commettono i delitti i più palesi, senza che l'autorità pervenga a conoscerne gli autori. Tutti sanno chi sono, dove sono, ciò che fanno e ciò che faranno, e nessuno denunzia, nessuno porta testimonianza; nemmen l'offeso, il quale, se è abbastanza forte od ardito, aspetta di vendicarsi, se no si rassegna e tace. Se per caso la polizia nei primi momenti dopo il reato, a furia di solerzia e di attività, è giunta a scoprir qualche traccia, a ottener

qualche denunzia o qualche indizio, tutto svanisce quando s' inizia il processo, i testimoni negano quello che hanno detto, gli accusatori si ritrattano. Di fronte alla evidenza e alla convinzione generale che indicano il colpevole, la legge è impotente a punirlo. Nelle relazioni d' interessi privati, non si osa invocare la legge contro i potenti. I quali però scendono talvolta ad usarne, quando trovano modo di farla servire ai loro fini, e se ne valgono per impadronirsi delle amministrazioni pubbliche, o farne mezzi ed istrumenti della loro preponderanza.

Impotenza dell' Autorità pubblica a reprimere gli abusi.

§ 11.—L'autorità pubblica vede i disordini, spesso conosce i colpevoli, ed è impotente a reprimere gli uni e a punire gli altri. Simile a un esercito in mezzo a paese nemico, è costretta a diffidar sempre. Se qualcuno del paese le si avvicina e sembra che voglia aiutarla, spesso ha più che mai ragione di temere di essere tratta in un modo o in un altro, a tradire l' interesse pubblico. Non mancano i sottili ritrovati per farle credere vantaggio generale quello di un individuo o di una camarilla, e farle in tal modo volgere a vantaggio di questi la forza e i mezzi che trae dal suo istituto. Un funzionario che, prendendo la sua missione sul serio, cercando in buona fede, senza guardare ad altro, di far prevalere l' interesse generale, pigli un provvedimento savio,

realmente utile, se, volendo o no, ha leso qualche interesse potente, si vede ad un tratto sorger contro una tempesta di pubblica opinione, nata non si sa come, venuta non si sa da dove. Da ogni parte si brandiscono sul suo capo tutti i ferri vecchi e rugginosi della fraseologia liberale, i sacri diritti del cittadino, gl' immortali principii, ec. ec.; al suo provvedimento sono date le interpretazioni le più assurde, attribuiti i motivi più odiosi; si sente rovesciare addosso una valanga di accuse le più ridicole, le più inverosimili; sente condannare e criticare al medesimo modo dalle medesime persone i suoi errori e i suoi provvedimenti più giusti e lodevoli.

Spersa in mezzo ad una congiura universale di silenzio e d' inganni, trovando oppositori e avversari in coloro stessi nei quali la legge gli impone di trovare alleati e cooperatori, sentendo le armi datele dalla legge spezzarglisi fra le mani e mancarle dappertutto il terreno sotto i piedi, l' autorità cerca intorno a sè qualche sostegno, e si aggrappa al primo che trova; si raccomanda agli arbitrii che le concede la legge, chiede a loro soli la sua salvezza. Così le vien fatto di estenderne l' applicazione il più possibile, di voltare e rivoltare in tutti i versi il testo della legge per scoprire qualche modo nuovo di usarla, e quando non lo trovi sufficiente, di appigliarsi

talvolta agli arbitrii all' infuori di essa. Ma questo rimedio disperato non riesce ad altro che a crescere ed inasprire i mali, ed ha per ultimo effetto di attaccare al medico stesso il morbo, che cerca di guarire. Ne fu fatta la triste esperienza soprattutto dal 1860 al 1874, e più che in ogni altro momento, sotto la prefettura militare.

Inefficacia e danni del sistema degli arbitrii illegali.

§ 12. — È inviato in Palermo un rappresentante del Governo munito dei poteri più estesi sulle forze militari di tutta l' Isola e sull' amministrazione civile della provincia di Palermo, con mandato di fare ogni sforzo per ristabilire l' ordine. Giunge pieno di buona volontà e di desiderio di conseguire il fine prefissogli. Giunto, si guarda intorno, cerca chi possa dargli informazioni, aiutarlo a conoscere le cagioni dei disordini e scuoprirne gli autori, a reprimere gli uni e punire gli altri. Negli uffici governativi, trova ignoranza completa di ciò che egli ha bisogno di conoscere. Nel paese invece, trova organizzazioni potenti che fanno a gara nell' offrirgli di servirlo colla loro profonda cognizione delle condizioni locali nei loro più reconditi particolari e coi loro mezzi di azione pronti e sicuri, senza sembrar di chiedergli altro compenso che l' onore di servirlo. Trova una quantità innumerevole di gente dedita al sangue, pronta ad uccidere per chiunque la paghi. Trova esempi antichi e recenti di

repressioni operate da agenti del Governo, ma più somiglianti ad assassinii che a punizioni. In siffatta condizione di cose, è portato, per così dire, fatalmente, ad appoggiarsi sulla sola forza che trovi vicino a sè; riprende le tradizioni non mai del tutto interrotte, del governo Borbonico, permette che si arruolino malandrini nella forza armata governativa, mette loro addosso la divisa, apre loro gli ufficii di pubblica sicurezza; lascia che le amministrazioni locali, e tutti gli organismi pubblici vengano in potere delle persone influenti da cui riceve appoggio.

Messasi in mano a siffatto istrumento, l'autorità governativa si trovò colla sua ignoranza delle circostanze locali, coll'impotenza che ne derivava, di fronte a quella camarilla cui essa stessa aveva fornite armi e che aveva rivestita della propria autorità. E così diventarono nemici pubblici i nemici di questa, interessi pubblici i suoi interessi, e mezzi di governo i mezzi che sono soliti adoperare in Sicilia cotali leghe di persone.

E allora si vide il malandrinaggio stipendiato dal Governo assumere, per così dire, a cottimo l'impresa di assassinare i malviventi non patentati, ed assassinarli ogniqualvolta non si alleasse con loro e non dividesse il provento dei loro delitti. Si videro uomini vestiti di divisa ufficiale commetter delitti

per conto proprio, i rappresentanti del Governo costretti a non esaminare tanto da vicino i modi di procedere di istrumenti così pericolosi, e ridotti a chiudere gli occhi sui loro misfatti più orrendi, a coprirli colla autorità del Governo italiano.

Queste mostruosità finirono per essere palesate all'Italia intera, e malgrado i rancori personali, le ire e gl'interessi di partito, che da ogni lato, e da ogni parte della Camera concorsero a scemare l'efficacia della verità, l'effetto fu tale che seguì una trasformazione nell'indirizzo del sistema di governo della Sicilia.

Furono mandati nuovi uomini a regger l'Isola, si principiò a depurare il personale dipendente dal Ministero dell'interno. Si cercò di tornare il più possibile nella legalità e di usare quegli arbitrii soli che le leggi o le loro interpretazioni permettessero: l'ammonizione cioè dei sospetti e il loro invio a domicilio coatto.

Arbitrii legali. Ammonizione e domicilio coatto. Loro riuscita.

§ 13. — L'ammonizione e il domicilio coatto sono fra le armi le più potenti che un Governo possa usare contro la gente pericolosa all'ordine pubblico. Quando l'autorità di pubblica sicurezza, dietro informazioni dei suoi agenti, abbia luogo di sospettare una persona come autore o complice di prepotenze illegali o di delitti, la sorveglia. Se la sua condotta

conferma i sospetti, la denuncia al pretore. Questi, prende informazioni e, se sono conformi alla denuncia, *ammonisce* la persona indiziata a non dar luogo ad ulteriore sospetto. Da quel momento in poi, gli agenti al servizio della pubblica sicurezza hanno obbligo di seguirne tutti i passi, di conoscere i luoghi dove va, le persone che frequenta. E se giudicano che continui a giustificare i primi sospetti, ne riferiscono ai loro superiori. Laonde nuova denunzia, che se vien giudicata fondata, provoca la condanna per contravvenzione all'ammonizione. Dopo tale sentenza l'ammonito è in piena balìa dell'autorità politica, purchè si lasci arrestare quando viene ricercato. Il prefetto può fare pronunciare contro di lui dal Ministero dell'interno l'invio a domicilio coatto per due anni, se la sentenza di contravvenzione è stata una sola, per cinque, se sono state due. Dopo di che il condannato può, nel fatto, essere eternamente esiliato dal suo paese e segregato dalla società; poichè al suo ritorno in patria può seguire prontamente una nuova ammonizione, poi una prima e una seconda sentenza di contravvenzione, poi un nuovo invio a domicilio coatto, e così di seguito.

Sembra che un Governo il quale abbia a suo arbitrio un'arme così potente, possa, secondo il modo come l'usa, o devastare una provincia, o renderle la

sicurezza e la prosperità. Una volta ch'esso abbia determinato contro qual categoria di persone intende adoperarla, se è ben servito, non v'ha delitto tanto nascosto ch'egli non giunga infine a coglierne l'autore, non v'ha testa tanto alta che egli non sia in grado di colpirla.

Ma invece le liste dei numerosi ammoniti ed inviati a domicilio coatto della città di Palermo e suoi dintorni,[1] sono, come del resto anche nel rimanente della Sicilia, empite in gran parte dai nomi di ladruncoli di campagna, di delinquenti minori, di tutta quella minutaglia, che in qualunque paese è portata ad una vita irregolare dalla miseria o dalla pigrizia. Gente la quale è più di fastidio che di pericolo alla società, e che si giunge a render pericolosa con siffatte pene. Se d'altra parte non mancano nomi di assassini pericolosi di basso grado, vi sono rari quelli di quei *capi mafia,* organizzatori di delitti, arricchiti

[1] Gli ammoniti nel distretto della Corte d'appello di Palermo nel 1874 erano 1888, in quello della Corte d'appello di Messina, 590; in quello della Corte d'appello di Catania, 365 (*Relazione della Giunta per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia, nominata secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875.* Allegato *D*). Gl'inviati a domicilio coatto erano il 31 dicembre 1874, per la provincia di Palermo, 308; per quella di Caltanissetta, 49; per quella di Catania, 42; per quella di Girgenti, 358; per quella di Messina, 131; per quella di Siracusa, 16; per quella di Trapani, 21 (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Docum. n° 24-A. Allegato n° 6).

coll' imporsi negli affari altrui, e diventati spesso col terrore, padroni assoluti di un intero Comune. E vi mancano quasi del tutto i nomi di quei prepotenti di alta sfera che sono cagione, principio e fondamento del vasto sistema di violenze sanguinarie che opprime il paese. V' è come una forza arcana, che protegge le loro persone e regge la loro influenza contro chiunque, e soprattutto contro l' autorità pubblica.

Inefficacia degli istrumenti usati dall' Autorità pubblica contro i malfattori.

§ 14.—La quale, bendati gli occhi, turate le orecchie, va brancolando in cerca di assassini o di malfattori, che tutti, fuorchè essa, vedono e conoscono. I suoi istrumenti, o sono inefficaci, o la tradiscono. Si dà il caso che mentre carabinieri e truppa vanno perlustrando monti e valli sotto la pioggia e la neve, il capo brigante ricercato stia svernando tranquillamente a Palermo stessa, e non sempre nascosto. Fra gli uffici di pubblica sicurezza, gli stessi uffici giudiziari da un lato e il pubblico dall' altro, v' ha una corrente di relazioni continue e misteriose, contro le quali è vano il segreto più rigoroso. Persone designate per esser colpite da arresto, sono avvertite prima ancora che si firmi il relativo mandato, e la forza che viene per prenderli li trova partiti da tre o quattro giorni o più. Nelle carceri esiste una comunicazione continua fra i carcerati e quelli di fuori. Nella forza armata, dove è fedeltà al dovere è pure ignoranza dei luoghi,

delle persone, della lingua. I carabinieri e la truppa, bene spesso non servono ad altro che a farsi ammazzare senza sapere da chi. Si racconta di briganti fattisi scortare dai carabinieri come pacifici viaggiatori, e di un famoso capo brigante che in Palermo passò una serata a conversare amichevolmente al caffè con un ufficiale dei carabinieri il quale non lo riconobbe, e pochi giorni dopo si vide arrivare a casa una paniera di dolci coi complimenti del capo brigante stesso.

Forza di polizia indigena. I militi a cavallo.

§ 15. — Certamente una forza di polizia indigena non sarebbe esposta a tali errori. Questa forza c' è: i militi a cavallo. Ma con essi si cade nell' inconveniente opposto: conoscono cioè troppo bene coloro che dovrebbero perseguitare ed arrestare, per esserne stati compagni o complici. Reclutati in gran parte in mezzo a quella classe di facinorosi e di malandrini che sono destinati a combattere, vivendo mescolati colla popolazione, nelle proprie case, senza caserme, senza disciplina militare, tenuti solamente a indennizzare pecuniariamente, ma non oltre all'ammontare di una somma determinata chi sia danneggiato da un delitto nel territorio sottoposto alla loro sorveglianza, nulla li sottrae all' influenza delle relazioni locali. Sono sotto la divisa quel ch' erano quando giravano le campagne per conto loro, con

questa sola differenza, che l'arme che portano, è loro fornita dal Governo.

Manca nell'autorità pubblica unità d'indirizzo. Il personale.

§ 16. — E facile intendere quanta energia, quanta oculatezza, quanta unità nell'azione sarebbe necessaria alle autorità costrette ad usare siffatti istrumenti, per porle in grado di supplire all'ignoranza degli uni, e di rendere innocua la malvagità degli altri. Ed invece, tutto concorre a rendere incerta ed inefficace l'azione anche di queste. L'indirizzo del funzionario di pubblica sicurezza spesso contraddice a quello della magistratura. Il personale è talvolta impari all'ufficio. I pretori, fondamento e perno di tutto il meccanismo destinato alla scoperta e alla punizione dei delinquenti, sono in condizione tale da dover essere strumenti dei prepotenti, piuttosto che guardiani o propugnatori della legge. È recente il caso dell'arresto di un vice-pretore e del suo vice-cancelliere per falso in scrittura pubblica; di un pretore che invece di andare sul luogo del delitto, a fare le debite verificazioni sul cadavere di un assassinato, si è fatto portare il corpo fino alla sua residenza, per risparmiarsi due o tre ore di viaggio faticoso e difficile. Un altro ha comprato metà del grano proveniente da un furto commesso nel suo mandamento.

Se dai pretori si risale su su nella gerarchia

giudiziaria i racconti che si sentono fare sopra taluni suoi membri, non sono meno sconfortanti. Era nota in Palermo l'intimità di un alto magistrato con tutti i tristi anche legalmente pregiudicati. Costui, per potersi dare senza pericolo alla sua passione per la caccia nei dintorni della città, comprava la protezione dei facinorosi che li infestano, proteggendoli da canto suo, intercedendo per fare loro ottenere il porto d'armi o schivare l'ammonizione, cercando, quando fossero in prigione di ottenere per loro dalla Procura del re e dalla direzione del carcere tutti i favori possibili. Certamente un caso di questo genere è eccezionale, e sono numerosi i magistrati integerrimi e incorruttibili. Ma è cosa poco rassicurante che un tal fatto abbia potuto prodursi e soprattutto durare un certo tempo. E pur troppo sarebbe inutile negare che una parte della magistratura è troppo facilmente influenzata da pressioni le quali, per quanto possano non aver nulla che fare colla corruzione propriamente detta, non sono perciò meno nocive alla giustizia.

Il governo centrale non sostiene i suoi funzionari.

§ 17. — Con siffatti mezzi d'azione e d'informazione, un prefetto di Palermo ha da resistere agl'inganni e alle lusinghe di chi cerca farsi di lui un istrumento, impedire i disordini e i furti nelle amministrazioni locali, le prepotenze dapper-

tutto; ristabilire e mantenere l'ordine pubblico. E neanche può far calcolo sull'aiuto del Governo che l'ha mandato. Pure, l'Italia, annettendosi la Sicilia, ha assunto una grave responsabilità. Qualunque Governo italiano ha l'obbligo di rendere la pace a quelle popolazioni e di far loro conoscere che cosa sia la legge, di sacrificare a questo fine qualunque interesse di partito od altro. Ma invece vediamo i Ministeri italiani d'ogni partito, dare per i primi l'esempio di quelle transazioni interessate che sono la rovina di Sicilia, riconoscere nell'interesse delle elezioni politiche quelle potenze locali che dovrebbero anzi cercar di distruggere, e trattare con loro. Il prefetto stesso deve, per ubbidire ai superiori, imitarli, e così dimenticare il vero fine della sua missione anzi, nuocergli. Una volta aperta la porta agl'intrighi, si vede a Roma l'influenza del prefetto avversata, spesso vittoriosamente, da quella delle persone che egli ha ufficio di combattere; i loro rapporti creduti talvolta più dei suoi. Gli vien tolto ogni mezzo di agire efficacemente, si vede rifiutare gl'impiegati che egli chiede. Se malgrado tutto ciò egli riesce a operare qualche miglioramento, almeno superficiale, sopraggiunge un cambiamento di Ministero, vengono al potere o vicino al potere persone le quali hanno amicizie, legami,

interessi con quelle che il prefetto ha dovuto inimicarsi per fare il suo dovere. Segue la reazione. Sotto colore di politica, gl' impiegati migliori e più coscenziosi sono sacrificati a rancori personali, è distrutta l' opera incominciata, si ricade più basso che mai e, quel che è peggio, si conferma sempre più nel pubblico l' opinione della potenza infallibile e incrollabile nell' Isola e fuori, di quelle persone che la tiranneggiano e la sfruttano a loro profitto.

Per far diversione al sentimento suscitato da un quadro così lugubre, si possono ascoltare i racconti dei fatti che accadono al di là dei monti che contornano la città. Si sente parlare dell' infinita miseria dei più, della ricchezza, della prepotenza di pochi. Si sente dire di campagne e paesi padroneggiati da briganti presenti ad un tempo dappertutto, che eseguiscono le loro vendette con una rapidità ed una crudeltà spaventevole sotto gli occhi di un' intera popolazione, quasi sotto quelli della Forza pubblica, e dei quali pure la Forza non riesce a scoprire traccia in nessun luogo.

Con questa impressione e sotto questi auspici, il viaggiatore lascia Palermo, per inoltrarsi nell' interno dell' Isola.

II.

LE PROVINCE INFESTATE DAI MALFATTORI.

Aspetto generale delle campagne nell'interno dell' Isola.

§ 18. — L'unica linea ferroviaria, che adesso faccia capo a Palermo, è quel tronco che va a perdersi nel centro della Sicilia. Si spera che sarà fra breve congiunto con quello che parte da Girgenti, e, in un tempo più lungo coll' altro che, staccandosi a Catania dalla linea littorale Messina-Siracusa, giunge adesso fino a Caltanissetta. Partendo da Palermo, la linea fino a Termini corre parallelamente al mare, attraverso una campagna incantevole e popolata, stretta per lo più tra le colline e il mare, e piena di giardini di agrumi, di orti piantati d' alberi fruttiferi, di vigne ammirabilmente ben tenute, di uliveti.

Dopo Termini, la linea si interna dentro terra, e a poco a poco vanno diradandosi gli orti, i frutteti, i vigneti, gli uliveti, lasciando posto fra di loro, o spazi sempre più vasti, coperti di grano o d' erba. Vanno diradandosi le abitazioni di campagna. S' incontra ancora di quando in quando qualche raro gruppo di ulivi nel fondo della valle, si scorge qualche casa solitaria sul pendío di un' altura, poi il vasto deserto della campagna siciliana. A destra della via, il monte

San Calogero, erto e nero; a sinistra alte colline verdi di grano e d' erba; in fondo alla valle, sotto la strada erba, grano e pantani. Non un albero, non una casa per rompere la desolata monotonía di quella solitudine. Alle fermate del treno, si cerca la città, il borgo di cui si sente gridare il nome. Vi si mostra un mucchio di case grigie arrampicate sulla cima di un monte lontano, oppure un sentiero, raramente una strada ruotabile, che sale lungo la falda della vicina collina, sparisce dietro, poi risale serpeggiando un' altra altura, poi sparisce ancora. Quella via porta al paese in due o tre ore di marcia. Le vicinanze della Stazione sono sempre deserte, non un villano lungo la barriera, non un vetturino che aspetti gli avventori. Solo la carrozzella o la cavalcatura della posta, qualche mulo o cavallo bardato venuto a cercare il padrone. Il treno riparte, ed il viaggiatore è insensibilmente invaso da quel sentimento che prova chi si trovi in mezzo a cose misteriose e sconosciute; le valli che si aprono sulla strada, poi voltano, e si nascondono dietro un' altura, pare che debbano nascondere cose strane e non mai viste. Egli prova una specie di miraggio morale. Ed intanto, se ha per compagno di viaggio qualche proprietario o qualche grosso fittaiuolo, egli può sentire spiegare come i vasti fondi che il treno va traversando siano,

o dai proprietari, o dai grossi fittuari che li tengono a *gabella*, dati a coltivare a colonìa, a fitto o altrimenti ad una turba di contadini, fra cui i più ricchi possiedono un asino, un mulo, e talvolta una casupola, e che, dopo aver lavorato il loro campo, giungono all' autunno, senza aver potuto serbare dal raccolto il vitto per l' inverno, devono cercare dal padrone o dall' usuraio un poco di grano per vivere fino alla mèsse ventura, e consumano in tal modo la vita in un' eterna vicenda di debiti e di fatiche. A sentir parlare di quei proprietari e di quei grossi fittaiuoli signori della terra, del bestiame, e talvolta anche degli aratri, padroni nel fatto delle vite dei contadini, poichè sta in loro il farli morir di fame o no, la mente si riporta involontariamente al tempo in cui le campagne siciliane erano coltivate da turbe di schiavi, e agli orrori delle guerre servili in Sicilia sotto la dominazione romana.

Il treno giunge al punto destinato, si scende, sempre in mezzo al deserto : il fabbricato della stazione, uno o due baracconi, poi nulla. A quella stazione fa capo una strada ruotabile importante percorsa da un servizio di vetture pubbliche. Mentre le diligenze attaccano e caricano, tre cavalleggieri e un carabiniere stanno visitando le bardature ai loro cavalli; sopraggiunge una pattuglia di bersaglieri a

passo accelerato e si mette in linea. Il nuovo sbarcato si guarda d'intorno, e cerca se non stia sbucando altra truppa da qualche altro lato. Egli principia a provare come un'impressione vaga di essere in mezzo a un paese in stato di guerra. Le diligenze sono pronte, i viaggiatori imbarcati, si vedono partire al trotto; dietro, la scorta a cavallo; sui fianchi della strada, i bersaglieri che prendono le scorciatoie. Coloro che, saliti a cavallo vadano seguendo il sentiero per qualche paese vicino, li vedono allontanarsi per la via maestra; sentono diminuire il rumore dei sonagli dei cavalli e degli schiocchi di frusta. Si scorgono le carrozze già fatte piccole per la distanza, salire, giungere faticosamente al culmine di una collina, poi sparire finalmente per l'opposto pendìo, e si riman soli a camminare in mezzo al silenzio della deserta campagna. Allora il nuovo viaggiatore si sente preso da un profondo senso d'isolamento, gli pare che su tutta la contrada nuda e monotona pesi come l'incubo di una potenza misteriosa e malvagia, contro la quale non ha aiuto o difesa fuori di sè stesso e dei compagni venuti secolui d'oltre mare, e si sente subitaneamente preso da una profonda tenerezza per la carabina che porta in traverso della sella.

Ospitalità. § 19. — Però, a questa sensazione d'isolamento spesso non risponde il fatto; chè l'ospitalità siciliana è

tale da lasciare in chi l' ha sperimentata la più grata memoria. E conserveremo sempre quella della persona che, dopo averci conosciuti quasi per caso in Palermo, diresse i nostri primi passi nell' interno dell'Isola, e per giornate intere scansò da noi i disagi e i pericoli con una sollecitudine paterna, e con un raffinamento di attenzioni e cortesie commovente.

Il sentiero va su e giù quando sulla roccia quasi nuda e sparsa di sassi, quando in mezzo al grano o all'erba, traversa qualche torrente quasi asciutto, in fondo al quale corre un miserabile rigagnolo d' acqua fra enormi ciottoli. Dalla cima delle alture l' occhio gira d' intorno e sempre lo sguardo si perde fino all' orizzonte in mezzo alla infinita solitudine. Appena se di quando in quando è fermato da qualche colle con alcune vigne, ulivi e mandorli, intorno a un gran casamento contornato da altri più bassi; è il centro di qualche *feudo.*

Finalmente si vede sul pendìo di una collina qualche piantagione di alberi, alcune casupole sparse qua e là, e, sul culmine, le prime case del paese, basse e nere, e la punta del campanile. In cima alla salita, prima si trovano dei mucchi di letame sparsi alla rinfusa per la china, lavati e mezzo portati via dalle piogge, poi una lunga fila di catapecchie col solo pian terreno. Dagli usci aperti si scorge dentro una lu-

rida stanza, spesso senza finestra, covile comune dell'intera famiglia di un villano e dei suoi animali quando ne ha. Poi s'entra nella parte del paese abitata dai *civili.*

Veramente si prova una certa curiosità di vedere e conoscere sul teatro della loro potenza quei proprietari e quei *gabellotti* dall'interesse e dalla volontà dei quali dipende la esistenza di tante migliaia di esseri umani. Si aspetta di vedere intorno a loro tutto l'apparato della potenza feudale, di trovare in loro tutta quella sicurezza di sè stessi, che si addice a chi possiede una forza non discussa nè combattuta. Si aspetta insomma di vedere un ordine di cose ben diverso da quello che s'è lasciato a Palermo e nelle sue vicinanze. Ma basta ben poco tempo per essere disingannati. Si ritrova in provincia la medesima distribuzione di forze che nella capitale, ed i suoi medesimi effetti. La sola differenza fra questa e quella sta nelle forme, in alcune apparenze esteriori, in quelle diversità che, per la natura delle cose, distinguono un gran centro di popolazione e d'interessi, dai paesi di provincia e dalle campagne.

Potenza dei briganti e dei malfattori in genere.

§ 20. — Se non manca ai signori residenti in provincia l'apparato esterno della forza, manifestato da un numero più o meno grande di *campieri* armati, addetti alla guardia dei loro fondi e delle loro persone

quando vanno in campagna, si scorge quanto poco la realtà risponda alle apparenze appena si venga a discorrere con loro del brigantaggio; e ciò avviene spesso, perchè nell'interno della Sicilia, qualunque conversazione lasciata andare per la sua china dopo pochi minuti cade quasi inevitabilmente in tale soggetto. A questo fan capo tutti i discorsi che hanno relazione cogl' interessi e colle condizioni dell' Isola; l'argomento sempre presente, sempre stringente s'impone alle menti.

E intorno a questo si sentono i racconti e i giudizi più strani e più incredibili. Sarebbe difficile esprimere la sorpresa che prova una persona avvezza ad altre condizioni sociali, nell'assistere alle relazioni regolari che, nelle province siciliane infestate dai malfattori, corrono fra la popolazione e l'infinita varietà di facinorosi che, sotto il nome di briganti, di malandrini, di *mafiosi*, esercitano in vari modi l'industria del delitto. Diverse nella forma e nel fine a seconda delle circostanze, secondo che i malfattori sono più o meno temuti; amichevoli od ostili, queste relazioni sono continue. Si direbbe quasi che il brigantaggio è, in quella condizione di società, un'istituzione regolare e riconosciuta, più o meno volentieri secondo i casi, ma sempre ammessa e tenuta in conto.

Si sente soprattutto parlare di briganti. Pure il numero dei briganti propriamente detti di fronte a quello dei facinorosi d'ogni specie, è minimo; nei momenti dove più fiorisce il brigantaggio, i capi banda sono tutt'al più cinque o sei in tutta l'Isola. Le loro comitive stabili, più o meno numerose secondo i tempi e le circostanze, non lo sono mai molto. Pure la loro azione si combina in un modo così inestricabile con quella degli altri malfattori di ogni qualità che il distinguerle è impossibile. Il piccolo numero delle bande brigantesche vere e proprie può essere cagione che sia efficace un modo di repressione, piuttosto che un altro. Per il rimanente, parlare di briganti, di malandrini, di *mafiosi* è tutt'uno; con questa sola distinzione, che dove i malfattori sono riuniti intorno ad un capo famoso, sono più temuti e più potenti.

Nella sterminata solitudine della campagna siciliana i veri padroni sono i malfattori. Stanno a loro discrezione i grandi armenti che vagano pascolando, l'estate su pei monti, l'inverno nelle colline basse e nei piani delle marine, le mèssi mature, le vigne, i mandorli, le case e le ville perse in mezzo al deserto. Basta uno di loro con un mazzo di fiammiferi per distruggere la ricchezza di un uliveto prodotta da secoli. Appartengono a loro la vita e le sostanze

dei viandanti che si avventurano isolati per i sentieri e per le strade maestre. Montati su cavalli che non son loro, armati di schioppi e di revolver che non han comprati, giran da signori per i monti e per le valli, per i colli e per le pianure. Se si fermano a una masserìa, a un feudo, s'aprono per loro tutte le porte; il fittaiuolo, il fattore, tutti gl'impiegati si affrettano intorno a loro; la cantina, la dispensa, la scuderia sono messe a loro disposizione. Nelle parti dove sono soliti passare, conoscono tutti e sono da tutti conosciuti; non v'è proprietario il quale si occupi dei suoi fondi, che non pratichi con loro. Abbisognano di armi, di munizioni? non hanno che da chiederne. Fu trovato accanto al cadavere di un brigante ucciso un fucile di prezzo comprato pubblicamente in una delle città dell'Isola da un ricco proprietario. I più bei cavalli sono a loro disposizione. Il proprietario G.... escito in campagna a cavallo s'imbatte in un brigante, il quale gli viene incontro, lo saluta rispettosamente, poi gli chiede il cavallo che monta. Dietro l'osservazione che l'essere il proprietario costretto a tornare in paese a piedi sarebbe considerato dai suoi parenti, amici e aderenti come un insulto, ed esporrebbe il brigante al loro odio e alla loro vendetta, questo si lascia persuadere, e riman convenuto che avrà il cavallo più tardi. Poi,

invita il proprietario a entrare in una vicina casa di campagna, dove questo trova i principali capi banda della contrada a tavola; è ricevuto con ogni modo di cortesia, invitato a bere; beve, si trattiene a chiacchiera, e per dimostrare che non prova diffidenza, si leva il revolver di fianco e lo regala a uno di loro. Pochi giorni dopo il cavallo fu mandato in pastura e sparì. Hanno bisogno di denari? Scrivono una lettera a qualche persona facoltosa, ed è ben difficile che s' incontri chi sia tanto ardito da rifiutare. Trovano, dove vogliono, amici, alleati, ricettatori, spie. Nessuno ambisce la gloria pericolosa di rifiutare la proficua alleanza; i malfattori quando abbiano saputo farsi temere, han libera la scelta degli amici. I proprietari, i fittaiuoli, i fattori, tutti gl' impiegati delle aziende agricole sono per la forza delle cose complici e ricettatori dei briganti. Del resto, per avere ovunque intelligenze nelle campagne i malfattori non hanno bisogno di ricorrere all' aiuto di estranei. I proprietari sanno che il miglior modo di garantire il più che sia possibile i loro fondi dai danni del brigantaggio è di affidarli alla custodia di *campieri* che siano stati un po' briganti anch' essi, o che abbiano almeno qualche omicidio sulla coscenza, e facciano parte di quella gran lega che, senza regole, senza statuti, senza concerto preven-

tivo, pure unisce al bisogno tutti i facinorosi d'ogni specie.

Il regno dei malfattori non si limita alle campagne. Senza parlare delle continue ed intime relazioni che hanno con Palermo molti fra i facinorosi delle province, non sono pochi quelli che abitano nei paesi, esercitano la loro industria e dentro l'abitato, e fuori. Sono in continua relazione coi briganti e i malandrini che scorazzano all'aperto, dànno loro aiuto coll'opera e colle informazioni, e ne ricevono a vicenda. Gli uni e gli altri approfittano delle informazioni e degli aiuti di quei benestanti, che nei paesi sono complici dei malfattori e soci nei loro guadagni. I malfattori della campagna trovano sicuro ricovero ed ospitalità così nei paesi dell'interno come in mezzo alla folla ed alla confusione di Palermo, ed il fatto non è nuovo di briganti, che abbiano abitato per mesi una casa in mezzo a un grosso borgo, senza che l'autorità ne sapesse nulla. In ogni paese trovano notizie sui movimenti dei proprietari contro i quali meditano un ricatto, trovano incettatori di cose e di persone. Una persona sequestrata fu una volta ritrovata in una casa nel centro di un capoluogo di circondario. Ognuno in Sicilia si rammenta ancora come nel 1865 un'accozzaglia di briganti di mestiere e d'occasione di vari paesi, capitanata

dal brigante Pugliese, eccitata, informata e guidata da un benestante del paese stesso, entrò di notte sparando fucilate in San Giovanni di Cammarata, contornò una casa, ne forzò l'ingresso, la saccheggiò, ne torturò il vecchio padrone per ottener rivelazione dei denari che potesse tener nascosti, e se ne andò dopo tre ore senza essere seriamente molestata.[1]

Carattere e modi di procedere dei malfattori.

§ 21. — Tale è in Sicilia la posizione di quegli uomini di ogni carattere e di ogni specie che vivono di ricatti, di grassazioni, di furti di bestiame, di lettere di scrocco. Si sentono sopra di essi gli apprezzamenti i più disparati. Alcuni li descrivono come belve. Molti li dipingono, specialmente se sono briganti veri e propri, come una specie di eroi sul tipo di quelli di Schiller, protettori del debole e dell'oppresso. Al nuovo venuto non avvezzo a quell'ambiente e che senta raccontare i fasti brigateschi, i briganti fanno l'effetto di essere per la massima parte volgarissimi, mascalzoni assolutamente, privi di qualunque sentimento di umanità, dotati quasi tutti di grande ardire, reso del resto abbastanza facile dalla paura generale e dall'aiuto e sostegno che trovano nelle condizioni sociali. Quelli fra loro che diventano

[1] Vedi: *Resoconto del processo di Angelo Pugliese,* per l'avvocato ANTONINO AJELLO. Atto di accusa del sostituto procuratore generale Vincenzo Noce, pag. 14 e seg. Palermo, 1868.

capi di comitive sono molto abili nello scegliere gli alleati e i nemici, nel misurare con cura la quantità di danni che posson fare senza provocare una reazione, e nell'assicurare a taluni certi vantaggi in cambio del danno che cagionano. Pare che di quando in quando sorga anche fra di loro qualche tipo da romanzo, qualche uomo ardito e generoso; la cosa non è impossibile in un paese dove la professione di brigante non è considerata come disonorante. Ma uomini siffatti sono piuttosto rari, e sono presto trascinati dalla forza delle circostanze a fare come gli altri, molto più che tutte le loro belle qualità non hanno nell'atto pratico molti effetti, giacchè i loro compagni fanno quel che non fanno loro.

I modi nei quali esercitano la loro industria, sono i più variati. Taluni si stabiliscono in una contrada quasi come un'autorità costituita e riconosciuta, esigono dai proprietari una specie di tassa quasi regolare per mezzo delle lettere di scrocco. Del resto assicurano l'incolumità delle persone e degli averi a coloro contro i quali non hanno ragioni di inimicizia, infliggendo pena pronta e terribile, a quel malfattore estraneo alla compagnia, che venga a far concorrenza nel loro territorio. Aumentano il proprio prestigio col far talvolta a qualche miserabile un leggero benefizio, coll'osservare (non sempre però) scrupolosamente la

parola data e col regolarsi secondo norme tutte loro intorno al punto di onore. Altri fanno d' ogni cosa un poco: sequestrano il ricco proprietario e ne esigono una grossa taglia, assassinano il viandante, arrestano le diligenze, spogliano il miserabile mulattiere delle poche lire che ha indosso. Tutti più o meno esercitano il furto di bestiame (abigeato). Sono regolarmente costituiti in banda, oppure girano isolati per la campagna, e quando si tratti di fare un colpo reclutano uomini fra i colleghi dei paesi o delle campagne. Alcuni sono malfattori dichiarati, scorazzano le campagne, e se entrano nei paesi lo fanno quando sono certi di non esser riconosciuti dalla forza pubblica. Altri menano vita regolare in apparenza, hanno una professione, vivono in paese; quando sanno di poter commettere qualche grassazione escono in campagna, consumano il delitto, e la mattina si ritrovano a casa in mezzo alle consuete occupazioni.

Le relazioni fra i membri di questa vasta popolazione di malfattori sono le più varie. Si sente perfino talvolta narrare d' inimicizia fra il tale e il tale altro brigante; spesso un facinoroso ne uccide un altro per rivalità, per vendetta, o in rissa. Ma più generalmente la vasta popolazione dei malfattori siciliani d' ogni specie forma una gran lega. I più si conoscono fra di loro, almeno di nome; ma pur senza

conoscersi sono pronti, quando l'occasione si presenta, ad unirsi e combinarsi al minimo cenno. Vari d'origine e di posizione sociale, vari anche nelle specialità del mal fare, pure si conformano tutti a certe regole tradizionali nate dall'indole stessa delle circostanze e dalle necessità della loro industria.

Frutto di una lunga esperienza mantenuto dall'istinto della conservazione, quest'assieme di regole è diventato come un diritto consuetudinario in vigore nella popolazione dei malfattori siciliani, e si può compendiare in poche norme. Impedire qualunque denunzia contro di loro all'autorità per parte di chiunque, e qualunque impedimento al libero e comodo esercizio del mestiere di malfattori. La sanzione è la vendetta pronta, terribile, eccessiva anche per l'offesa più leggera, che non esita a colpire dieci innocenti per il solo sospetto che fra di loro vi sia un colpevole, pure di imporre alle menti la convinzione che niente è più forte dei malfattori, e che niuno che li ha offesi può sfuggire la pena. I modi di applicazione di quelle regole variano poi all'infinito secondo le circostanze, i luoghi, le persone. In un comune dove l'autorità di pubblica sicurezza minacciava di prendere il sopravvento, i facinorosi del luogo, nella strada principale, all'ora in cui è più frequentata, mentre il delegato stava fermo sull'uscio di una bot-

tega, si strinsero intorno a lui gomito a gomito in un semicerchio impenetrabile appoggiato al muro, e lo uccisero con una pistolettata a bruciapelo. Naturalmente la gente ch' era per la strada non sentì nè vide nulla e nessuno. Un' altra volta, una pattuglia che tornava da una perlustrazione fu ricevuta al suo ingresso nello stesso paese con una volata di schioppettate che ne uccise e ferì alcuni. Contro un impiegato che era sul punto di scuoprire le fila di una associazione di malfattori, fu organizzata una calunnia, cercato di provocare un processo penale, e per tal modo ne fu reso necessario l' immediato trasloco. A San Mauro, il capo brigante Rinaldi, sul semplice sospetto che un proprietario lo avesse denunziato, lo uccide in campagna. Qualche tempo dopo, entra armato con un compagno nel paese dove sta la famiglia di questo, all' *ave maria* in mezzo ai villani che tornano dal lavoro, entra nella casa dove stanno la madre e la sorella dell' ucciso; uccide la madre con una schioppettata, tira la sorella giù per le scale in istrada, e la finisce a coltellate. E ciò a pochi passi dalla casina di società piena di gente, e dalla caserma dei carabinieri; poi se ne va. Il medesimo brigante, alle porte dello stesso paese, uccise con una fucilata uno, per aver detto (in termini più energici però) che si curava poco di lui. Nel medesimo paese,

un membro della stessa banda ferisce a morte per rancori personali una persona amata da tutti. Mentre si portava il viatico al moribondo e la campana suonava a morto, e davanti all'uscio di casa stava una folla di gente a piangere, urlare e lamentarsi, l'assassino, uomo basso e smilzo della persona, se ne stava di faccia alla casa del morente appoggiato al muro, colle braccia incrociate e un bastone in mano; tutti lo vedevano e nessuno, in tutta quella folla, osava avvicinarlo. Il paese era occupato militarmente dai bersaglieri. Ventiquattr'ore dopo si venne a raccontare a uno degli ufficiali la presenza di quell'uomo.

I briganti sono talmente sicuri del loro prestigio, della loro autorità sopra tutte le classi della popolazione, sentono talmente di far parte integrante e riconosciuta della società, che spesso non provano il bisogno di esser brutali, e conservano talvolta nei loro atti più violenti, la massima cortesia nelle forme. Un gran proprietario viene a passar qualche giorno in una sua villa. Durante la notte si sente picchiare alla porta. Sono i briganti che protestano di non volergli fare nessun male, ma chiedono solamente di riverirlo e di baciargli la mano. Il proprietario si scusò come potè dal riceverli, e la mattina dopo se ne andò per non più tornare sulle sue terre.

Un altro ricco proprietario era stato sequestrato dai briganti. Mentre si trattava del ricatto, i briganti lo fecero per più giorni girare per monti e dirupi, usando però sempre con lui i modi più cortesi e rispettosi, cucinandogli dei pasti ricercati per quanto lo permettevano le circostanze. Pagato il ricatto, il capo brigante gli chiese dove voleva essere ricondotto. Il signore indicò un paese. Appena fattasi la notte, la banda si incammina con lui, e si ferma nell'immediata vicinanza del paese indicato. Il capo brigante prega il signore di scusarlo se per ragioni che può facilmente capire non lo accompagna fino dentro l'abitato, gli chiede scusa di ciò che gli è stato fatto, allegando le circostanze, la necessità della sua condizione, la durezza dei tempi ec., poi ordina ai suoi uomini di scendere da cavallo e di baciar la mano al signore. Egli stesso principia, gli altri gli vengono dietro. Poi danno la via al proprietario. Questi era libero, e aveva pagato 130,000 lire.

Impotenza dei carabinieri e della truppa contro i malfattori.

§ 22. — E mentre briganti, malandrini e malviventi vanno signoreggiando le campagne e i paesi, e sono ovunque come a casa propria, i carabinieri e la truppa spersi in mezzo all'Isola, errano in pattuglie, scortano le diligenze e i viandanti, si fanno ammazzare dai briganti, ne uccidono raramente, e non ne arrestano quasi mai. Accade talvolta che alcuno per ven-

detta di un danno o di un affronto o per cupidigia della taglia, venga, raccomandando il segreto, a svelare all'autorità il nascondiglio dei briganti, ma il caso è raro. Pochi dei briganti che sono uccisi muoiono per opera della Forza pubblica; per lo più sono assassinati da colleghi o rivali. Se una pattuglia perlustrando le campagne si presenta a una masseria e chiede notizie dei briganti, nessuno li conosce, nessuno li ha visti, mentre si sta forse sparecchiando nella stanza vicina la tavola dove hanno mangiato. Ma i briganti sanno subito dove è la Forza, i luoghi dai quali è passata, dove si è fermata, cosa ha chiesto, dove si è diretta partendo, conoscono le imprese che prepara. Ogni parola, ogni gesto sfuggito a un soldato o ad un ufficiale è osservato, studiato e riferito. Esce in campagna un drappello di truppa per fare una recognizione o tentare qualche colpo; si vede passare innanzi un contadino colla zappa, o un ragazzo, un vecchiarello, un mendicante; parrebbe ridicolo arrestarli od anche interrogarli. Qualche ora dopo i soldati arrivano al nascondiglio dei briganti, il fuoco è ancora acceso, ma i briganti sono stati avvisati e sono spariti, se pure la pattuglia prima di giungere non è caduta in un'imboscata, e non ha avuto alcuno dei suoi uccisi da palle venute non si sa da dove. Se la truppa prepara una spedizione, la prima cura dei capi deve es-

sere che non sia sorpreso il segreto, non solo dal pubblico chè la cosa è naturale così in Sicilia, come in qualunque altro paese, ma spesso ne anche dall'autorità locale, dai militi a cavallo. Sono ben rari coloro che la Forza pubblica può prendere per complici dei suoi progetti. Pare quasi che essa sia una comitiva di malandrini, e che i briganti siano coloro cui è stata affidata la protezione delle persone e delle cose, i difensori della società.

E veramente i briganti sono l'autorità costituita e riconosciuta. Il loro servizio di spionaggio è il solo efficace, le offese fatte a loro sono quelle che portano certa pena. Può darsi che rimanga impunita la resistenza alla pubblica Forza, non quella ad uno assalto dei malfattori. L'uomo tanto ardito da resistere, potrà per quella volta costringerli a ritirarsi, ma si assicura per l'avvenire un gravoso ricatto o una schioppettata che gli capiterà un giorno che starà girando le campagne solo o male scortato. Tempo addietro nella provincia di Girgenti, fu sequestrato in campagna un proprietario. Egli aveva cinque fratelli che per caso si trovavano riuniti nel paese; al giungere della notizia del sequestro, questi si armarono, escirono in cerca dei malfattori, e riuscirono a liberare il fratello sequestrato. Ma come non potevano sempre andare in campagna uniti, convenne che

per schivar guai entrassero in trattative coi facinorosi del paese cui appartenevano i malandrini combattuti e vinti. Diedero loro un pranzo, pagarono una somma di denaro, si scusarono dell' operato, allegando la necessità ec. ec. La somma pagata non fu considerevole; ciò che premeva ai facinorosi era un' attestato pubblico che coloro i quali avevan loro resistito, riconoscevano nonostante la loro autorità.

La generale impotenza della classe abbiente contro i malfattori, non si può spiegare con la mancanza di mezzi per resistere. Nè con la generale complicità. La semplice osservazione delle relazioni fra cittadini e malfattori non fornisce gli elementi per sciogliere questo problema.

§ 23. — Come hanno potuto i malfattori acquistare un sì strano predominio sugli animi? La mente si affatica lungamente invano intorno a questo problema. Se i proprietari ricevono cortesemente i briganti, li albergano, li rivestono, li armano, non è certo per carità cristiana. Non è per uno spirito di rassegnazione e di umiltà poco verosimile; lo dimostrano gli odii e i rancori implacabili coi quali i signori ingannano i lunghi ozi della loro vita neghittosa nei paesi dell' interno. Non è perchè i Siciliani non sappiano al bisogno unirsi per un dato fine; lo prova la stretta unione fra i membri di ciascuno dei partiti, che in tanti Comuni si contendono il primato di generazione in generazione, lo prova la stessa solidarietà dei malfattori fra di loro. D' altra parte, i mezzi materiali di difesa non mancano. I proprietarii hanno modo di assoldare gente risoluta in loro difesa. Qual' è dunque la ragione della loro mancanza d' unione, della loro im-

potenza, della loro docilità di fronte alla potente organizzazione del malandrinaggio?

Veramente, a vedere sottomettersi con tanta facilità tutta una classe di persone, cui basterebbe agire d'accordo per tre giorni per fare sparire il brigantaggio, la prima impressione è che questa rassegnazione non sia altro che complicità. Ma anche appoggiandosi sopra questa ipotesi, la mente cerca invano un criterio che la guidi nel giudizio dei fatti. La complicità apparente è universale. Ma in Sicilia l'apparenza di complicità non ha significato. Chi troverà il mezzo di distinguere quella che viene imposta dal terrore, da quella spontanea e lucrosa? Taluni proprietarii per aver rifiutato ospitalità o informazioni ai briganti, hanno avuto il bestiame distrutto, le piantagioni e le case bruciate, sono stati ricattati, assassinati.[1] Ma nel tempo stesso altri si sono arricchiti col manutengolismo, col tener mano ai ricatti, dando informazioni ai briganti, magari prestando il luogo dove rinchiudere il sequestrato. Taluni devono una fortuna considerevole all'industria del ricoverare nel

---

[1] «.... I fratelli Di Lorenzo di Gibellina e i signori Militello da Montemaggiore furono assassinati per aver chiuso la » porta in faccia ai briganti. Il signor Mancuso di Palazzo Adriano » fu ricattato per aver negato ai briganti alcuni mantelli » (*Il Brigantaggio in Sicilia. — Cause — Rimedi.* Di autore anonimo. Palermo, tip. Dolcemascolo, 1876).

loro fondo il bestiame rubato per curarne poi la vendita o l'esportazione. È incalcolabile il numero di persone d'ogni condizione che impiega in Sicilia l'industria degli abigeati. Una vasta rete di ladri, compari e ricettatori, cuopre tutta l'Isola. Dei capi di bestiame rubati, poniamo, sulla costa settentrionale, trovano chi li nasconde nel suo fondo, posto nel centro dell'Isola, e, al bisogno, chi provvede ad imbarcarli in qualche punto della costa meridionale per l'Affrica. Ma d'altra parte è pubblicamente noto che taluni grandi proprietarii sono costretti, loro malgrado, a lasciare ricoverare nel loro fondo, il bestiame rubato dai briganti. Dovrà considerarsi come indizio di manutengolismo, se un proprietario sta tranquillamente in campagna colla famiglia, gira senza scorta dappertutto, e non è mai molestato? Nemmen questo: conviene talvolta ai briganti di non farsi nemico un signore ricco e potente, e rispettarlo senza esiger da lui altro che il silenzio sui loro movimenti, e lo stretto necessario per i loro bisogni. Questo non si può considerare, e non si considera, come manutengolismo, e non v'è proprietario che non sia in questo modo in contatto continuo coi briganti, e che non lo dica apertamente anche alle autorità. E in taluni casi di manutengolismo vero e proprio a fine di lucro, chi è il colpevole, il proprietario, o i suoi fattori ed im-

piegati? Il proprietario è spesso il primo ad esser vittima del manutengolismo del suo fattore. Questo ha interesse a tenere il padrone lontano dai suoi fondi colla paura. Molto più, ciò che ha apparenza di manutengolismo del proprietario, può essere atto di brigantaggio vero e proprio commesso dai fattori. Le firme dei briganti nelle lettere di scrocco non sono autenticate da notaro. Chi garantisce se sono vere od imitate? Quando i proprietarii, invitati a rendersi presso l'autorità pubblica per affari correnti non rispondono all'invito per timore d'esser sospettati di aver denunziato un malfattore, è probabilmente il solo terrore che li trattiene. Ma chi può dire se il loro silenzio riceve o no il suo compenso all'occasione? Si potrà dire almeno che non è manutengolo il proprietario il quale da parecchi anni non osa uscir dal paese per paura dei briganti o che vien da essi ricattato od anche ucciso? Nemmeno. Ognuno in Sicilia conosce la storia di quei due proprietarii alleati di bande brigantesche ostili fra di loro. Uno di essi fece ricattare l'altro che dovette pagare una grossa taglia. L'altra banda per vendicare lo sfregio fattole nella persona del suo protetto, sequestrò a sua volta il proprietario amico della banda avversa, gl'impose una grossa taglia, lo uccise, e nonostante si prese i denari. Dovrà dirsi manutengolo chi impiega a suo servizio gente faci-

norosa? Ma il proprietario che non voglia avere i fondi e il bestiame in balìa del primo ladruncolo venuto, deve aver alcuni fra i suoi *campieri*[1] che si facciano rispettare, e il modo più efficace per farsi rispettare in buona parte di Sicilia, è l'esser in fama di aver commesso qualche omicidio. Ma il modo di non aver nemica una banda di briganti o qualche altra potente associazione di malfattori dei dintorni è l' avere al proprio servizio una persona, che sia in relazione con loro, che possa trattare con loro per riavere contro competente compenso il bestiame che hanno rubato al padrone. Il loro salario, a quanto dicesi, è talvolta fuor di proporzione col loro ufficio, è la tassa che il proprietario paga alla banda o all' associazione, ed una specie di premio di assicurazione o di riscatto contro l' abigeato. E chi può dire se quel campiere non è stato da esse imposto al proprietario? I proprietarii dichiarano essi stessi apertamente di essere obbligati a tenere fra i loro impiegati dei facinorosi. Qual'è l'autorità che potrà farne loro un delitto quando il Governo è il primo ad impiegarli al suo servizio? Che cosa sono per la maggior parte i militi a cavallo se non degli antichi malandrini che portano una di-

[1] Vedi la descrizione vivace e pittoresca che fa del campiere facinoroso il Cattani nella sua pregevolissima opera sull' *Economia agraria in Sicilia,* vol. I, pag. 103 e seg.

visa e, sul berretto, la cifra del re? La mente si affatica invano a cercare i criterii che in una tale condizione di società distinguono il bene dal male, l'innocenza dal delitto. Chi è del tutto innocente, chi è del tutto colpevole? Un atto per il quale in paesi che sono in condizioni diverse non si esiterebbe a mandare un uomo in galera, qui è ammesso, e non si può punire. Ed intanto i briganti diventano capitalisti e hanno relazione di affari cogli abitanti, dànno bestiame a soccida, diecine di mila lire a mutuo. Intanto stanno formandosi quasi pubblicamente dei patrimoni col manutengolismo e colla complicità negli abigeati. Intanto ciascuno dei partiti avversi nei Comuni, corteggia l'alleanza dei briganti e dei facinorosi; i privati acquistano rispetto, considerazione e influenza quando sia pubblico che sono amici di briganti. Chi potrà dire la parte che hanno i malfattori nella scelta dei fittaiuoli dei feudi, in quella dei compratori dei fondi in vendita, e nella determinazione dei loro prezzi? Chi potrà misurare la loro influenza diretta o indiretta, nelle elezioni municipali, nelle elezioni politiche? Venti o trenta mascalzoni sanguinari con una retroguardia di latitanti erranti per le campagne, e di facinorosi occulti o palesi, sono il fondamento di buona parte delle relazioni sociali più importanti in due terzi di Sicilia.

E si sentono dei Siciliani, specialmente delle classi medie e inferiori, che parlando del brigantaggio dicono apertamente di non veder nulla di anormale nella sua esistenza, di non veder nessuna buona cagione perchè debba cessare. Secondo loro, si tratta di gente che non fa male a nessuno se non è provocata, si contenta d'imporre una tassa ai ricchi, che del resto possono pagarla benissimo, e benefica la povera gente. « Quelli erano briganti *chic*, » ci diceva e ci ripeteva, parlando della banda Capraro, un piccolo impiegato che incontrammo in viaggio. Si racconta perfino in Sicilia che giovani di buona famiglia si sono talvolta uniti a qualche impresa di bande brigantesche famose, senza nessuna mira d'interesse, ma per arditezza giovanile, per acquistare onore facendo prova di coraggio, nel medesimo modo che se si fossero arruolati nell'esercito o fra i volontari per le guerre d'indipendenza. Ad ogni modo, nelle persone di tutte le classi, specialmente se non hanno sofferto dai malfattori danni maggiori degli ordinari, si sente spesso trapelare nella conversazione una certa compiacenza per il tipo brigantesco, una tendenza a farne un tipo da leggenda, un sentimento insomma, che sarebbe abbastanza naturale in un professore di letteratura, ma si spiega difficilmente in proprietari fondiari che hanno masserie e granai combustibili.

Però, questa ammirazione teorica pei briganti non impedisce che la poca sicurezza non provochi, specialmente nella classe ricca, generali lamenti, i quali, nella bocca di chi ebbe a soffrire dal brigantaggio personalmente in modo crudele, diventano aspri ed irosi e si manifestano per lo più sotto forma di duri rimproveri al Governo. Da esso si aspetta, o piuttosto si richiede tutto. Esso in mezzo alla universale cospirazione del silenzio deve pure trovar modo di scuoprire i malfattori e di impadronirsene. Questo disperato cercare di un appoggio fuori di sè stessi non ha nulla che debba sorprendere quando si consideri la inaudita disorganizzazione di tutta la classe che ha qualcosa da conservare di fronte alla disciplina dei malfattori.

Propensione quasi generale per i mezzi di repressione arbitrari.

§ 24. — Ma ciò che mette lo scompiglio in tutti i concetti di Governo e d' interesse generale che uno si sia formati in paesi regolarmente costituiti, è l' udire gli apprezzamenti e le proposte della grandissima maggioranza dei Siciliani anche della classe colta e specialmente fuori dai grandi centri, sui rimedi atti a ristabilire la sicurezza. Non si sente chiedere che poteri arbitrari senza controllo, senza regola alcuna, senza garanzia di legge, senza quella di intelligenza, nè di moralità nelle persone cui tali arbitrii si vorrebbero affidati. Quelli stessi che riconoscono l' im-

moralità del personale componente il corpo dei militi a cavallo, e la grandissima difficoltà di depurarlo, chiedono per esso potere arbitrario. Chiedono che si diano in balìa a quest' accozzaglia di malandrini rivestiti le campagne di Sicilia e i loro abitanti con facoltà di estorcere confessioni e denunzie con ogni mezzo ch' essi credano opportuno: le bastonate, le violenze d' ogni genere. Non si rammentano che questi mezzi sono già stati impiegati in Sicilia ed in tempi non tanto lontani da dovere uscire dalle menti; che i membri della classe colta non furono gli ultimi a soffrirne; che allora furono denunziati all' Europa civile, e la fecero inorridire. Abbiamo sentito un proprietario lamentare amaramente il danno che la soppressione della guardia nazionale aveva fatto alla pubblica sicurezza, perchè quando questa esisteva, uno, rivestito della sua divisa, poteva tirare una fucilata a chiunque senza render conto a nessuno. Non pensava che come poteva tirare la fucilata, così poteva riceverla. Le menti non sono in grado di distinguere l' interesse sociale dal loro interesse personale immediato. Vittime di una violenza, chiedono una forza capace di vincere e di distrugger quella, e non vanno più in là. Non chiedono a questa forza garanzie di regolarità e di equità. Sia essa forza armata al servizio loro privato, o del Comune, o dello

Stato, siano uomini capaci d' altronde di qualunque disordine, di qualunque delitto, magari briganti, è tutt' uno. E considerando a questo modo la quistione, sono sinceramente persuasi di cercare, non solo il vantaggio loro privato, ma anche quello del pubblico. Non esiste nelle menti della grandissima maggioranza, il concetto di un vantaggio sociale, superiore agli interessi individuali e diverso da questi. Nè possono concepire una forza diretta da siffatto criterio, una legge insomma che, intesa ad un fine generale, ora reca vantaggio, ora danno all' uno od all' altro singolo individuo. Ognuno istintivamente e sinceramente considera l' autorità pubblica in tutte le sue manifestazioni come una forza brutale alleata o nemica dell' una o dell' altra persona per tutti i fini buoni o cattivi.

Manca nella generalità dei Siciliani il sentimento della Legge superiore a tutti ed uguale per tutti.

§ 25. — Del resto questa mancanza del concetto di una legge e di un' autorità che rappresenti e procuri il vantaggio comune, astrazione fatta dagli individui, si manifesta nelle relazioni di ogni genere fra' Siciliani. Essi non si considerano come un unico corpo sociale sottoposto uniformemente a legge comune, uguale per tutti e inflessibile, ma come tanti gruppi di persone formati e mantenuti da legami personali. Il legame personale è il solo che intendano. È accaduto a più di un rappresentante dell' autorità che rifiutava un

favore richiestogli, allegandone la illegalità, di sentirsi rispondere; « lo faccia per amor mio » e ciò apertamente, senza esitazione, colla massima buona fede. Insomma, nella Società siciliana, tutte le relazioni si fondano sul concetto degl' interessi individuali e dei doveri fra individuo e individuo, ad esclusione di qualunque interesse sociale e pubblico.

Indole esclusivamente personale delle relazioni sociali in Sicilia. Clientele.

§ 26. — Una siffatta forma di società non è nuova nella storia, e se ne manifestano in Sicilia tutti i sintomi belli e brutti. Da un lato, una fedeltà, una energia nelle amicizie fra uguali e nella devozione da inferiore a superiore, che non conosce limiti, scrupoli o rimorsi. Ma dall'altro, il sistema della clientela spinto alle sue ultime conseguenze. I singoli individui si raggruppano gradatamente intorno ad uno od alcuni più potenti, qualunque sia la cagione di questa potenza: la maggior ricchezza ed energia di carattere o l' astuzia od altro. Gl' interessi loro vanno gradatamente accomunandosi. I più potenti adoperano a vantaggio degli altri la loro forza e la loro influenza, gli altri mettono al servizio di quelli i mezzi di azione meno poderosi di cui dispongono. Ogni persona che abbia bisogno di aiuto per qualunque oggetto, per far rispettare un suo diritto come per commettere una prepotenza è un nuovo cliente. I principali di ogni clientela non potendo concepire un interesse

d' indole collettiva all' infuori di quelli della clientela stessa, cercano di arruolare a vantaggio di questa tutte le forze, senza distinzione, che trovano esistenti, e fra le quali nessun concetto d' interesse sociale generale pone una distinzione nella loro mente. Cercano in conseguenza, così l' alleanza dei malfattori come quella dei rappresentanti del potere giudiziario e politico. E per acquistare ciascuna di queste alleanze impiegano i mezzi più adatti. Aiutano il malfattore a sfuggire alle ricerche della giustizia, ne procurano l' evasione se è in carcere, l' assoluzione (e ognuno imagini con quali mezzi) se è sotto processo e non può evadere.

Il malfattore per tal modo salvato diventa un cliente se già non lo era. Il suo braccio è al servizio di quel gruppo di persone, ed in compenso è assicurato della loro protezione. Per procurarsi l' alleanza delle autorità giudiziarie e politiche impiegano la corruzione, l' inganno, l' intimidazione. Se questi mezzi non riescono, trovan modo di far credere alla loro clientela e al volgo che sono riesciti, oppure che hanno trovato nelle sfere superiori del governo gl' istrumenti per punire il funzionario ricalcitrante. Preme troppo ad essi che la loro influenza sia considerata come invincibile e infallibile. Così, quando un Prefetto rifiuti a uno di loro un favore, se poco

dopo vien traslocato per una cagione qualunque, affermano a tutti che essi colle loro influenze al ministero lo hanno fatto traslocare in vendetta del favore rifiutato, ed ognuno li crede. Perfino le leggi rigidamente applicate servono talvolta ad accrescere siffatte autorità private. Chi ha ottenuto all' infuori di qualunque intercessione dai tribunali o da qualche amministrazione pubblica la giustizia dovutagli, se ha invocato l' aiuto di qualche protettore, rimane convinto d' esser debitore di ciò che ha ottenuto unicamente all' intervento di quello.

Così nasce un' infinità di associazioni che non possiamo chiamare che clientele, giacchè non hanno della associazione nè la determinazione dei requisiti per farne parte, poichè ogni giorno vi sono membri che escono o entrano, nè la stabilità delle regole e statuti, poichè le relazioni fra i loro membri sono varie quanto possono esserlo quelle fra due privati qualunque. Naturalmente, queste clientele si suddividono in clientele minori. Vi sarà quella fra malfattori, e i principali di questa saranno clienti di persone influenti spesso investite di cariche pubbliche, alle quali fanno capo d' altra parte altre unioni di persone meno influenti, e così di seguito.

§ 27. — Così si formano quelle vaste unioni di persone d' ogni grado, d' ogni professione, d' ogni specie **La Mafia.**

che senza aver nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre unite per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque considerazione di legge, di giustizia e di ordine pubblico: abbiamo descritto la MAFIA, che una persona d'ingegno, profonda conoscitrice dell'Isola ci definiva nel modo seguente: « *La Mafia è un sentimento medioevale; Mafioso è colui che crede di poter provvedere alla tutela e alla incolumità della sua persona e dei suoi averi mercè il suo valore e la sua influenza personale indipendentemente dell'azione dell'autorità e delle leggi.* »

Come fuori di Sicilia sono più conosciute quelle manifestazioni del suo stato sociale, che hanno carattere violento, così sono pure conosciuti più generalmente quegli elementi della mafia che sono cagioni immediate di siffatte manifestazioni. Perciò è generalmente significata con questo nome quella popolazione di facinorosi la cui occupazione principale è d'essere ministri ed istrumenti delle violenze, e coloro che sono con essi in relazioni dirette e continuate. Così si dice: « la *mafia* del tale o tal altro paese. » Siffatta incompleta cognizione del fenomeno non entra per poco nella difficoltà incontrata a spiegarlo ed a scoprirne l'indole, come avremo luogo di manifestarlo più particolarmente nel corso di questo studio.

In siffatta condizione di cose, avviene per necessità che le gare personali a poco a poco ingrossino e diventino divisioni di partiti, e che le divisioni di partiti abbiano tutto il loro fondamento in gare ed ambizioni personali. Se una quistione d'amor proprio o d'interesse divide due delle prime famiglie di un Comune, a poco a poco le altre si aggruppano intorno a quelle, il paese è diviso in due fazioni. Ognuna impiega contro l'altra tutti i mezzi. Dalla violenza al Processo penale o civile, e alla legge elettorale e comunale. Ognuno cerca di tirar dalla sua il pretore, il procuratore del Re, il sotto prefetto. Dove poi non v'ha divisione o lotta, dove la persona preponderante in un Comune è sola e senza rivale, la sua potenza diventa assoluta. Dispone a modo suo dell'amministrazione pubblica e quasi delle sostanze e della vita di tutti.

§ 28. — Con questo concetto dell'interesse generale in tutte le classi della popolazione, ognuno può imaginare che cosa sieno le amministrazioni locali d'ogni genere. Spesso il patrimonio comune diventa preda del partito al potere; gl'impieghi diventano patrimonio degli aderenti di questo; le leggi la cui esecuzione è affidata alle autorità locali, diventano un'arme, un mezzo per operare esazioni a vantaggio del partito vincitore e a danno del vinto. Per citare qualche

Amministrazioni locali.

esempio: le guardie daziarie, scelte dal partito al potere, lasciano passare la roba degli aderenti di questo, e compensano il bilancio comunale gravando la mano su quella dei membri del partito vinto. Ogni anno, alla revisione delle liste elettorali queste sono riempite di nomi di aderenti del partito al potere, non elettori. Le sentenze della Corte d'appello che ne ordinano la cancellazione giungono dopo le elezioni. L'anno seguente riprincipia lo stesso giuoco e così da un anno all'altro il partito al potere vi si mantiene coi voti di persone, cui la legge rifiuta il diritto di votare. Parimente, i pochi Monti frumentari sopravvissuti alla generale rapina, le società cooperative, quelle di mutuo soccorso hanno, salvo poche onorevoli eccezioni, per unico scopo di procurare a chi se n'è impadronito influenza per sè, guadagni per sè e per i propri aderenti.

Chiunque abbia energia, astuzia, denari, relazioni negli uffici pubblici, insomma qualcosa da dare in cambio della protezione di un più potente di lui, è certo di trovar posto nella clientela dell'uno o dell'altro. Rimangono fuori da tutte, isolati, esposti alle prepotenze di ognuno, coloro che non possono rendersi utili in nessun modo. Tali sono i più fra i contadini, che in generale non possiedono nulla; sono ignoranti e abbrutiti, e non sanno al biso-

gno prendere uno schioppo e andare ad aspettare al passo una diligenza o un viandante. Tali sono tutti coloro che non hanno nè ricchezza, nè astuzia, nè energia, tutti coloro insomma la cui sola difesa in altro paese sarebbero le leggi. Questi non hanno parte alla protezione di quella specie di diritto consuetudinario in vigore in Sicilia, la cui porzione più conosciuta fuori dell'Isola è quella che obbliga ognuno a proteggere il prossimo contro la legge e la giustizia. Difatti, il facinoroso conosciuto che, per schivare l' ammonizione giudiziaria, abbia bisogno di un certificato di buona fama, trova firme quante ne vuole, dalle persone più considerate. Il miserabile vagabondo inoffensivo, se le vede malamente rifiutare. Citeremo un esempio ancora più caratteristico. Un impiegato inferiore del macinato venuto da pochi giorni dal Piemonte, girando la campagna per il suo ufficio, vede in un campo cadere un uomo colpito da una fucilata. Spaventato, corre in paese a denunziare il fatto. S' inizia la procedura, si ricerca il colpevole. Dopo pochi giorni viene arrestato quell' impiegato stesso sotto l' imputazione di aver commesso l' omicidio. Si istruisce contro di lui, si trovano testimonianze a suo carico, si è sul punto d' inviarlo alla Corte d' Assise, e ciò mentre tutta la contrada conosceva il nome di chi aveva veramente commesso

il delitto, le cagioni che lo avevano spinto a commetterlo, il vantaggio che ne aveva ritratto. Ciò in un paese, dove denunciare un assassinio veramente colpevole è infamia. Fortunatamente l'Autorità superiore, avvertita a tempo, intervenne energicamente, e il processo fu rimesso sulla vera strada. Ma convenne trovar modo di traslocare l'infelice impiegato del macinato per sottrarlo al pericolo di essere assassinato.

Autorità Pubblica. Suoi mezzi di azione.

§ 29. — In mezzo a questa società, che si regge tutta all'infuori delle leggi, stanno sparsi qua e là nei capoluoghi delle Province, dei Circondari e dei Mandamenti, i rappresentanti del Governo, prefetti, sottoprefetti, ufficiali di sicurezza pubblica, magistrati, coll'incarico di governare le popolazioni per mezzo di quelle leggi stesse, e di farle rispettare se sono offese. Potremmo ripetere qui ciò che già abbiamo detto delle autorità ragionando di Palermo. Come sono simili le relazioni sociali, così lo è pure a Palermo e in provincia, la condizione dell'autorità pubblica e la sua impotenza. E sono pure medesimi i difetti nell'indirizzo di questa, nel suo ordinamento, nella sua composizione. In provincia come a Palermo, le autorità pubbliche, per conoscere i disordini di ogni specie e per ripararvi possono adoperare la popolazione se ci riescono, altrimenti hanno la truppa, i

carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, i militi a cavallo.

§ 30. — I carabinieri senza essere più il corpo perfetto sotto tutti gli aspetti, che erano soprattutto nell' antico Piemonte, pure sono sempre degnissimi di rispetto. Ma, forestieri all' Isola, legati da un regolamento di servizio fatto per altre circostanze ed altri paesi, ignoranti, spesso della lingua, dei luoghi e delle persone, quasi sempre del significato di quella mimica rapida e vivace, di quel girar d' occhi, di quelle intonazioni che formano per i Siciliani un secondo linguaggio determinato, chiaro quanto quello della parola, da loro impiegato per esprimere quelle cose, che non vogliono dichiarare apertamente e che sono in generale le più importanti a conoscersi, non avendo idea dei costumi della popolazione, delle complicatissime relazioni, che legano i malfattori fra di loro e colle altre classi della società, vivono in mezzo alla popolazione isolati come in un deserto, vedono e sentono senza capire, fanno la stessa figura che farebbe una statua della giustizia in mezzo ad una banda di malfattori. Carabinieri.

§ 31. — I militi a cavallo non hanno tutte le cagioni d' ignoranza e d' impotenza dei carabinieri. I loro regolamenti e soprattutto la loro pratica di servizio, lasciano il campo aperto all' iniziativa individuale, e Militi a cavallo. Loro modi di procedere.

d'altra parte le tradizioni del loro corpo, dal 1543 in cui furono creati [1] in poi, non sono tali da renderli molto rigidi osservatori delle forme legali e delle garanzie che lo Statuto e i codici assicurano ai cittadini. Nessuno è con loro in mezzo ai campi e ai boschi per verificare se osservano le regole della legge per scuoprire e arrestare i delinquenti. Se talvolta accade loro di ottenere da qualche villano una confessione o una denunzia a suon di bastonate, l'eco di queste giunge talmente indebolito alle orecchie dell'autorità, che passa inosservato da loro. In quanto al pubblico, la gran maggioranza non prova per un tal mezzo di polizia, se usato sulle spalle altrui, tanta antipatia da lamentarsene. Tratti dal seno della popolazione vivono in mezzo ad essa, continuano a farne parte. Nel girare la campagna, se giungono a una massería vi trovano, essi e le loro giumente, da bere, da mangiare, da dormire. I briganti non sarebbero ricevuti meglio. La sera arrivano ad un paese, scendono all'osteria, depongono le armi in un canto, si mettono a tavola a bere coi mulattieri, coi barrocciai, colla gente d'ogni specie. Parlano con tutti, salutano tutti, conoscono tutti. Giunge la notizia di una grassazione o di un ri-

---

[1] Vedi, a pag. 37, l'opuscolo: *Il brigantaggio in Sicilia,* di autore anonimo. Palermo, 1876.

catto. Montano a cavallo, perlustrano la campagna, ma nel più dei casi non vedono, non conoscono, non trovano più nessuno. L'intera contrada è diventata ad un tratto per loro terra incognita. Solamente quando per caso i carabinieri e la truppa siano giunti a sospettare il covo dei briganti, se avvisano i militi per ottenere la tanto desiderata unità di azione, accade talvolta che messasi la spedizione in marcia, contornato il luogo indicato, non trovi più nessuno. In altri termini, in buon numero di casi i militi a cavallo, o perchè hanno paura delle vendette, o perchè dividono il prodotto dei delitti, sono complici dei malfattori almeno col silenzio e coll'inazione. Ciò non toglie che abbiano dati parecchi esempi di bellissime operazioni e di atti di eroismo. Talune sezioni di militi a cavallo composte di elementi puri, hanno purgato per qualche tempo il loro circondario dal malandrinaggio. Ma sono eccezioni.

Guardie di pubblica sicurezza. Truppa.

§ 32. — Le guardie di pubblica sicurezza depurate negli ultimi anni, hanno reso buoni servigi, ma pochissimo numerose fuori dei grandi centri, la loro utilità è limitata.[1]

La truppa poi residente nell'Isola per un tempo

---

[1] Al principio del 1875 v'erano in Sicilia 578 guardie di pubblica sicurezza, fra cui 382 continentali, il rimanente siciliani (Camera dei Deputati. Documenti nº 24-A. Allegato nº 19).

ristretto, per un tempo ancora più ristretto nelle singole località,[1] ignorante delle persone e dei luoghi, comandata da ufficiali la cui specialità non ha nulla che fare col servizio di polizia, deve limitarsi per lo più a mettere il suo coraggio e le sue cognizioni di tattica al servizio delle autorità di pubblica sicurezza e a fare il servizio di scorta e di pattuglie. E nuocciono talvolta all'efficacia ed alla fermezza della sua opera il gran numero delle reclute, che non hanno mai visto il fuoco, e l'essere le pattuglie comandate da sott'uffiziali, che non possono esser sempre sostenuti davanti al pericolo da quel sentimento dell'onore e del dovere che animerebbe un ufficiale.

Con siffatti istrumenti, in mezzo a siffatta popolazione, gli impiegati di pubblica sicurezza devono scuoprire ed arrestare i delinquenti, i magistrati devono convincerli e condannarli.

Funzionari di pubblica sicurezza Difficoltà

§ 33. — Veramente la condizione di un delegato di pubblica sicurezza in Sicilia, soprattutto se in un

[1] « I distaccamenti di truppa comandati in servizio di pub» blica sicurezza devono in oggi essere mutati in ogni trimestre; » affinchè i Comuni non abbiano diritto a ricusare la somministrazione degli alloggi. Mutando ad ogni tre mesi, la spesa non » varia per i municipi, e il servizio che si ottiene è necessaria» mente men buono » (*Relazione dell'on. Gerra sull'attuazione in Sicilia dei provvedimenti di pubblica sicurezza, ordinati con istruzioni ministeriali 1° settembre 1874*. Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti n° 24-bis, pag. 46, col. 1).

capoluogo di mandamento senza la vicinanza e l'appoggio di una più alta autorità, non è delle più invidiabili. Sta nel suo ufficio o nella sua casa come in una fortezza in mezzo a paese nemico. Per quanto possano esser numerose le persone che nel segreto dell'animo loro desiderano veder distruggere i malfattori, per quanto possa ricevere talvolta denunzie segrete, pure la forza preponderante dei malfattori s'impone agli animi. Ne resulta che il meglio che egli possa aspettare dalla generalità degli abitanti, è una neutralità ostile. Costretto a guardare prima di ogni altra cosa la propria vita, egli è ben fortunato se può avere intorno a sè per proteggerlo dalle sorprese due o tre guardie fidate e coraggiose. Trattandosi di compiere un arresto, non si parla di apparato solenne di forme legali, non si ferma la persona ricercata per la strada intimandole a nome della legge di costituirsi prigioniera; molto meno si va a picchiare alla sua casa: la risposta sarebbe probabilmente una fucilata. È assai rischioso il presentarsi all'uscio di un uomo che non abbia la coscienza netta. Uno di essi sentendo picchiare alla porta di casa, senza guardare chi fosse, tirò una fucilata e uccise il proprio fratello. Gli agenti incaricati di operare un arresto, devono mettersi il mandato di cattura in tasca, avvicinarsi alla persona

che incontrano per scuoprire i malfattori e per radunare elementi atti a farli condannare in giudizio.

ricercata, senza che se ne avveda, saltargli addosso come se si trattasse di fare una grassazione, e prima che abbia avuto il tempo di riconoscersi, metterla nella impossibilità di resistere. Non dappertutto la situazione personale dell' ufficiale di pubblica sicurezza è così tesa. Nei capiluoghi di circondario l' ispettore o il delegato si appoggia sull' autorità e responsabilità superiore del sottoprefetto, può disporre di un personale più numeroso. Nei capiluoghi di province, il questore o l' ispettore con autorità maggiore, con personale ancora più numeroso e col prefetto sopra di sè, si trova in posizione ancora più vantaggiosa. Ma per tutti è uguale la difficoltà di scuoprire i delinquenti e di arrestarli in mezzo al silenzio e alla finzione dei più. Potrebbero cercar di sorprendere i delitti in flagrante, facendo sorvegliare strettamente gli ammoniti, se questa sorveglianza fosse possibile; ma con un personale insufficiente, come fare a tener dietro alle centinaia di persone sottoposte all' ammonizione, e che per la maggior parte devono per la loro professione uscire ogni mattina dal paese nella campagna e tornare la sera, quando pure non vi si devono trattenere l' intera settimana? La forza pubblica si perderà molte volte a seguire i passi di qualche ozioso o ladruncolo inoffensivo, mentre l' ammonito pericoloso compie con tutto suo comodo una

grassazione o un ricatto. Inoltre chi sorveglierà la *gente di libertà*, cioè i facinorosi non conosciuti come tali dall'autorità? Il portare armi senza licenza non è un indizio migliore per scuoprire un delinquente. Bisognerebbe che le sole persone innocue ottenessero licenza, e più un facinoroso è temuto, e più si procura facilmente testimonianze favorevoli per ottenerla. Del resto, anche se non l'abbia ottenuta, il malfattore può avere e adoperare il suo schioppo senza che l'autorità ne sappia nulla. Si potrà rovistare la sua abitazione in paese senza trovar traccia d'arme: i carabinieri lo vedranno uscire la mattina dal paese, tranquillo e disarmato. Va a una pagliaia in campagna, piglia il fucile nascosto tra lo strame, va a prender parte alla grassazione o al ricatto, torna a nasconder l'arme e la sera rientra in paese come ne era uscito.

L'ufficiale di pubblica sicurezza è ridotto alle rare e timide denunzie provocate dal desiderio di guadagno o di vendetta, alle rarissime *confidenze* disinteressate di qualche proprietario ed alle ispirazioni di quella specie d'intuizione che acquista talvolta per la lunga pratica. Ma quando esso sia stato messo con tali mezzi sulle tracce di un colpevole, le difficoltà, gl'impedimenti che separano l'arresto del colpevole dalla sua condanna sono tali

da rendere quasi certa l' impunità del delitto. Chiunque faccia una denunzia chiede per prima cosa di non esser compromesso, e che la sua denuncia rimanga un segreto. Se l' ufficiale di pubblica sicurezza che l' ha ricevuta vuol nonostante cercare di ottener la punizione del colpevole rivelato, tutta l' abilità e la solerzia ch' egli potrà esercitare non riesciranno a nulla senza l' opera dei magistrati. Quand' egli sia riescito a sorprendere qualche confessione, a scuoprire degli indizi, a preparare insomma gli elementi del processo, e a mettere insieme le prove della reità, ha fatto poco o nulla per ottenere la condanna. Perchè le deposizioni fatte davanti all' autorità di polizia non hanno valore di testimonianze in giudizio; tutt' al più l' ufficiale di pubblica sicurezza potrà testimoniare di averle udite.

Affinchè il processo possa andare avanti, è forza che il giudice istruttore citi dinanzi a sè il denunciatore, e i testimoni; che questi ripetano davanti a lui ciò che già dissero all' ufficiale di pubblica sicurezza, che le loro deposizioni vengano scritte dal cancelliere, firmate da loro, per essere poi esibite al dibattimento pubblico dove dovranno ripeterle ancora una volta. Chiamati davanti al giudice istruttore, testimoni e denunziatore negano naturalmente di aver detto mai nulla, o se confessano di aver parlato, si

ritrattano; gl' indizi, le prove svaniscono per incanto, il processo va all' aria, il magistrato istruttore deve pronunciare o provocare l' ordinanza di non luogo a procedere. Il colpevole è rimesso in libertà con piena facoltà di deliberare fra sè e sè, se gli convenga o no di ammazzare coloro che sospetta di averlo denunziato.

Se l' ufficiale di pubblica sicurezza è riuscito a cogliere gli autori e i testimoni di un reato quasi sul luogo e nel momento del delitto, il successo sarà sempre lo stesso. Egli, è vero, potrà più facilmente scuoprire indizi materiali, dirigere secondo questi le sue interrogazioni, gli sarà più facile incutere timore agl' interrogati. E così, se non sia del tutto inabile, potrà facilmente sorprendere delle contraddizioni nelle risposte, forse anche trar fuori dai più turbati qualche confessione. Ma poi, in questo come in qualunque altro caso, davanti al magistrato istruttore le confessioni sono ritrattate, le contraddizioni rimediate, nasce dalle deposizioni tutto un racconto logico, filato, dal quale resulta che il colpevole è innocente, che i testimoni non hanno visto nè sentito nulla e quasi quasi, che il delitto non è stato commesso. Non v' ha prigione tanto custodita che impedisca le comunicazioni dei carcerati fra di loro e con quelli di fuori, e il romanzo da presentarsi all' istruzione

si combina senza difficoltà a traverso le mura e le inferriate.

L' ufficiale di pubblica sicurezza è più fortunato se giunge a tempo per sorprendere una prova di fatto, un corpo del reato che basti a convincere il colpevole. La cosa non è facile. Colla sterminata rete delle complicità e delle connivenze, le tracce materiali di un delitto atte a comprometterne l' autore, spariscono con una rapidità incredibile; però talvolta l' ufficiale di polizia riesce a vincere di prontezza e d' acume gli stessi malfattori. Ma nella sua fretta di sorprendere indizi e prove, egli corre gran pericolo di violare le forme richieste dalla legge, ed allora va incontro ad altri rischi. S' egli, per esempio, richiede i carabinieri di prestare l' opera loro per una perquisizione in una casa di nottetempo, senza le formalità volute dalla legge, i carabinieri si rifiuteranno. S' egli l' eseguisce per mezzo dei suoi sottoposti diretti, egli corre rischio di vedere per lo meno nei considerando della sentenza relativi a quel reato una censura al suo indirizzo.

Ad ogni passo in Sicilia si presenta questa quistione fra la inefficacia della legalità e i pericoli e i dânni morali dell' arbitrio. L' impiegato di pubblica sicurezza, dallo spirito del suo ufficio, dalle tradizioni della polizia siciliana, dalla straordinaria difficoltà

delle circostanze in cui si trova, è portato a invocare l'arbitrio, chiede una larga applicazione di quelli ammessi dalla legge: l'ammonizione e il domicilio coatto; chiede che si chiudano gli occhi se talvolta per salvare la società da un facinoroso, gira attorno a qualche prescrizione della legge o la viola addirittura. Invece, i magistrati sono in generale animati da altro spirito, informati a tradizioni diverse. E nemmeno a loro si può dar torto. L'uso eccessivo delle ammonizioni ha fatto fino adesso pessima prova. Raramente si è giunti a colpire con queste le persone veramente pericolose. Il numero soverchio delle persone ammonite ne rende la sorveglianza impossibile, ed il provvedimento diventa illusorio. Inoltre, se l'abuso degli arbitrii legali è nocivo, l'uso degli arbitrii illegali è pieno d'infiniti pericoli. Tolto il limite sicuro e determinato della legge, con quale criterio si potran distinguere gli arbitrii leciti, diretti al bene comune, da quelli illeciti, diretti a danno della giustizia e dell'ordine pubblico? Per quanto si possa garantire l'onestà di un ufficiale di pubblica sicurezza, chi garantirà ch'egli è abbastanza furbo per schermirsi dalle infinite astuzie dei malfattori e dei prepotenti, ch'egli non diventerà un istrumènto in mano di coloro ch'egli vuole ridurre all'impotenza? La triste esperienza della prefettura militare

è fatta per disgustare dalle illegalità. Tutte le soluzioni che si possono dare alla quistione sembrano ugualmente pessime; le leggi sono inefficaci, l'arbitrio pericoloso.

Indole del personale.

§ 34. — Nè è tale da diminuire l'inefficacia delle une e i pericoli dell'altro, l'indole di buona parte del personale amministrativo e giudiziario mandato in Sicilia. Il personale di pubblica sicurezza per quanto sia stato molto migliorato ultimamente, non offre sempre garanzie sufficienti. D'altra parte però, la magistratura non è sempre all'altezza del proprio ufficio. I pretori soprattutto non sono in grado di sopportare la responsabilità che pesa sopra di loro. Il delicato incarico d'infliggere le ammonizioni richiederebbe grande intelligenza, indipendenza e coraggio; dall'oculatezza e dall'attività adoperate nei primi atti dell'istruzione dopo un delitto, spesso dipende la scoperta e l'arresto del colpevole. Ma i pretori poveri, mal pagati, siciliani per la massima parte, hanno tutto ciò che occorre per sottostare a tutte le intimidazioni, a tutte le pressioni di ogni genere, e la loro condizione non è tale da ispirar loro quello zelo, quell'attività che non guarda a disagi ed a pericoli per compiere il proprio dovere e raggiungere lo scopo; e pur troppo molto spesso subiscono infatti le pressioni e le intimidazioni, e mettono per

tal modo la giustizia al servizio di coloro stessi contro i quali dovrebbe esser diretta. La magistratura superiore, quantunque in posizione più decorosa e più indipendente, è pure talvolta accessibile all' influenza di quella specie d' atmosfera che forma intorno a un tribunale l' opinione della maggioranza delle persone, che sono in relazioni sociali coi giudici. Ed a questo risponde una fiaccona, una mollezza eccessiva, la mancanza di quel rigido sentimento del dovere, che solo rende capace la magistratura di far la parte che le spetta in uno Stato libero, quella di fondamento primo della società, di rappresentante cieca ed incrollabile delle leggi e del diritto; una negligenza nel sorvegliare e dirigere tutti i rami e tutti i gradi dell' azienda giudiziaria, che rende sterili le qualità di quelli fra i magistrati che sono all' altezza del loro cómpito.[1]

---

[1] « E non vi sarà forse discaro il sapere come la esecuzione » delle sentenze penali sia stata fra i precipui scopi della procura » generale. Avvegnachè, non parrà vero, ma pure è *assai spesso* » per lo passato intervenuto; che dopo un lavorio durato mesi » ed anni, correndo dai pretori ai tribunali, alle corti d' appello » e alla Cassazione per ottenere una sentenza di condanna, quando » il giudicabile non era già detenuto, *se ne rimanesse tranquillo* » *a casa, e la condanna restasse obliata negli archivi delle can-* » *cellerie, rimettendoci lo Stato pur le spese del processo, fosse* » *desidia o altro peggior malanno nei cancellieri o altri più* » *bassi ufficiali di giustizia.* » Discorso inaugurale del 5 gennaio 1874 della Procura generale di Palermo, citato nella relazione Depretis sul progetto di legge per i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti nº 24-A, pag. 20 e 21).

Prefetti e sottoprefetti. Loro impotenza contro gli abusi.

§ 35. — A capo delle province e dei circondari muniti di siffatto personale, sopra il personale di pubblica sicurezza, accanto alla magistratura, di fronte alla popolazione, stanno i prefetti e sottoprefetti venuti a rappresentare il Governo ed il suo spirito, ad assicurare l' onestà nelle amministrazioni, a conservare l' ordine e la sicurezza pubblica. Il funzionario giunto da un' altra parte d' Italia, ignorante delle condizioni sociali dell' Isola, per farsi un' idea del nuovo ambiente in cui è entrato, si dirige naturalmente ai cittadini. S' egli ha, come è probabile, la mente piena di racconti sul disprezzo dei Siciliani per l' autorità e per le leggi, sull' asprezza delle rivalità fra i partiti locali, sul disordine delle amministrazioni locali, egli si aspetta a vedersi, fin dai suoi primi contatti colle persone del paese, aprir davanti, sotto una forma od un' altra, una specie d' inferno. Ed invece, si vede nel più dei casi trattato con ogni maniera di cortesie. Se interroga sulle condizioni del paese, sente bensì lamenti sulla pubblica sicurezza, sulla gravezza delle tasse, spesso sulla ingiustizia o sul poco tatto del suo predecessore; ma per il rimanente, tutto va bene nelle amministrazioni comunali; nelle Opere pie regna l' ordine il più perfetto e l' onestà la più illibata; le varie classi sono nell' unione la più cordiale e formano una vasta fami-

glia. Del resto, tutti faranno a gara per consigliarlo, per avvertirlo delle difficoltà, dei rischi cui va incontro. Il suo predecessore non ha fatto ottima riuscita perchè ha creduto di doversi appoggiare sopra certe persone, sopra certi interessi, oppure perchè ha urtato certe suscettibilità rispettabili: i Siciliani sono un popolo che ha bisogno di esser preso per il suo verso, di esser ben conosciuto, ed allora il governarlo è facilissimo. Peraltro, egli può far conto sui consigli, sull' aiuto di chi gli parla. Da tutte le parti, il funzionario nuovo venuto si sente fare i medesimi discorsi e le medesime offerte, dare i medesimi avvertimenti. La sola cosa che muti a seconda degli interlocutori, è il nome delle persone di cui deve diffidare e star lontano. Però, quando egli, più o meno edificato da queste manifestazioni secondo che è meno o più furbo, principia a metter mano agli affari correnti, ed a guardare ciò che si fa nei Comuni e nelle altre amministrazioni locali, la scena muta a poco a poco. Sia pure egli tanto fortunato da non trovare una enorme quantità di affari arretrati e i bilanci comunali da parecchi anni lasciati senza revisione dal suo predecessore, troppo assorbito dalle cure della sicurezza pubblica o delle elezioni politiche, le difficoltà non saranno per questo minori. L' apparenza dell' amministrazione sarà di-

versa secondo i luoghi. Troverà i bilanci di alcuni Comuni sapientemente redatti colle forme e le apparenze della legge rigidamente osservate; ad un esame superficiale nulla tradirà la minima illegalità, il minimo abuso. Altri bilanci invece manifesteranno la più grossolana incapacità ed ignoranza nei loro autori, tutte le prescrizioni della legge saranno state frantese, e occorrerà un lavoro improbo per ritrovarsi in mezzo a una confusione di cifre senza ordine nè ragione. Ma per quanto possano essere diversi nella forma, sono simili nel maggior numero di essi i disordini e gli abusi. In un grandissimo numero di Comuni è mostruosa l' ingiustizia nella distribuzione delle imposte a vantaggio di chi comanda; le rendite e gli uffici del Municipio servono ad arricchire o sostentare le persone che hanno in mano il Consiglio comunale, i loro parenti, amici, aderenti; le rendite delle Opere pie, i capitali dei Monti frumentari, servono loro ad acquistare nuovi partigiani, e ad assicurarsi gli antichi; le liste elettorali sono l' oggetto di un perenne giuoco di bussolotti. Cogli abili, il funzionario deve lottare di astuzia e di acume per render manifeste le irregolarità e le magagne che si nascondono sotto le forme regolari, per eludere gl' infiniti cavilli coi quali cercano di mantenersi entro i limiti della lettera della legge; cogl' ignoranti, deve esercitare facoltà di tut-

t'altra specie, per fare entrare in menti incolte ed ottuse concetti che queste sono incapaci di comprendere. È accaduto a un sottoprefetto di dover chiamare nel suo ufficio dei sindaci, degli assessori municipali, e far loro durante delle ore la lezione come un maestro di scuola, per far intendere ad essi alcune modificazioni portate da un regolamento alla redazione dei bilanci comunali. Ma si tratti di esperti o di ignoranti, il funzionario cui preme il suo dovere, deve ugualmente accingersi, nel maggior numero dei casi, a combattere disordini, abusi, ingiustizie.

Allora principia per lui la dura prova. Tutti coloro cui l'applicazione della legge toglie un guadagno illecito, un mezzo d'influenza, o scema per poco la reputazione d'onnipotenza e d'infallibilità, e con loro tutti i loro parenti, amici o aderenti, principiano un coro di lamenti e di recriminazioni; s'ordisce una congiura di accuse, al bisogno di calunnie, senza posa. Si cerca l'aiuto di persone influenti a Roma, si reclama l'alleanza del deputato del collegio, quando si sia contribuito alla sua elezione; s'invoca la protezione del senatore più vicino. Il funzionario vede nascere, crescere ed ingigantire intorno a sè la bufera. A meno che sia dotato di una energia sovrumana, cerca istintivamente un sostegno. Se vi ha in paese un partito opposto alle persone che hanno avuti

lesi i loro interessi, l'appoggio è bell'e trovato: non occorre cercarlo, si presenta da sè. E sarebbe chieder troppo ad un impiegato il volere che, assalito con tanto accanimento, mal sicuro dell'appoggio dei suoi superiori, egli non si abbandoni nelle braccia che gli si porgono con tanta cordialità, e non accetti l'alleanza offertagli. Da quel momento in poi, per un processo naturale dell'animo umano, qualunque pensiero, per quanto fosse prima dominante nella mente di quel funzionario, ne sparisce a poco a poco per dar luogo alla cura immediata della sua difesa: ed il successo di questa dipende dall'aiuto dei nuovi alleati. Poco a poco è trascinato a fare tutte quelle concessioni, che devono assicurargli questo aiuto, e di concessione in concessione, arriva a tollerare, a favorire, a vantaggio di quelle, le stesse illegalità, per impedire le quali egli ha sollevato contro di sè la tempesta. Da allora in poi egli diventa l'istrumento del partito o della camarilla, che l'ha preso a proteggere. Questa lo porta attorno come un trofeo della sua potenza, ne fa un'arme per i suoi soprusi, e se prima aveva da combattere aspramente ogni giorno per guadagnare e conservare una preponderanza mal sicura, adesso trionfa addirittura e s'impone senza contrasto per mezzo di lui.

Se poi per caso strano il funzionario ha il coraggio piuttosto unico che raro di resistere alle lusinghe come agli assalti, e di tenere alta la bandiera della legge di fronte a tutti; oppure se le persone che ha avuta la sventura di offendere non hanno rivali nel comando, allora la sua posizione è quasi disperata. Se non è siciliano, alle accuse contro la sua persona si aggiunge il lamento che gl' impiegati continentali sono incapaci di capire gl' isolani, non sanno rispettare le loro giuste suscettibilità, sono inatti a governarli. Intanto crescono senza contrasto le pressioni e gl' intrighi presso il Ministero, si sorveglia ogni atto, ogni parola, ogni movimento del perseguitato per coglierlo in fallo. E quando egli ha commesso qualche errore, inevitabile in una situazione così difficile ed esasperante, urli, scandali, contumelie; si grida all' immoralità, alla ingiustizia, si invocano perfino le leggi. Alla fine, il Ministero o per ignoranza del vero stato delle cose o per stanchezza, o per non perdere il voto in Parlamento, o per paura di ciò che crede esser l' opinione pubblica, cede, e trasloca il funzionario. È accaduto però lo strano caso che il Governo resistesse fino all' ultimo, cioè fino alla prima crisi ministeriale. Allora è il ministro nuovo che trasloca l' impiegato. Ma sia stato il trasloco ordinato dal ministro vecchio o nuovo,

l'effetto è sempre lo stesso, cresce il disprezzo per il Governo e per i suoi agenti: nel volgo, perchè si conferma sempre più in lui l'idea che il rappresentante dell'autorità non è altro che persona posta dal Governo al servizio della influenza dei potenti del luogo, i quali hanno buoni mezzi di far punire ogni suo atto di insubordinazione; nelle persone influenti e prepotenti, perchè vedono quanto sia loro facile di trionfare della legge e di chi la rappresenta. Se poi un funzionario superiore riesce a rimanere lungo tempo nel suo posto facendosi tollerare, allora il disprezzo cresce più che mai, perchè ciò nel maggior numero dei casi può accadere solamente quando esso o sia tanto privo d'intelligenza da non capir nulla di quanto accade intorno a lui, o si sia lasciato corromper fin da principio, o sia di una debolezza eccessiva.

Chi potrà rimproverare a un funzionario posto in siffatte circostanze s'egli finisce coll'abbandonarsi all'influenza dell'ambiente, e coll'andare avanti a furia d'illegalità, di compromessi? Allora i lamenti, le recriminazioni crescono più che mai: abitanti e funzionari si rimproverano a vicenda le illegalità e le prepotenze, ognuno esagera dal canto suo. Una persona capitata da poco non trova filo per condursi in questo laberinto di vero e di falso, di torti che

s' intrecciano, e si sente l' animo tormentato da quell' eterna quistione che pesa continuamente come un incubo sulla mente di chiunque studi le condizioni di Sicilia. Di chi è la colpa? Se da una parte le persone del paese non si curano delle leggi che per trovare i migliori modi di eluderle e di violarne almeno lo spirito, dall' altra non sono pochi nemmeno gli arbitrii e le illegalità dei rappresentanti del Governo. E queste non hanno sempre il fine di avvantaggiare l' interesse pubblico. Sono numerosi gli esempi di funzionari che hanno approfittato della forza che traevano dal loro ufficio per soddisfare rancori personali o avvantaggiare i loro interessi privati. Se gli abitanti, nel massimo numero dei casi, usano ogni mezzo per volgere a loro vantaggio privato i patrimoni dei Comuni e delle Opere pie, lo possono fare spesso per la negligenza e la fiaccona delle autorità incaricate di sorvegliare queste amministrazioni. Nella penuria in cui sono di vie rotabili, i Siciliani vedono talvolta lo Stato spendere inutilmente denari in costruzione di strade che franano appena aperte alla circolazione, e ciò per la scandalosa negligenza del proprio dovere per parte di taluni uffici del genio civile, dove la visita di collaudo si rimette dal capo al suo sottoposto, da questo al suo inferiore, e così di seguito finchè la visita e

la verificazione vien fatta da un impiegato d'ordine infimo. Se gl'impiegati in taluni luoghi si lamentano dell'antipatia e dell'astio della popolazione, che li tratta e li considera come se fossero venuti alla coda di un esercito invasore, d'altra parte gli abitanti si lamentano a ragione della mancanza di riguardi di molti funzionari ed ufficiali dell'esercito per i loro costumi, per le loro tradizioni; dell'aperto disprezzo col quale questi trattano la popolazione in mezzo alla quale sono. Gl'impiegati continentali devono fare spesso ai Siciliani quell'impressione che fanno e soprattutto facevano per l'innanzi agli Italiani delle altre provincie i Francesi, quando venivano a denigrare e disprezzare tutto ad alta voce paragonando il nostro paese al loro. E dovrebbe pure esser gran cura di non urtare inutilmente una popolazione, dalla quale pur troppe idee o costumi inveterati si devono per necessità svellere ad ogni costo, perchè incompatibili con sistema di Governo italiano.

Ad ogni modo, di chiunque sia la colpa, il risultato chiaro e certo, è che la legge non si rispetta se non da chi non è abbastanza ardito per violarla; che, per chiunque altro, la legge e l'autorità non sono se non un mezzo per prevalere più sicuramente contro ogni diritto ed ogni giustizia; che quantunque

vi siano e leggi e funzionari e tribunali e forza pubblica, il patrimonio pubblico è di chi se lo sa prendere, le vite e le sostanze dei cittadini sono in balìa dei più prepotenti; che per i monti, per le selve, per i campi, per le strade, si ammazza, si ruba, si ricatta, quasi sempre impunemente.

III.

LE PROVINCE TRANQUILLE.

La pubblica sicurezza nelle province orientali dell'Isola.

§ 36. — Tale è lo stato di quella zona centrale di Sicilia che si estende dal mare Tirreno all' Affricano e comprende le province di Palermo, Girgenti e Caltanissetta, la parte occidentale di quelle di Messina e Catania, e buona parte di quella di Trapani. In mezzo a questi orrori si sente raccontare che camminando verso Oriente, si trovano paesi benedetti, dove si può girare le campagne senza timore di essere uccisi o ricattati, far valere i propri diritti, scegliere liberamente un compratore per il proprio fondo, senza essere puniti con una fucilata. Il viaggiatore stanco di ciò che ha veduto e udito, si affretta verso quella terra promessa, giunge alle province di Messina, Catania e Siracusa. E trova che ciò che ha udito sopra di

esse è vero in gran parte. Nella prima incontra senza dubbio ancora recenti le memorie degli assassinii e delle violenze di una classe di malfattori, che signoreggiò per lungo tempo il capoluogo e i suoi dintorni, ora fortunatamente vinta e distrutta da operazioni di polizia energiche e ben dirette. Sono pure ancora vive le tradizioni del capo brigante Ignazio Cucinotta, che per alcuni anni, fino al 1875, percorse da padrone buona parte della provincia, esercitando il brigantaggio e il contrabbando su larga scala a profitto e colla connivenza di buon numero di cittadini di ogni ceto. Costui eseguiva operazioni di contrabbando all'ingrosso. Operava lo scarico di bastimenti. Si dava appuntamento per la notte e sul punto della costa preventivamente fissato, al numero d'uomini e di barrocci occorrenti per lo scarico. Eseguito questo, non mancavano i proprietarii che fornissero luoghi di ricovero per le merci. Tutto ciò si operava per così dire, pubblicamente. Tutti lo sapevano, meno gl'impiegati di dogana; o piuttosto lo sapevano anch'essi, ma chiudevano un occhio, oppure venivano a transazioni vere e proprie coi contrabbandieri per salvarsi la pelle. Questa banda di malfattori si era accollata, nel territorio dove dominava, la protezione di talune industrie. Così i fabbricanti di mattoni dovevano pagarle una tassa, ma in cambio erano assicurati contro

la concorrenza di chiunque volesse imprender la medesima loro industria. Costoro avevano acquistato sulle popolazioni tale predominio, da intromettersi negli affari privati, facendola quasi da autorità pubblica, ma esercitando una tirannia in confronto della quale quella dei Borboni nei tempi peggiori era benefica e giusta.[1] La maggior parte dei componenti quella banda furono presi. Il processo, iniziato in circostanze eccezionalmente favorevoli per essere ar-

[1] « Formavano un' associazione ben costituita. Si spacciavano » galantuomini che facevano guerra al Governo, esercitavano in » quelle contrade ove avevano stanza, un bizzarro e crudele di- » spotismo. Tenevano un capo, avevano spie e contabili, imponevano tasse ai fornaciai, ai legnaiuoli, ai mugnai, ai pastori, ac- » cordando in cambio la loro alta protezione contro chi bisognasse... » E coloro che venivano tassati per questa speciale protezione si » rivalevano a loro volta danneggiando le altrui proprietà, sicuri » d' essere, al bisogno, difesi. La facevano da giudici, e sotto la » condizione che nulla si rivelasse alla giustizia; placavano gli » offesi col denaro che facevano sborsare agli offensori, sotto pena » della legge del taglione; facevano restituire le cose rubate e » risarcire il danno cagionato. Impedivano che si contraessero » matrimoni che non andavano loro ai versi, e per converso fa- » cevano stringere quelli che loro piacevano per qualche secondo » fine. La facevano da pacieri intromettendosi fra padre e figlio, » fra marito e moglie, fra fidanzati, e, col timore, li rappattu- » mavano. La facevano da custodi, costringendo i proprietari di » quelle contrade a pagare loro un tanto per custodia di frutti, » i quali, per soprassello da loro stessi venivano rubati.... Si go- » devano le donne, e poi le davano in moglie, colla forza, a chi » loro piaceva. » (*Gazzetta d' Italia*, 1875, n° 360-361.) « A commet- » tere i furti molti giovanotti erano tratti per forza. » (*Ibid.*, 1876, n° 2-3.) Vedi l' intero resoconto sommario del processo della banda Cucinotta nella *Gazzetta d' Italia*, anno 1875, n[i] 360-361 e 362; anno 1876, n[i] 2-3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 33, 39.

restata la maggior parte della banda, e preventivamente sgominata la *mafia* messinese, ebbe esito felice, malgrado le intimidazioni subìte dai molti testimoni. La maggior parte degli imputati vennero condannati. Però, il capo, colla connivenza di persone di ogni classe, ha sfuggito e sfugge tuttora alle ricerche dell' autorità. Ridotto alla impotenza, egli continua nonostante a soggiornare nella provincia senza dar molestia ad alcuno. Molti sanno dov' è, e sono in relazione con lui.

Però, dopo la distruzione della *mafia* di Messina, e il processo della banda Cucinotta, la sicurezza pubblica è tornata in istato normale nella massima parte della provincia. Lo è pure nella maggior parte di quella di Catania, ed in quella di Siracusa; soprattutto in quest'ultima. Sotto questo aspetto, pare impossibile che nello spazio ristretto di un'isola come la Sicilia, possano trovarsi condizioni così diverse come quelle delle province occidentali e delle orientali. Parrebbe che le une dovessero esser divise dalle altre da parecchie centinaia di miglia di terra e di mare.

Condizioni sociali delle province orientali uguali a quelle del rimanente dell' Isola.

§ 37. — Ma se, lasciando da parte queste manifestazioni esteriori e derivate, per quanto importanti, ci volgiamo ad esaminare le condizioni sociali in loro stesse, ci ritroviamo pur troppo in paese di conoscenza.

Certamente, manca nelle province orientali quella classe di malfattori che desola le altre; sono rare le violenze sanguinarie; ma ciò è in gran parte perchè i prepotenti sanno con altri mezzi prevalere a dispetto delle leggi e della giustizia. Da un lato, la classe abbiente ha saputo conservare preziosamente il monopolio della forza ed impedire fino adesso che lo dividessero con lei, servendola, dei facinorosi venuti su dalle classi infime della società; dall' altra parte, la popolazione di ogni classe, o per indole o per tradizione o per qualsiasi ragione è piuttosto portata ad usare l' astuzia che la violenza. Ma gli effetti finali vengono ad esser sempre i medesimi. In questa parte, come in tutte le altre dell' Isola, si adopera la legge soltanto per eluderla: v' è una cospirazione generale e permanente per far sfuggire alla legge coloro che l' hanno offesa se, offendendola, non hanno leso gl' interessi di qualcuno fra coloro che prevalgono. Un piccolo numero di persone s' impone all' intera società e ne volge a proprio profitto le ricchezze e la forza. Nel campo delle relazioni private, le prepotenze, usandosi più generalmente da ricco a povero, fanno meno rumore e sono meno conosciute, le frodi di una infinita popolazione di faccendieri; non assumendo la forma di offese aperte e violenti alle leggi, non sollevano scandali e non sono conosciute fuori

del luogo dove si commettono, ma il disordine in tutte le relazioni sociali private e pubbliche qui come nel rimanente dell' Isola è profondo, e si estende a tutto. Ben più, quegli elementi di violenza che nelle province orientali dell' Isola sono in piena attività, qui esistono in germe e sono pronti a fiorire alla prima circostanza favorevole. Già in Messina mostrarono i loro frutti, e sono ovunque abbastanza sviluppati perchè, se qualcuno abbia un valido movente a far commettere un omicidio, non peni a trovare il braccio che lo eseguisca. Si sono presentati parecchi casi di uomini della classe abbiente che, volendo dar moglie ai loro figli si sbarazzavano delle drude di questi facendole uccidere. In un Comune della provincia di Siracusa che prima era fra i più tranquilli, da alcuni anni, gli odii si sono inaspriti fra le due famiglie che tengono diviso il paese, ed è già stato commesso un omicidio in circostanze tali, che nel centro della provincia di Palermo non si potrebbe far di meglio. Un sicario, per mandato di una di queste famiglie, uccise un membro dell' altra, mentre era la sera nella casina di società piena di gente, tirandogli dalla strada una fucilata per la finestra. I facinorosi non essendo in questa parte dell' Isola potentemente organizzati come in altre, l' autore e i mandanti del delitto sono stati arrestati. Però, a quanto pare, fu

trovato modo di farc assalire per la strada la corriera il giorno che portava il loro processo a Palermo presso la sezione d' accusa della Corte d' appello. Questa fu svaligiata, e le carte del processo portate via.

La vista delle condizioni dell' Isola intera senza distinzione di province, ispira un profondo sconforto. L' animo prova una continua vicenda di sdegno e di pietà verso i vari elementi che vanno cozzandosi ciecamente in quella disperata confusione, prova uno smarrirsi e un confondersi di tutti quei criterii e concetti di buon governo che nelle università e nei libri si è imparato a ritenere per sicuri, e un dubbio doloroso che tutti quei principii di giustizia e di libertà nei quali si è imparato a credere quasi come in una religione, non siano altro che discorsi bene architettati per coprir magagne che l' Italia è incapace di curare, una vernice per lustrare i cadaveri.

Capitolo II.

CENNI STORICI.

---

§ 38.—Tale è la prima impressione di chi è venuto dal Continente a visitare la Sicilia. Però, se dopo calmata la prima sorpresa, egli torna colla mente sulle cose vedute e sentite, a cercare il filo che lo conduca attraverso quell' infinita confusione di fatti; se egli ricerca la loro origine nel passato, e, nel presente, le cagioni che li fanno perdurare, li vede gradatamente ordinarsi: ognuno prende il suo posto, e finalmente si spiega dinanzi a lui un quadro che, se non è bello, almeno è chiaro, distinto ed ordinato, e gli dà speranza che si possano forse trovare rimedi a mali, le cui cagioni appariscono tanto evidenti. Noi cercheremo adesso di esporre le ragioni dello stato attuale della Sicilia quali ci sono apparse, e se abbiamo errato nel vedere o nell' apprez-

Il feudalismo e i Parlamenti Siciliani.

zare i fatti, ci consoleremo pensando che non sia stata opera del tutto inutile quella che avrà dato a persone meglio informate e più perspicaci di noi, l'occasione di manifestare innanzi all'Italia quella verità, nella ricerca della quale avremo fallito.

L'anno 1812 trovò la Sicilia in piena feudalità e di diritto e di fatto. La massima parte delle terre erano di Signori feudali laici od ecclesiastici, la maggior parte dei suoi abitanti anche quando possessori di beni liberi e allodiali,[1] erano vassalli, cioè sottoposti nelle sostanze, nella libertà e, nel più dei casi anche nella vita, all'arbitrio del Signore. Difatti, la facoltà di tassare i proprî vassalli in ogni maniera era, nel fatto, illimitata e duramente abu-

[1] Vedi: ORLANDO, *Il feudalismo in Sicilia*, pag. 158, Palermo, 1847. — Su tale argomento però quest'opera contiene una contraddizione almeno apparente. Mentre a pag. 158 l'autore dichiara esplicitamente, appoggiandosi ai documenti, che i monopolii, le tasse e servizi feudali erano dovuti dai *borgesi*, in virtù di un diritto « nascente non dalla proprietà materiale delle terre » feudali, ma dal dominio eminente della Signoria tramandato » dalla concessione del Principe: » più sotto, a pag. 273, dice che « i *borgesi* erano i semplici cittadini, i quali tranne la sog- » gezione del Governo e delle leggi comuni, vivevano nella piena » libertà delle loro persone e delle loro proprietà, senza dipen- » denza feudale. » Ma, poichè l'autore, ad appoggio di questa sua seconda asserzione non cita che documenti i quali si riferiscono a Palermo, città demaniale, è lecito conchiudere che ciò che dice in questo secondo passo si riferisce ai borgesi delle città demaniali, mentre ciò che dice a pag. 158 si riferisce ai *borgesi* possessori di beni allodiali, ma compresi nei territori sottoposti a Signori feudali.

sata dai baroni.[1] Il diritto d'appello ai tribunali regi era nel fatto illusorio.[2] La massima parte dei baroni possedeva sui propri vassalli la giurisdizione civile e criminale alta e bassa o per concessione graziosa, o per usurpazione, o per le vendite fatte di tali diritti specialmente sotto Filippo III e IV di Spagna.[3] Il Parlamento per quanto potesse essere un mezzo di difesa e di resistenza alla nobiltà e al clero di fronte a regnanti stranieri, non era di nessuna garanzia per la gran massa del popolo. Per l'antica costituzione di Sicilia, dice il Palmieri: « l'autorità del Principe era limitata senza che il popolo fosse libero.[4] » Il Parlamento era composto di tre bracci: l'ecclesiastico, il baronale, il demaniale. Nel primo sedevano in virtù del loro ufficio gli arcivescovi, vescovi, abati e priori di jus patronato regio.[5] Nel braccio militare o baronale sedevano in virtù del loro feudo i titolati,

---

[1] Vedi: ORLANDO, op. cit., cap. VII, §§ 2, 3, 4, 5, 6 e specialmente a pag. 171.

[2] Vedi: LA LUMIA, *La Sicilia sotto Carlo V imperatore* (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 76). — Ciò che ivi dice l'autore si riferisce agli ultimi del secolo XV. Ma la politica dei sovrani sempre meno energica di fronte ai Signori feudali non permette di supporre che l'azione della giustizia regia sia stata in seguito resa più efficace.

[3] Vedi: ORLANDO, op. cit., cap. VII, §§ 7, 8; specialmente a pagg. 193, 194. — Vedi pure: PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia*, pag. 65. Losanna, 1847.

[4] PALMIERI, op. cit., pag. 69.

[5] MONGITORE, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia*, vol. I, pag. 58. Palermo, 1749.

baroni, i Signori di vassalli e i feudatari obbligati al servizio militare.[1] Nel braccio demaniale sedevano i procuratori eletti dalle università, città, terre o luoghi, che erano immediatamente sotto il Regio dominio.[2] Ogni università non mandava più di un Procuratore,[3] il quale veniva eletto dal Consiglio del Municipio.[4] Il braccio demaniale era dunque la sola parte del Parlamento che provenisse da elezione e ne formava l' infima minoranza. I membri del braccio ecclesiastico erano 63.[5] Quelli del braccio militare erano 228.[6] Le università componenti il braccio demaniale erano 43 alla metà del secolo XVIII.[7]

Per approvare i sussìdi (i quali avevano nome di *Donativi*), era necessaria la maggioranza dei voti. Però, il braccio ecclesiastico aveva diritto di veto,[8] e doveva concorrere il voto di due bracci.[9] Ma in ogni maniera, il braccio demaniale era in minoranza di fronte ai due altri che avevano interessi analoghi fra

---

[1] MONGITORE, loc. cit.

[2] MONGITORE, loc. cit.

[3] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 59.

[4] ORLANDO, *Commento storico alla Costituzione Siciliana del 1848*, pag. 38.

[5] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 66.

[6] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 67.

[7] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 70.

[8] MONGITORE, op. cit., vol. I, pagg. 76, 77.

[9] PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia*, pag. 72.

loro e che, pure possedendo la quasi totalità delle ricchezze dell' Isola, pagavano la minima parte di quei sussidi che votavano.[1] Il braccio ecclesiastico discuteva e votava i sussidi e non vi contribuiva, in regola generale, che per un sesto del loro valore.[2] Il braccio baronale, in regola generale, non contribuiva ai sussidi,[3]

[1] LA LUMIA, *La Sicilia sotto Carlo V imperatore* (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 69). Palermo, 1870.

[2] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 77.

[3] Vedi gli *Studi di Storia siciliana* di LA LUMIA, vol. II, pag. 69, nel saggio intitolato: *La Sicilia sotto Carlo V imperatore.* E vol. II, pag. 571, nel saggio intitolato: *Il vicerè Domenico Caracciolo.* — Difatti i donativi ordinari che ciascun Parlamento soleva fare e che erano al solito: il donativo al Re per farne ciò che volesse, e quelli per le fortificazioni del Regno (cioè dell' Isola) per i RR. Palazzi del Regno; per i Ponti, per le Torri, per le RR. galere e pei Ministri del Consiglio Supremo d' Italia a Madrid (vedi MONGITORE, op. cit., *passim;* e specialmente vol. I, pagg. 200, 275, 349, 390, 441, 453) non gravavano sui baroni. Gravavano bensì sul *braccio militare,* ma con questa denominazione erano indicate le università e terre sottoposte a baroni non i baroni stessi, tanto è vero che il Parlamento provvede che le gabelle da imporsi per fornire al donativo non siano, nelle terre baronali, « in pregiudizio delle gabelle dei baroni » (cioè delle gabelle imposte alle medesime dai baroni) (MONGITORE, vol. I, pag. 271), e più oltre, che tali gabelle debbano pagarsi da tutti *nemine exempto etiam li feudatari che non sono obbligati al servizio militare* (MONGITORE, loc. cit.). I quali sono chiamati anche feudatari *di beni burgensatici* (MONGITORE, vol. I, pag. 200 e ORLANDO, *Il feudalismo in Sicilia,* pag. 268, nota 8), il che esclude che vi dovessero contribuire i feudatari astretti al servizio militare. Nei donativi straordinari poi, che si rinnovavano quasi ogni anno, il Parlamento deliberava volta per volta che vi dovessero contribuire i titolati colla riserva però sempre ripetuta in termini identici « *e questo, per questa volta tantum e senza* » *che mai si possa portare a conseguenza per altra simile ur-* » *gente e propria necessità* » la quale riserva non è fatta per le altre

e pagava solamente le imposte dovute in virtù del diritto feudale al sovrano quale concessore del feudo.

Il Parlamento dunque non era altro che un mezzo che avevano i baroni di farsi valere rimpetto al monarca coi denari del terzo stato, e difatti, la nobiltà era il solo elemento tenuto in conto in Sicilia dal Governo spagnuolo. Fino sotto il Regno del primo Ferdinando Borbone, i vicerè di Sicilia si regolavano colle istruzioni del conte di Olivarès, nelle quali era detto loro: « *Coi baroni, siete tutto, senza di essi, non siete nulla.*[1] »

La Deputazione del Regno.

§ 39. — Stando le cose in tal modo, il Parlamento stesso e tutti quegli istituti che erano di salvaguardia e di garanzia alla sua autorità, non servivano che ad assicurare la potenza e prepotenza dei baroni.[2] Tale era la tanto vantata *Deputazione del Regno:* comitato permanente tratto dal seno del Parlamento, composto di dodici membri, quattro per ogni braccio, e che aveva ufficio di sorvegliare l'osservanza dei privilegi dell'Isola, l'applicazione delle Leggi

categorie di persone tassate. La proporzione poi di questi donativi che si assumevano i nobili era minima e fuor di proporzione colla loro ricchezza, e variava almeno dal secolo XVII in poi da $^1/_4$ a $^1/_{10}$ dell'intero donativo (MONGITORE, op. cit., *passim*; e specialmente vol. II, pagg. 41-86).

[1] PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia*, pag. 69.

[2] LA LUMIA, op. cit., vol. II, pag. 73. — ORLANDO, op. cit., pag. 169 e passim.

ossia *Capitoli*, votati dal Parlamento, e di provvedere fra un Parlamento e l'altro, secondo le norme stabilite dal Parlamento stesso, alla riscossione dei donativi votati, e all'impiego di quelli che erano da spendersi nell'Isola.[1]

Del resto non deve neppure esagerarsi la potenza e l'efficacia del Parlamento e della sua Deputazione di fronte al Governo. Il La Lumia nell'opera citata[2] descrive le arti tradizionali colle quali i vicerè spagnoli cercavano d'influire sulle deliberazioni del Parlamento. I membri della Deputazione che prima erano eletti dal Parlamento, vennero poi nominati dal Vicerè con questo solo che ne dovessero far parte i capi dei tre bracci.[3] Ciò nonostante non si può negare che il Parlamento, e soprattutto la *Deputazione del Regno* non sia stata in alcuni casi efficace salvaguardia dei diritti e privilegi della Sicilia in quanto erano rappresentati da quelli della nobiltà. In più casi, essa si oppose con energia e successo all'imposizione di tasse non votate o votate irregolarmente dal Parlamento.[4] E per l'ultima volta

---

[1] MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 85.

[2] Vol. II, pag. 71. — Vedi pure PALMIERI, op. cit., pag. 72.

[3] MONGITORE, op. cit., vol. I, pagg. 84 e 85.

[4] LA LUMIA, op. cit., vol. II, pagg. 71-73. — Vedi pure: STARRABBA, *Il Conte di Prades e la Sicilia*. Palermo, 1872. — PALMIERI, op. cit., pag. 64.

nel 1788, quasi alla vigilia della rivoluzione napoletana del 1799 che cacciò Ferdinando di Borbone da Napoli in Sicilia, questi, avendo voluto applicare una tassa approvata dal solo braccio demaniale, non trovò che tre fra i deputati del Regno i quali accettassero l'incarico di applicarla. Alla opposizione della maggioranza del Parlamento e della Deputazione, corrisposero atti di resistenza nella popolazione, nè si sa come la cosa sarebbe andata a finire, se il re, profugo da Napoli, ridotto al solo appoggio dei Siciliani, non avesse rinunziato alle sue pretese.[1] Però, questa vigilanza ed energia del Parlamento e della sua deputazione, si manifestavano solamente in via eccezionale.

La rappresentanza del Terzo Stato negli antichi Parlamenti Siciliani era illusoria.

§ 40.—Comunque siasi, questo spirito di resistenza, quando pure si manifestava, era proprio dei soli baroni[2] e aveva per fine esclusivo il loro vantaggio. Il braccio demaniale era talmente impotente a rappresentare gl'interessi del Terzo Stato, che non ebbe mai nemmanco il pensiero di cercar di difenderli. Nel secolo XVI, il braccio demaniale eleggeva a suoi rappresentanti nobili o dipendenti da nobili;[3] nel secolo XVIII « le città più distinte si credeano ono-

[1] Palmieri, op. cit., pag. 72.
[2] Palmieri, loc. cit.
[3] La Lumia, op. cit., vol. II, pag. 69.

» rate dando la loro procura ai segretari del Vicerè, » e le altre solean destinare per loro procuratori » i loro avvocati, gente venale per mestiere, vile per » abitudine, ambiziosa per necessità.[1] » In Parlamento la passiva docilità del braccio demaniale era assicurata a qualunque volere del Governo.[2]

Tentativo di riforme del vicerè Caracciolo (1785).

§ 41. — Tali erano le condizioni sociali e politiche della Sicilia in sulla fine del secolo passato. E malgrado il movimento intellettuale che stava manifestandosi a Palermo nella seconda metà del secolo XVIII,[3] nulla accennava che il Terzo Stato, considerato in generale, provasse il bisogno di sollevarsi ad una condizione giuridica migliore. Difatti le riforme iniziate dal Vicerè marchese Caracciolo colle sue circolari del 1785 e le istruzioni del 1787,[4] le quali sanci-

---

[1] PALMIERI, op. cit., pag. 72.

[2] PALMIERI, loc. cit.

[3] Vedi LA LUMIA, *Il vicerè Domenico Caracciolo,* § 3 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 555 e seguenti).

[4] Colle lettere circolari del 1785 « fu vietata ancora un'altra » volta quella esorbitante riscossione di dazi e prestazioni che i » baroni facevano senza titolo espresso: fu permesso la estrazione » di generi di agricoltura dalle terre baronali per cui fino allora » era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, » che talvolta arbitrariamente lo negava: fu data agli abitanti » delle baronìe la libertà di vendere come e a chi meglio lor » piacesse, i prodotti della loro industria: fu data ai medesimi » la facoltà, anzi fu restituito il diritto di panizzare come anche » di macinare le loro olive dovunque lor piacesse senza esser co» stretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trap» peti (*frantoi*) dei baroni: fu tolta finalmente a questi ultimi la

vano la soppressione degli abusi feudali e di parte delle servitù che vincolavano le terre, non trovarono preparate ad approfittarne quelle classi della società, al cui vantaggio eran dirette. La condizione materiale e morale della generalità dei vassalli non era mutata dal tempo in cui erano invalsi gli abusi che ora si cercava di togliere; non erano mutate le condizioni dell'agricoltura e del commercio, e quelle medesime circostanze per le quali tali abusi avevano potuto nascere, furono cagione che non fosse usato da chi avrebbe avuto interesse a liberarsene, l'appoggio offerto dal Governo. Il concetto di siffatte

» ingerenza che si avevano arrogato sull'amministrazione delle » municipalità » (ORLANDO, op. cit., pagg. 172-173).

Le circolari del 1785 soppressero pure « ogni sorta di dazi, » d'imposte, di diritti privativi e proibitivi che inceppavano il » commercio. Vi fu vietata quella esorbitante esazione di diritti » che facevano i baroni sulla estrazione dei prodotti d'industria » e d'agricoltura da un luogo ad un altro . . . ., fu restituito a » tutti ugualmente il diritto di vendere i propri generi quando e » come lor piacesse senza che fossero tenuti di venderli forzosa- » mente al barone a un determinato prezzo, o di non esporli al » mercato, se non dopo che il Barone avesse venduto i suoi. » Nelle istruzioni del 1787 fu ordinato che dovessero sciogliersi » tutti i diritti di pascere e di legnare che gli abitanti dei Comuni » esercitavano sulle terre di qualunque particolare, lasciandole » libere da questi pesi o servitù, onde trovarsi meglio nella pos- » sibilità di esser coltivate. Fu ordinato del pari che le terre » proprie delle università fossero concesse in enfiteusi per frazioni » ai singoli delle medesime, considerando maggiormente i più » poveri, e disponendo che le frazioni lontane dall'abitato riunis- » sero un numero di coltivatori atti a costituire delle nuove po- » polazioni » (ORLANDO, op. cit., pag. 258).

riforme, era stato dai bisogni e dai desiderii di altri popoli in condizioni economiche molto più progredite,[1] ispirato alla parte intelligente di quei popoli stessi. Costituito da questa in corpo di dottrina, era stato sotto tale forma comunicato alle classi colte degli altri paesi, ma non era in questi ultimi che un bisogno intellettuale di queste classi. Ed infatti il solo a promuovere energicamente l'applicazione delle riforme contenute nelle circolari del Caracciolo, fu colui stesso che le aveva ideate e pochi altri.[2] Dopo un'attuazione vigorosa a tempo della sua amministrazione, esse caddero per la massima parte nell'oblio in mezzo al silenzio e all'indifferenza generale.[3]

---

[1] Vedi: TOCQUEVILLE, *L'ancien Régime et la Révolution*. Paris, 1866, livre II, chap. 1, intitolato: *Pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux au peuple en France que partout ailleurs;* specialmente a pag. 38.

[2] « La premura con cui spesso (il Caracciolo) avocava o faceva al suo cospetto trattare le cause, il noto abborrimento per le prepotenze dei baroni ed il noto favore per la sorte dei vassalli, avevano nei magistrati infuso nuovo coraggio e nuova alacrità quanto a decidere i litigi tra popolazione e signori. Que' litigi, d'ordinario impediti e soffocati in addietro, si risvegliavano e si moltiplicavano ora sotto gli auspici del Governo. » — LA LUMIA, *Il vicerè Domenico Caracciolo*, pag. 572. Vedi pure Ibid. pag. 578.

[3] Vedi: LA LUMIA, *Il vicerè Domenico Caracciolo*, passim; e specialmente pag. 583. — PALMIERI, op. cit., pag. 70, giunge però a dire che per opera del Caracciolo «*in pochi anni la feudalità in Sicilia si era ridotta a un vuoto nome.*» Ma egli è pur troppo dai fatti obbligato a contraddirsi fin dalla pagina seguente, quando dice: « Tale era l'avvilimento della Nazione, che non attaccandosi più veruna importanza al diritto di avere una rappresentanza in

Costituzione politica del 1812. Sua mala riuscita.

§ 42. — Sopravvenne la rivoluzione di Francia, le due occupazioni francesi del Regno di Napoli, il ritiro di Ferdinando Borbone nella Sicilia presidiata da truppe inglesi. Nel Parlamento del 1810 apparvero le prime proposte di riforme. In quello del 1812 fu votata la nuova costituzione politica imitata dall' inglese con due Camere, l' una ereditaria, l' altra elettiva, e l' abolizione della feudalità. Non è qui luogo di esporre tutti i particolari relativi a codesti avvenimenti, nè le violenze e le astuzie della Corte, e

---

» Parlamento ec. » — Vedasi pure: ORLANDO, op. cit., pag. 173, ove dice « che non vennero mai meno tutte le riscossioni abu» sive. Quando il Parlamento del 1811 pronunziò la solenne abo» lizione della feudalità, bisognò dichiarare espressamente lo scio» glimento di tutti questi supposti diritti che riguardò come » tutt'allora *sussistenti ed in permanenza*. Le espressioni usate » dal Parlamento furono le seguenti: *Le angarie e perangarie* » *introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite* » *senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze* » *di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a* » *trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con* » *prelazione i prodotti allo stesso e tutte le opere personali e* » *prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a* » *signore. Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i di*» *ritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri* » *trappeti o molini fuori che in quello dello in avanti barone,* » *di non cuocer pane se non nei forni dello stesso, di non con*» *dursi altrove che nei di lui fondachi, alberghi ed osterie; i* » *diritti di zagato per non vendere commestibili o potabili in* » *altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fos*» *sero semplicemente stabiliti dalla semplice prerogativa signo*» *rile e forza baronale,* » ed anche a pag. 259. — Vedi pure: PETITTI, *Repertorio amministrativo del Regno delle due Sicilie*, vol. I, pagg. 728-29-30. Napoli, 1856.

soprattutto della Regina.[1] Le riforme furono ideate, promosse, difese dall'ambasciatore inglese lord Bentinck e da tre o quattro siciliani di mente o di carattere superiori;[2] nè furono capite in mezzo all'ignoranza generale.[3] Il braccio militare le votò moncandole[4] per subito dopo pentirsene aspramente e querelarsi « della nuova costituzione, perchè aveva tolto ai suoi » membri tutte le preminenze e tutti i diritti feu- » dali,[5] » e per cercare con ogni mezzo di conservare nel fatto almeno una parte dell'antica immunità dalle tasse.[6] Il braccio demaniale vedendosi regalare una potenza che non aveva fatto nulla per ottenere, passò

---

[1] La Storia parlamentare di Sicilia dal 1810 al 1815 è raccontata minutamente nel libro intitolato: *Sull'Istoria moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete* dell'abate PAOLO BALSAMO. Palermo, *anno primo della rigenerazione.* — L'autore fu uno dei principali attori del dramma.

[2] Vedi: BALSAMO, op. cit., cap. III.

[3] Vedi nell'opera del BALSAMO (pag. 65) l'ignoranza e leggerezza del principe di Aci, uno dei ministri, intorno ad uno dei punti fondamentali della costituzione.

[4] Il braccio baronale votò la soppressione dei diritti angarici, ma aggiungendo che i possessori dovessero essere pienamente indennizzati (BALSAMO, op. cit., pag. 66). Il braccio baronale rigettò l'abolizione dei fidecommessi (ibid., pag. 84).

[5] BALSAMO, op. cit., pag. 115; vedi pure pagg. 129 e 255.

[6] I baroni amavano di levare l'amministrazione della rendita pubblica al Re, e darla al Parlamento *perchè non volevano perdere quei favori che loro si compartivano dalla Deputazione del Regno nell'esazione dei tributi o donativi* (BALSAMO, op. cit., pag. 67). Infatti, i soli a votar contro l'attribuzione al Re dell'amministrazione della Rendita pubblica furono i baroni (ibid., pag. 76).

dall' ubbidienza la più servile al volere sovrano,[1] all' estremo opposto, non occupandosi neppure di concedere al Ministero i denari per il servizio della Rendita pubblica, votando nuove spese, senza voler accordare nuove entrate.[2] E parimente, i tre Parlamenti nel 1813 o 1814, eletti in forza della nuova costituzione, presentarono il doloroso spettacolo di una Camera dei Comuni inetta e faziosa, mossa da quella cieca antipatia delle tasse e degli aggravi di ogni genere che è propria delle plebi;[3] ignorante delle necessità della vita di uno Stato al punto di rifiutarsi ostinatamente ad occuparsi dei bilanci per accettarli o rifiutarli;[4] di una Camera dei Pari i quali si mantenevano consentanei allo spirito già dimostrato circa trenta anni prima dalla nobiltà siciliana di fronte alla proposta di riforma tributaria del vicerè Caracciolo,[5] e che erano intenti solamente a vendicarsi dei ministri che avevan loro fatto votare la costituzione e le riforme, e a riprendere il più che fosse possibile di quei privilegi e di quei gua-

---

[1] Balsamo, op. cit., pagg. 3 e 7.

[2] Balsamo, op. cit., pag. 86.

[3] Balsamo, op. cit., pag. 115.

[4] Balsamo, op. cit., capitoli V, VI, VII, VIII *passim*; e specialmente pagg. 119, 124, 125, 129, 142, 145.

[5] La Lumia, *Il vicerè Domenico Caracciolo*, § 7 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pagg. 579, 580).

dagni ai quali l'anno prima avevano rinunziato.[1] Di modo che se il Governo, la costituzione e tutta l'Isola non andò in sfacelo, fu per l'opera del rappresentante britannico,[2] il quale, coll'esercito inglese di occupazione ai suoi comandi, era in Sicilia re di fatto.[3] Ed in mezzo a tutto questo violento agitarsi a Corte ed in Parlamento d'interessi, d'ambizioni e di rancori di persone e di caste, e prima e dopo lo stabilimento della costituzione, la nazione non diede segno di vita all'infuori dell'elezione delle Camere dei Comuni delle quali abbiamo descritto lo spirito,[4] di due sedizioni della plebe di Palermo con saccheggio delle botteghe di commestibili,[5] e delle memorie stampate e indirizzi mandati al Governo in favore dell'abolizione dei fedecommessi.[6] Del resto,

[1] BALSAMO, op. cit., capitoli V, VI, VII, VIII; e specialmente pagg. 115, 129, 255.

[2] BALSAMO, op. cit., *passim;* e specialmente pagg. 87, 129, 140.

[3] Vedi: BALSAMO, op. cit., *passim;* e specialmente alla fine del cap. IV come Bentinck impedisse colla forza a re Ferdinando di riprendere l'esercizio del potere regio già delegato al principe ereditario.

[4] Erano elettori tutti coloro che avevano una rendita annua di onze 18 pari a L. 229. 50 circa (Costituzione del 1812, tit. I, cap. VIII, § 1). Se pure di tali elezioni si deve rendere responsabile il popolo siciliano, il quale non sappiamo fino a qual punto realmente vi partecipasse. Se anche ora, le elezioni politiche sono effetto esclusivamente d'influenze personali, che cosa dovevano essere allora, quando le cagioni che ora fanno tali elezioni erano più potenti di adesso?

[5] BALSAMO, op. cit., pagg. 61 e 120.

[6] BALSAMO, op. cit., pag. 108.

questo provvedimento, per quanto fosse per recare coll' andar del tempo infiniti benefizi all' intera popolazione, nonostante recava vantaggio immediato a un numero ristretto di persone, le quali sole perciò erano capaci di provarne il desiderio e di esprimerlo.

Finalmente il disordine crebbe a tal punto che lo stesso principe di Castelnuovo acconsentì, sulla richiesta di Ferdinando, tornato ormai all' esercizio del potere regio, a por mano ad un progetto di riforma della costituzione.[1]

Ma intanto le sorti di Murat precipitavano in Italia. Il dì 31 maggio 1815, Ferdinando tornava re nei suoi Stati di terraferma, lasciando in Sicilia una Commissione per la rettificazione della costituzione.[2] Poi sopravvennero gli atti sovrani degli 8 e 11 dicembre 1816, che mantenendo la costituzione in parole, la distruggevano nel fatto,[3] e la costituzione politica siciliana del 1812 morì coll' insperata gloria di una morte violenta, e lasciò dietro di sè, nelle leggi, l'abolizione della feudalità e altre riforme giuridiche ed economiche d' ogni specie, nel fatto, con-

[1] BALSAMO, op. cit., pagg. 252, 253. — Conviene però dire che prima il Re aveva presentato al Castelnuovo un progetto di riforma della Costituzione, che sotto colore di migliorarlo ne distruggeva i fondamenti. (BALSAMO, op. cit., pag. 150.)

[2] BALSAMO, op. cit., pag. 256.

[3] BRACCI, *Memorie storiche intorno al Governo della Sicilia*, pag. 21. Palermo, Pedone Lauriel, 1870.

dizioni economiche e morali circa uguali a quelle che aveva trovate.

§ 43. — Imperocchè alla riforma economica erano quasi del tutto mancati gli effetti. Ed invero, la libera commerciabilità resa ai beni feudali, e lo scioglimento di diritti promiscui fra Comuni e proprietari erano poco atti a produrre la divisione della proprietà in un paese dove la ricchezza di ogni specie era concentrata nelle mani di coloro che già possedevano la terra e di pochissimi altri, e dove l'assoluta mancanza di commercio non dava luogo a nuove ricchezze di venire in mano ad uomini nuovi. Di modo che, se alcuna parte delle terre liberate dagli antichi vincoli venne venduta da qualche barone dissestato di fortuna, le comprarono o altri baroni o quei pochissimi già locupletati coll'industria dei grandi affitti, e così la ricchezza cambiava mani, senza dividersi gran fatto.

Condizioni economiche e sociali della Sicilia dopo la Costituzione del 1812.

Perlochè, dopo il 1815 come prima del 1812, la popolazione siciliana quasi tutta si divideva in due classi. L'una, poco numerosa, di proprietarii straricchi, almeno riguardo alle condizioni del paese, l'altra, che comprendeva quasi tutta la popolazione, di contadini che non possedevano niente, ed erano miseri al punto di dover giorno per giorno dipendere dai proprietari per il loro pane. All'infuori di

queste, erano solamente i pochissimi commercianti delle città, e i pochi proprietari medi e piccoli. Di questi, parte erano già proprietari di beni allodiali, parte possessori di terre date a censo da quei baroni che avevano con tal mezzo cercato di far nascere dei paesi nelle loro signorìe, o di farne coltivar meglio alcune parti. I componenti questa ristrettissima classe media erano i soli cui fosse permesso sperare di giovarsi coll' andar del tempo della libertà di vendere e comprare le terre, perchè a loro soli era possibile di metter da parte tanto capitale da potere imprendere un' industria ed arricchirsi.

Per le medesime ragioni durava quasi ovunque la scarsa e pessima coltura del suolo. E valse poco a migliorarla l' abolizione degli usi civici assolutamente angarici, e la redimibilità di quelli provenienti da condominio od altro titolo, abolizione sancita dalla costituzione.[1] Quando pure questo provvedimento avesse potuto essere eseguito, non v' era ragione di coltivare i fondi nuovamente liberati dalla servitù, piuttostochè tanti altri già liberi e pure incolti.

E se furono più efficaci le riforme giuridiche, pure non lo furono molto. Difatti, il potere illimitato dei baroni d' imporre a discrezione a' loro vassalli

---

[1] Vedi: PETITTI, *Repertorio amministrativo,* vol. I, pag. 730.

tasse, servigi, diritti di monopolio non era sancito solamente dalla pratica feudale, e da quella forza materiale organizzata, di cui disponevano i baroni e lo Stato per farla rispettare, ma era ancora sancito almeno nella massima parte dei casi in quanto, cioè, riguardava i proletari, dalla necessità delle circostanze e dall' indole delle relazioni economiche. Difatti tale potere non riconosciuto dal diritto feudale teorico, era nonostante prevalso come diritto consuetudinario, e come tale si mantenne anche dopo che fu per legge abolito.

Questa era conseguenza necessaria della persistenza delle condizioni economiche dell' epoca feudale. Invero, mancavano nella nazione gli elementi atti a costituire uno stato di diritto diverso e rispondente al concetto che aveva ispirato la nuova legislazione; perchè i contadini continuarono a formare coi baroni la quasi totalità della nazione, ed erano dopo, come prima dell' abolizione dei diritti feudali, assolutamente proletari di fronte a una classe di proprietari che, tenendo impiegato nell' agricoltura un capitale minimo o nullo, avevano piena balìa d' imporre al contadino quelle condizioni che a loro piacessero in cambio della terra che gli davano da coltivare.[1] Di

[1] Per i particolari intorno a questo argomento, vedi il libro II del presente lavoro: *I contadini in Sicilia,* per SIDNEY SONNINO.

modo che, per ciò che riguardava le prestazioni e servigi, dopo come prima dell' abolizione della feudalità il potere nel padrone d' imporli ai contadini non trovava limite che nella bontà del suo cuore, oppure in quel punto nel quale riducessero il contadino a preferire di morire di fame senza far nulla, piuttosto che lavorando. La sola differenza portata dall' abolizione della feudalità fu che il padrone, in luogo di esigere come prima le prestazioni in forza del suo diritto di dominio eminente e per mezzo del suo tribunale, ora esigeva in forza di contratto, e che il contadino poteva mutar padrone.

Nè maggiormente fu mutata la condizione riguardo alle prelazioni e monopolii. I contadini non trovavano più davanti a sè il diritto del barone di comprare i loro prodotti al prezzo che voleva, nè di proibir loro di venderli finchè non avesse venduti i propri. Ma essendo rimasti i capitali concentrati in pochissime mani, nè essendo cresciuto il commercio per mezzo di persone venute di fuori via, i contadini, costretti subito dopo il raccolto a vendere il grano per far fronte ai loro impegni, non avevano la scelta dei compratori; e il prezzo che veniva stabilito prima dal barone in virtù del suo diritto feudale, era adesso imposto dalla camorra dei pochissimi sensali e commercianti di grano possessori esclusivi del mer-

cato.[1] Anche in questo mutavano o potevano mutare le persone, che approfittavano dei frutti del lavoro del contadino, ma la sua condizione giuridica rimaneva la medesima: per esso il diritto era sempre costituito dalla volontà di quel possessore di capitali che acconsentiva a trattare con lui.

La sola classe di persone che prima dell'abolizione della feudalità fossero in condizioni di fatto tali da poter fondatamente richiedere che queste venissero dal diritto positivo sancite con un miglioramento della loro condizione giuridica, era la scarsissima classe composta dai possessori di beni allodiali e di terreni censiti non troppo angusti, e dai pochissimi altri che col commercio o altrimenti, si erano formati un peculio. Difatti questi furono i soli a profittare delle riforme. Sicuri ormai di non poter essere spogliati del loro guadagno da qualche tassa arbitraria, liberi di far quell'uso che ad essi piacesse delle loro terre, dei loro prodotti e dei loro capitali, trovarono aperto dinanzi a sè il campo dei commerci e delle industrie dell'Isola il quale, quantunque ristretto, era pure più che bastante per il loro piccolo numero. E specialmente l'industria dei grandi affitti (*gabelle*) diede modo di arricchirsi a parecchi fra loro. Se le condi-

---

[1] Vedi il libro II, pag. 93.

zioni economiche dell' Isola fossero state tali da permettere a molti delle classi miserabili di potere gradatamente migliorar il loro stato, acquistare qualche capitale, e venire ad ingrossare il numero dei possessori di fortune medie e piccole, questi ultimi sarebbero stati il nucleo di quella classe media che avrebbe potuto sollevare la Sicilia a condizioni migliori. Ma rimasti costoro pochi come prima, padroni esclusivi insieme coi baroni delle terre, dei capitali, dei commerci e delle industrie dell' Isola, il tornaconto li portò, piuttostochè a farsi concorrenza fra di loro, a coalizzarsi di fronte alle classi inferiori.

Laonde i privilegi e i monopolii tolti dalla legge ai baroni furono dalle condizioni economiche mantenuti, con questa sola differenza, che venne ammessa a parteciparvi la classe media. L' effetto dell' abolizione della feudalità nel campo economico fu dunque questo: che la classe dei possessori esclusivi della terra e dei capitali crebbe un pochino di numero, e che diventò possibile che i fondi dei nobili andati in rovina, venissero in mano di non nobili: divenne più facile alla ricchezza di mutar mani, ma non di dividersi, almeno in modo sensibile; e dopo come prima l' abolizione della feudalità, la popolazione dell' Isola rimase divisa in due parti, disugualissime per numero: restò industria quasi esclusiva dell' Isola l' agricoltura,

continuò a mancare quasi assolutamente il commercio. Rimase insomma una condizione economica simile a quella della massima parte dei paesi di Europa tre o quattro secoli or sono.

E naturalmente, alle condizioni economiche rispondevano le morali ed intellettuali. Non essendo venuta di fuori influenza alcuna a combattere negli animi gli effetti dell' antico ed immutato stato materiale dell' Isola, sussistevano le tradizioni dei secoli passati nelle idee, nei sentimenti, nei costumi, nel senso giuridico di tutte le classi della popolazione.

Effetti delle sopraddette condizioni. Prevalenza dell' autorità privata.

§ 44. — Mancando la preponderanza di numero e d' influenza della classe media, mancò in Sicilia la cagione che aveva provocato quella trasformazione dei costumi e del diritto, della quale la rivoluzione francese è generalmente considerata come tipo. Ed invero, nello stato sociale di cui il diritto feudale è una manifestazione, sono per consenso universale considerate come diritti le volontà e gli interessi sostenuti da una forza materiale sufficente a farli rispettare. Per contro, è carattere proprio della classe media, che ognuno degli individui i quali la compongono non è in grado di far rispettare colla forza i propri interessi. Per modo che, quando per l' accrescersi delle industrie e dei commerci, la varietà degli interessi diventi tale che, per i componenti questa classe, sia più

di danno che di vantaggio l'acquistare forze per difendersi coll'associarsi sotto forma di corporazioni di arti e mestieri; quando d'altra parte la classe media sia diventata tanto numerosa, e, per una cagione o per un'altra, tanto influente da poter determinare l'indirizzo del governo del paese, essa è portata dalla forza delle cose a chiedere che siano dall'autorità sociale riconosciuti e sanciti come diritti gl'interessi di ciascuno dei suoi membri, in quanto non ledano quelli degli altri che siano appoggiati a titoli simili. Laonde i moderni codici civili, penali e di procedura. I quali, una volta stabiliti in cosiffatte circostanze, non hanno bisogno che vi si uniformi il senso giuridico della nazione, giacchè essi stessi piuttosto si sono uniformati a quello. Quella medesima influenza della classe media, che ha provocato la creazione del codice è cagione che esso non rimanga lettera morta e venga dalla magistratura applicato. Per quanto da cotale applicazione venga talvolta personalmente a soffrire taluno dei membri di quella classe stessa, pure il senso giuridico della maggioranza sancisce la sentenza, e lo obbliga ad accettarla e ad ubbidire.

Ma in Sicilia, nulla di simile. Di più, se da una parte mancava l'elemento sociale che impedisse l'abuso della forza in chi la possedeva, dall'altra

tutto, nelle condizioni dell'Isola, portava all' uso della prepotenza nelle relazioni sociali. La mancanza di commercio e d' industria, le scarsissime relazioni col rimanente di Europa,[1] chiudevano infinite vie allo sfogo dell' attività dei privati. Nè era loro maggiormente aperta la strada all' ambizione nella vita pubblica, giacchè questa non esisteva. In quello stato di cose, l' unico fine che ciascuno potesse proporre alla sua attività od ambizione, era di prevalere sopra i propri pari nell' angusto cerchio di un distretto dell' interno dell' Isola e tutt' al più di Palermo. Laonde le rivalità e gli odii ereditari fra le famiglie, inaspriti di generazione in generazione da nuove offese; e l' amore della vendetta spinto all' estremo.

In quanto ai modi per ottenere questa prevalenza, si riducevano quasi tutti alle prepotenze. Era certamente mezzo efficacissimo per acquistarla l' avanzare gli altri di ricchezze; ma nelle condizioni economiche dell' Isola, non si poteva gran fatto aumentare le proprie rendite col migliorare le colture del proprio feudo e impiantar nuove industrie. Rimaneva solamente il prendersi la ricchezza altrui o almeno scemarla. Per chi volesse prevalere coll' influenza, in un paese dove

---

[1] Sul quasi assoluto isolamento della Sicilia sulla fine del secolo scorso. — Vedi: LA LUMIA, *Il vicerè Domenico Caracciolo*, § 3 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 555).

l' opinione pubblica non poteva esistere, e dove, essendo quasi nulla l' azione del Governo, si poteva dire che non esistesse autorità sociale, giacchè la sola giustizia efficace era quella dei baroni,[1] il solo modo era la potenza personale. Per ottenerla, i soli mezzi erano la violenza e l' astuzia. In quanta proporzione concorressero l' una e l' altra a costituire la potenza, dipendeva da circostanze accessorie di persone, di luoghi, di costumi, di tradizioni. Ma rimaneva il fatto costante che la preponderanza non risiedeva nell' autorità sociale, bensì in quella persona o in quella unione di persone che sapessero essere più forti. Per modo che, nel massimo numero dei casi, il successo definitivo rimaneva alla forza, qualunque fossero gli elementi che la costituivano. La forza era per tal modo una istituzione di diritto, e l' uso ne diventava legittimo, se non altro, a titolo di difesa. E quantunque dopo il famoso caso di Sciacca nel 1529 le storie non rammentino più guerre private regolari, si può dire che riguardo alle relazioni fra feudatari, il senso giuridico della nazione fosse ancora al principio del secolo, nel punto stesso in cui era stato quello del rimanente d' Europa, quando le guerre private erano una

[1] I litigi fra popolazione e signori erano d' ordinario impediti e soffocati in addietro (cioè prima del vicerè Caracciolo). — Vedi: LA LUMIA, *Il vicerè Caracciolo,* pag. 572.

istituzione regolare, e i loro risultati una sorgente di diritti.

Il fatto della soppressione della feudalità poteva mutar poco a questo stato di cose. Fu levata, è vero, ai baroni l' organizzazione legale ed ufficiale dei tribunali e degli armigeri baronali; ma se fu tolto un mezzo, non fu tolta nessuna delle cagioni che rendevano ai potenti utile, possibile e necessario il procurarsi non solo la prevalenza, ma anche la sicurezza per mezzo della loro potenza personale. E certamente la forza e l' energia del Governo che resse la Sicilia durante la breve vita della costituzione del 1812 non fu tale da potere imporre e sostituire la sua volontà e la sua legge all' autorità e alla forza personale. La differenza portata dall' abolizione della feudalità nelle relazioni sociali si ridusse dunque a questo: che come la ricchezza, così la prepotenza diventò accessibile ad un maggior numero, e che quella popolazione di facinorosi, che prima era al servizio dei baroni diventò indipendente; sicchè, per ottenere i suoi servizi bisognò trattare con essa da pari a pari. L' astuzia entrò in maggior proporzione a costituire la forza privata. Ma la forza rimase sempre il mezzo di ottenere in ogni disputa o gara, la vittoria definitiva.

E siccome, qualunque sia il concetto astratto che

uno si faccia del diritto, è un fatto costante che la generalità degli uomini in un dato paese ed in una data epoca, considerano come istituzioni di diritto quelle forze d'indole qualsiasi, che non possono essere combattute e vinte, così si può dire che, nel senso giuridico dei Siciliani, immediatamente dopo l'abolizione della feudalità, la forza materiale privata, in quanto prevaleva, costituiva il diritto.

Ne veniva naturalmente che l'istinto della conservazione portasse ognuno ad assicurarsi l'aiuto di uno dei forti, giacchè la forza sociale nel fatto non esisteva, laonde la forma che assumeva la società era quella della clientela. Per modo che la società siciliana immediatamente dopo l'abolizione della feudalità aveva tutti i caratteri di quelle dei rimanenti paesi d'Europa nel Medio Evo. Distribuzione disugualissima della ricchezza; mancanza assoluta del concetto di un diritto eguale per tutti; predominio della potenza individuale; carattere esclusivamente personale di tutte le relazioni sociali; il tutto accompagnato, com'era inevitabile, da una grande asprezza negli odii; dalla passione della vendetta; dal concetto che chi non si fa giustizia e non si vendica da sè non ha onore. In un tale stato di cose nulla impediva la massima violenza dei costumi e un sommo disprezzo della vita umana, dove le circostanze locali, le abitudini, le tradizioni vi

si prestassero. E difatti sotto questa forma della violenza si manifestò, in una gran parte dell'Isola, la sopra descritta condizione sociale. Nel rimanente, e specialmente nella parte orientale, le medesime cagioni produssero i loro effetti sotto forma differente. Alla violenza brutale, prevalse l'astuzia. Cercheremo più oltre di esporre in quella parte che ci sarà possibile le ragioni di questa differenza nei fenomeni. Ma ad ogni modo la condizione sociale comune a tutta l'Isola era tale che, se nel 1815 la Sicilia invece di tornare sotto il regime di una monarchia assoluta, fosse stata lasciata a sè stessa, e se avesse potuto essere assolutamente isolata dalle influenze di qualunque genere del rimanente dell'universo, non essendovi nella nazione siciliana elemento alcuno in grado di approfittare delle riforme del 1812-15, e in conseguenza di difenderle, queste sarebbero tosto cadute in disuso, e sarebbe invalso nell'Isola un diritto consuetudinario, analogo molto più al feudale che al napoleonico.

§ 45. — Stando le cose a quel modo non era delle più facili l'opera di un Governo che avesse voluto continuare e rendere efficace l'opera delle riforme del 1812, anche quando si fosse prefisso esclusivamente siffatto scopo ed avesse potuto disporre di un personale intelligente, onesto, energico e sicuro. Però, molto avrebbe potuto ottenere. Non sarebbero mancati i

Opera ed effetti del regime Borbonico dopo il 1815.

mezzi, almeno indiretti, per rendere efficace la legislazione economica e giuridica. Ma l' opera loro sarebbe stata lentissima. L'azione del Governo avrebbe però potuto essere più pronta ed efficace a modificare quelle relazioni sociali, che non fossero d' indole esclusivamente economica. Un' amministrazione coscenziosa ed energica della polizia e della giustizia avrebbe potuto sostituire alla preponderanza della forza individuale quella della legge, ed imprimere nelle menti e negli animi il concetto ed il sentimento di un' autorità sociale, e questo sarebbe stato il principio ed il fondamento indispensabile del mutamento delle condizioni generali.

Ma il Governo borbonico fallì quasi del tutto in siffatta impresa. Fu da lui continuata, è vero, la riforma economica nella legislazione. La giustizia e l' amministrazione furono ordinate secondo le forme moderne.[1] Ma tutti quei provvedimenti influirono poco sulla sostanza delle relazioni economiche e sociali dell' Isola, e ne mutarono più che altro l' apparenza esterna. I loro effetti furono superficiali. Poca fu la divisione della proprietà e della ricchezza malgrado i provvedimenti che la favorirono. Furono poco efficaci

---

[1] Vedi: LA MANTIA, *Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere*, vol. II, pagg. 295 a 325. Palermo, 1874.

a questo fine l' abolizione dei fidecommessi;[1] il diritto concesso ai cadetti degli ex-feudatari di esigere da questi in piena proprietà tanta parte dell' ex-feudo che corrispondesse al capitale della loro *vita milizia;*[2] la soppressione del diritto di reversione delle *doti di Paraggio* a favore degli ex-feudi;[3] la liberazione forzosa dei fondi sottoposti a diritti promiscui (ossia servitù di legnatico, pascolo, ec.) quando fra i titolari di codesti diritti vi fossero Comuni;[4] il valore di queste servitù compensato con tanta parte del

---

[1] Legge del 2 agosto 1818. — Vedine il sunto in LA MANTIA, op. cit., vol. II, pag. 297, nota 2. Vedi pure nel Codice Civile delle Due Sicilie (sanzionato con R. Decreto 26 marzo 1819) articoli 946-963, le disposizioni relative ai maioraschi, le quali, pure ammettendoli, ne limitano l' istituzione in modo da toglier loro gran parte della loro importanza economica e sociale (vedi specialmente gli articoli 953 e 954).

[2] La *vita milizia*, consisteva in una rendita vitalizia che l'erede del feudo era per le leggi feudali tenuto a fornire ai suoi fratelli (ORLANDO, op. cit., pag. 213). — Il diritto di esigerne il valore capitale in terre ed in piena proprietà fu a questi concesso dalla legge del 3 agosto 1818 (Vedi: PETITTI, *Repertorio amministrativo*, vol. I, pag. 731).

[3] Legge citata del 3 agosto 1818. La *dote di paraggio* o *paragio* era quella rendita che l' erede del feudo era per leggi feudali tenuto d' assicurare a titolo di dote alle proprie sorelle e zie. Questa, secondo le leggi feudali passava ai discendenti loro e all' estinzione della linea delle dotate doveva restituirsi al feudo per nove decimi, rimanendo un decimo a libera disposizione di chi la possedeva (ORLANDO, op. cit., pag. 213).

[4] R. Decreto 11 settembre 1825, proemio e articoli 13 e 18 (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 735). — Rescritto del luogotenente generale in Sicilia del 30 aprile 1827 (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 739).

fondo prima gravatone,[1] e non più in denari, come era stato stabilito nel 1812;[2] la legge del 10 febbraio 1824 che obbligava i proprietari ad assegnare degli immobili in pagamento di taluni loro debiti.

Ed era difficile che avvenisse altrimenti, rimanendo il commercio e l'industria in condizioni poco dissimili da quelle di prima. Imperocchè, nel periodo dal 1816 al 1860, crebbe, è vero, in modo sensibile l'industria della estrazione degli zolfi, e crebbe pure l'industria della fabbricazione dei vini di Marsala, nata in sul principio del presente secolo. Ma di altre industrie si poteva appena parlare, se si toglie l'estrazione di qualche scarsissimo prodotto minerale, e la fabbricazione del sale marino nei dintorni di Trapani ed in alcuni altri punti della costa. L'agricoltura conservava nella massima parte dell'Isola la sua forma più semplice e primitiva: granicoltura e pastorizia. D'altra parte, mancavano le comunicazioni interne nell'Isola, quelle col Continente erano scarse; durava un sistema di protezionismo commerciale; entrava nella politica del Governo borbonico l'impedire il più possibile i viaggi; ogni manifestazione di attività poteva diventar sospetta.

---

[1] R. Decreto 11 settembre 1825, citato. Articoli 2 e 9.

[2] Vedi: *Disposizioni parlamentari del 1812 sui diritti e pesi feudali,* cap. III, § 4 (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 730).

Per modo che la classe media cresceva, è vero, di numero, specialmente nelle grandi città marittime, dove si concentrava il poco commercio dell'Isola, e nei loro dintorni, dove la vicinanza di un centro popoloso e le facilità maggiori per la esportazione rendevano proficua una coltura del suolo più perfezionata; ma questo accrescersi non era tale da potere imprimere alle relazioni sociali nell'Isola quei caratteri che sono propri della società, dove predomina la classe media. D'altra parte, le condizioni generali dell'agricoltura duravano se non uguali almeno molto somiglianti a quelle di prima. Se la produzione era un poco aumentata, i sistemi di coltura e di contratti agricoli rimanevano gli stessi, e rimanevano come prima di fronte ai grandi proprietari e ai grandi fittaiuoli, i contadini quasi tutti assolutamente proletari e senza speranza di migliorare la loro condizione, fuorchè per qualche caso strano. Le fortune cambiavano è vero di mani più facilmente che sotto il regime feudale, ma era sempre scarsissimo il numero di coloro cui era accessibile la ricchezza.

Non era dunque avvenuto nelle condizioni generali dell'Isola alcun mutamento radicale, atto ad imprimere nuovo carattere alle relazioni sociali, togliendo la preponderanza alla forza e alla prepotenza personale.

Nè era la pratica di governo dei Borboni atta ad operare siffatto mutamento. Autore di una legislazione buona in molte parti, in alcune ottima, questo Governo era il primo à violarla e a toglierle efficacia. Perchè all' atto pratico, il suo fine unico ed esclusivo era la propria conservazione o almeno ciò che considerava come tale. A questa era sacrificata ogni cura di buon governo: paese e popolazione erano considerati come una proprietà materiale, che conveniva ritenersi con ogni mezzo. Laonde, al minimo sospetto di liberalismo o di opposizione qualsiasi, la legge spariva per far luogo alla volontà del Governo. I magistrati non avevano più da applicare i codici, ma da eseguire gli ordini del Ministero. Vi ha chi rammenta ancora come una volta a Favignana, mentre i giudici da esso incaricati di condannare talune persone per una pretesa cospirazione, titubavano per la mancanza di prove, uno di essi dicesse: « *colleghi, qui si tratta della toga.* » E fu pronunziata la sentenza di fucilazione. Era impossibile che il Governo con un siffatto sentimento della giustizia, si limitasse a comandare le sentenze nei processi politici; e difatti, in quelle cause civili dove erano interessate persone influenti a Corte, la sentenza era spesso imposta ai giudici, quando pure il re non ordinava addirittura la sospensione della procedura per decidere la lite a modo suo, o

piuttosto della persona favorita. Qualche caso di resistenza di un magistrato ai voleri del Governo, eccitava tanto maggior rumore ed entusiasmo in quanto che era rarissimo. È facile argomentare quale potesse essere lo spirito della magistratura sotto un dispotismo usato in modo così inetto. Qualunque influenza poteva più su di lei che la legge. Taluni magistrati supremi, sommi per ingegno e per dottrina, venivano corrotti pubblicamente. Se tale era lo spirito della magistratura nella capitale, ognuno imagini ciò che poteva essere nelle province. Nella generalità dei casi la legge non esisteva di fronte agl'interessi del Governo, o, quand' egli non fosse implicato nell' affare trattato, di fronte alla ricchezza e all' influenza personale.

Lo spirito dell' amministrazione civile rispondeva a quello della giustizia. La sola tradizione amministrativa era quella di impedire apertamente o con mezzi indiretti qualunque mutamento, che potesse accrescere l' attività delle popolazioni, o favorire in qualunque modo lo spargersi delle idee nuove. Il personale, lasciato per il rimanente a sè stesso, partecipava per la massima parte all' inaudita corruzione di tutta l' amministrazione borbonica. È facile argomentare quale fosse l' effetto di un tal reggimento sulle relazioni sociali e sullo spirito delle popolazioni. Nei

casi in cui non era direttamente interessato il Governo, dominava chi fosse in grado coi denari e con l'influenza di assicurarsi l'alleanza degli agenti governativi. Insomma lo Stato non solo usava mezzi inatti a sostituire la legge alla prepotenza individuale, ma nemmeno mostrava di avere siffatto scopo. Alle prepotenze locali era venuta ad aggiungersi quella di un Governo fazioso, potente nei suoi mezzi di azione, ma intenta come le altre ad ottenere fini, che non avevan che fare coll'interesse pubblico. L'autorità sociale sotto il Borbone come sotto la feudalità non era rappresentata in Sicilia.

Ma se dopo l'abolizione della feudalità non era mutata la sostanza delle relazioni sociali, ne era bensì mutata la forma esterna. Avevano cessato di essere istituzioni di diritto la prepotenza dei grandi ed i mezzi di sancirla: le giurisdizioni e gli armigeri baronali. L'istrumento che conveniva adesso di adoperare per i soprusi, era in molti casi l'impiegato governativo o il magistrato. E ad assicurarsi la loro connivenza non bastava la corruzione, conveniva inoltre adoperare una certa arte. La stessa doveva adoperarsi per acquistare o conservare l'influenza su tutti coloro, che la loro condizione economica non rendeva addirittura schiavi. La violenza brutale dovette in parte cedere il posto all'abilità e all'astuzia.

Questo crescere dell' elemento intellettuale nei mezzi di preponderanza ebbe per effetto di aprir la via ad acquistarla ad uomini appartenenti a quella classe, che era quasi sola nell' Isola a possedere dottrina ed una mente esercitata. Vogliamo dire i legali, i quali, importanti già sotto il regime feudale, adesso andarono crescendo sempre d' importanza e d' autorità. La generalità del ceto dei legali godeva riputazione poco buona prima del 1812.[1] Dopo, si distinguevano in due categorie. Gli avvocati di prim' ordine, dotti, spesso onesti, talvolta coraggiosi di fronte agli arbitrii del potere, e la turba degli avvocatucoli delle città principali, e dei legali dei luoghi di provincia, troppo numerosi per gli scarsi affari giuridici di un paese senza industria e senza commercio, ridotti a cercare un guadagno, procurando di rendersi necessarii ovunque, provocatori di liti, mezzani di corruzione fra gli abitanti e gl' impiegati, intriganti, ambiziosi al bisogno nella loro piccola cerchia, talvolta abili abbastanza per rendersi indispensabili valendosi della ignoranza comune a tutte le classi, e per acquistare influenza nei loro centri. Il loro intervento contribuì ad imprimere sempre maggiormente alle

[1] Vedi: BALSAMO, *Memorie segrete*, pag. 13. — Vedi pure il passo del Palmieri citato sopra, a pag. 107.

relazioni di ogni genere quel carattere d'astuzia, che rendeva l'opera loro efficace.

Tali erano le nuove forme e i nuovi elementi coi quali duravano le vecchie relazioni sociali in tutta la Sicilia. Ma non perciò era esclusa la violenza almeno nella maggior parte dell'Isola; nulla era venuto ad interrompere le antiche tradizioni, e rimanevano sempre gl'istrumenti per porla in opera. Rimanevano gli antichi armigeri baronali mandati a spasso, oltre a tutti gli uomini, che avevano già commesso reati, od eran pronti a commetterne, e che non potevano non essere numerosissimi in un paese dove era tradizionale la facilità ai delitti di sangue, e la inefficacia della loro repressione. Se non che adesso, i primi come i secondi, esercitavano il mestiere per proprio conto, e chi avesse bisogno dell'opera loro, doveva con loro trattar volta per volta e da pari a pari.

A migliorare la sicurezza pubblica, il Governo borbonico colla sua solita noncuranza della legge e del miglioramento morale dei popoli a lui sottoposti, usò quelle forze che trovò bell'e pronte. Contro i malandrini impiegò i malandrini, e dopo la rivoluzione del 1848 questo sistema, nella ferrea mano del capo della polizia, Manescalco, ebbe successo apparente. L'ordine materiale fu ristabilito. La prepotenza ri-

mase il privilegio di chi era in grado di usarla, senza adoperare violenza aperta. La violenza diventò il monopolio dei facinorosi al servizio del Governo. A questi però tutto era permesso. Se commettevasi un delitto erano liberi di arrestare quante persone volessero, ed a furia di operare arresti, d'infliggere bastonate e al bisogno torture, il vero delinquente alla fine si trovava. Questo ultimo particolare del sistema di governo borbonico è generalmente meno conosciuto. Fu bensì denunziato all'Europa il sistema della tortura usato dal Borbone, ma solo allorquando cominciò a adoperarsi contro accusati politici. Del resto, la legislazione preventiva era terribile. Vi fu un tempo in cui il porto d'armi proibite, era punito con la morte.

Comunque siasi, il Governo borbonico non operò nulla per far nascere nei Siciliani il sentimento dell'autorità sociale e della legge. Anzi, se prima il concetto di queste cose si poteva dire che non esistesse,[1] il regime borbonico sostituì a questo sentimento piuttosto negativo, uno più positivo coll'ispirare per il Governo un odio profondo.

La politica dei Borboni in Sicilia dopo il 1816, fu sempre tale da alienare da loro tutta quella classe

---

[1] In Sicilia, la voce delle leggi è debole e regna una generale insubordinazione (BALSAMO, *Memorie segrete*, pag. 82). — Il Balsamo morì nel 1816.

di persone che era in grado di concepire opinioni politiche. L' inintelligente tirannia, e la brutale crudeltà a cui fu portato dai sospetti politici sarebbero già bastate a procurargli da tutti coloro che direttamente o indirettamente ne soffrivano od erano esposti a soffrirne, un odio e una inimicizia implacabile. Per neutralizzarne gli effetti, non trovò di meglio che adoperare la sua nota politica di dividere per imperare. L' astio fra Siciliani e Napoletani fu fomentato con ogni mezzo, specialmente col sacrificare gl' interessi e l' amor proprio di quella classe di Siciliani, che era in grado di aspirare al lucro ed all' onore degli impieghi, di quella stessa insomma, contro la quale erano più specialmente dirette le crudeltà e i sospetti pubblici. E fu ottenuto pieno successo: chè nelle menti Siciliane dominio Borbonico e Napoletano diventò una cosa sola.

Naturalmente, in un tale stato di cose, associazioni di idee vecchie e nuove portavano i patriotti di Sicilia a vedere nel vecchio nome di costituzione siciliana il simbolo di tuttociò che era contrario al detestato Governo, e difatti, diventò loro parola d' ordine: indipendenza e costituzione siciliana. Per essi, questa costituzione rappresentava la memoria di libertà secolari, manomesse per la prima volta nel 1816. Non andavano tanto per la sottile nel cercare che

cosa fossero queste libertà, fino a qual punto la costituzione del 1812 continuasse le tradizioni di quella dell' epoca feudale, o se piuttosto non fosse diretta a distruggerle addirittura. Per loro, la costituzione feudale, quella del 12 e quella del 48, avevano comune il nome e la dichiarazione generica di privilegi e libertà siciliane. I dotti stessi, che conoscevano quanta differenza di cose cuoprisse quella comunanza di nomi, si sforzavano a fare apparire continua la tradizione da una costituzione all' altra.[1] Ed a ragione, chè allora si trattava di combattere, non di discutere d'economia pubblica e di diritto costituzionale. Allora la parola Costituzione non era altro che un grido di guerra, e molti Siciliani morirono per quello da eroi.

D' altra parte, la quasi totalità dei patriotti Siciliani non era in grado di conoscere con precisione gli effetti che avrebbe portati nella pratica in Sicilia l' applicazione di una costituzione analoga a quelle di altri paesi d'Europa. Perchè, nati e cresciuti senza esperienza di libertà in mezzo alle condizioni sociali, speciali dell' Isola, erano per necessità ignoranti delle differenze che correvano fra queste e quelle di altri paesi. Capivano che una costituzione analoga a quella di taluni altri paesi d' Europa avrebbe, nell' Isola

---

[1] Vedi: ORLANDO, *Commentario storico alla Costituzione Siciliana del 1848,* passim; e specialmente pag. 35. Palermo, 1848.

come in questi, ugualmente permesso il libero svolgersi delle forze sociali esistenti, ma non potevano capire come queste forze fossero in quella ed in questi diverse, e che, quando la Sicilia avesse ottenuto una costituzione anche identica a quella di altro paese, sarebbe venuta in una condizione di fatto diversissima da quello. Siffatto errore era diviso dai liberali del rimanente d' Europa, ignoranti affatto dello stato dell'Isola. Per modo che gli uni e gli altri, tolti i pochissimi Siciliani, che avevano vissuto lunghi anni in paesi esteri, studiandone e intendendone le condizioni, credevano sinceramente di mirare allo scopo medesimo. E ciò era vero finchè si trattava solamente di distruggere. Ma quando, scacciati i Borboni, fu finita l' opera negativa e si trattò di governare, l' equivoco principiò ad operare i suoi sciagurati effetti. E dal giorno dello ingresso di Garibaldi a Palermo principiò fra i Siciliani e i governanti d' Italia d' ogni partito e d' ogni colore, quel colossale malinteso, che dura pure adesso e durerà chi sa per quanto ancora.

Effetti della sovrapposizione del sistema di governo italiano sulle condizioni della Sicilia.

§ 46. — Imperocchè il Governo italiano portò in Sicilia un sistema di legislazione (compreso lo Statuto) e di pratica di governo, fondati sulla presunzione della esistenza di una classe media numerosissima. Non è qui il luogo di esaminare quanta parte di questo sistema fosse stata presa bell' e fatta da altri paesi,

nè qual prova facesse in altre parti d' Italia. Ad ogni modo, sta il fatto che la caratteristica principale del Governo italiano è che esso cerca l'appoggio e l'aiuto della classe media, per quanto possa accadere a chi lo dirige di perdere talvolta di vista nei particolari questo indirizzo generale.

Se non che un siffatto sistema produce gli effetti proprii di un governo civile in quei paesi solamente dove il numero e la condizione della classe media è tale, che l'infinita varietà dei suoi interessi e delle forme della sua attività rende impossibili o quasi, i monopolii di qualunque specie, monopolii d'influenza, o amministrativi, o commerciali. Tale non era, come abbiamo cercato di mostrarlo, la condizione della Sicilia nel 1860. La scarsissima classe che già prima dominava in gran parte le relazioni d'indole pubblica e privata, venne per la forza delle cose in potere anche della nuova autorità ed influenza conceduta dal Governo, e più crebbe il potere di questa classe, più l'uso che da essa ne veniva fatto assunse il carattere di un monopolio diretto ad esclusivo benefizio di chi lo esercitava. Ne nacquero i disordini di cui abbiamo cercato di dare un' idea nel capitolo precedente, e dei quali primi a soffrire furono i membri di quella classe stessa che n' era cagione. Laonde lamenti dei Siciliani, lamenti del Governo, accuse reciproche ed ugualmente ingiu-

ste. Poichè l' una delle parti aveva in buonissima fede creduto di dare una cosa differente da quella che l' altra, con buona fede non minore, aveva creduto di ricevere. La cosa realmente data o ricevuta, poi, si trovava nel fatto esser diversa e dall' una e dall' altra. La classe che, assumeva quell' autorità che dal Governo veniva abbandonata alla popolazione, non era in Sicilia la stessa che in altri paesi dove siffatto abbandono era già stato sperimentato. Per modo che quest' autorità mutò il carattere fino allora attribuitole, almeno in teoria. Insomma, la classe dirigente siciliana ricevette e si tenne una autorità differente da quella che il Governo italiano intendeva concederle, e ciò senza che, in sul momento, nè l' una, nè l' altro si avvedesse del *qui pro quo*. Quando se ne manifestarono gli effetti, la loro cagione fu cercata altrove, e non sapendo, o piuttosto non osando andare a cercare la radice del male, si è cercato di curarne le manifestazioni esterne con quel successo che ognun sa.

Noi tenteremo adesso di esporre nei loro particolari i modi nei quali le istituzioni e le pratiche del Governo italiano vennero ad assumere, applicate in Sicilia, un carattere speciale, producendo gli effetti già descritti, e la influenza che ebbero a vicenda le istituzioni sulla popolazione, e la popolazione sul ca-

rattere che assunsero in Sicilia le istituzioni. Però, prima d'inoltrarci nell'ardua discussione delle questioni pratiche di governo, ci fermeremo un momento, e riassumendo parte del fin qui detto, determineremo il punto, al quale abbiamo fino adesso cercato di portare la questione.

Al sopravvenire del Governo italiano, le condizioni della Sicilia in confronto di quelle delle nazioni del centro d'Europa, erano per ogni verso molto più medioevali che moderne. La ricchezza era riunita in poche mani, pochissime erano le fortune medie, la classe che vive del lavoro delle braccia, e che formava la quasi totalità della popolazione, era non solo assolutamente proletaria, ma anche, nella maggior parte dei casi, nella dipendenza personale di chi l'impiegava, e ciò per il carattere speciale dei contratti agricoli.[1] Continuavano le condizioni della produzione già da noi descritte, e rispondevano alla distribuzione della ricchezza. Mancavano quasi del tutto le industrie e i commerci. Il piccolo numero di coloro che disponevano del capitale; la scarsezza, la semplicità, e l'uniformità delle relazioni economiche, davano per forza a queste tutti i caratteri di monopoli senza controllo. Qualunque forma queste assumessero, la forza

[1] Vedi il libro secondo del presente lavoro: *I contadini in Sicilia*, per SIDNEY SONNINO.

delle cose portava sempre una coalizione anche non pensata, degli interessi economicamente più forti contro i più deboli. Rispondevano a questa condizione economica le relazioni sociali e lo stato morale delle popolazioni. Nel campo ristrettissimo lasciato all' attività ed all'ambizione di quella classe di persone che era in grado di averne, ogni ambizione diventava una gara, le gare prendevan forma di rivalità, le rivalità producevano odii che poi duravano e andavano esacerbandosi, ed estendendosi d' anno in anno e di generazione in generazione.

L' autorità sociale era sempre mancata, da un lato perchè i Governi o non avevano potuto imporsi o non si erano curati di farlo, dall' altro, perchè mancava una classe media numerosa. Di modo che la potenza individuale vinse, dominò e dètte leggi dappertutto. E dall' esser sempre stati i suoi effetti invincibili ed ineluttabili, ne risultò che furono da tutti, sia che ne approfittassero, sia che ne soffrissero considerati come legittimi, e la prepotenza diventò il fondamento di tutte le relazioni sociali e del senso giuridico in ogni classe della popolazione.

Ne seguì che in quelle parti dell' Isola dove la prepotenza aveva forma violenta, si continuò fino al 1860 la tradizione medioevale delle violenze, della facilità al sangue, del niun valore dato alla vita umana.

In ogni modo da siffatto stato di cose risultò che i soli atti ad avere e usare influenza ed autorità di qualunque genere erano i membri della scarsissima classe abbiente insieme con quei pochi che alla mancanza di ricchezza supplivano colla svegliatezza di mente e coll' astuzia, e fra loro, quelli che s' erano acquistata e sapevano conservarsi la preponderanza. Siffatta autorità od influenza non era nè poteva essere usata da essi che a vantaggio loro e dei loro aderenti e a sostegno della loro preponderanza, poichè è inintelligibile per uomini nelle condizioni sociali descritte, perfino il concetto d' interesse pubblico nel senso moderno della parola. Finalmente l' usare siffattamente della loro autorità ed influenza era riconosciuto per cosa legittima dal senso giuridico dell' universale.

Alla classe dirigente di siffatta società, lo Stato italiano affidò:

La guardia della giustizia penale, dell' ordine e della sicurezza pubblica per mezzo del giurì, delle attribuzioni di polizia, dei sindaci, e, (fino al 1874) della Guardia nazionale;

L'amministrazione del patrimonio pubblico e l'autorità d'imporre tasse, coi Consigli provinciali e comunali, le Opere pie, insomma, le amministrazioni locali d' ogni specie;

L'amministrazione del patrimonio pubblico destinato al Credito per mezzo del banco di Sicilia.[1]

Finalmente, si rimise nelle mani loro per conoscere i lamenti, i bisogni, i desiderii dell'intera popolazione dell'Isola. Molto più: nella pratica si sottopose alla loro autorità; perchè deve fare i conti con i desiderii e le domande dei deputati, ai quali dal canto loro conviene appoggiarsi sulla classe influente dell'Isola per non perdere il collegio.

Nell'esporre gli effetti di codesta sovrapposizione delle istituzioni degli Stati moderni sopra condizioni sociali proprie di uno stadio diverso della civiltà, prenderemo principio dai fatti riguardanti la sicurezza pubblica, i quali, ancora che non siano comuni

---

[1] « Questa crisi e questo abuso tornano soprattutto a rimprovero e a responsabilità del maggiore istituto, di quel banco di Sicilia che, provvisto di un capitale proprio e non obbligato a trarre dalle sue operazioni lucro per azionisti, avrebbe potuto esercitare sull'intera Sicilia in proporzioni diverse quella salutare influenza che esercita sulle province lombarde la Cassa di Risparmio di Milano. Invece, l'azione sua fu tutt' altra. Riordinato col decreto reale del 10 gennaio 1869, come istituto di deposito, di circolazione e di sconto a breve scadenza (per termini non maggiori di mesi quattro secondo gli art.[i] 4 e 5 dello statuto), si voltò a ben diverse operazioni, fece mutui di grossissime somme a lunghe scadenze e sopra ipoteche assai contestabili; trasse ed accettò cambiali di comodo a beneficio degli stessi amministratori e commissari di sconto, restrinse ai pochissimi invece di largheggiare ai molti, i benefizi di una istituzione che a nome e nell'interesse dei molti era stata creata » (*Relazione della Commissione d' inchiesta per la Sicilia*, pagine 34 e 35).

a tutta l' Isola, pure hanno fatto maggior rumore sul Continente, e si prestano più d' ogni altro alla esposizione minuta degli elementi, che contribuiscono alle condizioni comuni di tutta Sicilia.

Dopo di che, descriveremo gli effetti del sopraccennato sistema di governo sulle amministrazioni locali; sul maneggio dei loro patrimoni; e degli innumerevoli interessi che a loro si riferiscono; il che ci darà occasione di ragionare degli effetti del regime italiano sulle condizioni economiche della Sicilia.

Finalmente parleremo delle relazioni fra la società siciliana e il Governo italiano, e della politica da questi seguìta verso di lei.

E termineremo esponendo quei rimedi che a noi sembrano più atti a portare un miglioramento nello stato dell' Isola.

Capitolo III.

LA PUBBLICA SICUREZZA.

I.

CAUSE E CARATTERI GENERALI.

Cagioni generali e divisione della quistione.

§ 47. — Quali sono le cause delle tristi condizioni della pubblica sicurezza in una parte di Sicilia? Perchè talune province dell' Isola godono la tranquillità la più perfetta, mentre altre sono dalla *mafia,* dal brigantaggio e dal malandrinaggio infestate in modo che gli sforzi fatti dal 1860 in poi per estirparne questi mali sono rimasti vani? La risposta a queste domande è difficile; gli elementi del problema sono numerosi e complicati. Noi cercheremo adesso, secondo le nostre forze, di scioglierlo analizzando minutamente i fenomeni che a questo si riferiscono. Diremo però, fino da ora che, a nostro avviso, la cagione prima dello stato di violenza che regna in una parte di Si-

cilia sta in quella condizione sociale comune a tutta l'Isola, la quale fa sì che, per una tradizione non interrotta dal Medio Evo fino ai nostri giorni, la potenza personale vi abbia conservata autorità efficace e riconosciuta. Il Governo è impotente a reprimere la violenza perchè, per la stessa indole sua, adopera per governare le forze sociali che gli fornisce l'Isola. La causa poi per la quale la medesima condizione sociale non ha prodotto il predominio della violenza ugualmente in tutta la Sicilia, sta in questo che, per la diversità di certe circostanze locali costanti, la potenza privata ha avuto luogo di manifestarsi e di farsi rispettare per mezzo della violenza in talune parti dell'Isola, e in talune altre no. Apparirà in che consista questa diversità, dall'analisi che siamo per fare dei modi in cui la violenza si esercita.

Oltre alle cagioni adesso accennate, ve ne sono state altre, temporanee, casuali, senza nesso necessario colle condizioni sociali siciliane. Avremo luogo di parlarne nel corso dei nostri ragionamenti. Possiamo però già adesso accennarne due: la liberazione di quasi tutti i carcerati dell'Isola nel 1860, e quell'interregno, che seguì la caduta del Governo borbonico,[1] durante il quale, per l'assenza assoluta di

[1] Nell'interno dell'Isola gli ammazzamenti seguono in proporzioni spaventose (La Farina, *Epistolario,* vol. II, pag. 344).

ogni autorità regolare, mancò perfino quel debole freno che oppone adesso il Governo all'esercizio della violenza. Queste cagioni ed altre simili, se sarebbero atte a produrre un dissesto momentaneo nella pubblica sicurezza anche in un paese in condizioni normali, pure non sono tali da non potere esser vinte dalle forze di un governo regolare. Esse, nelle parti di Sicilia dove domina la violenza, non hanno fatto altro che esacerbare uno stato di cose esistente e persistente per altre cagioni.

Siffatte cagioni però non hanno effetti assolutamente identici in tutte quelle parti di Sicilia dove predomina la violenza. Questi effetti, pur sempre uguali fra loro nella loro sostanza, differiscono in taluni particolari a seconda delle circostanze locali, e si possono in modo approssimativo dividere, per quanto abbiamo potuto giudicare, in due categorie di fenomeni: quelli che si manifestano a Palermo e nei suoi dintorni, e quelli che si manifestano nelle altre parti dell'Isola infestate dai malfattori. Noi esporremo adesso, prima i caratteri comuni alle violenze in tutte le parti dell'Isola dove viene esercitata, poi le caratteristiche speciali a ciascuna delle due categorie in cui le abbiamo divise. Finalmente, determinati gli elementi della violenza, risulterà da per sè come il non esistere siffatti elementi in alcune

province siciliane, sia cagione che in quelle non si eserciti per mezzo di essa la potenza privata.

Perchè i violenti abbiano, in quella parte della Sicilia dove dominano, autorità non solo materiale, ma anche morale.

§ 48. — Il fatto che prima d'ogni altro colpisce la mente nei racconti che si sentono fare sulla Sicilia e specialmente sopra Palermo, è l'autorità non solo materiale, ma anche morale che vi hanno i violenti. Il timore non basta a renderne ragione. Perchè, se spiega il silenzio perfino degli offesi, non spiega la reprobazione pubblica che cuopre colui il quale ricorra alle autorità costituite per esser difeso da pericolo imminente. Questa ha la sua cagione nella condizione generale degli animi prodotta dallo stato sociale dell'Isola. Difatti, come in ogni società, così in quella che si regge sulla potenza e l'autorità individuale ad esclusione di qualunque altra forza, ogni atto diretto ad indebolire o rompere il legame che tiene insieme compaginata quella società, risveglia negli animi un sentimento analogo a quello designato dai criminalisti col nome *di danno mediato,* a quel sentimento, cioè, che nelle società fondate sulle basi che reggono i popoli considerati come civili, nasce al commettersi di un delitto. Ci spieghiamo: ciascuna persona interessata al mantenimento di una società qualsiasi nella sua forma attuale, qualunque essa sia, prova istintivamente un sentimento di sdegno e di repulsione per ogni atto

che minacci l'esistenza di questa forma di società. Siffatto sentimento diviso da un gran numero di persone organizzate in società, si manifesta sotto forma di opinione e sentimento pubblico, e così gli atti che lo offendono pigliano carattere di disonoranti. Bene è vero che in una società pur fondata sulla forza privata abbondano le persone le quali non approfittano affatto di un cotale ordinamento, anzi, ne ricevono danno. Ma è cosa ormai pur troppo sperimentata, che le classi e le persone le quali hanno da soffrire di un dato ordinamento sociale, se mancano assolutamente di mezzi materiali di difesa contro di quello, non sono in grado di formare da sè un' opinione pubblica, ma la ricevono bell' e fatta da quella parte della società, che è organizzata e forte, e, quel che è più, l' accettano. Costoro diventano capaci di unirsi per formare un'opinione pubblica almeno parziale, solamente allorquando o dentro o fuori di loro nasca a favore dei loro interessi una forza capace di farsi rispettare. Abbiamo già detto come il Governo borbonico non abbia portato in Sicilia cotale forza. Dell' italiano parleremo poi. Ad ogni modo, finchè l' opinione pubblica è costituita dal sentimento di quella categoria di persone, la quale ha interesse che l' ordine sociale continui a fondarsi sulla prevalenza della forza privata, ogni azione diretta a sostituire a que-

sta l'autorità sociale, è dall'universale considerata come disonorante.

Non è questo il luogo di dimostrare partitamente i fenomeni psicologici e sociali adesso accennati, nè di analizzare gli elementi della quistione generale alla quale si riferiscono. Tale argomento richiederebbe da sè solo un'opera di non piccolo volume, per la quale del resto gli elementi non mancherebbero, a parer nostro. Ci contentiamo dunque di addurre per prove, i fatti che ci presenta la stessa Sicilia. Pochi, crediamo noi, negheranno che fino al 1860 l'intero ordinamento sociale si fondasse in Sicilia sulla potenza privata, e che in una parte dell'Isola, uno dei mezzi più generalmente usati a farla prevalere fosse, per tradizione immemorabile, la violenza. E niuno, che noi sappiamo, nega che adesso in quella stessa parte dell'Isola e, (per ragioni che esporremo fra poco) specialmente in Palermo e dintorni, sia dall'opinione pubblica considerato come disonorante il ricorrere ad altri mezzi che alla forza privata, per sostenere la propria reputazione, vendicare le proprie ingiurie, per reagire insomma contro la violenza.

In siffatte circostanze, la violenza privata non trova contro di sè che altre violenze private, e non incontra nella società alcuna forza collettiva diretta a combat-

terla. La sola che potrebbe trovarsi dinnanzi, sarebbe quella del Governo quando fosse realmente una forza.

Cagioni dell'importanza acquistata dalla classe dei malfattori per mestiere.

§ 49. — Se non chè la sovrapposizione di una legislazione e di un sistema d'indole moderna ad una società simile a quella cui abbiamo adesso accennato, la conduce a prendere una forma particolare, e a manifestare fenomeni speciali. Fintantochè era in vigore nell' Isola il sistema feudale, la potenza e la forza materiale erano così in diritto come nel fatto, riservate ad una classe della Società;[1] la violenza

[1] Negli ultimi secoli del regime feudale in Sicilia, la legislazione conteneva due principii contrastanti fra di loro. L'uno, che segnava la transizione fra il diritto feudale e il moderno, proibiva talune violenze, non riconosceva le guerre private, conteneva come un barlume del concetto dell' uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia, ed affidava allo Stato la guardia di questa. Era un oscuro ed inconscio sentimento del diritto moderno che si manifestava con alcune leggi sconnesse fra di loro, non ispirate da un concetto complessivo, ma piuttosto provocate ad una ad una da fatti che principiavano ad essere dallo Stato considerati come disordini. Questo principio non aveva organi efficaci per imporsi. Le poche leggi che s' informavano ad esso, si rinnovavano ogni tanto, sempre ugualmente inosservate. Si appoggiavano sopra una istituzione inefficace; la Gran Corte regia di giustizia. Era insomma diritto esclusivamente teorico. L'altro principio era quello del diritto feudale vero e proprio. Appoggiato sopra un organismo completo ed efficacissimo, perchè costituito dalle forze sociali realmente esistenti, sancito e completato dal diritto consuetudinario in vigore, il quale spesso era in contraddizione perfino col diritto feudale teorico, prevaleva sull' altro non solo nel fatto e negli animi delle popolazioni, ma anche in quelli dei governanti. Era, salvo pochi casi eccezionali ed isolati, il solo osservato. Ed a questo solo intenderemo di alludere ogniqualvolta nel corso del nostro ragionamento parleremo del diritto positivo in vigore in Sicilia nei tempi feudali.

veniva usata più specialmente a suo favore, si poteva dire un suo privilegio, e gli esecutori erano più che altro istrumenti a suo servizio. L'uso della violenza era dunque regolarizzato fino ad un certo punto, vi erano violenze riconosciute dal diritto, ed altre no; e, dato quello speciale ordinamento sociale, fondato sulla forza e sull'autorità private, l'andamento della società era normale. Certamente, non mancavano i disordini e le violazioni di quell'ordinamento stesso, il quale per la sua natura medesima è incapace d'impedirli. Era frequente il caso che la prepotenza e la violenza fosse usurpata abusivamente da persone che non avrebbero avuto titolo per usarla. Così, i *bravi* dei signori, i quali, proibiti o no dalla teoria del diritto, erano ammessi nella pratica, non si astenevano di commettere estorsioni a proprio vantaggio; non mancavano malandrini che esercitassero la loro industria per conto proprio; le violenze fra signore e signore non erano sottoposte a regola alcuna. Ma malgrado queste perturbazioni occasionali, l'uso della forza rimaneva nella massima parte dei casi limitato e sottoposto a certe regole; rimaneva in linea generale il fatto che la società era divisa in due parti: da un lato una classe dominante, dall'altro delle classi dominate; e che il mezzo che avea la prima per dominare, mezzo in gran parte riconosciuto dalla legge anche teorica,

era la forza materiale. In siffatta condizione di cose, il diritto positivo rispondeva alle condizioni di fatto e al senso giuridico delle popolazioni. Il che permetteva di sperare che, verificandosi a poco a poco un mutamento nelle circostanze di fatto, vi rispondesse il modificarsi del diritto positivo, dimodochè ne sarebbe risultato un miglioramento spontaneo e lento di tutto l' organismo sociale in tutte le sue forme e manifestazioni.

Ma, cambiato coll' abolizione della feudalità il diritto positivo, cessò del tutto la conformità di questo colle condizioni di fatto e col senso giuridico delle popolazioni. Da un lato il diritto positivo non riconobbe più nè in teoria nè in pratica prepotenze o violenze di nessun genere, e le considerò tutte indistintamente, come delittuose. Questo cambiamento fu compiuto dalla legislazione portata dal Regno d' Italia nel 1860. Dall' altro lato, le condizioni di fatto rimasero immutate, essendo rimasto come prima libero il campo alla prepotenza privata. per l' assoluta impotenza dell' autorità sociale ad imporre le sue leggi colla forza. Per modo che sparì dal sentimento della popolazione perfino quell' oscura distinzione fra atti legali e illegali, che è sempre nelle menti generata da un diritto positivo efficace, per quanto la distinzione da questo sancita sia,

al punto di vista della società moderna, iniqua ed ingiustificata. Ne risultò che, sparito qualunque criterio il quale distinguesse delle violenze lecite e delle altre illecite, e rimaste le condizioni di fatto che facevano della violenza il fondamento delle relazioni sociali, queste furono tutte indistintamente ammesse dal senso giuridico delle popolazioni.

D' altra parte, le condizioni di fatto furono bensì modificate dal mutarsi del diritto positivo, fu bensì dato alla società un carattere più democratico col lasciare aperta la via ad ognuno che ne fosse capace, di usare delle forze in essa esistenti. Ma la forza colla quale si reggeva la società, continuando ad essere la prepotenza privata, ne risultò che, dove questa assumeva forma di violenza, la riforma avesse per effetto solamente di aprir la via ad un maggior numero di persone ad usare di questa.

Invero, se da una parte chi era prima in possesso quasi esclusivo della forza materiale si riduceva ad usarne meno,[1] dall' altra, sciolta ormai da ogni vincolo e privilegio l' industria della violenza, ebbe una esistenza e un' organizzazione indipendenti. Il che ebbe per effetto di moltiplicare e variare all' infinito gli oggetti per i quali le violenze si commettevano.

---

[1] Vedi sopra, pag. 134.

Difatti, adesso non si tratta più solamente di delitti commessi per favorire i disegni di questo o di quell' altro grande. I malfattori, pur sempre pronti a servire altrui, lavorano per conto proprio, e la loro industria è una nuova sorgente di delitti molto più numerosi di quelli che i *bravi* degli antichi baroni e i briganti del tempo passato potessero commettere nel proprio interesse. Di più, l' organizzazione della violenza diventata per tal modo più democratica, è adesso accessibile a molti piccoli interessi che prima non avevano a loro servizio se non il braccio e l' energia di colui cui premevano. Sicchè la soppressione delle forze armate ed in generale dei privilegi baronali ha fatto della violenza una istituzione accessibile quasi ad ogni ceto e ad ogni classe. Questa a noi pare la cagione di quell' infinito intricarsi di violenze in ogni direzione, che mette sulle prime tanta confusione nella mente di chi, per un processo intellettuale quasi istintivo, cerchi di distinguere una classe di oppressori ed una di oppressi. Perchè colui che oggi è prepotente può esser vittima domani, e di uno non più potente di lui. E l' uomo più pacifico può trovarsi nel caso di usar violenza, o per lo meno di fare alleanza, non foss' altro, per la sua legittima difesa, con chi fa mestiere di usarla.

L' importanza acquistata dalla classe indipendente

dei facinorosi ebbe per effetto di assicurarle quell'autorità morale di cui ogni forza privata che sia in grado di preponderare gode in Sicilia per le ragioni che abbiamo più sopra esposte. In conseguenza, nell' Isola, la classe dei facinorosi si trova in condizione speciale, che non ha nulla che fare con quella dei malfattori in altri paesi per quanto possano essere numerosi, intelligenti e bene organizzati, e si può quasi dire di essa che è addirittura un' istituzione sociale. Giacchè, oltre ad essere un istrumento al servizio di forze sociali esistenti *ab antiquo*, essa è diventata, per le condizioni speciali portate dal nuovo ordine di cose, una classe con industria ed interessi suoi propri, una forza sociale di per sè stante.

Le condizioni sono specialmente favorevoli in Sicilia per l'esercizio della industria dei malfattori.

§ 50. — L'essere l'ordinamento della società siciliana fondato sulla prevalenza della forza privata è pure cagione che, laddove questa forza si esercita per mezzo della violenza, i malfattori trovino circostanze specialmente favorevoli per il facile esercizio della loro industria. Difatti, se volgiamo gli occhi alla condizione dei malfattori negli altri paesi, li vediamo isolati in mezzo alla società. Se vogliono unirsi fra loro non basta che s' intendano sul fine da raggiungere; conviene pure che combinino tra di loro un' organizzazione atta a proteggerli o ad assicurarli contro il

rimanente della società. Laonde nascono quei statuti che regolano le relazioni fra i membri di ogni associazione di malfattori. Ma invece, il malfattore che sia in mezzo ad una società fondata essa medesima sulla potenza privata, trova quelle norme stesse già in vigore per tutte le relazioni sociali. Affermato ch' egli abbia la sua forza individuale con un delitto, il suo posto è bell' e pronto nella società; quelle garanzie che in altri paesi dovrebbe cercare coll' unirsi con altri suoi simili e collo stabilire accuratamente con loro i reciproci doveri e diritti, egli le trova nei costumi della popolazione. Egli ha così poco bisogno di regolarizzare con norme prestabilite la reciproca responsabilità fra sè ed altri malfattori che anzi, egli ha per complice tutta la popolazione di fronte alle autorità che sono al di fuori di essa. Il delinquente non è denunziato nemmeno dalla sua vittima, e se alcuno lo denunzia è tenuto dall' opinione pubblica per infame.

Per le medesime ragioni, in una siffatta società, l' associazione di malfattori, nel senso tecnico della parola, esiste dappertutto in potenza. Basta che due malfattori si conoscano personalmente e s' intendano sopra un dato fine da raggiungere, perchè l' associazione sia bell' e formata senza bisogno d' altre garanzie fra di loro.

Le caratteristiche fin qui descritte sono comuni a tutte le parti di Sicilia dove predomina la violenza e sono cagioni della straordinaria persistenza del suo predominare nella sua forma presente, per mezzo cioè dei malfattori comuni. Però si modificano nei particolari, ed assumono principalmente due forme: La cosiddetta *mafia* da un lato, il brigantaggio e il malandrinaggio dall' altro. Il distinguerle fra di loro per mezzo di definizioni è molto difficile, per non dire impossibile. Sono vari aspetti del medesimo fatto e differiscono fra di loro solamente per la diversità delle condizioni, in mezzo alle quali si manifestano. Perciò non si può determinare una linea che li divida, ed hanno un vasto campo in comune. Il solo mezzo di dare un' idea chiara delle loro differenze è di descrivere i modi in cui l' una e gli altri si manifestano, e così stiamo per fare. E nell' analizzare le varie maniere in cui si esercita la violenza avremo luogo di esporre come riesca quasi del tutto impotente a reprimerla l' azione del Governo.

La *mafia*. § 51. — Principieremo colla *mafia*.

Abbiamo già accennato[1] come questa parola sia sul Continente usata per lo più in un senso improprio. Si crede generalmente che i fenomeni abbracciati da

[1] Vedi sopra, pag. 64.

questo suo significato comune compongano da sè soli un fatto sociale completo, mentre ne sono solamente manifestazioni parziali. Laonde si cerca dentro di essi le loro cagioni per non trovarci invece che una confusione inestricabile di fatti disordinati e spesso contraddicenti fra di loro. Il fatto completo di cui solamente un fenomeno è compreso nel significato comune della parola *mafia*, è una *maniera di essere* di una data Società e degli individui che la compongono ed in conseguenza, per esprimersi efficacemente ed in modo da ottenerne un' idea chiara, conviene significarlo non con un sostantivo, ma con un aggettivo. L' uso siciliano, giudice competente in questa materia, lo esprime precisamente coll' aggettivo *mafioso,* col quale non vien significato un uomo dedito al delitto, ma un uomo che sa far rispettare i suoi diritti, astrazione fatta dei mezzi che adopera a questo fine. E siccome nello stato sociale che abbiamo cercato di descrivere, la violenza spesso è il miglior mezzo che uno abbia di farsi rispettare, così è nato naturalmente che la parola usata in senso immediatamente derivato, venisse ad esprimere uomo dedito al sangue. Laonde il sostantivo *mafia* ha trovata pronta una classe di violenti e di facinorosi che non aspettava altro che un sostantivo che l' indicasse, ed alla quale i suoi caratteri e la sua importanza speciale nella società sici-

liana davano diritto ad un nome diverso da quello dei volgari malfattori di altri paesi.

Stabilito in tal modo il significato che noi, in conformità coll'uso siciliano e colla realtà dei fatti, intendiamo dare alla parola « mafioso » e la sua diversità da quello usato generalmente, potremo liberamente per la comodità del discorso e per evitar perifrasi inutili, usare la parola *mafia* nel suo significato comune e parziale, ed in questo caso lo segneremo in carattere corsivo.

II.

I MALFATTORI A PALERMO E NEI SUOI DINTORNI.

Caratteri speciali dell'industria del delitto a Palermo e suoi dintorni. Loro cagioni.

§ 52. — Per chi abbia un poco seguìto durante questi ultimi anni la discussione nel Parlamento e nella stampa sulla questione della pubblica sicurezza in Sicilia, è cosa ormai conosciuta che la *mafia* ha il suo tipo più perfetto e le sue manifestazioni più energiche in Palermo e nei suoi dintorni. Anzi, a questo proposito, conviene notare che molte descrizioni dove si credono generalmente esposte le condizioni di Sicilia tutta, dovrebbero invece riferirsi esclusivamente a Palermo e a quel territorio che la circonda ed è in rela-

zioni immediate e continue colla città. Nell'analisi che ora cercheremo di fare del fenomeno, terremo dunque più specialmente in vista le sue manifestazioni in codesto angolo dell'Isola.

Le particolarità che a prima vista lo distinguono dalle altre parti di Sicilia dove pure predomina la violenza, sono specialmente le seguenti. Una estrema facilità ai delitti di sangue in gran parte degli abitanti, la quale produce una quantità straordinaria, anche per la Sicilia, di facinorosi per mestiere, avuto riguardo al numero della popolazione e all'estensione del territorio. Questo primo fatto rende possibile l'esistenza delle altre caratteristiche speciali che ci presenta Palermo e i suoi dintorni, cioè, il grandissimo numero dei casi dove questi facinorosi prendono occasione per esercitare la violenza, da relazioni fra persone non appartenenti alla classe dei malfattori e l'infinita varietà degli interessi propri e altrui che fanno valere per mezzo della medesima; il che ha non di rado per effetto che vari *mafiosi* abbiano interessi opposti, e siano in lotta fra di loro.

La gran facilità al sangue della popolazione della città e dell'agro palermitano, ha, secondo l'opinione generale, la sua origine in talune cagioni che, quantunque siano in parte ipotetiche, pure hanno un gran

carattere di verità. Le principali sono: il gran numero di *bravi* che i signori residenti in Palermo tenevano a loro servizio e i cui discendenti hanno conservato la tradizione di famiglia; la forte mistura di sangue arabo e soprattutto berbero negli abitanti; l' essere stati ad ogni nuova conquista respinti da Palermo nei dintorni tutti gli elementi di resistenza e di malcontento. Inoltre, la popolazione senza mezzi regolari di sussistenza, che abbonda in ogni capitale, soprattutto dove l' industria e il commercio siano scarsi, è stata in Palermo molto accresciuta dopo il 1860 dalla soppressione di molti uffici governativi, che sotto il Borbone avevano sede in Palermo, e soprattutto dalla soppressione dei conventi che assicuravano l' esistenza di un numero infinito di persone in mille maniere, o cogli impieghi nelle loro amministrazioni, o colle elemosine. Non aggiungeremo a queste cagioni quella del clima, giacchè quando si ammettesse, rimarrebbe difficile a spiegare la dolcezza dei costumi della gran massa della popolazione nella provincia di Siracusa. E nemmeno adopereremo la nota figura rettorica del suolo vulcanico: la maggior parte delle popolazioni che abitano le falde dell' Etna sono fra le più tranquille dell' Isola.

La straordinaria agglomerazione dei malfattori ha potuto dare all' industria del delitto in Palermo e suoi

dintorni, le caratteristiche speciali cui abbiamo or ora accennato, per essere Palermo un centro importante, avuto riguardo alla Sicilia, di affari di ogni specie. Inoltre, si trova riunito in quella città un gran numero di membri della classe dominante, più che altrove disposti ad usare la violenza per raggiungere i loro fini. Però, giova ripeterlo, qualunque sia l' origine prima delle cagioni che imprimono all' industria del delitto in codesto territorio le sue caratteristiche speciali, queste cagioni sussistono ed operano i loro effetti, perchè da un lato hanno trovato le condizioni sociali cui già accennammo, dall' altro non hanno incontrato forza alcuna, estranea alla società siciliana, che le combattesse.

Difatti, i numerosissimi facinorosi trovandosi in un centro importante di relazioni d' interessi di ogni genere quale può essere una grande città, porto di mare, contornata da un territorio dove predomina la piccola coltura esercitata da affittuari; e d' altra parte vedendosi intorno una popolazione pronta ad accettare come legittima ogni autorità privata in qualunque modo acquistata, pronta a sottomettersi con rassegnazione alla violenza del più forte; assicurati di non trovar mai da combattere nel seno della Società dove vivevano contro alcuna forza sociale che non fosse la violenza; certi dell' impotenza del-

l'autorità governativa (e ne diremo più sotto la ragione), avevano tutte le circostanze propizie per intromettersi in tutte le faccende, sia per loro esclusivo profitto, sia a vantaggio di chi li compensasse del loro aiuto. E così fecero. La grande quantità delle occasioni di esercitare siffatta industria fa sì che molti trovino la loro convenienza a darcisi, e che il numero dei facinorosi si mantenga, anzi, cresca sempre, e sia per crescere continuamente finchè non sopravverrà una forza estranea alla società siciliana che colla energia nella repressione dei delitti faccia in modo che cessi il tornaconto a prendere il mestiere di commetterli.

Caratteri speciali delle relazioni fra facinorosi a Palermo e dintorni.

§ 53. — Inoltre, la straordinaria agglomerazione di facinorosi per mestiere in uno spazio relativamente ristretto, è stata cagione che quasi tutti i malfattori di Palermo e dintorni avessero comodo d'incontrarsi e di conoscersi personalmente, in modo che fosse più intima e più efficace che in qualunque altra parte di Sicilia, quella relazione continua e necessaria di cui già cercammo spiegare le cagioni [1] la quale unisce i malfattori fra di loro.

In conseguenza, vi è molto maggiore che in altre parti dell'Isola, la facilità a formarsi delle as-

---

[1] Vedi sopra, pag. 161.

sociazioni di malfattori vere e proprie. Per citare un esempio, si sono formate colla massima facilità le associazioni, di cui abbiamo già parlato, dei *Mulini* e quella della *Posa*. Il medesimo esempio ci mostra come queste associazioni godano a siffatte circostanze di una elasticità straordinaria. Gli scopi si moltiplicano, il campo di azione si allarga, senza bisogno che si moltiplichino gli statuti; l'associazione si suddivide per certi scopi, rimane unita per altri. Parte dei suoi membri si dedicano all'industria d'imporre fittaiuoli e guardiani per gli agrumeti, altri a quella delle camorre nelle aste pubbliche, vi è chi si intromette come paciere nelle famiglie e cerca di persuadere ad un parente ricco di pensionare un suo congiunto bisognoso, pena la distruzione delle vigne o degli agrumi, ed ognuno è sempre assicurato del soccorso degli altri per il caso di bisogno, senza che occorra mettersi d'accordo sulle regole di condotta per difendersi dall'autorità.

Del resto l'organizzazione della intiera industria, la disciplina di coloro che l'esercitano è così perfetta, che laddove le imprese non implichino contrasto d'interessi, è difficile determinare a qual punto finisca l'associazione e principino le relazioni ordinarie tra gli esercenti la professione. Questo ordinamento superiore in Palermo e suoi dintorni ci sem-

bra dovuto anche per molto alla parte che hanno nell' industria persone della classe media.

Facinorosi della classe media.

§ 54. — Imperocchè la città e l'agro palermitano ci presentano un fenomeno a prima vista incomprensibile e contrario alla esperienza generale e alle opinioni ricevute. Ivi l' industria delle violenze è per lo più in mano a persone della classe media. In generale questa classe è considerata come uno elemento d' ordine e di sicurezza, specialmente dov' è numerosa, come lo è infatti in Palermo. Noi stessi abbiamo più sopra notato come il suo scarso numero in Sicilia fosse una delle principali cagioni della condizione dell' Isola.[1] Questa contraddizione però è solamente apparente. Invero, quando la classe media non ha preso in un paese una preponderanza di numero e d' influenza tale da assicurare ad una legislazione uguale per tutti il sopravvento sulla potenza privata, l' osservanza delle leggi, la condotta regolare e pacifica non è più un mezzo di conservare le proprie sostanze e il proprio stato. Ora, la caratteristica essenziale che fa sì che codesta classe sia in generale un elemento d' ordine, è per l' appunto il timore che domina in chi la compone di perder ciò che ha acquistato, e la ripugnanza di correr rischi per acquistare di più.

[1] Vedi sopra, pag. 122.

Per modo che, quando per le condizioni sociali da un lato, per l'impotenza dell'autorità dall'altro, il rischio non è maggiore a usar violenza che a non usarla, cessa ogni cagione per i membri della classe media, di sostenere l'ordine. Anzi, per poco che abbiano intelligenza, energia e desiderio di migliorare il proprio stato, (e in quella parte del territorio dove la classe media sarà più numerosa, saranno pure più numerose le probabilità che si trovino nel suo seno uomini dotati di siffatte qualità), niuna industria è per loro migliore di quella della violenza. Perchè portano nell'esercizio di questa tutte le doti che distinguono la loro classe, e, in altri paesi, la fanno prosperare nelle industrie pacifiche: l'ordine, la previdenza, la circospezione; oltre ad una educazione ed in conseguenza una sveltezza di mente superiore a quella del comune dei malfattori. Perciò l'industria delle violenze è, in Palermo e dintorni venuta in mano di persone di questa classe. A quelle deve la sua organizzazione superiore; l'unità dei suoi concetti, la costanza dei suoi modi di agire, la profonda abilità colla quale sa voltare a suo profitto perfino le leggi e l'organizzazione governativa dirette contro il delitto; l'abile scelta delle persone, dalle quali conviene accettare la commissione d'intimidazioni o di delitti; la costanza colla quale os-

serva quelle regole di condotta, che sono necessarie alla sua esistenza anche nelle lotte che non di rado insorgono fra coloro i quali la praticano.

Tutti i cosiddetti *capi mafia* sono persone di condizione agiata. Sono sempre assicurati di trovare istrumenti sufficentemente numerosi a cagione della gran facilità al sangue della popolazione anche non infima di Palermo e dei dintorni. Del resto sono capaci di operare da sè gli omicidii. Ma in generale non hanno bisogno di farlo, giacchè la loro intelligenza superiore, la loro profonda cognizione delle condizioni della industria ad ogni momento, lega intorno a loro, per la forza delle cose, i semplici esecutori di delitti, e li fa loro docili istrumenti. I facinorosi della classe infima appartengono quasi tutti in diversi gradi e sotto diverse forme alla clientela dell' uno o dell' altro di questi *capi mafia,* e sono uniti a quelli in virtù di una reciprocanza di servigi, di cui il resultato finale riesce sempre a vantaggio del *capo mafia.* Il quale fa in quell' industria la parte del capitalista, dell' impresario e del direttore. Egli determina quell' unità nella direzione dei delitti, che dà alla *mafia* la sua apparenza di forza ineluttabile ed implacabile; regola la divisione del lavoro e delle funzioni, la disciplina fra gli operai di questa industria, disciplina indispensabile in questa come in ogni altra

per ottenere abbondanza e costanza di guadagni. A lui spetta il giudicare dalle circostanze se convenga sospendere per un momento le violenze, oppure moltiplicarle e dar loro un carattere più feroce, e il regolarsi sulle condizioni del mercato per scegliere le operazioni da farsi, le persone da sfruttare, la forma di violenza da usarsi per ottenere meglio il fine. È propria di lui quella finissima arte, che distingue quando convenga meglio uccidere addirittura la persona recalcitrante agli ordini della *mafia*, oppure farla scendere ad accordi con uno sfregio, coll' uccisione di animali o la distruzione di sostanze, od anche semplicemente con una schioppettata di ammonizione. Un' accozzaglia od anche un' associazione di assassini volgari della classe infima della società, non sarebbe capace di concepire siffatte delicatezze, e ricorrerebbe sempre semplicemente alla violenza brutale.

§ 55. — Ma questa potente organizzazione della classe dei facinorosi, per quanto sia efficace a far riescire le imprese comuni a parecchi fra di loro, non potrebbe da sè sola bastare a salvare la classe dallo sfacelo nei casi numerosissimi a Palermo e dintorni, dove le imprese dei suoi membri implicano interessi contradittorii, e nei quali adoperano gli uni contro gli altri quelle medesime violenze che usano contro il rimanente della popolazione. Se non che, siccome i L' *omertà*.

malfattori, anche nel contrasto dei loro interessi momentanei, conservano sempre comune e identico per tutti l'interesse al libero e sicuro esercizio della loro industria, la classe dei facinorosi della città e dell'agro palermitano è stata dal sentimento della conservazione portata a promuovere quest'interesse che potremmo chiamare *sociale*, astrazione fatta dagl' interessi individuali e momentanei dei suoi membri. Laonde è invalso fra di loro un vigoroso spirito di corpo più forte di qualunque odio o rivalità personale. Ora, l'interesse della classe dei facinorosi per mestiere essendosi ormai imposto come il più forte di ogni altro alla Società in Palermo e dintorni, ne è risultato il fatto di cui già ragionammo,[1] che, cioè, questo interesse si è imposto agli animi, all' opinione pubblica insomma, come interesse dell' intera società, e così, le regole che si sono imposte agli animi della popolazione come regole di virtù, di moralità e di onore, sono quelle che favoriscono l' esistenza di codesta classe. Vogliamo parlare di quell' assieme di norme in virtù delle quali è proibito ricorrere alla legge contro la violenza, pena non solo la morte ma anche il disonore. Queste regole sotto il nome di codice dell' *omertà* sono in Palermo e dintorni più che

---

[1] Vedi sopra, § 48.

nel rimanente di Sicilia precise e stringenti nella popolazione, perchè qui l'interesse che colla forza si è imposto materialmente e moralmente è quello di una classe intera, mentre in altre parti dell'Isola, come avremo più sotto occasione di esporlo, si può dare e si dà effettivamente il caso che abbia assunto il predominio sopra l'opinione pubblica la preponderanza di un numero limitato di persone, e perciò il loro interesse individuale fa legge, per modo che contro di loro non sia permessa la denuncia, ma a loro favore sia ammessa dall'opinione pubblica non solo la denuncia, ma la denuncia calunniosa.

Nè può, secondo noi, l'autorità morale del codice dell'*omertà* attribuirsi a cagione diversa da quella ora accennata: non all'odio tradizionale contro il Governo e la legge, avanzato dal dominio borbonico, perchè più di una volta, una parte della *mafia* ha cooperato, a suo modo è vero, ma pur cooperato col Governo alla polizia. Nei militi a cavallo, corpo di polizia più o meno sicuro, ma pure corpo di polizia, prepondera nel più dei casi, l'elemento *mafioso*. E nemmeno si può attribuire tale autorità a un sentimento d'indipendenza e d'insofferenza di ogni giogo per parte della popolazione in generale, il quale, quantunque male inteso, pure sarebbe segno di una certa energìa di carattere; giacchè mai nella popolazione si mani-

festò segno alcuno di sdegno o d'impazienza contro la società dei *mulini* che aveva imposto col terrore un rialzo fittizio sul prezzo delle farine. E pure sarebbe lungo a contarsi nella storia di Palermo il numero delle sedizioni popolari per il caro prezzo del pane. Ma bisognò che l'autorità facesse conto sulle sue sole forze ed attività per sgominare cogli arresti la società dei *mulini*, ed ottenere per tal modo da un giorno all'altro un ribasso nel prezzo di molenda di L. 1. 50 a salma per le farine, e di L. 2. 50 a salma per le semole, e nel prezzo di vendita delle paste di cent. 6 il rotolo.

Riassumendo i ragionamenti fin qui fatti sulle condizioni della sicurezza pubblica in Palermo e dintorni, possiamo dire:

Che le cause occasionali del predominio della violenza in quella regione, sono quelle tradizioni non interrotte e quelle circostanze in parte storiche, le quali imprimendo alla gran massa della popolazione un carattere violento e sanguinario, hanno fatto sì che fosse possibile alla prepotenza di esercitarsi col mezzo della violenza materiale;

Che l'esercizio della violenza vi ha assunto caratteri speciali per l'esistenza e l'organizzazione eccezionalmente perfetta di una classe di facinorosi indipendente e con interessi suoi propri, dovute a

cagioni in parte storiche, comuni ad altre province di Sicilia per una parte, e speciali a Palermo e dintorni per l'altra. L'influenza di questa classe ha reagito sopra quei costumi che ne avevano resa possibile l'esistenza, determinandone meglio i caratteri.

Ma la cagione che ha rese efficaci tutte queste cause secondarie, è lo stato sociale comune a tutta la Sicilia, il quale fa sì che la potenza privata sia in grado di predominare nella società, e che quella forza che ha assunto il predominio, sia per consenso generale accettata come legittima. Questo stato è cagione che gli elementi di violenza, appena hanno acquistato una certa importanza, non rimangono isolati, ma diventano un elemento della vita sociale e un istrumento per tutti gl'interessi e tutte le pretese. In quella guisa che una goccia d'olio, cadendo sopra una tavola di marmo, rimane quello che era prima di cadere, e si può facilmente asciugare, ma se sopra un pezzo di carta, principia a imbeverlo, si estende, s'immedesima colla sua materia in modo da fare con esso una cosa sola, e non si può estirpare che con energici reagenti chimici; così in un paese di condizioni diverse dalle siciliane, se vi sono, per esempio, cento malfattori, l'autorità trova dinnanzi a sè cento malfattori e nulla di più. Ma in Sicilia, se non riesce a sopprimerli

appena comparsi, e lascia loro il tempo di insinuarsi nelle relazioni sociali, l' autorità trova dinanzi a sè tutta una organizzazione sociale, e per estrarre dalla società l' umore malsano ha necessità di una energia e di una abilità, che sarebbero superflue in circostanze ordinarie.

Certamente, anche le cause occasionali sono elementi necessari delle cattive condizioni della sicurezza. Così, quando il numero delle persone capaci di commettere delitti di sangue fosse limitato, per quanto queste si fossero insinuate nella vita sociale, pure il giorno in cui l' abilità eccezionale di un funzionario o altre circostanze speciali avessero reso possibile all' autorità d' impadronirsi di quelle persone, le violenze cesserebbero. Questo accadde in Messina, dove la massa della popolazione è più mite che nella provincia di Palermo, dopo la cattura della massima parte della banda Cucinotta, e della *mafia* cittadina sua alleata. Inoltre, dove scarseggino per l' indole della popolazione le persone capaci di commettere in circostanze ordinarie dei delitti di sangue, la violenza non sarà nelle tradizioni, e non si userà se non quando qualche persona influente o intelligente voglia adoperarla a suo vantaggio, cerchi gl' istrumenti adattati e prepari le circostanze favorevoli. Così avviene attualmente nelle parti tranquille delle province di

Catania e di Siracusa. In quelle parti la potenza privata si fa valere con altri mezzi che avremo occasione di analizzare in seguito.

La classe dominante è cagione prima e fondamento dello stato della pubblica sicurezza in Palermo e dintorni.

§ 56. — Se lo stato morale dell'intera popolazione siciliana fosse solamente proprio di una parte della società, un'autorità regolarmente costituita in condizioni ordinarie, potrebbe, pure con grandi sforzi, appoggiandosi sopra forze locali, vincere il male. Ne abbiamo un esempio in Romagna, dove la classe dei malfattori, che pure aveva imposto al senso giuridico delle classi inferiori, specialmente nei centri di popolazione, le regole che sono condizioni della sua esistenza, pure non si era insinuata nella vita delle classi abbienti ed influenti, se si tolgono alcuni individui che si appoggiavano su di essa per amore di popolarità e per sostenere la loro ambizione personale. Ma in Sicilia, nessuna classe può sfuggire agli effetti della costituzione sociale. Diremo più: come lo abbiamo già esposto, per le condizioni speciali dell'Isola, la società vi è tutta ordinata a vantaggio esclusivo della classe abbiente e delle persone che dividono con essa la preponderanza. E questa classe per le medesime cagioni, è pur essa ordinata a vantaggio di coloro che hanno in essa acquistato il predominio. Perciò, come tutte le altre forze sociali, così la violenza riesce in ultima analisi ad utile di quella

classe o piuttosto di coloro che in quella classe preponderano, ed in conseguenza fa, in ultimo, capo a loro e sopra di loro si fonda. Molto più dopo che, per il sistema di governo portato nel 1860, quelle stesse persone, che prima per la forza delle cose godevano l'autorità di fatto, ora hanno ricevuto anche l'autorità legale nell'ordine giudiziario, amministrativo e politico.

Difatti, per quanto l'industria della violenza, la sola che per adesso prosperi realmente in Sicilia, abbia acquistato interessi ed in conseguenza ragioni d'essere sue proprie ed indipendenti, pure la forza che le ha permesso di porsi in questa condizione e che la fa sussistere, sta nella classe dominante. Questa, se si mettesse in animo di distruggere siffatta industria, disporrebbe di mezzi materiali e di autorità morale molto superiori al bisogno, e per schiacciare materialmente la classe facinorosa, e per distruggere il suo predominio sull'opinione pubblica per mezzo del proprio. E ciò, indipendentemente da qualunque organizzazione governativa. Nè vale opporre che le transazioni alle quali i membri della classe dominante vengono colla classe facinorosa, i danni che occasionalmente ne ricevono e i loro lamenti, sinceri nella maggior parte dei casi, sulla preponderanza da essa acquistata, provano che quest'ultima

ha preso ormai la mano su di loro. Perchè coloro che predominano, se vogliono adoperare la classe facinorosa ai loro fini, devono pur permetterle di curare i suoi interessi particolari e indipendenti. Le relazioni fra la classe dominante e quella dei facinorosi, sono come qualunque altro fatto sociale, un fenomeno complesso, dove i singoli fatti sono non di rado in contraddizione apparente coll' indirizzo generale. Certamente, quelli stessi fra i membri della classe dominante che, per acquistare o mantenere l' influenza loro, sarebbero pronti perfino a dare il mandato per un omicidio, deplorano sinceramente quanto il più zelante questore, i delitti quando non sono commessi a loro vantaggio. Il loro ideale sarebbe di avere istrumenti che eseguissero le violenze per il loro servizio, e niente di più. Ma gl' istrumenti di violenza, nelle condizioni attuali, non possono esistere che come classe di facinorosi indipendente, la quale in conseguenza esercita violenza anche per conto proprio. Coloro che hanno un interesse principale ad aver pronti in caso di bisogno siffatti istrumenti, devono dunque rassegnarsi, pur lamentandolo, al danno secondario dei delitti commessi da questi per conto proprio. Questi delitti rappresentano il prezzo pagato da coloro che predominano per avere sempre a disposizione dei mezzi di violenza. Naturalmente, tro-

vano il prezzo gravoso, e direbbero volentieri come quel giudice in una commedia di Beaumarchais ad una persona che si scandalizza perchè si vendono le cariche nella magistratura: « *On ferait bien mieux de nous les donner pour rien.* Farebbero meglio a regalarcele. »

Noi non sappiamo se vi siano nella classe dominante in Palermo persone che partecipano direttamente ai guadagni che fa la classe dei facinorosi nell' esercizio della sua industria indipendente. Che questa classe mantenga degli agenti perfino a Roma e li mandi su e giù per i Ministeri a spiare, intrigare e intercedere, è indubitato; ma ignoriamo se questi emissari siano faccendieri di bassa sfera, oppure se siano di condizione, se non di carattere, rispettabile. Ad ogni modo, di questi non intendiamo ragionare. Il loro numero necessariamente ristretto rende la loro influenza sulla prosperità di questa classe secondarissima di fronte a quella del ceto dominante in generale. Ed è la parte di quest' ultimo nell' esistenza della industria indipendente dei malfattori, che intendiamo qui analizzare.

Come sia generalmente possibile in parte della Sicilia valersi dell' aiuto dei malfattori senza dar mandati per delitti.

§ 57. — Il vantaggio che un membro della classe dominante può trarre dall' esistenza del ceto dei malfattori è, nel massimo numero dei casi, indiretto. Ben di rado egli ha bisogno di dare un mandato per omicidio, ed anche per minaccia. Nel corso ordinario

della vita, perch' egli possa impunemente imporre la sua volontà, basta la fama ch' egli è alleato colla *mafia*. Come la *mafia* è la forza più rispettata, così chi l' adopera è certo di vincere chiunque usi altri mezzi di violenza, e fra coloro che l' adoperano, è sicuro di predominare chi è unito alla frazione più temuta di essa.

Inoltre, la *mafia* stessa non ha bisogno di adoperare attualmente la violenza o l' intimidazione diretta se non nel minimo numero dei casi in cui usa la sua autorità. Essa ha ormai relazioni d' interesse così molteplici e variate con tutte le parti della popolazione; sono tanto numerose le persone a lei obbligate per la riconoscenza o per la speranza dei suoi servigi, che essa ormai ha infiniti mezzi d' influire all' infuori del timore della violenza, per quanto la sua esistenza si fondi su questa. Di più, quando pure quei suoi altri mezzi non bastino, la riputazione d' efficacia e di inevitabilità delle sue vendette è stabilita talmente bene, che basta la fama ch' essa s' interessi ad un affare perchè ognuno si sottoponga in quello alle sue voglie.

Parimente, la perfetta organizzazione della classe dei facinorosi è cagione che essa possa assumere qualunque impresa per così dire, a cottimo, in modo che chiunque le dà un incarico non abbia da occuparsi

dei mezzi che essa adopera per raggiungere il fine desiderato, e possa perfino ignorarli. Può benissimo darsi che sia commesso anche un assassinio nell' interesse di uno che si appoggi sulla *mafia,* non solo senza che questi lo sappia, ma anche quando sia uomo da riprovarlo ed impedirlo se lo sapesse. Non è che le cose avvengano sempre in questo modo. Più di un membro della classe dominante è direttamente responsabile di aver dato mandato per omicidii o per intimidazioni. Ma molti, e forse la maggior parte non hanno e probabilmente non avranno mai intenzione diretta di far commettere un assassinio; si contentano di conoscere in genere che se ne commettono, e si rassegnano a malincuore alla dura necessità che sia da altri usato siffatto mezzo per raggiungere direttamente o indirettamente i propri fini, od anche, nel risolversi ad approfittare di quella forza che trovano bell' e preparata per servirli, non si rendono ben conto dei mezzi che questa adopera, e non prevedono che saranno forse usati in loro servigio.

Ma se tutti coloro i quali proteggono la *mafia* non sono complici diretti dei suoi misfatti, tutti, senza eccezione, contribuiscono a porla in grado di commetterli, adoperando tutti i mezzi di cui dispongono per mantenerla in vita prospera e rigogliosa, per proteggere i malfattori e sottrarli alla giustizia. Il

dar loro ricovero, il nasconderli dalle ricerche dell'autorità, il dar loro vitto, vesti, armi, sono, fra i mezzi usati, i meno efficaci, e per così dire i più negativi; molto più che questi fatti, considerati isolatamente, caso per caso, si possono in gran parte giustificare col timore di una vendetta. Ma l'alleato della *mafia*, protegge i malfattori, aiutandoli a fuggire se arrestati, intrigando presso la magistratura o l'autorità coi potenti mezzi di cui dispone per impedire le condanne, sollevando al bisogno la cosiddetta opinione pubblica, per mezzo dei giornali di cui dispone, contro i funzionari che li fanno arrestare, e contro il Governo che sostiene quei funzionari.[1] Certamente i rappresentanti del Governo non di rado prestano il fianco a siffatti attacchi, col non attenersi alle prescrizioni delle leggi; ma è cosa strana che quelle medesime persone le quali accolgono col silenzio talvolta anco con l'approvazione certe mostruose illegalità, di funzionari governativi, che si distinguono difficilmente da delitti veri e propri, sollevano poi mari e monti quando qualche autorità,

[1] « . . . . e quanta virtù occorra per resistere impavidi alle » malevole insinuazioni, agli articoli dei gazzettieri e alle pressioni » di amici e parenti e protettori d'imputati de' quali non ci ha » mai penuria, anco tra persone rivestite di pubblico ufficio » (*Relazione sull'amministrazione della giustizia nel 1872 nel distretto della Corte d'appello di Palermo,* del comm. Vincenzo Calenda, reggente la Procura generale, pag. 51).

pure cogliendo nel segno, abbia commesso qualche violazione delle forme legali non giustificabile, ma spiegabile colla straordinaria difficoltà delle circostanze.

Come il predominio della violenza rechi danno alla maggioranza, e nonostante non possa da questa venire distrutto.

§ 58. — Certamente, dove domina la violenza, la sola minoranza ne trae maggiori vantaggi che danni; e così nella città e nell' agro palermitano, la gran massa della popolazione è sacrificata alla parte di essa che esercita il delitto; e nella classe dominante stessa, all' infuori del numero limitato di persone che si sono acquistate sul rimanente una preponderanza costante ed assoluta, e sono in relazioni continuate e regolari col principale istrumento di questa, la *mafia*, tutti gli altri sarebbero in una società di tipo moderno in condizioni materiali e morali molto migliori delle attuali, per quanto adesso possano dalla violenza trarre occasionalmente vantaggi. Eppure, non è prevedibile per parte di nessuna classe della Società una reazione efficace contro l' attuale forma delle relazioni sociali.

Difatti, nel volgo, il senso giuridico e il sentimento dell' onore, quali esistono, si impongono brutalmente. Le persone di quella classe, non sono in grado di imaginare uno stato sociale differente da quello in cui vivono; se capita loro addosso una prepotenza o una coltellata, ne incolperanno magari il loro santo protettore o sè stessi, per essere stati poco

svelti o poco vigilanti, oppure si rassegneranno alla forza ineluttabile delle cose. Le persone più colte sono incapaci, anche quando lo desiderino, di reagire contro le forze sociali che li contornano, e di modificarle. Perchè l' organizzazione della società in mezzo alla quale vivono, s' impone a loro. Non solo riesce loro quasi impossibile, di resistere coi mezzi legali alla violenza, ma nemmeno possono sfuggire alla necessità di usarla essi stessi, almeno indirettamente. Se devono provvedere ad un loro interesse di qualche importanza, comprare o vendere terra, derrate, o altro, è ben difficile che non trovino una camorra che si sia impadronita della partita, e in mano alla quale debbano affidarsi. Ora, tutte le camorre per *ultima ratio,* hanno l' assassinio a protezione del loro monopolio. Se taluno esercita una industria di cui si è impadronita una camorra, il rifiuto di entrare a farne parte e di partecipare in conseguenza, almeno indirettamente, alle sue violenze, è punito colla morte.[1] Così può accadere che una persona che sarebbe disposta a grandissimi sagrifizi per far cessare il dominio della violenza, sia costretta a sostenerlo, a dargli forza e ad associarvisi. A chi entri nella gara delle ambizioni politiche o locali, rimane assolutamente

[1] Vedi il fatto già raccontato di esercenti mulini costretti ad entrare nelle società dei *mulini* e della *posa.*

impossibile sottrarsi ai contatti con persone che debbono la loro influenza al delitto. L'uomo che abbia il più grande orrore per la violenza e per il sangue, si trova presto o tardi inevitabilmente costretto a valersi di quell'influenza e di quella autorità che dà la fama di essere in buona relazione con gente potente per il timore che ispira. E dato pure che uno abbia tanta abnegazione da tenersi fuori da qualunque affare o da soffrire i soprusi in quelli indispensabili, da rinunziare a qualunque ambizione di qualsiasi genere, può giungere il momento che, aggredito e minacciato, si veda costretto a ricorrere all'opera dei violenti per proteggere la propria vita. A ricorrere alla legge non può pensare, poichè le probabilità di ricevere una schioppettata per chi faccia una denunzia sono troppo numerose perchè egli vi si esponga facilmente.

Così le circostanze esteriori s'impongono a chiunque, qualunque sia l'indole dell'animo suo. Si è perfino dato il caso di uomini che sul Continente erano ottimi carabinieri, mentre facevano parte di associazioni *mafiose* palermitane, e arrestavano i ladri e gli assassini, mentre ricevevano ogni giorno la loro quota dei guadagni dell'associazione, frutto se non di assassinii, almeno del timore di quelli. Non mancano i Palermitani, cui le condizioni di Palermo fanno orrore,

e che, pur costretti ad abitarci, sono esposti a dovere, da un momento all' altro, far uso in un modo o in un altro, di quella violenza che vorrebbero sopprimere.

Nè servirebbe l' associarsi contro di essa, chè la Società è troppo perfettamente organizzata nella sua forma attuale, e la violenza si è impadronita troppo bene delle menti e degl' interessi di tutti perchè sia possibile a forze private di trovarne il punto debole per romperla e sgominarla. Un' associazione a questo scopo non avrebbe nemmeno il tempo di formarsi completamente, che già qualcuna delle persone interessate al mantenimento dell' attuale stato di cose, informata con uno degli infiniti mezzi di sorveglianza di cui dispongono, sarebbe in grado con due o tre uccisioni abilmente distribuite di incutere un salutare terrore agli aspiranti riformatori. Non parliamo poi delle calunnie, delle distruzioni di sostanze, dei libelli pubblicati nei giornali. Affinchè riescisse una tale associazione, bisognerebbe che fosse numerosa e composta tutta di persone decise a sacrificare per il loro fine le sostanze, la riputazione, la vita loro e delle famiglie. E questo è impossibile in qualunque paese del globo. Vi sono però casi di resistenza isolati; delle proteste eroiche e continuate, di cui l' ardire stesso ha salvato gli autori, tanto è certo che il loro esempio non

è pericoloso, perchè nessuno lo imiterà, e difatti, fino adesso è stato ammirato, ma non seguìto.

Come la classe dominante sia quasi fatalmente portata a proteggere i malfattori.

§ 59. — Per ciò che riguarda più specialmente la classe dominante, a queste difficoltà materiali si aggiungono le morali, più irremediabili ancora perchè esistenti nell' animo stesso di coloro, che dovrebbero operare la reazione. Figuriamoci un uomo a cui il nome e la ricchezza permettono di aspirare ad un'alta posizione fra i suoi concittadini. Egli è giovane, ha ingegno, è ambizioso. Gli si presenta un' occasione di acquistare autorità e riputazione: saranno elezioni politiche od amministrative od altro. Un individuo che ha fama d' influente sulla popolazione viene ad offrirgli i suoi servigi; egli sa che altri si appoggiano sopra costui o su di altri simili a lui; sa che l' opinione pubblica non riprova il farlo. Ha ben sentito dire che quest' uomo ha commesso qualche omicidio, ma l' uccidere un uomo non è disonorante, talvolta anzi può esser prova di coraggio e di sentimento d' onore. Quegli omicidii stessi hanno procurato stima e riputazione al loro autore. D'altronde, egli è certo che per conto suo omicidii non ne saranno mai commessi; perchè non userebbe un istrumento simile a quelli che tutti usano? Egli ha ben sentito deplorare le condizioni di pubblica sicurezza di Palermo, le deplora egli stesso, forse

ne ha avuto a soffrire nei suoi interessi, ma non percepisce ben distintamente il nesso di queste condizioni coll' atto ch' egli è per fare, ed in ciò, partecipa del resto allo stato di mente di buona parte dei suoi concittadini. Accetta il concorso offerto. Da quel momento in poi, è entrato nella gara delle rivalità e delle ambizioni: nè lui, nè altri può dire dove si fermerà nella scelta dei mezzi; l' abitudine, la passione potrà portarlo anche ad usare gli estremi. La riescita dipenderà dalla sua abilità, dalla sua energia, dalle circostanze; sarà forse di quelli, cui il predominio della violenza, tutti i conti fatti, riesce vantaggioso, ma il caso contrario è più probabile. Ad ogni modo egli è ben difficile che una volta agguantato dal vortice, voglia escirne, o, anche volendo, vi riesca. Perchè la *mafia,* come qualunque altra classe facinorosa, ha indole e modi di procedere tali, che difficilmente chi abbia avuto relazione con lei, può mai romperli del tutto. Rimane sempre l' addentellato di cui essa ha interesse e occasione di valersi, se non altro ad ogni nuovo arresto d' uno dei suoi membri. Ciò che abbiamo adesso descritto accade in gradi e sotto forme diverse a chiunque della classe dominante voglia approfittare della propria posizione. Parte lo fanno senza conoscere le ultime conseguenze cui vanno incontro, parte, sapendole benissimo. Taluni

lo fanno per interesse personale, per esser posti a capo di qualche amministrazione, che fornisca loro guadagni leciti od illeciti; altri invece cercano autorità ed influenza per sincero amore del bene pubblico. Quasi tutti non capiscono che l'usare quei mezzi che si presentano a loro è la cagione prima dei mali che essi stessi deplorano e di cui talvolta sono i primi a soffrire. Se alcuno, superiore per ingegno, profondo conoscitore di altri paesi, lo intende, ed ha ripugnanza a contribuire ad un tale stato di cose, rimane fuori del tutto dagli affari pubblici, ed il più possibile dagli affari privati, spesso va a stabilirsi sul Continente, oppure vi passa buona parte dell'anno; oppure, se per necessità o per attività di mente non riesce a tenersi fuori dagli affari locali, si rassegna ad usar dei mezzi che gli sono imposti con una rabbia mal contenuta, che prorompe alla prima occasione in lamenti amari e spesso molto coraggiosi. Abbiamo avuto occasione di udirli più di una volta. Altri rimangono fuori dagli affari per una specie di ripugnanza istintiva per i mezzi che vedono adoperare: sono stati sul Continente, o nell'esercito, e sentono la differenza degli ambienti senza spiegarsela. Così tutti gli elementi di resistenza o si allontanano o se ne stanno neghittosi.

Ma il sentimento comune a quasi tutti della classe

dominante, il quale è, se non l'appoggio, almeno la salvaguardia la più efficace per la classe facinorosa di fronte all'autorità pubblica, è quella passione di cui abbiamo così spesso parlato, di esercitare l'autorità privata, e di provare la sua potenza; passione tradizionale nell'aristocrazia specialmente; e questo fa sì che un signore richiesto della sua alta protezione non la rifiuta mai anche al più feroce assassino. Più il malfattore sarà pericoloso e conosciuto, più sarà grande il rischio che corre di essere arrestato o condannato, maggiore sarà la smania nel signore di affermare la sua potenza, proteggendolo o salvandolo anche quando non vi abbia nessun interesse materiale. Naturalmente, il malfattore così salvato diventa l'*uomo* del suo protettore nel senso feudale della parola; ha in certo modo ricevuto da lui in feudo la vita, e, d'allora in poi, è pronto ai suoi servizi. E colle tradizioni di violenza ancora in vigore, col piccolo valore dato alla vita dell'uomo, quel signore avrebbe una forza d'animo più che umana, se, ricevendo danno od offesa, non adoperasse per la sua vendetta l'istrumento che ha sotto la mano.

Questo spirito di alta protezione e reciprocamente di clientela che è uno dei più significativi fra i caratteri medioevali e feudali rimasti nella società siciliana, è più speciale alla città di Palermo, perchè

è stato ognora ed è pure adesso il centro principale dell' aristocrazia siciliana, ed il luogo dove la sede principale del Governo ha richiamato le gare e le rivalità fra i suoi membri. Quest' ultimo fatto ci sembra pure una delle ragioni per cui le tradizioni di prepotenza e di violenza reciproca siano rimaste più vivaci nei membri della classe dominante residente in Palermo, che in quelli i quali abitavano altrove, specialmente nelle grandi città della costa orientale dell' Isola.

Ad ogni modo, e qualunque ne siano le cagioni, questi sentimenti di prepotenza e questa facilità alla violenza nella classe che è fondamento di tutte le relazioni sociali in Sicilia, fa sì che non solo essa non possa usar la forza che sola avrebbe, di distruggere l' autorità materiale e morale della classe facinorosa, e d' impedire in generale l' uso della violenza, ma ancora ch' essa sia cagione diretta per cui la pubblica sicurezza persista nelle sue condizioni attuali. La forza che deve dar la prima spinta al mutamento di queste condizioni deve dunque essere assolutamente estranea alla società siciliana, e venire di fuori: deve essere il Governo.

Ma il Governo appoggiandosi, come lo abbiamo già detto, e come avremo luogo di dimostrarlo, principalmente su quella classe dominante stessa, si trova in una posizione singolare. Da un lato il suo fine più

immediato ed importante è di sopprimere la violenza; dall' altro, per i principii stessi che lo informano, si regge sulla classe dominante, e l' adopera come consigliera e in parte come istrumento nella legislazione e nella pratica di governo. Di modo che ha in mano dei mezzi che sono in contraddizione col suo fine, e conviene che rinunzi o al suo fine, o all' aiuto, e all' appoggio della classe dominante locale. Non avendo fino adesso rinunziato a questo, ha, per necessità, sacrificato quello. Quando ragioneremo delle relazioni del Governo cogli elementi locali e colla sedicente opinione pubblica siciliana, avremo occasione di esporre in particolare, le vie per mezzo delle quali l' influenza di questi elementi agisca sul modo di procedere del Governo. Ma fino da ora possiamo dire che questa influenza e la sua incompatibilità col fine immediato e principale del Governo in Palermo, col ristabilimento cioè della pubblica sicurezza, è fra le prime ragioni della fiaccona e della noncuranza di questo nella ricerca e l' applicazione dei provvedimenti contro il delitto.

Dunque, nelle presenti condizioni di fatto e coll' attuale sistema di governo che si appoggia sulla classe dominante, la cagione prima e il fondamento, non della esistenza, ma della persistenza delle condizioni di pubblica sicurezza in Palermo e dintorni, è la parte diretta ed indiretta che ha in queste con-

dizioni la classe dominante. Oppure, se vogliamo considerare il fatto sotto un altro aspetto: nelle presenti condizioni di fatto e colla partecipazione della classe dominante alle condizioni di pubblica sicurezza in Palermo e dintorni, la cagione prima e fondamentale della persistenza di queste condizioni è il fatto che il Governo si appoggia, per reggere il paese, su questa classe dominante.

Del resto, ciò non è speciale a Palermo e dintorni, ma comune a tutta quella parte di Sicilia in cui lo stato della pubblica sicurezza, considerato al punto di vista di una società moderna, è anormale.

III.

I MALFATTORI IN PROVINCIA.

Condizioni speciali dell' industria dei malfattori in provincia.

§ 60. — Il fenomeno del predominio della violenza è nei suoi elementi essenziali, simile a Palermo e in provincia. Esso vi è ugualmente reso possibile dalle condizioni sociali già descritte. Per le ragioni storiche già esposte, l' esercizio della violenza vi è venuto in mano ad una classe indipendente di facinorosi che ha forza, mezzi di azione, ordinamento, industria ed interessi suoi propri. Questa ha acquistato il predominio coll' affermare la sua potenza con mezzi e per

fini suoi propri. Ed una volta acquistata la preponderanza, reagisce a sua volta sui costumi e le condizioni sociali. L' esistenza di questo organismo indipendente e completo di per sè stesso, è assicurata contro la forza dell' autorità governativa per mezzo della protezione o della neutralità benevola della classe dominante, il cui ordinamento si appoggia su di esso. Ma la differenza fra Palermo e la provincia sta in questo: che il campo nel quale si esercita la industria indipendente dei facinorosi è nell' uno e nell' altra diverso; che in conseguenza questa classe assume in provincia caratteri diversi da quelli che ha in Palermo, e perciò la sua influenza sui costumi delle popolazioni ha effetti un poco differenti. Ed assumono pure forma diversa le relazioni che ha con essa la classe dominante.

La descrizione che adesso faremo dei fenomeni che presenta la *mafia* di provincia, il brigantaggio e il malandrinaggio, sarà dunque resa più facile dall' analisi già fatta, giacchè avremo solamente da esporre le cause locali che imprimono, in provincia, alla industria indipendente dei malfattori la sua forma speciale, e il modo in cui questa forma speciale reagisce sui costumi; finalmente le relazioni con questa industria della classe dominante, in quanto differiscono da quelle già trovate in Palermo.

L'impossibilità già da noi accennata,[1] di stabilire una distinzione netta fra le varie forme dell'industria dei facinorosi, ci costringe, nel descrivere le sue condizioni in provincia, a scegliere per principiare fra tutte le forme che essa industria ivi assume, la più dissimile da quelle che abbiamo viste esistere in Palermo, per poi seguire la gradazione insensibile delle modificazioni che subisce a seconda della infinita varietà delle circostanze in mezzo alle quali si esercita, fino al punto in cui si manifesta con atti identici a quelli della *mafia* palermitana. Principieremo dunque col brigantaggio e il malandrinaggio.

Lasceremo da parte le origini storiche di questo fenomeno. Esse hanno oramai per noi un interesse secondario dopo la descrizione già da noi fatta nel capitolo secondo, delle cagioni storiche della presente condizione sociale dell'Isola in generale. E ci partiremo dal fatto che nel 1860 esisteva, come in Palermo, così in una parte delle provincie di Sicilia, una classe di persone dedita all'industria del delitto, la quale ebbe dai fatti della rivoluzione occasione di accrescersi. Esporremo più tardi le ragioni per cui questa classe di facinorosi non esista in talune parti della Sicilia, quantunque le condizioni sociali e morali siano

---

[1] Vedi sopra, pag. 162.

simili in tutta l' Isola. Per adesso non abbiamo carico di dimostrare altro, se non che questa classe di persone ha potuto dopo il 1860, come prima e meglio di prima, continuare l'esercizio della sua industria.

L' industria del malfattore in provincia si esercita principalmente per mezzo del brigantaggio e del malandrinaggio, sotto forma di grassazione, lettera di scrocco, abigeato (ossia furto di bestiame) e ricatto. Questi sono, per la natura stessa delle cose, i principali generi di speculazione, perchè da questi soli il malfattore può trarre guadagni costanti e fino a un certo punto sicuri. E ciò a cagione delle condizioni della industria e del commercio nell' interno della Sicilia. Ivi infatti gli interessi sono quasi esclusivamente agricoli. La classe della quale il malfattore è sempre certo di poter trarre guadagni è quella dei proprietari e capitalisti agricoltori. Il fondo sul quale è assicurato di poter sempre prelevare il suo profitto, è la ricchezza agricola sotto tutte le sue forme, i raccolti, gli alberi e i caseggiati rurali, dove ve ne sono, e il bestiame. Le persone sulle quali il malfattore esercita le sue speculazioni devono inevitabilmente stare in campagna o sempre, o spesso, o di quando in quando; giacchè il proprietario o il fittaiuolo deve pur sorvegliare le colture, devono pure i suoi impiegati risiedere sui fondi a loro affidati. La campagna è

dunque sede principale della industria dei malfattori provinciali.

Non mancano del tutto, è vero, a questi anche altre materie sulle quali esercitare il loro mestiere, giacchè gl' interessi agricoli per essere principalissimi nell' interno dell' Isola pure non sono i soli; ma gli altri sono troppo poco numerosi e poco considerevoli per dare occasioni a guadagni continuati, e ne parleremo dopo. Oltre alle cagioni adesso descritte, favoriscono l' industria dei malfattori in campagna anche le condizioni topografiche. Il piccolo numero delle case rurali, il terreno nudo d' alberi, leggermente ondulato, permettono al malfattore di sorvegliare uno spazio estesissimo e di riconoscere da lontano così la forza pubblica dall' uniforme, come le persone ch' egli intende assalire, mentre non l'impediscono di nascondersi al bisogno dietro una piega di terreno. D' altra parte, non avendo egli stesso nulla che lo distingua dal pacifico cittadino in un paese dove niuna persona agiata gira la campagna senza schioppo, il vedere da lontano gli giova, l' esser visto non gli nuoce.

In mezzo a queste circostanze di fatto, che del resto non hanno nulla di esclusivamente siciliano, ed anche nella stessa Isola si presentano pure in altre parti, dove la sicurezza pubblica è perfetta, operano

i loro effetti quelle condizioni che in una parte della Sicilia favoriscono l'industria dei malfattori. Ci rimane da descrivere sotto quali forme si manifestino, in siffatte circostanze, gli effetti di queste condizioni. E fra queste forme analizzeremo per la prima quella del brigantaggio come la più completa e la più perfetta. Il malandrinaggio verrà dopo.

§ 61. — Il brigantaggio si distingue dalle altre forme dell'industria del malfattore in questo, che una banda di briganti ha un'organizzazione fissa, colla sua gerarchia di gradi espressamente definita, colla sua disciplina. Si compone di persone dedite alla professione del delitto violento in campagna ad esclusione di qualunque professione regolare anche apparente, insomma, tengono la campagna, per così dire ufficialmente. Ciò non toglie che ad una comitiva brigantesca non si aggiungano occasionalmente membri temporanei. Ma il nucleo della banda nelle circostanze ordinarie, si compone sempre delle medesime persone. I Briganti.

Il numero dei componenti una banda brigantesca, la necessità in cui sono di girar la campagna per lo più uniti, crea per loro dei bisogni, delle difficoltà e dei pericoli maggiori che quelli dei malandrini, i quali stanno isolati e si uniscono fra di loro o coi briganti solo occasionalmente. E non basta a togliere siffatti inconvenienti il sistema che

hanno le bande di disperdersi momentaneamente il più spesso possibile. Ma d'altra parte, la salda organizzazione di ciascuna comitiva, le dà una potenza materiale e in conseguenza un'autorità morale, che fa molto più che compensare i sopraddetti inconvenienti, come apparirà da ciò che stiamo per dire del modo in cui esercitano la loro industria e delle loro relazioni colla popolazione.

Quando uno abbia stabilito la sua reputazione di uomo temibile con qualche delitto in cui abbia dato prova di coraggio o crudeltà; quando abbia acquistato sopra alcuni malfattori abbastanza autorità perchè si sottopongano alla sua direzione, e disponga di qualche intelligenza nella popolazione, ha tutti gli elementi della terribile potenza del capo-brigante: sta nelle sue qualità personali l'acquistarla, e acquistatala, il mantenerla. L'aver sotto di sè dei compagni, gli dà modo di essere informato di ciò che si fa e si dice, di far conoscere le sue intenzioni e di fare eseguire i suoi ordini e le sue vendette in più luoghi nel medesimo tempo, come pure di unire insieme i suoi uomini senza ritardi per le imprese difficili e pericolose. Se egli è capace di mantenere colla sua autorità personale la disciplina nella sua banda, se la sua mente e il suo carattere sono all'altezza della sua posizione, i potenti mezzi di cui dispone, lo

pongono in grado di acquistare in breve tempo quella riputazione di onnipotenza e di invincibilità colle quali la sua autorità morale si stabilisce al punto di non aver rivali di nessun genere negli animi della popolazione. Dell' autorità e della forza pubblica non ha bisogno di preoccuparsi, perchè quando fra quelle e sè ha messo la popolazione, il pericolo che vien da loro è tanto remoto che quasi non esiste.

Il suo principale scopo deve essere di apparire sempre il più forte. E per questo, deve usare un finissimo tatto nella scelta degli alleati, dei neutri, dei nemici; trovar modo di essere sempre e prontamente informato di ogni atto, di ogni parola ostile e trarne vendetta pronta, crudelissima; colpire dieci innocenti pur di non lasciar sfuggire un colpevole. Deve, nel misurare e nel distribuire le offese disinteressare il più possibile chiunque si senta tanto potente o sia tanto ardito da non temere di vendicarsi. Deve per quanto sia possibile appoggiarsi sulla classe infima. Questa parte della politica brigantesca, è tanto importante per la prosperità dell' industria, che è diventata tradizionale, e fra i briganti e nella popolazione. La leggenda del brigante benefico passa di generazione in generazione, e non v' ha capo banda di vaglia che non colga qualche occasione di dotare una ragazza povera, o di pagare il debito a un contadino,

o di rimproverare pubblicamente un suo sottoposto per aver svaligiato un povero mulattiere, e condannarlo alla restituzione. Ciò non l'impedirà di mangiarsi al bisogno egli e i compagni le capre o il maiale, unica fortuna di un pover'uomo, senza pagarli. Fu denunziato alla truppa il nascondiglio di una banda di briganti per vendetta di un fatto simile; ma il capobrigante evita per quanto è possibile di farlo, e la cosa gli riesce facile, giacchè per poco egli abbia riputazione, le masserie dei grandi proprietari gli sono sempre aperte. Ad ogni modo, il brigante ha bisogno che si possa raccontar di lui qualche atto generoso, per dare al sentimento che ispira alla popolazione quel colorito superficiale consacrato dalla tradizione.

A misura che egli stabilisce la sua riputazione di onniscienza e di onnipotenza, quel sentimento che viene prodotto in Sicilia da ogni uomo che sappia farsi rispettare colla forza, ma che ha il suo tipo più perfetto in quello ispirato dal brigante, cresce e si conferma senza contrasto possibile. Imperocchè egli può sorvegliare ogni atto, ogni parola, quasi ogni pensiero di ciascuno; la rapidità e l'efficacia delle sue vendette non lascia il tempo di dare il benchè minimo principio ad un accordo per reagire. Per tal modo il pensiero della resistenza non ha nemmeno il tempo

di nascere e non si affaccia nemmeno alle menti. Rimane negli animi l' impressione che la forza del brigante è ineluttabile al pari di quelle della natura. Ed è pur troppo un fenomeno costante della mente umana che, per essa, la forza ineluttabile per quanto dannosa e iniqua secondo le idee generalmente ricevute sulle relazioni fra gli uomini, è legittima ed in conseguenza è riconosciuta e rispettata spontaneamente. Tale è il fondamento del sentimento che il brigante ispira, e di cui cercammo di descrivere gli effetti nel capitolo primo. Sono accessorii gli altri elementi come le generosità intermittenti di cui parlavamo or ora, gli atti cavallereschi, intermittenti però anch' essi, come la fedeltà alla parola data, il rispetto a chi faccia prova di arditezza ec., ec.

Nè bisogna credere che malgrado i numerosi atti che contraddicono a queste azioni generose, i briganti le facciano sempre per calcolo. Spesso vi sono spinti senza ragionare da una specie d' istinto di conservazione. Inoltre, quel sentimento generale di cui abbiamo testè ragionato, che ha la sua origine nel rispetto della forza, ed assume la forma di simpatia per il tipo brigantesco leggendario, s' impone, per una specie di contagione morale comunissima, ai briganti stessi. Sono uomini fatti come gli altri e, come quello scultore che si prosternava davanti alla statua di

Giove appena datogli l'ultimo colpo di scalpello, essi credono in sè stessi come crede in loro il rimanente della popolazione di ogni classe.

Per un fenomeno analogo, quel colorito di simpatia che assume il sentimento del contadino pel brigante, e che nel contadino è giustificato dalla vista della propria miseria e della ricchezza del padrone e, fino ad un certo punto, dalle intermittenti generosità brigantesche, quel colorito, dico, si comunica anche al sentimento che prova il signore, per quanto in questo non abbia niuna ragione di essere. Il fondamento però è sempre l'impressione della forza ineluttabile del brigante, la quale s'impone a tutte le menti senza distinzione. Già parlammo nel primo capitolo del modo in cui in Sicilia, si sente generalmente parlare dei briganti. Del resto, quelli fra i nostri lettori che abbiano avuto occasione di parlare sul Continente con Siciliani della classe colta, saranno stati probabilmente colpiti del tuono di simpatica indulgenza, e talvolta di ammirazione, colla quale molti fra loro ne discorrono. Alcuni ne parlano in tal modo per interesse personale, perchè traggono guadagni diretti dal brigantaggio, ed hanno interesse che la opinion pubblica non si sollevi al punto di spingere il Governo a misure energiche. Molti lo fanno anche per amor proprio e patriottismo locale. Ma quasi tutti, abbiano essi o no altri

moventi, lo fanno sinceramente, perchè dominati da quel sentimento di cui stiamo parlando. Quel proprietario che, richiesto per lettera dai briganti, di formaggi e di denari glie ne portava egli stesso il doppio del domandato, era sinceramente persuaso di fare un'azione bella e generosa, ed avrebbe creduto disonorarsi denunciandoli. E quei briganti agivano probabilmente, non per calcolo, ma per sentimento spontaneo quando, colpiti dall' arditezza e dalla generosità dell' atto, rifiutavano ogni cosa, anche ciò che avevano chiesto ed accettavano solamente alcuni formaggi, per mostrare che gradivano la cortesia. Nè si può dire che quel sentimento che i briganti ispirano spesso anche a coloro che li odiano, sia la simpatia ispirata da caratteri generosi perfino nei nemici. Non è mai stato considerato come atto generoso, od eroico, che noi sappiamo, il vendicarsi di un supposto denunciatore, uccidendo non solo lui, ma la madre e la sorella, e promettendo di uccidere anche i bambini alla prima occasione. Eppure questo fece nel 1876 a San Mauro il Rinaldi che, dopo la morte del brigante Valvo, era considerato in Sicilia come il rappresentante il più perfetto del tipo brigantesco. Il fondamento del sentimento ispirato dai briganti qualunque forma esso assuma, è, non potremmo ripeterlo troppo, il rispetto della forza, nel quale entra naturalmente

come elemento principalissimo il timore. Tant' è vero che, quando sia stata dalla pubblica forza sgominata una banda, uccisi o presi i capi e i membri principali più temuti personalmente, i semplici gregari sbandati si vedono spesso rifiutare asilo e vitto perfino dai contadini.

Spiegata in tal modo, l' inaudita potenza dei briganti non ha più nulla che sorprenda; ed è naturale che un capo banda, nel territorio dove predomina, sia la sola autorità riconosciuta, faccia le parti e adempia gli uffici di un Governo regolarmente costituito. Invero, se da un lato riscuote una parte dei prodotti sotto forma di tasse più o meno regolari, dall' altro riserva questo diritto a sè solo, punisce qualunque attentato di un malandrino minore, non autorizzato da lui, con un' energia ed un' efficacia che non sarebbe mai raggiunta da un Governo costituito; e così, mantiene sotto la sua autorità un ordine pubblico relativo, più saldo di ogni altro, perchè fondato sulla forza effettiva.

Le sue relazioni colle persone dalle quali esige tasse, sono regolari e pacifiche quanto e più di quelle di un esattore delle imposte. Quando vuole oggetti o denari, li manda a chiedere all' uno od all' altro proprietario, spesso colle forme le più cortesi, ed il proprietario con forme non meno cortesi ottempera al suo

desiderio. Egli per lo più non deve ricorrere per ottenere ciò che gli fa bisogno, nemmeno ad una mezza minaccia. Il brigantaggio si risolve dunque per i proprietari, nelle circostanze ordinarie, ad una tassa, piuttosto grave, ma fino a un certo punto regolare. I furti ingenti di bestiame, i ricatti clamorosi, sono, relativamente alle condizioni della pubblica sicurezza, piuttosto rari, quantunque possa sembrare a persone di altri paesi che si seguano con una rapidità spaventevole. Essi avvengono solamente quando i briganti siano in un bisogno straordinario, o abbiano a vendicarsi di qualche torto più o meno grave contro un proprietario, o quando si presenti un' occasione molto favorevole. Veramente, occasione favorevole è talvolta semplicemente la gran ricchezza del proprietario da ricattare. Per operare siffatti sequestri, si sono viste perfino delle alleanze temporanee fra le principali comitive brigantesche di Sicilia.

§ 62. — I malandrini si possono dividere in tre categorie: quelli già ricercati dalla giustizia, e latitanti; quelli solamente sospetti e sorvegliati dalla polizia, finalmente quelli occulti, che menano vita regolare, e non sono nemmanco sospettati dall' autorità. A qualunque di queste tre specie appartengano, l' esercizio dell' industria è per loro sotto certi rispetti più arduo, sotto certi altri più facile che per i briganti veri e I Malandrini.

propri. Difatti, per il latitante isolato, il nascondersi, lo sfuggire alle ricerche, il trovar ricovero e mezzi di sussistenza è molto più facile che per una comitiva di persone. Perciò è meno pericoloso per lui che per i briganti l' aver qualche nemico nella popolazione infima. Difatti, si ode di mulattieri e di povera gente svaligiata da malandrini molto più spesso che da briganti. Per il malandrino che, sorvegliato o no dalla polizia, mena vita apparentemente regolare in paese, non esiste la quistione di trovar ricovero sicuro e vitto nelle circostanze ordinarie. Ma d'altra parte il malandrino isolato non gode dei vantaggi che si assicurano vicendevolmente colla loro unità di azione il capo brigante e i suoi uomini; non ha l'autorità di questo sulla popolazione, nè i suoi mezzi per agire con prontezza ed energia. Ma questi danni sono compensati da vantaggi: se i mezzi d' informazione del capo brigante sono più estesi, quelli del malandrino sono più minuti. Salvo casi eccezionali, come quello del Rinaldi, un capo brigante non ha relazioni continuate colla popolazione di un centro abitato, come le hanno generalmente i malandrini isolati, che sono in grado di essere per tal modo informati più minutamente e più prontamente di ogni minimo accidente che li possa interessare. Ma ciò che contribuisce soprattutto alla potenza dei malandrini, è la loro stretta unione.

Non staremo qui a ripetere il già detto sulla forma che le relazioni fra malfattori assumono spontaneamente in Sicilia. Osserveremo solamente che quelle fra i malandrini di provincia differiscono da quelle fra i malfattori di Palermo in questo, che mentre le speculazioni principali di quelli di Palermo, sono d'indole tale da generare spesso opposizione d'interesse fra di essi, la grassazione, il ricatto e le altre speculazioni principali dei malandrini di provincia essendo invece scopo a sè stesse e mirando al vantaggio esclusivo dei malfattori come tali, non possono implicare opposizione d'interesse fra loro, e perciò rendono quasi sempre possibile la loro stretta unione non solo nel difendersi dall'autorità, ma anche nel compiere le singole operazioni. Le relazioni fra i malandrini di provincia di fronte a quelle fra i malfattori palermitani segnano dunque un passo nell'insensibile gradazione di sfumature che finisce per giungere all'associazione di malfattori nel senso dell'articolo 427 del Codice penale, e talvolta, portandolo le circostanze, ne assumono i caratteri veri e propri. Ad ogni modo, lasciando ora da parte i casi frequentissimi di unione fra più malandrini per una o più imprese particolari, l'unione fra quelli di ciascun vicinato fa sì che siano strettamente legati fra loro quando si tratti degli interessi della

professione non solo contro i poteri costituiti, ma anche di fronte al pubblico in generale, e che tutti assumano le vendette di ognuno nell'interesse del mantenimento dell'autorità della intera classe sulle popolazioni. E le occasioni di eseguire tali vendette non mancano mai anche senza essere cercate, in un paese dove quasi ogni persona agiata deve di quando in quando girar la campagna per i suoi interessi. Non sapremmo citare in tal proposito fatto più caratteristico di quello già raccontato, di quei proprietari obbligati a fare ammenda onorevole presso la *mafia* di un paese per aver liberato colla forza un loro fratello sequestrato dai malandrini. La persona presa di mira dal malandrinaggio potrà scamparla una ed anche più volte con una difesa coraggiosa. Ma messasi una volta in guerra con lui è necessariamente vinta, a meno che mangi, beva, dorma, giri in campagna e in città in mezzo ad uno stretto cerchio di guardie armate e sicure, e badi a non passar pei luoghi dove si possa tirargli una schioppettata e poi avere il tempo di fuggire. Ciò spiega in parte, come un uomo solo con uno schioppo in una strada, faccia così spesso, metter faccia a terra anche a sette od otto persone; se pure questo fatto ha bisogno di spiegazione all'infuori di quella del contagio della paura e della demoralizzazione.

Speculazioni dei briganti e malandrini.

§ 63. — Con siffatti mezzi diversi nei particolari, uguali nelle caratteristiche fondamentali, i briganti e i malandrini assicurano la loro autorità sulle popolazioni, e per mezzo di questa, i loro mezzi di esistenza e le loro difese contro le ricerche della forza pubblica. Questa autorità dà agio ad essi di operare le loro speculazioni. I modi che tengono gli uni e gli altri sono, per la maggior parte di queste, simili. La lettera di scrocco, la grassazione, il sequestro di persona, l' assassinio puro e semplice si eseguiscono coi medesimi mezzi e nei medesimi modi da una banda di briganti, da due o più malandrini uniti momentaneamente in comitiva, e dal malandrino isolato. Tutti preparano il colpo dietro le informazioni avute, e per mezzo delle intelligenze che mantengono in paese, e si valgono talvolta di queste anche per compierli.

Nei generi di speculazione, adesso enumerati i briganti e i malandrini sono ugualmente in grado di non usare gli estranei che come complici molto secondari e principalmente per averne informazioni. Non è che spesso estranei non prendano una parte molto più importante ed all' esecuzione ed ai guadagni di siffatte operazioni; avremo luogo di parlarne fra poco. Ma tale loro partecipazione per l' indole stessa dell' operazione non è necessaria. Non così per l' abigeato. Le circostanze nelle quali si opera mettono il

brigante in condizioni diverse da quelle del semplice malandrino. Il capo brigante, per il numero delle sue relazioni in varie province dell' Isola, può facilmente allontanare il bestiame rubato dal suo luogo d' origine, magari trattare con qualche commerciante in un porto di mare per farlo esportare. La sua autorità personale lo mette in grado d' imporre a qualche gran proprietario che lo riceva in deposito nelle sue tenute in mezzo ai suoi armenti. Potrà anche, se vorrà, trovare chi lo prenda a soccida. I gregari della banda si valgono del prestigio della loro qualità di brigante per rubare animali per conto proprio, e per trattare la restituzione mediante un compenso in denari. Il malandrino invece, quando non sia di quelli più temuti e che partecipano piuttosto della natura del brigante, non ha generalmente relazioni seguite all' infuori di una cerchia di territorio relativamente ristretta. Non può sempre far conto sull' aiuto dei colleghi per un interesse secondario come quello del furto di qualche capo di bestiame. In conseguenza, s' egli non ha occasione di venderlo, appena rubato, in qualche mercato o fiera, o se non si trova in circostanze specialmente favorevoli per farsi pagare la restituzione dal proprietario, egli è costretto a consegnare gli animali rubati a qualche proprietario o mercante di bestiame,

che sia in grado di nasconderlo nei suoi fondi o di trasportarlo lontano, o di commerciarlo, o di adoperarlo nella coltura. L'indispensabile necessità del concorso di siffatte persone per la riuscita dell'abigeato commesso da un malandrino ordinario, fa sì che queste sono in grado di esigere una grande, se non la maggior porzione del provento dell'operazione. Difatti la parte principale in un gran numero di furti di bestiame è tenuta da proprietari o da mercanti che spesso non sono solamente soci nell'operazione, ma committenti e accomandanti.

§ 64. — Ma se le speculazioni fin qui enumerate sono le principali dei malfattori in provincia, non sono le sole. Non mancano anche in provincia occasioni di guadagno analoghe a quelle che sono gli oggetti principali dell'industria del malfattore in Palermo e dintorni, e per cagione di questa analogia sono generalmente qualificate per atti di *mafia*. Nel medesimo modo anche ai malfattori in Palermo e nei dintorni non mancano occasioni di commettere atti di malandrinaggio vero e proprio, come grassazioni, lettere di scrocco, talvolta anche ricatti. Solamente a Palermo come in provincia, i generi di speculazione secondari non essendo sufficenti ad assicurare guadagni continuati, non impiegano generalmente un personale a parte, ma sono occupazioni accessorie di

La *mafia* nelle province.

quei malfattori, dei quali abbiamo descritto le caratteristiche principali. Essi in conseguenza traggono la loro forza e la loro autorità dall' esercizio delle speculazioni principali, adoperano poi questa loro forza nell' esercizio delle secondarie. Perciò, il malfattore di provincia, che eseguisce operazioni simili a quelle che fanno l' oggetto principale dell' industria dei facinorosi palermitani, avrà nonostante tutti i caratteri del malandrino; mentre viceversa il *mafioso* di Palermo e dintorni, anche quando compie atti di malandrinaggio, conserva le sue caratteristiche. Le varietà nell' industria dei malfattori in Sicilia, non si devono dunque, a nostro avviso, distinguere a seconda delle varie speculazioni, colle quali siffatta industria si pratica, bensì, a seconda della qualità delle persone che l' esercitano. E questa qualità stessa è determinata dalle varie circostanze locali, in mezzo alle quali queste persone la esercitano: da un lato, quelle di Palermo e dintorni, o di taluni altri centri di popolazione, in quanto le loro condizioni si ravvicinano a quelle di Palermo, e dall' altro, quelle delle province.

Molto più, l' industria del brigantaggio ha a Palermo uno dei suoi principali centri d' informazione e di azione. A Palermo stessa si combinano molte delle operazioni di brigantaggio da commettersi nell' inter-

no. A Palermo viene a finire buona parte del provento di queste. Insomma uno dei centri del manutengolismo vero e proprio, spontaneo e socio nei guadagni dell'industria, è Palermo. La cosa si spiega facilmente dall'esser questa città soggiorno per buona parte dell'anno di molti importanti proprietari delle terre percorse e dominate dai briganti, centro considerevole di affari e di ricchezze, finalmente sede d'importanti amministrazioni civili, giudiziarie e militari, sui procedimenti e intenzioni delle quali i malfattori hanno necessità di essere minutamente informati, e colle quali hanno continuamente bisogno di avere mezzi di contatto e d'influenza. Queste intime relazioni con Palermo non tolgono però all'industria dei malfattori di provincia i suoi caratteri speciali, nel medesimo modo che una società per la costruzione di ferrovie, o l'escavazione di miniere nell'America Centrale può avere la sede principale della sua amministrazione e dei suoi interessi pecuniari a Londra, senza diventare perciò una società bancaria o commerciale.

L'essere generalmente invalso l'erroneo criterio delle varie specie di speculazioni, per distinguere le varie specie d'industria facinorosa, si spiega facilmente. Fra i diversi modi nei quali si esercita l'industria dei facinorosi in Sicilia, quelli che hanno prima

e più d'ogni altro colpito le menti di chi riflette, parla e scrive dentro e fuori dell'Isola, sono da un lato il brigantaggio e il malandrinaggio, dall'altro i fatti che avvengono a Palermo. Di modo che, da una parte fu dato, e a buon diritto, il nome di brigantaggio e malandrinaggio agli atti simili a quelli che sul Continente erano designati con questi nomi. E dall'altra parte, invalsa nell'uso comune (sempre indeterminato e inesatto) la parola *mafia* (nel suo significato volgare ed improprio) per designare genericamente gli atti di qualunque specie coi quali si esercita l'industria dei facinorosi in Palermo e dintorni, venne naturalmente fatto di applicare il medesimo nome a quelle speculazioni dei facinorosi in provincia, che avevano una somiglianza formale con quelle di Palermo. La similitudine del nome genera naturalmente nelle menti l'idea della similitudine della cosa, e così accade che a prima vista nasca nella mente, se non il pensiero, almeno l'impressione che in provincia le speculazioni analoghe a quelle che costituiscono l'oggetto e il guadagno principale dei malfattori di Palermo, e per la loro natura e per le persone che praticano, siano una cosa distinta dal brigantaggio e dal malandrinaggio, e si confondano coll'industria della *mafia* palermitana, mentre è vero precisamente il contrario.

Posta la distinzione fra i facinorosi della città e dell' agro palermitano da un lato, e quelli di provincia dall' altro, senza pretendere di trarre fra le due categorie una linea di demarcazione che non esiste, se ricerchiamo una caratteristica costante che le distingua, troviamo la seguente cui già accennammo. In provincia l' unione fra i malfattori di un territorio per i loro fini immediati esiste quasi sempre, a Palermo, no. Le rivalità e le lotte che talvolta avvengono fra bande brigantesche, sono fatti accidentali, che non mutano nulla ai caratteri generali, giacchè nella popolazione dei malfattori, il brigante è l' eccezione, e il malandrino la compone quasi esclusivamente. La necessità già dimostrata di questa unione nei fini immediati per i malandrini fa sì che, anche quando si adoperano nelle relazioni fra le persone estranee alla loro classe, i malandrini di un dato territorio, si mantengono quasi sempre uniti. Il che è, del resto, reso loro molto facile come lo esporremo or ora per l'indole delle relazioni sociali nella maggior parte dei paesi di provincia, dove non esiste gran varietà d' interessi di forza uguale, ma predomina l' interesse di uno, di due, o tutt' al più di tre gruppi di persone.

Questa differenza tra Palermo e le province, insignificante a prima vista, genera una diversità im-

portantissima nei costumi dell' una e delle altre. Difatti, a Palermo, come già lo osservammo, il solo interesse comune che leghi insieme i facinorosi in modo costante, è la conservazione della loro classe come tale, in altri termini la sicurezza nell' esercizio della violenza, qualunque sia il fine al quale è diretta, contro le forze intese a sopprimerla in genere. Le regole di condotta prevalse nella classe dei facinorosi e da loro imposte materialmente o moralmente al rimanente della popolazione, sono quelle che per la natura delle cose hanno efficacia per tutelare l'esercizio della violenza, e, come tutte le altre che hanno carattere sociale, fanno astrazione dagli interessi momentanei ed immediati degli individui, anzi, sono spesso in contraddizione con quelli. Laonde il codice dell' *omertà,* in Palermo, non ammette eccezioni, e ne soffre nel fatto poche. In provincia invece, l'interesse della classe violenta s' identifica e si confonde con quello di determinate persone. In conseguenza l' interesse, la cui forza predomina, ed il quale per ciò si impone materialmente e moralmente a tutta la popolazione, è quello di determinati individui, che hanno fra di loro interessi comuni, oppure sono divisi in due, o tutt' al più, in tre campi avversarii. Chi adopera la violenza per reagire contro coloro che predominano, se riesce ad avanzarli di forza, piglia il loro

posto, se rimane più debole, è vinto e distrutto. Chi adopera le sole leggi, rimane inevitabilmente più debole e ugualmente distrutto, e, se vien dai vincitori dichiarato infame, è per un di più. In conseguenza, ognuno, nella lotta, può usare a suo piacere, in aiuto alla violenza anche le leggi, senza rischio di dar di cozzo contro l'ostacolo fisso ed immutabile della consuetudine e dell'opinione pubblica. Perchè non vi sono altri violenti per reclamare e sancire a nome di un interesse di classe l'applicazione del codice dell'*omertà,* all'infuori dei componenti e aderenti del partito contrario. Il quale, se sarà più forte, potrà anche darsi il lusso di dichiarare i vinti infami, ma, in fin dei conti non farà che una sola vendetta e per le loro violenze, e per le loro insidie legali; e se sarà vinto, non avrà alcuna influenza sull'opinione pubblica. Sicchè il codice dell'*omertà* non è sicuro di essere rispettato che nei casi, non molto frequenti, di lotte fra malfattori di mestiere. Non abbiamo ormai bisogno di spiegare il perchè.

In conseguenza, nelle province, le regole dell'*omertà,* non si sono imposte all'opinione pubblica che in quanto giovano ai più forti; valgono a favore di questi, non contro di loro. Lo prova il fatto molto caratteristico già da noi citato, non di una denuncia, ma di una calunnia giudiziaria commessa dal vero

colpevole, uomo temuto, a danno di un meschino impiegato del macinato, colla complicità del silenzio di un' intera popolazione. Lo prova anche meglio l' andamento dell' istruzione del processo cui diede luogo quell' omicidio. Finchè l' istruzione rimase in mano del pretore locale, per la fiaccona o per la poca autorità di questo, o per altre cagioni, gli indizi e le prove si accumulavano addosso all' innocente. Appena l' autorità superiore, avvisata, si mise in moto, mandò sul luogo il sotto-prefetto, il procuratore del re fece sentire che anch' essa era *forte,* sorsero per incanto le testimonianze a carico del vero colpevole. Del resto senza citar casi tanto estremi, accadono ogni giorno fatti, i quali provano che in provincia, il codice dell' *omertà* non ha fatto presa sull' animo delle popolazioni nel grado medesimo che a Palermo, e che soffre numerose eccezioni. I ladruncoli che non sono stati ancora buoni ad uccidere uno, sono dai proprietarii denunciati all' autorità, mentre o un brigante, o un malandrino temuto, può, meno rare eccezioni, uccidere chi gli pare senza pericolo di denunzia, neppure per parte dei prossimi parenti della vittima. L' unica volta, crediamo in cui contro il famoso brigante Angiolo Pugliese sia stato, innanzi al suo arresto, presentato lamento all' autorità, fu prima che egli si fosse dato all' esercizio del brigantaggio in Sicilia. E fu

portato lamento per la detenzione di un cavallo prestatogli dal proprietario stesso, e che egli, nella sua confessione dichiara non avere avuto intenzione di rubare.[1] Va pure citato il fatto seguente: due partiti si combattevano in un Comune. Un membro dell' uno fu ucciso, per opera dei capi del partito opposto, credettero i congiunti della vittima; i quali da una parte tentarono di fare uccidere alcuni di quel partito, dall' altra porsero querela contro i suoi caporioni accusandoli di mandato per omicidio. E ciò senza scandalizzare punto l' opinion pubblica.

Fra le infinite forme colle quali si esercita in provincia la *mafia,* parleremo di una sola, di quella cioè che è caratteristica delle condizioni delle campagne siciliane, dove fiorisce l' industria dei malfattori. Vogliamo parlare della protezione delle proprietà e fino a un certo punto anche delle persone, che del resto si esercita da essi anche in Palermo, ma più nelle campagne dell' interno dell' Isola.

In un paese dove la classe dei malfattori ha l' importanza che ha in Sicilia, e dove l' autorità pubblica non ha o non usa forza sufficiente per distruggerla, bisogna pure che si trovi un *modus vivendi*

---

[1] Vedi: *Resoconto del processo di Angiolo Pugliese,* per l' avvocato ANTONINO AJELLO, pag. 68, col. 1.

fra essi ed i privati. Il quale, del resto, giova agli uni come agli altri; perchè se i malfattori usassero fino all' estremo la loro facoltà distruttiva, mancherebbe loro ben presto la *materia rubabile*. Essi sono in grado d' intenderlo, perchè la loro industria, stabile e regolare da tanti anni, ha tesori di esperienza e di tradizioni, e permette a coloro che la praticano di capire in quali condizioni possa sussistere e prosperare. È dunque invalso un sistema di transazioni e quasi diremmo di tassazioni regolari per parte dei malfattori, il quale pur lasciando luogo a molti disordini, nonostante è più tollerabile che uno stato di guerra aperta e continua. Una delle forme principali di queste transazioni è l' accollo preso dai malfattori stessi della protezione delle cose e delle persone. Già accennammo il modo con cui i capi briganti potenti fanno a proprio profitto le parti di un governo regolare. Ma tal sistema è eccezionale, come è eccezionale nell' industria dei malfattori la forma del brigantaggio. Più generalmente, alcuni fra i malfattori assumono ufficialmente le funzioni di guardiani della sicurezza delle cose e delle persone non solo dai privati, ma anche dai Comuni e perfino dal Governo. Limitandoci per adesso a parlare dei primi; senza ritornare qui sul già detto intorno all'importanza del *campiere* facinoroso nell' eco-

nomia agraria siciliana,[1] osserveremo solamente che ciò che fa di questi campieri una istituzione caratteristica ed attissima a dare un' idea netta delle condizioni siciliane, è il fatto che sono in provincia uno dei principali fra gl' infiniti modi delle relazioni continue fra i malfattori di mestiere e le classi agiate e ricche. Cercheremo adesso di analizzare codeste relazioni.

Relazioni fra i malfattori di mestiere e le classi agiate e ricche della popolazione.

§ 65. — Molte delle cose dette su questo argomento a proposito di Palermo, si possono applicare anche alla provincia. Ma rimangono da aggiungere molti particolari determinati dalla differenza delle circostanze, e che sono atti a dare un' idea sempre più chiara delle condizioni sociali e morali di Sicilia. Già accennammo[2] come sia impossibile ritrarre dalla semplice osservazione delle relazioni fra cittadini e malfattori, le cagioni dell' impotenza di quelli contro questi. Ci lusinghiamo che l' analisi ormai fatta delle condizioni sociali dell' Isola avrà dato modo al lettore di spiegarsi quali sieno queste ragioni. Quell' analisi medesima ci permette adesso di ragionare con vera cognizione di causa di queste relazioni, e di renderci chiaramente conto del fenomeno del manutengolismo esercitato dalle classi abbienti.

Colui che volesse giudicare il manutengolismo

---

[1] Vedi sopra, pag. 55.

[2] Vedi sopra, § 23.

siciliano ed apprezzarne la moralità od immoralità coi criteri ammessi nei paesi dell'Europa centrale, generalmente considerati come in istato normale, si ingolferebbe in una confusione inestricabile di equivoci, dove la sua mente si perderebbe inevitabilmente, e finirebbe o coll'abbandonare la questione come insolubile, o col portare un giudizio parziale ed avventato. In Sicilia, la distinzione fra il manutengolismo moralmente scusabile perchè imposto dal timore di un danno grave, e quello moralmente condannabile perchè provocato dal desiderio di avvantaggiarsene, non ha significato. Tenga in mente il lettore che si tratta qui di un paese dove il criterio del diritto è la forza, dove per circostanze speciali, una classe di malfattori è venuta in possesso di una forza considerevole, e dove in conseguenza le azioni dei malfattori non sono considerate come delitti dal senso giuridico dell'universale, come già cercammo di dimostrarlo, e come lo prova specialmente il già descritto sentimento ispirato dai facinorosi alle popolazioni. Le condizioni di fatto che hanno prodotto nei Siciliani questo modo di *sentire* il diritto, sussistono ancora, e per tal modo uno dei principali mezzi di promuovere od anche di tutelare i propri interessi materiali e morali (parliamo qui di una porzione della Sicilia) è la forza, cioè i malfattori. Da ciò resulta

che, negli animi dei cittadini non è legato il concetto d'immoralità coll'atto di valersi di quelli. Manifestamente, in una siffatta condizione degli animi e delle cose, l'usare i malfattori piuttosto per difendere che per avvantaggiare i propri interessi potrà dipendere da un'infinità di cause secondarie, come il carattere più o meno intraprendente di una persona o da circostanze indipendenti dalla volontà umana, o dalle occasioni. Ben più, l'essere amici o nemici dei malfattori potrà dipendere, da una questione avuta con loro per caso, da un malinteso, da un calcolo di tornaconto più o meno falso, ma non da una diversità di concetto sul valore morale della violenza in generale e degli atti dei malfattori in particolare. Tutte le specie di relazioni coi malfattori sono moralmente lecite in modo uguale. Insomma le condizioni di fatto della Sicilia non permettono l'esistenza di un criterio per distinguere il manutengolismo lecito, perchè forzato.

Non è che le teorie giuridiche importate da altri paesi non abbiano colpito le menti di molte persone, e che queste non abbiano accettato il concetto dell'immoralità e dei malfattori. Ma, nelle condizioni attuali, l'opera dei malfattori è così inestricabilmente mescolata colle relazioni sociali, che queste persone non hanno scelta che fra accettar quella o rinunziare a queste. Ed allorquando, (il che accade nella

quasi totalità dei casi), non vogliano o non possano scegliere la seconda delle alternative, il concetto dell'immoralità della violenza e dei malfattori rimanendo per loro una teoria contraddetta ad ogni momento dalla pratica della vita, finisce per perdere il suo significato, e rimanere solamente una frase che intendono genericamente e in modo vago, ma senza legame alcuno coll'indirizzo delle loro azioni.

Nè può essere altrimenti, giacchè, data la potenza e l'autorità che hanno adesso i malfattori, chi è con loro in relazioni anche necessarie non può nelle circostanze ordinarie, per quanto abbia tutto un catechismo in testa, provare per essi quella ripulsione dalla quale è nell'animo umano costituito il sentimento dell'immoralità di una persona o di una cosa. Perchè, se uno di cui riconosciamo la forza superiore ci risparmia un danno che potrebbe farci, il sentimento che naturalmente proviamo per lui, è la gratitudine e in conseguenza la simpatia, e non ci viene in testa di pensare ch'egli ha semplicemente fatto il suo dovere. Parimente, se ci vien risparmiato un danno che nulla impediva ci fosse fatto, in che differisce il sentimento che proviamo, da quello che proveremmo se ci fosse addirittura recato un vantaggio? La distinzione fra il danno evitato e il vantaggio recato è fino ad un certo punto artificiale. È

giustificatissima quando, prevedendo una gran massa di fatti, si dividano questi all'ingrosso in due categorie. Prendendo i casi estremi, la differenza fra il danno evitato e il vantaggio recato non lascia dubbio nella mente, ma la linea che li divide è impossibile a determinarsi, o piuttosto non esiste nel sentimento umano. Da tutto ciò risulta che in un proprietario delle province di Sicilia infestate dai malfattori, il quale viva della vita ordinaria, non può nascere sentimento di antipatia per i malfattori, meno il caso di gravi danni od insulti ricevuti, e che ancor quando egli voglia sottoporre la sua condotta ad una regola per così dire, meccanica, e transigere coi malfattori solamente per evitare danni, e non per acquistar vantaggi, egli non è in grado di stabilire fra l'una e l'altra cosa una linea di demarcazione nella sua mente. Inoltre, dove i malfattori intervengono e dominano gran parte delle relazioni sociali, quella distinzione fra danno evitato e vantaggio recato che non esiste nelle menti, neppure esiste nel fatto, e d'altronde, l'atto medesimo che salva dall'inimicizia dei malfattori, può recare la loro amicizia con tutti i vantaggi che ci sono inerenti, senza che a procurarli intervenga il fatto di nessuno. Citeremo degli esempi a chiarire o confortare le nostre asserzioni.

Se un brigante temuto, già stato campiere, ri-

spetta i beni del suo antico padrone mosso da un sentimento di deferenza, naturale soprattutto in Sicilia, non si potrà certamente imputare a delitto al proprietario se si lascia rispettare, se approfitta della libertà di girare sicuro gratuitamente le campagne. Ma se questa amicizia gli procura il rispetto altrui, che colpa ne ha esso? Potrassi nemmeno rimproverargli, se tollera, senza trarne guadagno, che quel brigante ricoveri nei suoi fondi il bestiame rubato? Opponendosi, non otterrebbe nulla e se ne farebbe un nemico. E se pure in fondo in fondo quel proprietario provasse un sentimento di gratitudine per quel brigante che potrebbe nuocergli senza pericolo, anzi con suo guadagno, e non lo fa, un tale sentimento nelle circostanze in cui si trova la Sicilia, non solo sarebbe naturale ma anche segno di un'anima ben nata. Chi potrà dire il punto dove i proprietarii finiscono di favorire il malfattore per timore della sua inimicizia e principiano a farlo nella speranza di trar vantaggio dall' amicizia sua? Nessuno, e nemmeno i proprietari stessi. Una volta ottenuta la loro sicurezza con questa preziosa amicizia, è naturale, che presentandosi l' occasione di valersene e compensarsi per tal modo, delle gravi spese che è loro costata, ne approfittino. Trovano la forza bell' e pronta a loro disposizione, come potrebbero non usarne? Molto più

che, giova ripeterlo, l'usarne, in Sicilia non è ritenuto disonorante.

I proprietari sono costretti a favorire i briganti non solo in modo negativo fornendo loro ricovero e mezzi di sussistenza, ma talvolta anche positivo, dando armi ed anche informazioni utili al successo delle loro imprese. Taluno diventato per siffatta via amico loro per non averli nemici, otterrà, dall' influenza in tal modo acquistata, guadagni indiretti d' ogni specie. Diremo più. Quelle persone che, impadronitesi di un Comune, arruolano nelle guardie campestri i facinorosi dei dintorni, certamente acquistano con ciò grandissima autorità morale. Inoltre hanno i loro fondi ben guardati mentre sono saccheggiati quelli di chiunque altro. Ma d' altra parte è probabilissimo, per non dire certo, che se quei malfattori fossero stati lasciati a sè stessi, avrebbero fatto i danni medesimi che fanno adesso, più quelli che risparmiano a chi l' impiega.

Malgrado tutto ciò, in molti Siciliani l'impressione delle teorie giuridiche di altri paesi, rinnovata ogni giorno dalla lettura di giornali, talvolta anche di libri, rimane abbastanza profonda; e senza portarli a fare una distinzione impossibile fra manutengolismo forzato o no, pure è cagione che vi sia in loro una tendenza a non adoperare i malfattori senza neces-

sità o almeno a non trarre guadagno pecuniario diretto dalle relazioni con essi combinando insieme con loro atti di brigantaggio e dividendone il provento. Ciò non impedisce certamente ad essi di usare quel mezzo, spesso solo valevole a profitto delle loro ambizioni, dei loro odii ed anche negli affari d'indole economica. E le occasioni di usarlo sono tanto più frequenti, che, per la quasi assoluta mancanza d'industria e di commercio, il solo campo aperto all'attività o al desiderio di guadagni è quello delle gare locali da un lato, e dall'altro, degli accolli di lavori ed altre speculazioni simili, dove la riescita consiste nell'allontanare i concorrenti, al quale scopo l'intimidazione e in conseguenza l'alleanza dei malfattori è mezzo efficacissimo.

Del resto, la ripugnanza ad adoperare i malfattori cresce in proporzione dell'impressione ricevuta dalle teorie giuridiche di fuori, o semplicemente dal sentimento acquistato nel praticare in altri paesi ed in altri ambienti. Vi sono perfino taluni, che per aver soggiornato molto all'estero, e studiato nei libri o servito nell'esercito, provano ripugnanza tale per il genere delle relazioni sociali siciliane che, quando sono in grado di farlo, rimangono sistematicamente fuori di tutto il giro degli affari pubblici e privati, od anche vanno a stabilirsi sul Continente, o per lo meno

vi stanno buona parte dell' anno. Peraltro quelle persone stesse contribuiscono indirettamente all' ordine di cose esistente per mezzo delle loro proprietà che sono in mano di fattori o di fittaiuoli, gente simile alla generalità della popolazione.

Ma sono pur molte in Sicilia le persone, sulle quali le teorie giuridiche del Continente non hanno fatto punto presa, e per le quali non esiste distinzione alcuna fra l' approfittare dei malfattori direttamente o indirettamente, a vantaggio della propria ambizione o del proprio patrimonio. Il provento di molti ricatti e di molte grassazioni finisce in gran parte nelle tasche di siffatte persone.

A qualunque di queste categorie appartengano i Siciliani che hanno relazione coi malfattori, è impossibile apprezzare queste relazioni coi criteri morali in vigore in altri paesi. Qualunque popolo nelle medesime circostanze farebbe lo stesso. Queste relazioni dureranno e non si potranno considerare come condannabili al punto di vista della morale astratta finchè durerà la forza dei malfattori.

D' altra parte però i malfattori continueranno ad essere i più forti e si potranno difficilmente distruggere finchè dureranno le relazioni fra loro e i cittadini. Siamo in un circolo vizioso. Se non che abbiamo parlato fino adesso dell' imputabilità del

manutengolismo ai Siciliani dal punto di vista della morale astratta, non dell' utilità che può trovare lo Stato italiano a distruggere la potenza dei malfattori siciliani. L' una cosa non ha nulla che fare coll' altra, e quando lo Stato giudichi importare all' interesse pubblico di sopprimere i facinorosi, e per giungere a ciò d' impedire gli atti che ne favoriscono l' esistenza, potrà definire, per quanto la confusione dei fatti lo permette, quegli atti, e sottoporli a sanzione penale. Ma questa è quistione di tornaconto politico, non ha nulla che fare coll' apprezzamento della moralità di un individuo o di una popolazione. Certamente, una sanzione penale regolarmente ed efficacemente applicata, contribuisce potentemente a modificare il senso giuridico di una popolazione, soprattutto in quei luoghi, dove il senso giuridico è solito uniformarsi alla forza. Ma dato che il manutengolismo siciliano si possa nel fatto colpire con sanzioni penali, quando si fosse realmente modificato per mezzo di un codice criminale il senso giuridico di quelle popolazioni, non bisognerebbe pretendere di averle *moralizzate*. Si sarebbe solamente sostituita la forza di un codice a quella dei prepotenti e dei malfattori, e il senso giuridico della popolazione si sarebbe uniformato alla volontà di quello, nel medesimo modo e per le medesime ragioni che adesso

si uniforma alla volontà di questi. Il caso, o, ad ogni modo, circostanze indipendenti dalla volontà della popolazione, avrebbero fatto sì che le regole imposte da quel codice fossero conformi a taluni principii qualificati per morali da taluni popoli, che ritengono sè stessi per civili, ma nulla più.

Come il Governo non possa usare l'opera dei Siciliani per distruggere i malfattori in Sicilia.

§ 66. — Da tutto ciò risulta che, se lo Stato italiano giudica opportuno di distruggere la forza dei malfattori e della violenza dove predominano in Sicilia, e sostituirvi quella delle sue leggi, la prima condizione per riescire è di non usare l'opera degli abitanti nel ricercare e combattere gli attuali malfattori, se non in quanto possono essere istrumenti ciecamente ubbidienti; e di non seguire i loro consigli intorno alla scelta dei provvedimenti atti ad impedire i malfattori di ripullulare una volta distrutti.

Difatti, lasciando da parte le classi inferiori e limitandoci a ragionare di quella abbiente, non si può chiedere l'opera di coloro che per ottener guadagno o per evitar danni sono in relazione coi malfattori, poichè queste relazioni stesse, ne abbiano essi o no coscenza, sono il primo ostacolo alla distruzione di quelli, ed impediscono soprattutto qualunque unione che si volesse far nascere fra i cittadini contro i facinorosi. Nè manco si possono sperare da questa categoria di persone buoni consigli intorno ai prov-

vedimenti generali e stabili atti a mantener l' ordine; perchè, quantunque molte di esse siano tali da dare il loro avviso col fine sincero di raggiungere l'oggetto proposto, pure non possono conoscere i rimedi opportuni, essendo incapaci di sottrarre le loro menti all' influenza dello stato sociale che le assorbe per tutti i lati.

Riguardo a coloro che, ripugnanti dalle condizioni Siciliane si tengono fuori dal giro degli affari e delle ambizioni, l' opera loro poco può giovare, perchè, rinunziando ad usare le vie comuni, hanno rinunziato all' influenza ed in genere ai mezzi di azione. E son pochi tra essi coloro dei cui consigli si può far profitto, perchè, quantunque provino un sentimento negativo di ripulsione per l' attuale stato del loro paese, pur ben pochi hanno dottrina ed ingegno sufficente per rendersi conto di ciò che dovrebbesi sostituire a questo per rimediarvi.

Rimangono coloro che sono per caso in lotta coi malfattori. Sul loro aiuto per perseguitare questi non si può far conto per cagione dell' impotenza già tante volte accennata, dei privati contro i malfattori. In quanto ai loro consigli, già dicemmo che per il massimo numero di essi l' essere in lotta coi malfattori è quistione, per così dire, di caso fortuito, e non è segno che vi sia differenza alcuna fra il loro stato di mente e d' animo, e quello degli alleati più fedeli

dei facinorosi. Saranno pronti ad unirsi coll' autorità pubblica, a suggerirle rimedi, anzi a chiederglieli. Ma saranno quei rimedi soli che le loro menti siano atte a concepire. Insomma, chiedono forza brutale in loro servizio, e nulla più. Ora l' esperienza dimostra che se il Governo non vuol subire esso stesso il contagio delle condizioni dell' Isola invece di guarirlo, se non vuol diventare in Sicilia una *mafia* di più, esso non può ricorrere per governarla ad altra forza che a quella propria degli Stati d' indole moderna: Una legge comune a tutti e uguale per tutti. Per ciò, esso non può valersi in Sicilia dei suggerimenti nè dell' appoggio morale dei più acerbi nemici della classe facinorosa. Questi non provano quel sentimento *sociale*, il quale è cagione che si chieda alla autorità pubblica non solo di salvarci da' danni immediati, ma d' impiegare salvandoci modi tali, che ci assicurino che essa non potrà mai in nessun caso anche lontano, usare a nostro danno quella forza che adesso adopera a nostro vantaggio. Insomma, non provano il bisogno delle garanzie che sono fondamento di quelle forme legali, cui nelle società moderne si sottopone la forza sociale, anche nelle sue manifestazioni, violente. Aspettano dal Governo quel medesimo aiuto che altri aspetta dalla banda brigantesca o dalla *mafia*, colla quale è amico. Quel che

sentono dire di altri paesi, influisce certamente sulla loro mente e ha modificato le loro idee in questo senso, che vedono esser vantaggioso che l'ordine pubblico sia mantenuto, e i suoi interessi protetti dalla forza del Governo, piuttostochè dalla tale o tal' altra forza privata; ma non ne capiscono il perchè, nè concepiscono come la forza sociale debba procedere con criteri differenti da quella privata, e tener conto non di un interesse solo ma di tutti, anche a costo che quel singolo interesse non riceva tutta la soddisfazione alla quale avrebbe diritto. Nulla può dare idea della sorpresa o del disinganno che cagiona il sentire persone della classe relativamente colta, della classe che ha in mano il governo del paese, la cui opinione esercita influenza sul Governo centrale, le quali, dopo aver promesso la tanto cercata e tanto desiderata soluzione del problema della pubblica sicurezza siciliana, vengono fuori con proposte d'arbitrii, e nient'altro che arbitrii puri e semplici senza regola nè misura, senza nemmeno la garanzia, nelle persone cui siano affidati, dell' intelligenza e dell' onestà, del sentimento del diritto e dell' interesse generale. Avremo più tardi luogo di studiare la quistione se sia mai ammissibile per parte dell' autorità pubblica in Sicilia l'agire senza assoggettarsi alle forme legali. Certo è che quando pure si possa ammettere

l'arbitrio in via transitoria, straordinaria ed eccezionale, questo dovrebbe esser circondato da garanzie, soprattutto informato nel suo esercizio ai criterii di quegli interessi sociali dei quali la generalità dei proprietari colti, specialmente dell'interno della Sicilia, non sospetta neppure l'esistenza. Intendasi bene che qui parliamo della generalità, non della totalità dei proprietari siciliani. Le eccezioni sono numerose, ma non abbastanza perchè il carattere generale nel modo di sentire della classe alta e media in Sicilia non sia quale lo abbiamo descritto. Insomma, la società in Sicilia è in quello stadio stesso nel quale era in Firenze quando le sentenze del podestà o del gonfaloniere di giustizia contro quei grandi che avessero commesso delitti erano eseguite popolarmente colla distruzione delle loro case. Con questa differenza però, che in Sicilia non esiste quel *Popolo,* il quale non era altro che la classe media, industriale e commerciante, la classe che aveva interesse al mantenimento di quell'ordine pubblico relativo che comportavano i tempi, per modo che dalle sentenze del podestà o del gonfaloniere di giustizia, veniva tutelato il suo interesse, come nel suo interesse e per la sua volontà era stato creato l'ufficio del podestà stesso.

Da tutto ciò che precede risulta quanto abbiano

torto così quelli che dicono i Siciliani tutti complici e manutengoli volonterosi dei malfattori, come pure quelli che li dichiarano tutti vittime innocenti. Risulta soprattutto quanto sia senza fondamento il giudicare il popolo siciliano più immorale di altri. Non esiste fatto alcuno che dia diritto di affermare che nella popolazione dell'Isola siano in proporzione diversa che altrove quegli elementi psicologici che in una società di tipo moderno spingono gli uomini a quegli atti i quali, secondo i criterii di siffatta società, si qualificano per buoni o per cattivi. Solamente, i medesimi elementi psicologici, producono nelle diverse condizioni di società, atti diversi. La radice dell'errore, sta nel non intender questo. Si mutino prima in Sicilia le condizioni sociali, si assimilino a quelle delle società che si prendono per tipo quando si giudica la Sicilia, si sostituisca insomma la forza della Legge alla forza privata, ed allora solamente si avrà il diritto di chiedere ai Siciliani di contribuire all'ordine pubblico, e di chiamarli immorali se non lo fanno. Ma finchè una forza estranea all'Isola non le avrà fatto subire siffatta trasformazione, il volere che in una Società medioevale prevalgano gli stessi criteri dell'ordine e del disordine, del giusto e dell'ingiusto che in una Società moderna, è inammissibile; la esigenza è ingiustificabile e il giudizio assurdo.

D' altra parte non è meno ingiusto il chiedere alle forze esistenti in una Società medioevale, che esse in Sicilia operino su di sè stesse in un breve giro di tempo quelle trasformazioni che nel rimanente d' Europa hanno richiesto parecchi secoli. La forza che trasformi in poco tempo le condizioni della Sicilia per la pubblica sicurezza come per il resto, deve dunque venire di fuori, cioè dal Governo. Dunque, fintantochè il Governo si appoggerà sugli elementi locali e s' ispirerà da loro per stabilire l' ordine pubblico in quelle parti dell' Isola dove manca, l' opera sua sarà miseramente inefficace, se pure non sarà nociva.

IV.

I RIMEDI.

Come si presenti in Sicilia il problema del ristabilimento della sicurezza pubblica.

§ 67. — Fino adesso, nell' analizzare e nel misurare le forze che contribuiscono alle attuali condizioni della pubblica sicurezza in una parte della Sicilia, abbiamo sempre considerata la forza dell' autorità pubblica come uguale se non a zero, almeno ad una quantità infinitamente piccola. Quali sono le cagioni che riducono questa forza a siffatte proporzioni? In qual

modo agiscono queste cagioni? Avremo luogo nel capitolo quinto di esporre per quali vie influisca sulla scelta dei provvedimenti riguardanti la pubblica sicurezza in Sicilia e sulla loro applicazione, il fatto che il Governo si appoggia sugli elementi locali e s' ispira da loro. Potremo però fin d' adesso, facendo astrazione da siffatta influenza, analizzare questi provvedimenti quali sono attualmente, e i modi in cui sono attualmente applicati, e cercare in quali parti si adattino alle condizioni della Sicilia e in quali no, e così tentar di scuoprire le cagioni della loro inefficacia. I fatti descritti nel primo capitolo di questo lavoro ci renderanno il cómpito più breve e più facile.

Se si vuole considerare isolatamente la questione amministrativa del ristabilimento dell' ordine pubblico in Sicilia, astrazione fatta dalle condizioni sociali che sono prima cagione delle attuali condizioni della pubblica sicurezza; in altri termini, se si vuole studiare separatamente l' ordinamento della polizia e della giustizia in relazione colle attuali condizioni di pubblica sicurezza di una parte dell' Isola, il problema è determinato da ciò che abbiamo detto finora, e si presenta nei seguenti termini, cioè: Trovare i modi coi quali il Governo italiano possa giungere a prevenire per quanto sia possibile i reati, e quando siano commessi, a scuoprirne gli autori, arrestarli, e procu-

rare che siano condannati e posti nell'impossibilità di nuocere ancora, in un paese dove i delitti sono facili e frequentissimi e non sollevano contro di sè lo sdegno dell'universale; dove i delinquenti potentemente organizzati godono una grande autorità sull'opinione pubblica, ed hanno quasi sempre nella classe media o superiore della Società una o più persone direttamente o indirettamente interessate a sottrarli alla giustizia; dove l'azione dell'autorità pubblica è stata sempre miseramente inefficace, e questa inefficacia è stata cagione che il predominio morale dei delinquenti sia rimasto intero, assoluto e indiscusso, e che coloro stessi fra i cittadini che hanno interesse alla scoperta dei delinquenti abbiano ragione di temerli e li temano al punto di contravvenire alle leggi e d'incorrere piuttosto nelle pene dalla legge minacciate che nella vendetta dei delinquenti stessi; per modo che l'autorità, da un lato non può far conto alcuno sulle informazioni e l'aiuto dei cittadini contro i delinquenti, dall'altro è esposta senza riparo ad essere nelle sue ricerche tratta sopra una falsa via da chi ha interesse ad ingannarla.

Di fronte ad un tale stato di cose, l'esperienza di quindici anni ha ridotto il Governo italiano a un brutto bivio. Perchè da una parte, quando si è conformato alle forme che impongono le legislazioni mo-

derne per la ricerca, l' arresto e la condanna dei delinquenti, ha ottenuto così pochi frutti, che rimasto come prima impotente, e non avendo acquistato autorità morale, ha mantenuto l' onnipotenza dei delinquenti e confermato nello spirito pubblico l' impressione che questi siano la sola autorità veramente costituita. Per modo che gli effetti reagendo sulle cagioni e viceversa, si mantiene un circolo vizioso infrangibile. Dall' altro lato, allorquando il Governo ha soppresso o nelle leggi o nella pratica la garanzia delle forme sopraccennate, esso è sempre o quasi, caduto in mano ad uno degli interessi locali, ne è diventato l' istrumento, e così, non solo non ha impedito i delitti ma se ne è reso complice. Ora, la questione sta nel sapere se tale riescita dell' uno o dell' altro dei due sistemi era inevitabile, oppure se è stata cagionata dai modi tenuti dal Governo per metterli in pratica. Noi cercheremo di chiarirla adesso, studiando l' amministrazione della pubblica sicurezza e della giustizia in Sicilia, e nelle sue istituzioni, e nel modo in cui queste sono state applicate. Tratteremo prima della polizia, poi della giustizia.

La Polizia.

§ 68. — L' autorità pubblica si trova in Sicilia per la ricerca e l' arresto dei delinquenti, in condizioni molto diverse da quelle dei paesi dove l'ordine pubblico (come è inteso nelle Società moderne), è in stato

normale. Difatti, nell'alta Italia per esempio, o in Francia o in altro paese in condizioni analoghe, l'autore di un delitto è conosciuto da un numero di persone ristrettissimo relativamente alla popolazione totale del luogo dove il delitto fu commesso; e la generalità degli abitanti prova un sentimento ostile per il delitto ed il suo autore. Sicchè, per quanto l'indolenza e il timore li renda restii a ricercarlo ed arrestarlo spontaneamente, pure non rifiuteranno nei casi ordinari le informazioni ed anche la loro cooperazione all'autorità pubblica. In Sicilia invece, o almeno in quella parte dove sono comuni i reati, i particolari di ogni delitto, il delinquente, il luogo dove si nasconde, sono noti a quasi tutta la popolazione del vicinato. Ma d'altra parte la popolazione in generale non è disposta ad aiutare l'autorità nè direttamente, nè indirettamente, sicchè rimane libero il campo a coloro che hanno interesse a porla sopra una falsa via. Di più, il numero dei delinquenti per mestiere fra i quali è probabile si trovi l'autore di un delitto, è grandissimo in Sicilia, ristretto nei paesi considerati come in istato normale, sicchè il sorvegliare continuamente i facinorosi noti come tali, può in questi giovare alla scoperta dei colpevoli, in Sicilia molto meno.

D'altra parte, lo stato della viabilità dell'Isola

pone la forza pubblica in una condizione speciale di fronte ad una specie importantissima di delitti; quelli cioè che si commettono contro i viandanti. Perchè nei paesi dove la rete stradale è completa o quasi, le occasioni di commettere siffatti reati, si presentano ben di rado fuori delle strade ruotabili, e, come il numero di queste è necessariamente limitato, un sistema ben combinato di perlustrazione permette non solo di prevenirli o di scuoprir presto le tracce dei loro autori, ma anche di sorvegliare le campagne vicine alle strade e render più difficili i delitti contro le persone che attendono alla coltura dei loro fondi. In Sicilia invece i sentieri sono molto più numerosi di quello che sarebbero le strade ruotabili di cui tengono il posto, e possono essere fra un luogo ed un altro quattro o cinque, lontani fra loro, ed ugualmente battuti. Il farli perlustrare tutti diventa dunque difficilissimo, senza parlare della maggior difficoltà di sorvegliare un sentiero che una strada maestra. La sorveglianza materiale delle campagne siciliane non sarebbe realmente efficace che quando si potessero disporre per tutta l'Isola a scacchiera ed a portata di voce gli uni dagli altri, dei pelottoni di truppa ognuno abbastanza numeroso per poter reggere almeno per un momento all'assalto improvviso di una banda di malfattori.

Da tutto ciò risulta che le difficoltà e gli ostacoli

per la prevenzione dei delitti, e per la scoperta dei loro autori, sono in Sicilia d'indole diversa che nei paesi considerati come in istato normale; ed in conseguenza, che i modi usati per superarli sperimentati buoni altrove, possono rimanere in Sicilia inefficaci. Inoltre, possono verificarsi molto più gravi in Sicilia quei loro difetti che altrove sono apparsi leggeri.

Ed invero, se da un lato, la sorveglianza materiale delle campagne ha un'importanza molto più secondaria in Sicilia che altrove, e quella dei facinorosi abituali vi è molto più difficile e meno efficace, dall'altro lato, per ciò che riguarda la scoperta dell'autore di un delitto, la difficoltà in altri paesi sta nel trovare chi conosca fatti che possano giovare alle ricerche; in Sicilia invece la difficoltà sta nel trovare chi parli. Il generale silenzio giunge al punto, che difficilmente e tardi pervenga all'autorità la notizia del semplice fatto di un delitto commesso, mentre altrove il clamore pubblico ne sparge rapidamente la fama.

Di modo che, se rimane pure ufficio importantissimo dei rappresentanti l'autorità il ricercare, dopo ricevuta la notizia di un delitto, le tracce del colpevole, è però molto più essenziale che essi siano in contatto talmente intimo e continuo con ogni classe della popolazione, da poter sempre, anche quando non

sia in corso alcuna inquisizione, anche quando le ricerche non siano dirette a nessun fine speciale, approfittare di tutte le occasioni di ricevere rivelazioni, di scuoprire indizi di qualunque genere. Quando un segreto è conosciuto da una intera popolazione, basta usare una certa vigilanza per esser certi di sorprendere in un luogo od in un altro qualche gesto, qualche parola sfuggita che dia mezzo di scoprirlo. Inoltre, l'amore del lucro, o della vendetta od altri infiniti interessi possono non di rado esser tanto forti, da vincere nell' animo di qualche abitante quel sentimento di ripugnanza per far rivelazioni all' autorità, sentimento che come risulta dall' analisi da noi fatta delle condizioni della pubblica sicurezza,[1] è molto meno assoluto che non si creda generalmente, e dipende, più che da ogni altra cagione, dalla riconosciuta im-

[1] Non riporteremo qui i già fatti ragionamenti e gli esempi già addotti i quali ci persuadono che la ripugnanza dei Siciliani a fare denuncie non proviene da un sentimento di onore bene o male inteso, ma pure spontaneo e non cagionato nè direttamente nè indirettamente da forza estranea all'individuo. Però all' esempio di calunnie giudiziarie già citato nel corso di questo lavoro, ne aggiungeremo un altro non meno caratteristico, e che si riproduce non di rado: è quello della calunnia intesa a procurare l'ammonizione giudiziale di un nemico. Per modo che le informazioni cui il pretore attinge per precetto di legge sulle persone da ammonirsi sono « *spesso inquinate da quella lue dei* » *piccoli paesi ch' è il feroce spirito di parte.* » — Vedi la già citata Relaz. del proc. gen. comm. Calenda pronunciata il 3 gennaio 1873, pag. 60.

potenza dell' autorità di fronte ai malfattori e dalla potenza di questi, e sparirebbe insieme con questa potenza. Diremo più: l'essere poche le denunzie non dimostra che non sia in molti il desiderio di farne. Anzi, per parte nostra siamo convinti che questo desiderio esiste in molti, e produrrebbe effetti senza il timore delle vendette e della riprovazione di quella specie di opinione pubblica che già analizzammo. Spetta all' autorità l'agire con prudenza e discretezza tali, che il sentimento del timore di una vendetta immediata non faccia tacere chi sarebbe disposto a denunziare. Però le denuncie continueranno ad essere rare come adesso, se l'autorità continua ad aspettarle invece di andarle a cercare.

Se non che un contatto intimo e continuo de' funzionarii governativi colla popolazione, è reso difficilissimo dalla ripugnanza di questa ad entrare in relazioni d' indole amichevole con essi, specialmente se non sono Siciliani, e se sono impiegati di polizia. Ripugnanza che ha la sua origine nel medesimo fatto che impedisce le denuncie, cioè nella prevalenza morale dei malfattori. Questo sentimento è molto meno universale che non si creda generalmente, ma ha ormai preso la forma di tradizione, s'impone a coloro che spontaneamente non lo proverebbero, ed allontana spesso dai rappresentanti del Governo quelle

persone stesse che sarebbero disposte a far rivelazioni, e non le possono fare perchè manca loro l' occasione di comunicare coll' autorità senza eccitare sospetti.

Inoltre, il trar profitto da siffatte rivelazioni è reso molto arduo dalla facilità che hanno i delinquenti di conoscere dove siano dirette le ricerche dell' autorità e di sottrarre a queste le tracce del delitto e di sè stessi appena possano lontanamente sospettarle; facilità dovuta alla complicità stessa dell' intera popolazione. Ciò rende necessaria all' autorità la massima segretezza, rapidità ed energia nell' agire in seguito alle informazioni. Il che implica unità nella direzione e nell' azione.

Il primo provvedimento che una siffatta condizione di cose suggerisce alla mente, è di affidare così la direzione come l' esecuzione in tutto ciò che riguarda la polizia a persone dei luoghi, come più atte di ogni altra a conoscere gl' individui e le località ed a trovar modo di mantenersi in relazioni intime e continue colla popolazione. Ma quelle medesime ragioni che in ogni paese rendono pericoloso l' uso degli elementi locali nella polizia, valgono anche per la Sicilia. Anzi in Sicilia questi pericoli sono molto maggiori che altrove per cagione di quello stato delle cose e degli animi, il quale fa sì che la complicità coi delinquenti, o positiva o negativa, o ultronea o forzata, sia generale.

Il partecipare dei funzionari siciliani alla generale condizione morale, e i loro precedenti legami di parentela, amicizia, interesse od altro col rimanente della popolazione possono produrre e producono in moltissimi casi, mali di più d'una specie. La pressione morale dell'ambiente può esser tale da impedirli di agire energicamente contro i malfattori temuti e in conseguenza simpatici alla popolazione. È probabilissimo il caso che abbiano legami personali coi malfattori, la cosa non deve sorprendere, trattandosi di un paese dove tutti ne hanno: ed allora non solo non li perseguiteranno, ma facilmente daranno loro aiuto. Le loro relazioni colle persone influenti del luogo possono far sì che non solo non ricerchino i delitti fatti nell'interesse di quelli, ma ancora impieghino i poteri che dà loro la Legge a servizio delle loro prepotenze, in modo che in taluni casi gli assassinii o i sequestri di persona per parte dei malfattori, a vantaggio di qualche alto *mafioso,* si rimpiazzino vantaggiosamente cogli arresti arbitrari per parte degli agenti dell'autorità. Meno sarà stretta la loro disciplina, la loro sorveglianza per parte di autorità che non siano del paese, e più saranno facili ad accadere siffatti inconvenienti. Finalmente, quand'anche si riescisse ad evitarli tutti, rimarrebbe sempre quella mancanza del sentimento della legge e delle garanzie

legali, uguali per tutti, che già dicemmo essere a nostro avviso comune alla grandissima maggioranza dei Siciliani. E certamente, un ufficio nell'amministrazione della pubblica sicurezza non è molto atto a far nascere siffatto sentimento negli animi dove non esiste. Quando la polizia in Sicilia fosse in mano di funzionari siciliani, fossero pure onesti, animati del massimo zelo per il bene pubblico, gli arbitrii non troverebbero limite. Non abbiamo bisogno di tornare a dimostrare come siano infiniti e maggiori che in qualunque altro paese i danni che un sistema seguitato di arbitrii cagiona in Sicilia. Lasciamo pure da parte il rischio quasi inevitabile, che nelle attuali condizioni dell' Isola, mancando le garanzie fornite dalle forme legali, la forza pubblica diventi istrumento esclusivo di un interesse locale; pur troppo anche le forme legali, già lo dicemmo, spesso non bastano a schivarlo; questo danno per quanto grande, sarebbe secondario di fronte a quest' altro: che usando un tal sistema, quand' anche si riescisse ad impadronirsi di qualche malfattore, ci si allontana sempre più dallo scopo finale, da quello cioè di ristabilire la pubblica sicurezza durevolmente. E ciò, perchè si mantengono gli animi dell' universale in quelle condizioni stesse che adesso fanno continuamente ripullulare e prosperare i malfattori. Difatti, in un paese dove il criterio

del diritto è la forza, e dove a questa si vuol sostituire quegli altri criteri del diritto sui quali si reggono le Società moderne, il modo più diretto e più pronto di riescirvi, è di dare a quelli, che sono diritti, secondo i criterii che si vogliono far prevalere negli animi, la sanzione costante della forza. Potendo disporre di questa, la quistione sta nel constatare quali siano i diritti, a chi spettino, e chi li offenda. Nessun uomo possedendo l' onniscienza, l' infallibilità e l' impeccabilità, non si può affidare all' arbitrio di un uomo lo scoprire questi diritti e il sancirli. L' unico modo che si sia fino adesso scoperto per trovarli colla minor possibile probabilità di errori, è l' osservanza di talune forme, le quali, in conseguenza, sono state sancite per mezzo di leggi. Devono dunque avere la sanzione costante della forza materiale i diritti e le rispettive infrazioni constatati per mezzo di codeste forme legali, se si vuole che negli animi dei Siciliani prevalga a poco a poco il sentimento del diritto come è inteso nelle Società moderne. Se si trattasse di ottenere un risultato passeggero, di sopprimere, per esempio, un certo numero di persone componenti attualmente la classe dei malfattori, sarebbe ammissibile il ricercare se non potrebbe convenire l' uso dell' arbitrio; tratteremo in altro luogo questa quistione. Però, trattandosi non solamente di sopprimere gli at-

tuali malfattori, ma di procurare uno stato di cose tale da impedire che i nuovi, i quali venissero su, trovino le circostanze che hanno favorito quelli di adesso, l'usare l'arbitrio come sistema di governo e di repressione è inefficace e dannoso. Tale sistema può, è vero, secondo il modo in cui si adopera, talvolta impedire talune fra le manifestazioni del male, come accadde quando il Maniscalco dirigeva la polizia; talvolta invece esacerbarlo nelle sue radici e in tutti i suoi fenomeni, come accadde sotto la prefettura militare; potrebbe forse in circostanze eccezionalmente favorevoli sopprimere per un istante tutte le manifestazioni del male, ma il male stesso rimarrebbe quello di prima, quando pure non peggiorasse. Nell' animo delle popolazioni rimarrebbe il sentimento che il diritto è costituito dalla forza materiale senz'altro criterio che la volontà, l'interesse o il capriccio del più forte, sia questo un privato o un rappresentante del Governo. Non crediamo occorra tornare a dimostrarlo dopo tutto ciò che abbiamo detto fino adesso intorno alla sicurezza pubblica in Sicilia.

Dunque, gli elementi locali potranno bensì con profitto essere usati per ottenere informazioni, indizi diretti o indiretti, ma sono fra i meno adattati ad essere adoperati in ogni altro ufficio superiore od inferiore, attinente alla ricerca e all' arresto dei mal-

fattori, a meno che siano sottoposti ad una rigidissima sorveglianza e disciplina che permetta di trar partito dei loro vantaggi, e di rendere inefficaci i loro difetti. Oppure, a meno che siano di quei pochi intelligentissimi, onesti ed energici che, avendo avuto occasione di conoscere le cose del Continente, hanno da quella loro esperienza tratto profitto tale, da sottrarsi del tutto all' influenza delle persone e dei sentimenti dell' Isola. Questi sono istrumenti preziosissimi, superiori a qualunque altro. Siffatti uomini esistono, ma sono ben pochi.

Converrebbe adunque che la gran maggioranza, se non la totalità delle persone impiegate alla ricerca e all'arresto dei delinquenti fossero estranee all' Isola, e converrebbe trovare all' infuori dell' impiego di funzionari isolani qualche altro mezzo per ottenere il contatto continuo dei rappresentanti dell' autorità colle popolazioni, o per lo meno, scuoprire un altro mezzo che conduca al fine che si vuol raggiungere con questo contatto, quello cioè di essere in grado di sorprendere in ogni classe della popolazione i discorsi od altri indizi atti a far rintracciare i delitti e i delinquenti. Per ciò che riguarda il contatto coi cittadini, se la diffidenza per l' autorità impedisce che nasca spontaneamente una gran cordialità di relazioni abituali fra essa e loro, pure non è per l'origine

sua tale da impedire ad un funzionario che abbia abilità e tatto, di acquistar la fiducia di molte persone, specialmente della classe agiata, in modo che s' apra dinnanzi a lui un campo di osservazione piuttosto esteso, ed inoltre sia possibile a coloro che gli volessero far denuncie di parlargli senza eccitar la diffidenza altrui, e risvegliare l' attenzione degl' interessati. Inoltre un lungo soggiorno di un impiegato nel medesimo luogo, lo porterebbe ad una cognizione così intima delle persone e delle località, da poter trar profitto degl' indizi in apparenza più insignificanti. Ma tutto ciò si riferisce alla scelta del personale ed alle condizioni che gli si dovrebbero fare, e perciò ci contentiamo d' accennarlo, dovendo trattare altrove la questione del personale. Rimane da trovare il modo di tenere informato un funzionario di polizia dei discorsi e degli atti della generalità della popolazione, quando egli non abbia con essa molti contatti. Ma questi, per quanto siano pochi, pure vi sono, e se non si può ottenere che un impiegato solo abbia molte relazioni coi cittadini, la somma totale delle relazioni che possono avere con essi parecchi impiegati e delle informazioni o indizi che ne possono trarre, è considerevole. E quel funzionario il quale riunisse in sè il risultato delle osservazioni di parecchi impiegati di polizia, fosse pure ciascuno di questi nelle condizioni più

sfavorevoli per riescire nelle sue ricerche, si troverebbe in possesso di un numero considerevole di fatti e d'indizi i più vari, venuti da tutte le parti, e sarebbe, per la scoperta dei delinquenti in condizioni di poco inferiori a quelle di quel funzionario, che fosse colla popolazione nelle relazioni più intime e cordiali. I danni della mancanza di queste relazioni sarebbero dunque compensati quando nell'amministrazione della polizia in ogni luogo vi fosse tanta unità d'azione, che tutte le informazioni raccolte da impiegati d'ogni specie, grado od ordine, fossero prontamente riportate ad un solo e medesimo funzionario.

Condotto a questo punto, ci sembra che il problema della ricerca, della scoperta e dell'arresto dei delinquenti in Sicilia si riduca ai termini seguenti:

Trovare un ordinamento ed un personale di polizia tale:

che impiegandosi il minimo numero possibile di elementi locali, e questi strettamente disciplinati, gl'impiegati di polizia di ogni ordine siano pure in grado di approfittare in ogni momento delle possibili occasioni di ricevere rivelazioni e scuoprire indizi di delitti dagli abitanti di ogni rango e qualità, e perciò siano in contatto continuo colla popolazione di ogni ceto, oppure suppliscano alla scarsezza di questi contatti con una unità di direzione tale che le informa-

zioni raccolte da tutti gl' impiegati vengano a riunirsi nella medesima persona;

che possano questi impiegati di polizia, dietro siffatte rivelazioni e indizi, agire colla massima segretezza, rapidità ed energia possibile, compatibilmente colle forme legali necessarie per evitare le ingiustizie e per distruggere nelle popolazioni il sentimento che il diritto consiste nella forza e non nella Legge.

Dunque, sotto ogni aspetto, la questione della scoperta e dell' arresto dei delinquenti in Sicilia, si risolve in quella dell' unità di direzione e dell' abilità, moralità e sicurezza del personale, ed in quella della stabilità degl' impiegati nel medesimo luogo.

Vediamo adesso fino a qual punto queste condizioni siano state ottenute in Sicilia.

Dualità nell' attuale ordinamento di polizia in Italia.

§ 69. — Nel Regno d' Italia, gli ordinamenti intesi alla ricerca, scoperta ed arresto dei delinquenti, brevemente riassunti, sono i seguenti.

La competenza della polizia è divisa in due parti: 1ª La polizia generalmente chiamata amministrativa, destinata specialmente a prevenire i delitti, oltrechè a vegliare all' applicazione delle leggi e al mantenimento dell' ordine pubblico.[1] 2ª La polizia giudiziaria

[1] Legge di Pubblica Sicurezza, del 20 marzo 1865, art. 9.

che ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e fornire all' autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici.[1]

Queste due specie di polizia, le quali del resto hanno un vasto campo comune, sono rispettivamente sottoposte alla direzione di due autorità indipendenti l' una dall' altra. La polizia amministrativa è diretta dal ministro dell' interno, e per esso dai prefetti e sottoprefetti,[2] cioè dall' autorità politica. La polizia giudiziaria viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del Procuratore generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore del Re presso il tribunale correzionale nel quale esercitano le loro funzioni,[3] cioè dell' autorità giudiziaria.

Però queste due autorità indipendenti hanno in comune una gran parte del personale. Difatti sono ad un tempo ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali od agenti di polizia amministrativa: I questori, ispettori, delegati ed applicati di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci nei Comuni dove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, le guardie di pubblica

[1] Codice di Procedura Penale, art. 56.
[2] Legge di Pubblica Sicurezza, art. 1.
[3] Codice di Procedura Penale, art. 57.

sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri [1] e l'arma dei reali carabinieri. Tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono pure ufficiali di polizia giudiziaria, e i soli ufficiali di polizia giudiziaria che non siano pure ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sono i giudici istruttori ed i pretori.[2]

Riguardo a questi ultimi, per quanto sia importante e necessario all'andamento della procedura penale la loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria,[3] e la loro conseguente dipendenza gerarchica dalle procure regie, è molto più importante ancora, nella parte che prendono alla scoperta e all'arresto dei delinquenti, il loro carattere di magistrati. Difatti,

---

[1] Riguardo ai requisiti necessari perchè le guardie campestri e municipali in genere, siano considerate come agenti di pubblica sicurezza, vedi: Legge di Pubblica Sicurezza, art.i 7, 8; — Decisione del ministero dell'interno 28 decembre 1865; — Circolare del medesimo 15 ottobre 1873; — Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza, art.i 12, 13, 14, 15, 16.

[2] Legge di Pubblica Sicurezza 1865, art. 1, capov. 2; art. 4; art. 6, capov. 1. — Cod. Procedura Penale, art. 57, capov. 2 e seg. — Il Codice di Procedura Penale non menziona fra gli ufficiali di polizia giudiziaria i questori ed ispettori di Pubblica Sicurezza. Ma essi sono implicitamente compresi nella legge essendo superiori gerarchici dei delegati ed applicati; e del resto, nella pratica sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria. Non è qui luogo di menzionare coloro che in circostanze speciali ed eccezionali possono essere rivestiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza (Vedi: Legge di Pubblica Sicurezza, art. 6, capov. 2).

[3] Vedi il Codice di Procedura Penale, art.i 71 e 79.

come tali hanno, il giudice istruttore sempre, il pretore in taluni casi, la facoltà di spedire mandati di cattura, comparizione e perquisizione.[1] E nella pratica attuale, per la maggior parte dei casi fanno piuttosto da magistrati che da ufficiali di polizia, come lo vedremo fra poco.

L' esercito fornisce il sussidio della sua forza materiale agli ufficiali ed agenti di polizia così amministrativa come giudiziaria.[2]

Parleremo dopo dell' ammonizione, atto ibrido, che partecipa ai caratteri di provvedimento di polizia amministrativa e di provvedimento giuridico, e del suo accessorio, l' invio a domicilio coatto, provvedimento di polizia amministrativa pura e semplice. Per adesso ci limiteremo all' argomento della scoperta ed arresto dei delinquenti allo scopo di sottoporli a giudizio penale.

---

[1] Se il Pretore istruisce una causa per delegazione del giudice istruttore (Codice di Procedura Penale, art. 81, capov. 2) ha piena facoltà di spiccare mandati di cattura ec. Se principia l' istruzione in sua qualità di Pretore (Codice di Procedura Penale, art. 75) ha bensì potere di spiccare mandati di comparizione per i testimoni, ma non può spiccar mandati di cattura nè di comparizione contro il reo, se non ha fondati motivi di sospettare che l' imputato sia per darsi alla fuga (Codice di Procedura Penale, art. 74). Avremo occasione di tornare sull' argomento della competenza de' pretori a rilasciar mandati, quando ragioneremo dell' ordinamento di polizia attuale in quanto è applicato in Sicilia.

[2] Legge di Pubblica Sicurezza, art. 15 e seg. — Codice di Procedura Penale, art. 57, capoverso ultimo.

Questo ufficio è comune alla polizia giudiziaria e all'amministrativa ed è dalla legge dichiarato scopo, della prima esplicitamente,[1] e della seconda implicitamente,[2] e nel fatto non potrebbe esser diviso per la sua natura stessa fra le due polizie. Abbiamo dunque un medesimo personale, incaricato di un medesimo ufficio, sotto la direzione di due autorità diverse, indipendenti l'una dall'altra. E ciascuna delle due autorità è incapace di raggiungere da per sè sola il suo fine, cioè l'arresto dei delinquenti. Difatti, il diritto di spedire mandati di cattura, comparizione e perquisizione sta nell'autorità giudiziaria ad esclusione della politica.[3] D'altra parte i giudici istruttori e i pretori, ancora che ufficiali di polizia giudiziaria sono, nelle condizioni di fatto attuali, impediti dall'indole e dal numero delle loro occupazioni di provvedere nel maggior numero dei casi alla direzione della polizia vera e propria, alla direzione cioè del lavoro continuato e non interrotto di sorveglianza delle popolazioni e della ricerca di tracce e d'indizi di delitti conosciuti e non conosciuti. Essi potranno scuoprire un delinquente nel corso di un'istruzione

[1] Codice di Procedura Penale, art. 56.
[2] Legge di Pubblica Sicurezza, art. 6, capov. 3 e art. 9, capov. 1.
[3] Codice di Procedura Penale, art.[i] 182, 142, 256, capov. 2; art. 437, capov. 2 ec.; e art. 75.

in seguito ad interrogatorii di testimoni o d'imputati, e talvolta anche per caso in seguito alla loro cognizione personale delle circostanze locali, ma non possono partecipare in modo regolare all'opera del personale di polizia vera e propria. La quale in conseguenza rimane nel fatto sotto la direzione dell'autorità politica. Di modo che il personale di polizia sotto l'autorità politica locale che lo dirige è quello che nel fatto per la massima parte dei casi ricerca i delitti e i delinquenti. Eppure non ha da sè solo potere non solo per arrestarli, ma neanche per ricercarli ovunque liberamente, giacchè fuori dei casi di flagrante reato [1] deve ottenere dall'autorità giudiziaria i mandati di cattura e di perquisizione.

Questa divisione di autorità è necessaria. I suoi inconvenienti sono minori di quelli che porterebbe l'assoluto arbitrio dato per gli arresti e le perquisizioni al personale di polizia, e, *nelle circostanze ordinarie*, probabilmente anche di quelli che porterebbe l'assegnare ad una o più funzioni giudiziarie, il lavoro di polizia vero e proprio. Non è qui luogo di ricercare se, col rendere più intime e continue le relazioni fra le autorità giudiziarie e il personale di polizia per mezzo di leggi, regolamenti e scelta di

---

[1] Codice di Procedura Penale, art.[i] 60 e 64, capov. ultimo.

personale adattato, gli inconvenienti della divisione dei poteri si potrebbero diminuire nelle circostanze ordinarie. Tali non sono quelle dell' Isola che stiamo ora studiando. Ci conviene dunque esaminare adesso gli effetti ottenuti in Sicilia dall' ora esposto ordinamento di polizia, e dal modo in cui vi è stato applicato.

Prima di tutto, al personale di polizia già descritto bisogna aggiungere per la Sicilia il corpo, speciale all' Isola, dei militi a cavallo.

I Militi a cavallo.

§ 70. — Questo, dopo varie vicende sotto il Governo borbonico e sotto l' italiano, è adesso sottoposto al regolamento del 25 gennaio 1871. A tenore di questo, i militi a cavallo sono agenti di pubblica sicurezza nelle campagne (art. 20). Non hanno però qualità di ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell' art. 57, Codice di Procedura Penale. Dipendono dal Ministero dell' Interno e ricevono immediatamente gli ordini dai prefetti, sottoprefetti e questori (art. 37). Possono essere requisiti colle debite forme dalle autorità che hanno diritto di chiedere l' aiuto della forza armata.

Ogni circondario ha una sezione di militi a cavallo. Quello di Palermo però ne ha due, una orientale, l' altra occidentale (art. 2). Ogni sezione si può dire autonoma sotto il proprio comandante (art.[1] 3 e 25) salva la dipendenza dalle autorità politiche e

dal questore, giacchè l'ispettore preposto a tutte le sezioni di militi di ciascuna provincia ha funzioni più che altro amministrative (art.[1] 3 e 23). Le sezioni nei circondari infestati dai malfattori sono di circa trenta uomini.

I militi a cavallo di ogni grado sono pecuniariamente e solidalmente responsabili entro i limiti del respettivo circondario, delle grassazioni, rapine, furti, (compresi gli abigeati) e dei guasti sulle vie pubbliche e nelle campagne per motivi di sequestro di persone avvenute in campagna (art. 27). Così almeno in teoria. Le somme destinate a cuoprire questa responsabilità sono costituite da cauzioni versate dai comandanti per 5000 lire ciascuno (art. 14) e dalle ritenzioni sulle paghe di tutti i componenti il corpo (art. 32). Il comandante dovrebbe versare per intero la cauzione entro due mesi dalla sua nomina e dovrebbe reintegrarla entro un mese dopo che fosse stata in tutta od in parte alienata, sotto pena della dimissione (art. 15).

Qualunque sia l'ammontare dei danni avvenuti durante un anno in una sezione, e garantiti in teoria, dalla responsabilità dei militi, la somma totale colla quale vengono risarciti non eccede l'ammontare delle ritenute operate durante l'anno sugli stipendi dei componenti la sezione, più l'ammontare

della cauzione del comandante, cioè 5000 lire, più quella parte della ritenuta sullo stipendio dell'ispettore che spetta alla sezione. Se siffatta somma è inferiore al valore dei danni da risarcire, ne viene fatta la repartizione per contributo in via amministrativa fra gli aventi diritto senza che questi possano elevare pretese a maggiori compensi (art.[i] 31 e 32). Da ciò appare quanto sia illusorio il far conto esclusivamente sulla responsabilità pecuniaria per assicurare il fedele adempimento degli uffici dei militi. Se non sono d'altronde trattenuti da un ritegno morale, hanno interesse materiale a favorire qualunque delitto che possa procurar loro un guadagno maggiore dell'ammontare delle ritenute sugli stipendi di un anno e delle cauzioni. Del resto, il risarcimento dovendosi ottenere per via dei tribunali (art.[i] 28 e 29) è lungo e difficile a conseguirsi. Ed inoltre accade non di rado che il comandante stato scelto non sia in grado di versare la cauzione.[1]

I militi devono portar divisa. Questo articolo è da qualche tempo osservato, almeno nelle sue parti essenziali. Lo era meno l'articolo corrispondente (articolo 12) del regolamento 30 settembre 1863.

---

[1] Vedi: Rapporto in data del 1° settembre 1874 del prefetto di Palermo al Ministro dell'Interno (Camera dei Deputati, Sessione 1874-75. Documenti relativi al progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza n° 24 ter, pag. 25, col. 1).

I militi a cavallo non sono considerati come militari, non vi è obbligo di saluto fra essi e i militari dell'esercito (art. 42). Non sono accasermati e vivono alle proprie case, sicchè manca affatto nel corpo la disciplina militare e la sorveglianza dei superiori sugli inferiori, anche fuori del tempo in cui sono isolati in perlustrazione.[1]

Attualmente, nei 13 circondari più infestati dai malfattori i militi sono mobilizzati con un soprassoldo

---

[1] La Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia (pag. 139) propone che colla riforma di militi a cavallo, si sottomettano « *ad una regola più severa di quella che oggi ri-* » *spettano, senza però che la fisionomia del loro corpo diventi* » *rigidamente militare; giacchè allora si perderebbero molti di* » *quei vantaggi che abbiamo pur sopra* (a pag. 136 della Rela- » zione) *enumerati. Bisogna insomma che la disciplina del* » *milite si accosti più a quella della guardia di questura che* » *a quella dei soldati o carabinieri; una disciplina piuttosto* » *morale che casermiera ec.* » Qualunque sia il modo in cui la Commissione intende la traduzione nella pratica di questo suo concetto generale, crediamo che si debba senza esitazione sacrificare nel corpo dei militi, qualunque vantaggio di mobilità, elasticità, facilità d'informazione, alla costituzione di un robusto spirito di corpo, che permetta loro di resistere alle influenze locali, giacchè a questa sola condizione cesseranno di esser nocivi e sarà conveniente mantenerli. Ora, per l'indole stessa di queste influenze locali e del servizio dei militi, questo spirito di corpo *in regola generale* non può esser ottenuto che con una disciplina molto rigida, anche « *casermiera* » analoga a quella dei carabinieri; atta ad imporsi agli animi dei gregari in modo da dirigerli nel loro servizio isolato lontano dalla sorveglianza dei superiori. Crediamo che una disciplina « *morale* » senza quella materiale rigidissima, sarebbe pei carabinieri, difficile, pei militi impossibile ad ottenersi.

di lire 2. 95 (se non erriamo), per giorno,[1] ed armati di carabine Remington, armi molto superiori a quelle dei reali carabinieri.

È rimasto lettera morta nel regolamento in discorso il n° 5 dell' art. 8 sui requisiti per l' ammissione nel corpo dei militi. Fino adesso, l' essere di onesta condotta non è stato stimato, nella pratica, requisito necessario per essere arruolati, anzi, buon numero degli attuali militi sono antichi malfattori, e arruolati perchè tali; e naturalmente non hanno rotto ogni relazione cogli antichi colleghi. Ne risulta che quelli fra loro che vorrebbero fare il loro dovere ne sono impediti dagli altri, materialmente e anche moralmente perchè questi fanno prevalere nel corpo lo spirito dell' *omertà*. Adesso, nel più dei casi, è innegabile che i militi a cavallo sono più utili ai malfattori che all' autorità che li paga e li arma. Naturalmente non mancano le eccezioni. Parecchie brillantissime operazioni sono state eseguite dai militi, ma sono eccezioni.

È egli possibile rendere utile questo corpo locale e trar profitto della sua conoscenza dei luoghi e delle persone depurandone il personale e sottoponendolo a stretta disciplina coll' accasermarlo? Niuno

---

[1] Atti della Camera. Sess. 1874-75. Progetto di legge e relazioni, n° 24 bis. Allegato *Q* e documento aggiunto, n° 4.

può rispondere con certezza, giacchè l'esperienza non è mai stata fatta. Però le possibilità di riescita sono sufficenti perchè torni il conto a tentarla. Potremmo citare una sezione di militi che, sciolta e ricomposta con persone non legate coi malfattori, tratte per lo più dalla classe media inferiore, contribuì potentemente a migliorare la pubblica sicurezza del circondario. È vero che nello sciogliere l'antica sezione convenne sottoporre all'ammonizione una parte dei suoi componenti, e che la nuova, fra le sue prime operazioni, eseguì l'arresto di una porzione degli altri per grassazioni ed altri delitti commessi dopo il loro licenziamento. L'accasermamento e la stretta disciplina sarebbero necessarie per inculcare nei militi uno spirito di corpo che li garantisse dalle seduzioni di ogni genere alle quali sono esposti da tutte le parti.[1] La responsabilità pecuniaria dovrebbe naturalmente essere del tutto soppressa, giacchè, fare del mantenimento dell'ordine pubblico l'oggetto di un'impresa d'indole quasi privata con scopo pecuniario, è adoperare un mezzo in contraddizione col fine.[2]

Si esita attualmente ad operare una depurazione

---

[1] Vedi la nota a pag. 267.

[2] Questo argomento è dottamente ed acutamente svolto nella Relazione della Commissione d'inchiesta a pag. 138-139; rinviamo a quella il lettore.

in massa del corpo dei militi per timore di rendere al malandrinaggio il numeroso personale che ora vive dello stipendio in questo corpo. Ma se da un lato ciò dovesse produrre un peggioramento momentaneo nella pubblica sicurezza, dall' altro si acquisterebbe un mezzo di distruggere i malfattori nuovi e antichi, mentre adesso il corpo dei militi non solo non contribuisce a distruggerli, ma anche ne favorisce l' esistenza. Nelle attuali condizioni della Sicilia, l' impiegato di pubblica sicurezza che non lavora efficacemente per l' ordine è quasi inevitabilmente l' alleato dei malfattori e li favorisce, volontariamente o no. È quasi impossibile ch' egli si limiti ad essere semplicemente inutile. Tutto ciò che abbiamo detto fino adesso intorno all' Isola, ci sembra lo dimostri sufficentemente.

I sindaci ufficiali di Polizia. Le guardie campestri.

§ 71. — Per questa medesima cagione, il dare in Sicilia ai sindaci la qualità di ufficiali, e alle guardie campestri ed altri dipendenti dai sindaci quella di agenti di pubblica sicurezza ci sembra di sommo danno.

Ciò che già dicemmo sulle relazioni sociali nei Comuni dell' interno, ciò che avremo occasione di dire intorno alle amministrazioni comunali, ci dispensa adesso dal dilungarci molto sopra questo argomento. Diremo solamente che il sindaco, nei Comuni divisi in

fazioni, è capo, o istrumento del capo di uno dei partiti; nei Comuni sottoposti alla tirannia di uno o di alcuni tutti fra loro d'accordo, è il tiranno del luogo, oppure lo rappresenta. Da questi fatti il lettore trarrà da sè le conseguenze riguardo alla pubblica sicurezza, dopo ciò che già dicemmo altrove. Nei Comuni fuori dell'una e dell'altra delle dette categorie, il sindaco è per lo meno vittima dei malfattori. Accade spesso che i sindaci di taluni Comuni chiamati dall'autorità pubblica non osino presentarsi per timore di essere da quelli sospettati di aver fatte denunzie. Come faranno siffatte persone a rifiutare informazioni ai malfattori stessi se richiesti? Eppure, in virtù dell'art. 5 capov. 3 della legge di pubblica sicurezza del 1865, gli agenti di pubblica sicurezza hanno obbligo, nei luoghi dove manchino altre autorità di polizia, di informare i sindaci di tutti gli avvenimenti interessanti la polizia, ed i carabinieri specialmente avrebbero obbligo siffatto in forza di una decisione del Ministero dell'interno del 3 marzo 1866.

Delle guardie campestri già avemmo occasione di parlare. Nella parte dell'Isola infestata da malfattori, è ben raro che non siano malfattori anch'essi.[1]

[1] Vedi ciò che dice sulle guardie campestri del mandamento di Misilmeri la già citata Relazione del procuratore generale del Re in Palermo, comm. Calenda, sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1873, letta il 5 gennaio 1874, pagg. 48 e 49.

In generale, si può dire che le guardie campestri rispondono in tutto alle condizioni del Comune cui servono. In parecchi Comuni il brigadiere delle guardie è il più tristo uomo dei contorni, ma è devoto al sindaco, alla famiglia di lui, e naturalmente nessuno in Giunta o in Consiglio oserebbe proporne il licenziamento. Quando l' autorità governativa tentasse di provvedere d' ufficio o d' imporre al Comune il licenziamento degli elementi impuri, i mali del Comune si aggraverebbero rapidamente, le distruzioni di colture, le grassazioni, gli omicidii andrebbero spesseggiando sempre più, e i proprietari, volenti o nolenti, verrebbero a protestare che s' andava meglio quando si chiudeva un occhio. Da questo è facile vedere che il personale delle guardie campestri non può non esser sempre pessimo qualunque sia l' autorità incaricata della scelta loro, sia pure la governativa. Imperocchè il Governo deve pure per la scelta degl' individui ricorrere per informazioni alle persone del luogo, ed allora corre grave pericolo di essere « ingannato tristamente con false assicurazioni
» di moralità e rettitudine a riguardo di persone che
» agognano non pure a sottrarsi al rigore delle leggi,
» ma a divenir niente manco che depositari di parte
» del pubblico potere.[1] » In conseguenza, il dare alle

[1] Vedi la già citata Relazione del procuratore generale Calenda, letta in Palermo il 5 gennaio 1874, pag. 48.

guardie campestri autorità di agenti di pubblica sicurezza non può, in regola generale, giovare ad altri che ai malfattori, qualunque sia il sistema di scelta e di nomina. Ben lungi dal dar loro siffatta qualità, converrebbe farli strettamente sorvegliare dalla polizia, laddove si lasciassero sussistere come semplici guardie municipali.

Rimane la quistione se si debbano lasciar sussistere anche in questa qualità. Nello stato attuale della pubblica sicurezza in parte della Sicilia, l' istituzione di un corpo di guardie campestri nominate e dirette dall' autorità comunale, non può, nella migliore ipotesi, essere altro che un modo di pensionare le persone più pericolose per la proprietà campestre, di pagare loro una tassa in cambio della quale si astengano almeno fino a un certo punto, da recar danni se non a tutte, ad una parte delle proprietà. In conseguenza, quando cessasse il sistema di transazioni col quale è stata fino adesso dal Governo amministrata la polizia in Sicilia, e quando si trovasse un modo efficace per impadronirsi dei malfattori, finchè questo mezzo non fosse giunto al suo risultato finale, a quello cioè di toglier via quasi la totalità di quelli esistenti, la soppressione pura e semplice delle guardie campestri, porterebbe vantaggi incomparabilmente maggiori dei danni. A meno che non si

giudicasse praticamente opportuno il lasciarle sussistere, come si lasciano aperte certe bettole, ritrovi di malfattori, per dar maggior facilità all' autorità di polizia di conoscere dove deve cercare i facinorosi e le persone pericolose; imperocchè la qualità di guardia campestre sarebbe un indizio che la persona rivestitane dev' esser tenuta d' occhio. Ma se questo vantaggio si verificasse nella pratica insufficente a compensare il danno della facoltà che hanno le guardie campestri municipali di girare ufficialmente la campagna in bande armate, non esiteremmo a proporne la soppressione pura e semplice. Tutt' al più rimarrebbe da studiarsi l' opportunità di un corpo di polizia governativa, incaricato specialmente della sorveglianza contro i furti campestri, scelto dal Governo, comune a tutta l' Isola e diviso poi fra i municipi, militarmente disciplinato, composto di elementi anche estranei alla Sicilia, o per lo meno presi indistintamente in tutta l' Isola, e non nel Comune dove devono prestar servizio, e senza dipendenza gerarchica dalle autorità comunali. Queste dovrebbero intervenire nell' azione di questo corpo esclusivamente col fornire informazioni. Noi proponiamo che sia *studiato*, non ammesso questo provvedimento, il quale ad ogni modo ci sembra d' importanza molto secondaria, come è secondaria di fronte alle attuali condizioni della

pubblica sicurezza, la quistione dei furti campestri semplici, non commessi da malfattori di mestiere.

Il fin qui detto intorno alle guardie campestri municipali si applica a più forte ragione alle private. Già dicemmo fra qual razza d'individui siano generalmente scelti alcuni fra i campieri di ciascun feudo. Non esitiamo dunque a proporre che almeno nelle parti di Sicilia infestate dai malfattori, sia per regola generale ed assoluta rifiutato loro il porto d'armi, molto più la qualità di agente di pubblica sicurezza. Il danno immediato che ne riceverebbero taluni privati sarebbe incomparabilmente minore del vantaggio del pubblico, e, a lungo andare, di quei privati stessi. Insomma, proponiamo la soppressione di qualunque forza speciale, comunale o privata diretta contro i ladri campestri semplici e non altrimenti pericolosi. Riguardo alla repressione dei malfattori che esercitano l'abigeato, o pei quali il furto campestre semplice è una industria accessoria, queste forze non sono altro che dannose, e provvederebbe l'ordinamento generale della polizia.[1]

Naturalmente, qualunque riforma e provvedimento intorno ai militi a cavallo, alle guardie campestri mu-

[1] Intorno ai *campieri* vedi la relazione della Commissione d'inchiesta, pagg. 142-143. Le sue proposte sono meno radicali delle nostre.

nicipali e private, è subordinato ad una ricostituzione del rimanente dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che la renda realmente efficace, e che metta l'autorità in grado di abbandonare quel sistema di transazioni di cui sono precisamente le manifestazioni più evidenti la qualità del personale dei militi a cavallo e le guardie campestri, a una riforma, insomma, che permetta al Governo di sopprimere la classe dei malfattori, invece di stare eternamente cercando un *modus vivendi* con lei. Altrimenti questi provvedimenti farebbero molto male, o niun bene.

Adesso, eliminate le precedenti quistioni, esamineremo precisamente come l'ordinamento di pubblica sicurezza del rimanente del Regno, riesca inefficace in Sicilia.

Il personale addetto alla polizia in Sicilia.

§ 72. — Fino al 1874 è invalso il sistema di mandare in Sicilia il peggior personale amministrativo del Regno, specialmente per la polizia.[1] Non è difficile imaginare quale riescita dovessero fare cotali

[1] Non è da gran tempo che si è adottato il sistema d'inviare in Sicilia funzionari di valore, e le conseguenze del sistema opposto, bisogna pur confessarlo si scorgono palesi. *Relazione dell'onor. Gerra, segretario generale del Ministero dell'Interno, in data del 31 ottobre 1874* (Camera dei Deputati, Sessione 1874-75. Documenti relativi al progetto di legge sui Provvedimenti straordinari di Pubblica Sicurezza, nº 24 bis, pag. 46, col. 1). — Vedi pure gli apprezzamenti del personale che ha attinenza colla Pubblica Sicurezza nella relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, pag. 140 e seg.

impiegati in un paese, nel quale sarebbero state necessarie in loro qualità eccezionali, e dove viveva da tempo immemorabile la tradizione di fare la polizia per mezzo dei malfattori. Gl' impiegati di pubblica sicurezza si appoggiarono in regola generale sugli elementi locali, e specialmente sui malfattori, sulla *mafia*.[1] L' applicazione di questo sistema ha il suo tipo più perfetto dopo il 1860 nell' amministrazione del questore Albanese sotto la prefettura Medici. Abbiamo già cercato di descriverne gli effetti generali e non ci torneremo sopra. L' influenza di siffatto sistema, specialmente sul personale di pubblica sicurezza, anche se questo fosse stato perfetto, non poteva non essere pericolosissima. Fu micidiale sopra un personale già troppo disposto alla debolezza e anche talvolta alla corruzione. La facilità di sgravarsi da cure, pericoli o responsabilità, fece ricercare l' aiuto dei malfattori anche dove sarebbe stato

---

[1] È opinione « che finora ha avuto in queste province il va» lore di assioma..., che senza la mafia non può farsi buona po» lizia nella città e nelle campagne. Io non so quanto l' applica» zione di questo sistema nell' amministrazione della pubblica » sicurezza *che ha durato a Palermo da Maniscalco al questore* » *Albanese* (Albanese fu questore sotto la prefettura militare), e » che deve oggi assolutamente abbandonarsi possa aver fatto tal» volta buona prova..... ec. » — *Relazione del prefetto di Palermo Rasponi in data del 1° settembre 1874* (Camera dei Deputati, Sessione 1874-75, documenti relativi al progetto di legge come sopra n° 24 ter., pag. 5, col. 2).

facilissimo farne a meno. Le relazioni continue coi malfattori diedero agio a questi non solo di essere adoperati, ma anche di adoperare gl' impiegati di pubblica sicurezza. La sorveglianza dei superiori sopra siffatte relazioni anche quando si fosse voluta esercitare, era impossibile.

Con modi di procedere e con tradizioni ben diverse, il corpo dei carabinieri rimaneva isolato dal personale direttamente sottoposto alle questure. La infusione di una dose troppo forte di elemento siciliano gli nocque,[1] già esponemmo in tèsi generale il perchè,[2] non gli tolse però quello spirito di corpo che lo poneva quasi in antagonismo col personale dipendente dalle questure. Del resto, anche all' infuori di questa circostanza, è opinione espressa da molte persone competenti, che i regolamenti dei carabinieri ne impacciano l' azione in modo da renderla quasi infruttuosa in Sicilia.[3] Non ci avventureremo a portare un giudizio in una questione esclusivamente tecnica come questa, e dove validi argomenti possono probabilmente essere addotti pro e contro siffatti regolamenti; ci contentiamo di constatare il fatto.

---

[1] Vedi la citata Relazione del prefetto Rasponi, del 1° settembre 1874, pag. 3, col. 2.

[2] Vedi sopra, pag. 250 e seg.

[3] Vedi, fra le altre, la Relazione già citata del prefetto Rasponi in data del 1° settembre 1874, pag. 3, col. 2.

I pretori, perno e fondamento dell' ordinamento di polizia, mal scelti e mal pagati, sottostavano a tutte le intimidazioni e le corruzioni delle influenze locali.

In siffatte condizioni, la quistione dell' ordinamento e degl' inconvenienti della divisione di autorità, spariva di fronte a quella del personale. L' amministrazione della pubblica sicurezza, qualunque fossero le leggi che la regolavano, non poteva non esser pessima.

Nel 1874 principiò il miglioramento del personale delle questure e delle autorità politiche dirigenti. Ed allora hanno cominciato a farsi manifesti e stringenti i danni della divisione delle autorità. Non essendo stato migliorato nel medesimo tempo il personale dei pretori, l' iniziativa e l' attività nella persecuzione dei delitti viene ad essere quasi tutta negli agenti del potere esecutivo, e accade non di rado che questi debbano esercitare pressioni sull' autorità giudiziaria, perchè proceda efficacemente contro i delinquenti, con non piccolo danno pubblico presente e futuro. Perchè le popolazioni mancanti del sentimento della Legge, si avvezzano ad associare nelle loro menti l' idea della Legge con quella non del potere giudiziario, ma dell' esecutivo. Ed acquista fondatamente autorità morale un sistema di pressioni pieno di pericoli, fa-

cile ad essere in seguito adoperato per fini dannosi all' interesse pubblico ed anche privato. Insomma il potere esecutivo assume una specie di autorità gerarchica sul giudiziario, in qualità di rappresentante del diritto, e lo fa non per prepotenza, ma costrettovi. Il mezzo col quale si fa prevalere il diritto è in contraddizione col fine.

È facile imaginare quanto riesca difficile in siffatte circostanze agli impiegati di pubblica sicurezza di conciliare l' adempimento del loro ufficio coll' osservanza delle forme legali, secondo le quali il diritto di arrestare senza mandato dell' autorità giudiziaria è concesso loro nel solò caso di flagrante reato. Questa difficoltà sarebbe stata grandissima ovunque, ma è maggiore che altrove in Sicilia, dove le condizioni di fatto sono tali, che un agente dell' autorità non può cogliere un delitto in flagranza se non lo vede compiere coi propri occhi. Difatti, all' infuori di questo, tutti gli altri casi nei quali l' articolo 47 [1] del Codice di Procedura Penale consi-

---

[1] Codice di Procedura Penale, art. 47: « È flagrante reato il » crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato » poco prima commesso.

» Sono riputati flagrante reato il caso in cui l' imputato viene » inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ed il caso » in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte, od » altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, » purchè in questi casi, ciò sia in tempo prossimo al reato. »

dera un reato come flagrante, si presentano ben di rado in Sicilia. Nel caso di reato poco prima commesso, le tracce del colpevole spariscono così presto in mezzo alla connivenza generale, che può commettersi un omicidio con arma a fuoco in una strada piena di gente senza che gli agenti di polizia possano trovare un minuto dopo sul luogo, altra traccia del delitto che il cadavere della vittima; il *clamore pubblico* non insegue quasi mai il colpevole, molto meno lo insegue la parte offesa, giacchè l' omicidio si commette sempre per agguato, e la vittima, quando non è freddata sul colpo e si può muovere, pensa piuttosto a sottrarsi a nuovi colpi.

Inoltre è ben difficile che il colpevole si lasci sorprendere in tempo vicino o no al reato, con oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, giacchè ha troppa facilità di nasconderli o depositarli ovunque voglia. Nè è meno difficile a cogliere in flagranza il reato speciale di banda armata costituita.[1] Bastano ben pochi minuti perchè una banda di briganti nasconda le armi e si faccia vedere in mezzo a pacifici contadini, magari a lavorare la terra con loro. E così accade ogniqualvolta la forza armata abbia lasciato sospettare il suo avvicinarsi.

---

[1] Cod. Pen., art. 427.

Necessità di una stretta unità d'azione fra la magistratura inquirente e il personale di polizia.

§ 73. — Da ciò appare inoltre che, ancora quando fosse il personale dei pretori pari alle circostanze, ciò gioverebbe poco, se non fossero cogl'impiegati di pubblica sicurezza d'ogni genere in relazioni strette e continue, tali insomma che la spedizione dei mandati di cattura, comparizione o perquisizione potesse seguire immediatamente la scoperta, per parte di questi, dei più lievi indizi. Altrimenti la facilità con la quale sono dispersi gl'indizi materiali, e combinate le deposizioni da farsi all'autorità, rende ogni opera infruttuosa. Avvegnachè, se è possibile anche cogli ordinamenti attuali, di ottenere effetti potentissimi in qualche singolo caso concentrando sopra un dato punto tutti gli sforzi del meccanismo di polizia e giudiziario quale è adesso,[1] questi sono per la stessa loro indole eccezionali, perchè si fa servire ad uno scopo parziale, una forza che deve esser sufficente ad ottenere risultati generali.

Di fronte alla mancanza di unione fra l'azione dell'autorità giudiziaria locale e di quella di polizia, i provvedimenti meglio imaginati recano pochi frutti, è secondario l'inconveniente pure gravissimo della poca unità d'azione fra le varie categorie del personale di pubblica sicurezza, ed il rimediare

[1] Vedi nella Relazione della Commissione d'inchiesta a pagg. 141 e 142, gli straordinari risultati ottenuti per mezzo delle qualità personali di taluni funzionari.

a questo solamente serve a poco. Difatti, furono limitatissimi i risultati del provvedimento col quale si è cercato di dare unità in tutta l'Isola alla direzione della forza militare contro il malandrinaggio, e di porre in relazioni strette e continue le autorità dirigenti la polizia fra di loro e colla forza militare.

Colle *istruzioni per il servizio di repressione del malandrinaggio in Sicilia* emanate dai Ministri dell'interno e della guerra in data del 1° settembre 1874[1] il territorio della Sicilia è diviso a seconda della divisione amministrativa in province e circondari, in zone e sotto-zone militari, ognuna con un comandante, e tutte sotto la direzione suprema del Comando generale di Palermo, il quale è arbitro della distribuzione delle forze fra le varie zone. In ciascun capoluogo di provincia e di circondario, cioè per ogni zona e sotto-zona, è istituita una Commissione di pubblica sicurezza, composta del prefetto o sottoprefetto presidente, del comandante della zona o sotto-zona, del comandante i reali carabinieri nella provincia o circondario, e di un segretario, uffiziale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto o sotto-pre-

[1] Camera dei Deputati, Sessione 1874-75. Documenti per il progetto di legge sui Provvedimenti eccezionali di Pubblica Sicurezza, n° 24 bis, pag. 34 e seg. — Vedi pure le due note del Ministero dell' Interno relative all'applicazione di dette istruzioni in data del 9 e 24 settembre 1874 (ibid. pag. 37 e 38).

fetto. Queste Commissioni si possono considerare costituite in permanenza, giacchè si devono riunire ogni giorno ed anche più volte al giorno quando ne riconoscano la necessità (paragrafi 1, 2, 3, 5, 6).

Senza entrare a studiare questo provvedimento nei suoi particolari, ci limiteremo alle seguenti osservazioni: Esso ha per unità territoriale il circondario, e si fonda sopra un ordinamento militare di fronte al quale quello della polizia è secondario e ausiliare (vedi specialmente i paragrafi 3, 4, 8, 14, 21).[1]

---

[1] « § 3. Spetta al comandante generale di assegnare a ciascuna zona la forza militare da impiegarsi nel servizio di repressione del malandrinaggio, e di ordinare quindi quelle traslocazioni di truppa da zona a zona che ravviserà opportune.

» § 4. Ciascun comandante di zona ripartisce nel territorio della medesima la forza assegnata a mente del paragrafo precedente, e può variare questo ripartimento ogniqualvolta lo giudichi conveniente.

» § 8. Ai comandanti delle zone e sotto-zone è esclusivamente affidata la direzione esecutiva delle operazioni ordinate dal comandante generale o divisate dalle commissioni di Sicurezza pubblica, che debbono essere eseguite col concorso sia della truppa, sia delle squadriglie in servizio di pubblica sicurezza.

» Sempre quando il comandante di una zona o sotto-zona stimasse necessario di modificare od anche di non seguire in quanto ha tratto all'esecuzione le deliberazioni delle commissioni di cui egli fa parte, potrà farlo sotto la propria responsabilità informandone il prefetto e l'autorità militare da cui dipenda.

» § 14. I delegati di pubblica sicurezza nei comuni, i comandanti delle sezioni dei militi a cavallo, le stazioni dei reali carabinieri, i drappelli dei militi a cavallo e delle guardie di pubblica sicurezza distaccati nei comuni, conservando la loro di-

L' estensione relativamente grande del circondario è cagione che quei vantaggi che si possono aspettare dall' unione fra le autorità di pubblica sicurezza (e in questo caso il Comandante militare della zona o sotto-zona si può considerare come una di esse) sono scemati dalla inevitabile lentezza colla quale le informazioni possono giungere a queste autorità da punti lontani dal capoluogo, e gli ordini tornare ai medesimi. Non intendiamo da ciò conchiudere che si dovesse stabilire una sotto-zona per ogni mandamento, la cosa è praticamente impossibile, e del resto nei paesi non capoluoghi occupati da truppa, l' ufficiale che la comanda può sempre intendersi coll' ufficiale di pubblica sicurezza se vi è. Ci limitiamo a costatare il fatto.

D' altra parte ci sembra difficile l' ottenere che coll' ordinamento in discorso (vedi i già citati paragrafi 3, 4, 8, 14, 21) la base del servizio non sia militare, quantunque nella nota del Ministero dell' Interno 9 settembre 1874,[1] sia detto « che la direzione

» pendenza ordinaria dalle autorità locali, si presteranno a tutte
» le richieste della forza operante.

» § 21. I comandanti di zona e di sotto-zona avranno cura
» che nelle operazioni intraprese per scopi prestabiliti che impli-
» chino atti di polizia giudiziaria, la forza militare operante sia sem-
» pre assistita da un ufficiale di pubblica sicurezza o da graduati
» dei reali carabinieri per la legalità degli atti stessi e per la ef-
» ficacia dei conseguenti verbali. »

[1] Camera dei Deputati. Documenti citati, n° 24 bis, pag. 37, col. 2.

» del servizio, alla cui buona riescita è indispensa-
» bile il concorso dell' elemento militare, ma che
» riposa anzi tutto su di un largo ed intelligente
» impiego di mezzi di polizia, rimane sempre affidato
» ai signori prefetti e sotto-prefetti, i quali.... ec. »
E quantunque nell' applicazione dell' ordinamento in discorso le istruzioni ministeriali fossero « eseguite
» ed attuate con perfetta armonia di vedute cemen-
» tate da ottimi rapporti personali delle autorità ci-
» vili e militari,[1] » risulta necessariamente dalla preponderanza dell'elemento militare nel servizio, che questo viene naturalmente ordinato di comune accordo anche colle autorità civili, piuttosto nell' interesse delle operazioni militari contro le bande di malandrini, che nell' interesse delle ricerche di polizia per scuoprire tracce di manutengoli e di colpevoli non palesi. Per poter sorprendere una banda di malandrini in armi, l' opera della polizia è certamente importantissima, ma secondaria e subordinata. Che le cose siano andate generalmente in questo modo lo provano i risultati. Si sono eseguite e si eseguiscono tuttora brillanti operazioni militari contro le bande di malfattori; l' attiva sorveglianza delle pat-

[1] Relazione del segretario generale, onor. Gerra, al Ministero dell' Interno in data del 31 ottobre 1874. — Documenti citati, nº 24 bis, pag. 42, col. 1.

tuglie in perlustrazione impedisce di quando in quando qualche reato, ma il nuovo ordinamento ha giovato ben poco contro la *mafia*.[1]

Ad ogni modo, quand'anche nel provvedimento ora descritto si fosse data la preponderanza alla polizia, e si fosse resa più rapida la trasmissione delle informazioni e degli ordini, la guerra campale contro il malandrinaggio sarebbe stata più efficace, ma nulla di più sarebbe stato ottenuto, finchè nelle Commissioni dirigenti le operazioni non fosse stato introdotto l' elemento giudiziario. Se non si vogliono sospendere le garanzie sancite dallo Statuto intorno alla libertà individuale e all' inviolabilità del domicilio, la ricerca dei delinquenti in Sicilia non può essere efficace se non quando sia fondata, in ogni unità territoriale non troppo estesa, sull' azione delle autorità locali, giudiziaria e di polizia talmente unite fra di loro da esser quasi confuse. Ciò naturalmente senza pregiudizio dei provvedimenti atti a facilitare la combinazione fra le varie unità territoriali, dell' azione delle forze dirigenti ed esecutive che sono in ciascuna.

Non neghiamo la difficoltà di congegnare un, sif-

---

[1] Siffatto risultato, del resto, era previsto da chi attuò i provvedimenti in discorso. — Vedi la già citata Relazione dell' onorevole Gerra del 31 ottobre 1874, pag. 43.

fatto ordinamento il quale deve unire requisiti fino ad un certo punto contraddittorii. E prima di tutto, in qual modo dovrà disporsi in ogni unità territoriale il servizio di polizia, affinchè l'autorità giudiziaria e quella di polizia vi confondano la loro azione?

L'unità territoriale più adattata per il servizio della polizia giudiziaria ci sembra il mandamento, la cui superficie è generalmente abbastanza ristretta per permettere grandissima rapidità nella trasmissione delle informazioni e nell'esecuzione degli ordini.[1] Inoltre il mandamento è dalle leggi vigenti provvisto dell'organo secondo noi essenziale per il servizio della polizia giudiziaria in Sicilia, cioè il pretore.

L'ordinamento della polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore.

§ 74. — Sopra questo funzionario, a noi sembra, dovrebbe fondarsi in Sicilia tutto l'ordinamento della polizia giudiziaria senza pregiudizio naturalmente di una rigorosa unità nella direzione suprema. Nè per ciò occorrerebbe mutare molto la legislazione esistente.

Il pretore è ufficiale di polizia giudiziaria, e ha diritto di richiedere l'aiuto della forza armata.[2] Come

---

[1] Il mandamento è indicato anche dall'esperienza come l'unità territoriale più adattata per il servizio di pubblica sicurezza. Difatti, i prefetti delle quattro province di Sicilia più infestate dai malfattori, riuniti per proporre rimedi intorno alla pubblica sicurezza propongono unanimemente l'invio di un delegato di pubblica sicurezza per ogni mandamento (Documento citato, n° 24 bis, pag. 24, col. 1).

[2] Codice di Proc. Pen., art. 57.

magistrato può ricevere querele o denuncie, assumere informazioni, ed in caso d' urgenza, fare tutti gli atti necessari d' istruzione penale anche fuori della sua giurisdizione.[1] Come magistrato, ha diritto che gli ufficiali di polizia giudiziaria gli forniscano tutte le indicazioni riguardanti i delitti commessi.[2] Finalmente il pretore, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi dove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d' istruzione occorrenti all' accertamento del reato e dell' autore di esso.[3] Ma (e qui occorrerebbe una mutazione della legge) la legge non dà al pretore poteri sufficenti per compiere efficacemente questa istruzione preliminare, giacchè, se egli ha facoltà di citare testimoni[4] non ha quella di spiccare mandato di cattura e neanche di comparizione contro l' imputato, meno il caso di pericolo imminente di fuga.[5] Di più, anche se con mezzi così insufficenti riesce a mandare avanti l' istruzione, se non giunge a compierla in 15 giorni, deve interromperla per mandare gli atti al procura-

---

[1] Cod. di Proc. Pen., art. 30.

[2] Cod. di Proc. Pen., art. 56. — Vedi pure: Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, art. 6, capov. 3.

[3] Cod. di Proc. Pen., art. 75.

[4] Cod. di Proc. Pen., art. 75, capov. 2.

[5] Cod. di Proc. Pen., art. 74.

Ma all' atto pratico, sarebbe egli possibile ai pretori di provvedere non solo all' istruzione dei processi, ma anche alla direzione delle indagini di polizia? Le difficoltà sono molte. Prima di tutto, le infinite occupazioni di questi magistrati riguardo alla giurisdizione civile, alla volontaria e ai delitti minori o contravvenzioni di loro giurisdizione vera e propria. Nel 1873 nel Circondario della Corte d' Appello di Palermo, le contestazioni civili portate davanti i pretori furono 13,374;[1] i provvedimenti di giurisdizione volontaria da loro emessi furono 4872,[2] i delitti minori e le contravvenzioni di loro competenza propria furono 13,837,[3] al che conviene aggiungere le 14,190 istruzioni per crimini o delitti compiute nell'anno medesimo,[4] le quali, se venissero adottate le nostre proposte, incomberebbero per la massima parte ai pretori. Quando tornasse realmente il conto a fare del pretore il fondamento della polizia indagatrice, questa difficoltà si potrebbe a parer nostro togliere, dividendo dalla competenza penale la civile, ed affidando questa in ciascun mandamento, sia ad un vicepretore, sia ad un altro pretore. Ma tolta questa, le difficoltà si affollano, e si complicano da tutte le parti.

---

[1] CALENDA, *Relazione* citata del 5 gennaio 1874, pag. 12.
[2] Ibid., pag. 28.
[3] Ibid., pag. 37. — Le preture nel circondario della Corte d'Appello di Palermo sono 115.
[4] Ibid., pag. 52.

Come convenga porre in Sicilia il personale di polizia sotto una stretta dipendenza dell'autorità giudiziaria.

§ 75. — Se la direzione locale della polizia indagatrice deve stare nel pretore, quali dovranno essere le relazioni con lui dell'autorità locale di pubblica sicurezza? come si potranno conciliare queste relazioni coll'unità nella direzione suprema della polizia in tutta l'Isola o in buona parte di essa?

Perchè il problema sia solubile, occorre, prima di tutto, che venga posto un funzionario di pubblica sicurezza in ogni mandamento. Questo provvedimento è del resto richiesto da tutti i prefetti delle province mal sicure di Sicilia nelle loro già citate relazioni. Per il rimanente, noi sappiamo che le proposte che siamo per fare parrebbero, nelle circostanze ordinarie, per lo meno discutibili, ma, fuori del caso che si voglia sospendere lo Statuto, ci sembra talmente indispensabile per la scoperta e l'arresto dei delinquenti, l'unione fra le autorità locali giudiziarie e di polizia, stretta al punto di farne una potestà sola, che se la pratica dimostra che sia necessario per raggiungere siffatto scopo, il porre l'autorità di pubblica sicurezza del mandamento sotto la dipendenza gerarchica vera e propria del pretore, non esitiamo a proporre di farlo.

Per conciliare la sottoposizione all'autorità giudiziaria dell'impiegato di pubblica sicurezza nel mandamento, colla sua dipendenza dalle autorità superiori

di questura, converrebbe che in tutti i gradi della gerarchia fossero simili le relazioni fra i funzionari di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria rappresentata dai Procuratori del Re presso i tribunali correzionali, e, sopra tutti dal Procuratore Generale alla Corte di Appello presso il quale risiederebbe la questura.

Per ottenere l'unità nella direzione suprema, converrebbe mutare in Sicilia la circoscrizione delle Corti di Appello. E quando si chiarisse impossibile nella pratica il metterne una sola per tutta l'Isola e stabilire in tal modo un ordinamento che provvedesse al possibile estendersi delle cattive condizioni della pubblica sicurezza alle parti attualmente tranquille, almeno togliere dalla dipendenza di quella di Palermo, la tranquilla provincia di Siracusa, e rimpiazzarla coi circondari delle province di Messina e Catania presentemente infestati dai malfattori.

Con un siffatto ordinamento, le istruzioni penali per le quali tutti gli elementi sussistessero nel territorio di un mandamento o nelle sue immediate vicinanze, verrebbero compiute dal pretore. Quando questi elementi fossero sparsi sopra un più vasto territorio, si farebbero dai giudici istruttori sotto la direzione rispettivamente dei procuratori del Re circondariali o della procura Generale secondo i casi. Per le istruzioni penali che venissero sotto la direzione di quest'ultima,

rimarrebbe la quistione esclusivamente pratica, se gl' istruttori dovessero esser presi dal Tribunale Correzionale della residenza della Corte d' Appello, oppure dalla sezione d' accusa della Corte stessa, e diventerebbero forse necessarie alcune modificazioni al Libro II, Titolo 3, Capo 1 del Codice di Procedura Penale. Quando nel corso dell' istruzione venissero fuori elementi sparsi sopra un più vasto territorio, il processo si potrebbe trasmettere dall' autorità inferiore alla superiore perchè continuasse l' istruzione in quanto a lei spetterebbe.

Converrebbe inoltre ordinare le relazioni fra i pretori in modo da rendere rapide e continue le comunicazioni fra di loro, e da rendere facile a ciascuno di essi di iniziare istruzioni anche per delitti commessi in mandamenti limitrofi, quando in questo modo si potesse ottenere rapidità maggiore. Quest' ultima sarebbe piuttosto opera di regolamento che di legge, poichè questa ha già provveduto al caso.[1] Per i delitti commessi nelle grandi città comprendenti parecchie preture come Palermo, Catania e Messina, l' ordinamento di polizia si fonderebbe sull' unione del questore e del Procuratore del Re.

Naturalmente il provvedimento che stiamo pro-

[1] Cod. di Proced. Pen., art. 30.

ponendo, e che viene a mettere l'amministrazione della polizia nell'arbitrio dell'autorità giudiziaria, dovrebbe esser subordinato ad una depurazione radicale di quest'ultima in tutti i suoi gradi, depurazione che le nostre leggi attuali rendono difficilissima, fuorchè per i pretori che sono amovibili in virtù dell'art. 69 dello Statuto.

Ma tolte pure quelle difficoltà, ne rimarrebbero due capitali. Da un lato, è egli possibile togliere all'autorità politica la direzione della pubblica sicurezza? Dall'altro, la qualità di capo di polizia, è essa compatibile in pratica con quella di magistrato?

Evidentemente, coll'ordinamento che proponiamo, l'autorità politica potrebbe bensì richiedere l'opera del personale di pubblica sicurezza, ma il suo servizio sarebbe subordinato a quello dell'autorità giudiziaria, e di più il sottoporre alla suprema autorità giudiziaria di Palermo circondarii dipendenti dall'autorità politica di Catania e Messina complicherebbe ancora più le relazioni, a meno che si modificasse la circoscrizione amministrativa dell'Isola insieme colla giudiziaria. Ma quando il personale giudiziario fosse scelto in modo da poter dirigere efficacemente la polizia indagatrice, l'opera dell'autorità politica nella pubblica sicurezza, si ridurrebbe a ben poco, e sarebbe ausiliare. Per ciò che riguarda gli

uffici di bassa polizia e gli annessi provvedimenti amministrativi, i funzionari di pubblica sicurezza potrebbero rimanere sottoposti alle autorità politiche. Per ciò che riguarda i pericoli per la sicurezza dello Stato, congiure politiche ec., pericoli che del resto si presentano ben di rado in Sicilia, basterebbe a parer nostro la continuità delle relazioni fra potere giudiziario e politico. Del resto i fatti di Palermo nel 1866 hanno dimostrato come la dipendenza diretta delle questure dalle autorità politiche sia molto meno efficace di quel che si crede generalmente a scoprir le congiure o a prevenire le rivolte di qualunque genere. Basterebbe dunque che i regolamenti determinassero le relazioni riguardo alla polizia fra le autorità giudiziarie e politiche in modo da renderle intime e continue, e prevedessero il maggior numero possibile di casi di conflitto, a fine di eliminarli e così rendere queste relazioni anche cordiali. D'altronde, già lo vedemmo, la dualità delle autorità soprintendenti alla polizia è inevitabile; e ci sembra che in Sicilia i danni che ne derivano sarebbero minori, quando i poteri di queste due autorità fossero distribuiti come lo proponiamo invece di esserlo come adesso nel modo inverso.

Riguardo ai pericoli morali che correrebbe la magistratura coll'esser posta alla testa della polizia, ci

sembra che non siano molto grandi, quando si tratti della polizia strettamente giudiziaria e della sorveglianza preventiva che essa implica, a condizione naturalmente che il Governo non tentasse mai d'impiegare la polizia per fini politici ed elettorali. Osserveremo peraltro che l'ufficio che noi proponiamo di dare ai magistrati è di semplice sorveglianza, e non implica arbitrii, mentre la legislazione in vigore affida ai pretori l'arbitrio importantissimo dell'inflizione dell'ammonizione. Del resto, per questo, come per tutto il rimanente, molti inconvenienti quando si presentassero, dipenderebbero non dalle istituzioni, ma dal personale. E dal personale giudiziario di ogni grado l'elemento siciliano dovrebbe essere escluso.

D'altra parte, la direzione della polizia locale affidata a un magistrato, sarebbe cagione che avesse minore occasione di manifestarsi quell'ombroso spirito di corpo dei Carabinieri, il quale, per quanto possa talvolta nuocere all'unità di azione, pure ha grandi vantaggi.

Affinchè l'unità nella direzione della polizia mandamentale raggiungesse nella pratica tutta la sua efficacia, sarebbe indispensabile che un medesimo locale racchiudesse la pretura, l'ufficio di pubblica sicurezza e la caserma della forza armata di pubblica sicurezza, guardie, carabinieri od altri. Questa con-

dizione per quanto possa sembrare a prima vista accessoria, è d'importanza capitale per ottenere rapida trasmissione delle informazioni e degli ordini, contatto continuo, segretezza e rapidità nel preparare le operazioni.

Per ciò che riguarda la parte esecutiva del servizio di polizia, la forza armata di pubblica sicurezza destinata al servizio in campagna dovrebbe esser tutta a cavallo. Il radunare informazioni e il seguir tracce di qualunque genere in un paese dove i luoghi abitati sono lontani gli uni dagli altri è assolutamente impossibile senza una grande rapidità di movimenti.[1]

Naturalmente, qualunque sia l'ordinamento della polizia, non è meno necessaria in Sicilia, almeno per adesso, una numerosa forza militare distribuita in modo da esser pronta a qualunque richiesta delle autorità di pubblica sicurezza. Nè è meno indispensabile l'unità di comando di questa truppa in tutta la Sicilia, per poter provvedere rapidamente alla distribuzione della forza nei vari luoghi e nelle varie parti dell'Isola a seconda dei bisogni. Per questa medesima ragione è utilissimo l'ordinamento in zone e sottozone, purchè però non abbia una rigidità tale da impedire le autorità locali di polizia di valersi

[1] Vedi la già citata relazione dell'onor. Depretis, pag. 18, col. 2 (Camera dei Deputati 1874-75, Doc. 5, nº 24-A).

dei soldati senza ricorrere prima al capo-luogo della sotto-zona.

Come debba mantenersi più rigorosamente il segreto delle denunzie ricevute dall' autorità, e quello delle istruzioni penali.

§ 76. — Ma quando pure i provvedimenti ora proposti ottenessero il loro intento, rimarrebbe da assicurare la segretezza delle denunzie e delle istruzioni penali indispensabile in Sicilia più che altrove. Finchè il segreto non sarà assicurato ai denunciatori, questi saranno rarissimi;[1] e si ode spesso lamentare in Sicilia che denuncie pericolose per i loro autori siano venute a cognizione degli interessati. La segretezza delle istruzioni penali non esiste che di nome. È frequentissimo il caso che taluno riceva avviso del suo imminente arresto a tempo per poter fuggire. Per rimediare a ciò, è necessaria una prudenza molto maggiore dell' attuale nelle autorità quando ricevano denuncie. Tutte le lettere ed altri documenti concernenti rivelazioni non dovrebbero esser conosciuti che dai funzionari per i quali sono assolutamente indispen-

[1] Si noti che qui parliamo dell' *istruzione* solamente, non del dibattimento pubblico. Quando ragioneremo di questo, avremo luogo di proporre quei provvedimenti che, a parer nostro, toglierebbero in parte gl' inconvenienti della pubblicità data alle denuncie durante il dibattimento, ed esporremo come un' azione efficace della giustizia toglierebbe in un tempo non molto lungo il pericolo per chi facesse rivelazioni anche palesi. Ad ogni modo osserveremo fin d'ora che molte rivelazioni e non delle meno importanti, non hanno necessità di venir manifestate nel dibattimento pubblico. Tale sarebbe, per esempio, quella di colui che insegnasse all' autorità il ricovero di un malfattore già ricercato.

sabili. È necessario che questi funzionari non siano esposti a subire pressioni di specie alcuna che li inducano a palesarle, e perciò il minor numero possibile di loro deve esser siciliano. Conviene che siano soppresse talune formalità, anche se perciò si debba rinunziare alle garanzie contro abusi di altra specie. Si è dato il caso che fosse da alcuni interessati risaputa una denuncia, perchè al suo autore fu fatta firmare la ricevuta della taglia pagatagli in ricompensa dall' autorità. Esso venne ucciso tre giorni dopo. Ma il mezzo principale col quale vengono palesati i segreti degli uffici di polizia e di istruzione è il basso personale di siffatti uffici, quasi tutto composto di Siciliani: uscieri, scrivani ec. Anche se questi impiegati non hanno per conto loro relazioni colla *mafia* esiste nelle città principali una classe di avvocatucoli, il cui mestiere consiste nell' accattare siffatti segreti. Il solo rimedio sarebbe non lasciare un solo basso impiegato siciliano negli uffizi di pubblica sicurezza ed in quelli dei tribunali, e disporre il servizio in modo da poter fare a meno degli scrivani temporanei.

Naturalmente il bisogno comune a tutta Italia di una riforma nella procedura delle istruzioni penali la quale le renda più rapide, è, più che in ogni altra parte, stringente in Sicilia. Lasciamo agli spe-

cialisti il trattare siffatto argomento.[1] Nè ci dilungheremo qui su tutte le riforme particolari colle quali si toglierebbe facilità a commettere taluni delitti o si renderebbe più facile lo scuoprire i colpevoli.

La giustizia. Il giurì.

§ 77. — Ma quando pure si fossero arrestati tutti i delinquenti dell' Isola rimarrebbe il farli giudicare e condannare in giudizio pubblico e col giurì. Crescono le difficoltà per far parlare i testimoni, nasce quella di far parlare i giudici. Principieremo col trattare di questi.

Nelle condizioni attuali della Sicilia non esitiamo ad affermare che il giurì, comunque composto, non può che impedire l'azione della giustizia.[2] Non staremo a citare assoluzioni scandalose, numerosissime specialmente in Sicilia; non staremo ad analizzare le statistiche ed a cercarvi per quali specie di reati sia stata pronunziata l'assoluzione e per quali la condanna. Se le relazioni sociali nell' Isola sono realmente quali le abbiamo descritte in questo lavoro, e pochi,

---

[1] Vedi le proposte della Commissione d'inchiesta dirette a render più rapide le istruzioni (*Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia,* pag. 156 e 157). Vedi pure la già citata relazione del procuratore generale comm. Calenda per l'anno 1873, a pag. 57. Ivi: — « e ciò, senza addentrarci in quelle più ampie in» vestigazioni sulla convenienza di limitare il numero de' rinvii » dei processi alla Sezione d' accusa, bastando l' opera delle Ca» mere di consiglio in taluni casi, ... ec. »

[2] Vedi pure sul giurì in Sicilia, il giudizio della *Relazione della Commissione d' inchiesta,* pag. 153 e seg.

crediamo, lo negheranno, è lecito conchiudere senza esitazione che un colpevole, per poco che abbia aderenze, protezioni od influenze di qualunque specie, è certo di essere assoluto. Dove non valgono la corruzione o le intimidazioni, valgono le relazioni d'amicizia, di clientela, di riconoscenza. In ogni caso vale l'opera di quegli avvocati che hanno per industria speciale la *fabbricazione* dei giurì. Essi s'informano dei particolari più intimi riguardanti ognuno dei giurati, e così scuoprono i modi più opportuni d'influenzarli o corromperli. Una statistica che non segnasse nemmeno una assoluzione, non proverebbe nulla, se non che i colpevoli influenti non sono stati mai sottoposti al giudizio dei giurati, sia perchè la procura del Re, certa di non ottenere testimonianze, ha dovuto perfino rinunziare ad iniziare l'istruzione,[1] sia perchè nel corso

---

[1] ..... « E più di tutto me lo indica un recente rapporto ri- » servato del signor prefetto di Caltanissetta, il quale, riferendomi » di alcuni gravi reati commessi in un Comune della sua provin- » cia, mi si dichiara impotente a colpirne gli autori perchè le » persone che sarebbero in grado di addurne le prove, protesta- » rono che, chiamate nanti l'autorità giudiziaria, avrebbero negata » anche l'esistenza dei fatti. Su di che interpellato anche il rap- » presentante del pubblico ministero, ha dovuto egli pure ricono- » scere la inutilità di ogni azione dopo la infelice riuscita di al- » tre procedure per la medesima reticenza dei testimoni » (Camera dei Deputati, sessione 1874-75. Documenti intorno al progetto di di legge per i provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, nº 24 bis, pag. 10, col. 2. Relazione del Ministro Cantelli alla Camera).

della medesima « le prove più palmari si dileguano e » sfumano, a così dire, fra le mani dei magistrati, » dimodochè le più di tali procedure cominciate sotto » ottimi auspici, si chiudono con un non farsi luogo » a procedere per mancanza di prove.[1] » La soppressione del giurì in Sicilia recherebbe per tutti i versi infiniti benefizi.[2] Nulla impedirebbe di mantenerlo per quelle cause nelle quali il giudicabile potrebbe giustificatamente temere pressioni governative sui magistrati, per i delitti politici cioè, e per quelli di stampa.

Reticenza dei testimoni al dibattimento pubblico.

§ 78. — Ma quand' anche fosse tolto di mezzo il giurì, rimarrebbe la difficoltà di far parlare i testimoni al giudizio pubblico. Questo è il punto del problema di soluzione più difficile ed incerta. Riguardo a questo, rimangono da sperimentare due mezzi con qualche probabilità di buona riuscita: 1° quando si fosse ottenuta una polizia indagatrice realmente efficace, profonda conoscitrice dei luoghi e delle persone e rapida nella sua azione, si potrebbe per tutti i delitti aventi connessione fra di loro per motivo del fine, degli au-

---

[1] Camera dei Deputati, Documenti citati, n° 24 bis, pag. 18, col. 2. Relazione del prefetto di Catania al Ministro dell'Interno.

[2] L'opinione contraria è eloquentemente e dottamente difesa nella relazione dell'onor. Depretis sul progetto di legge per i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (Camera dei Deputati, sessione 1874-75, Documenti: n° 24-A, pag. 13 e seg.).

tori, dei complici o d'altro, scuoprire ed arrestare tutte le persone che avessero con questi delitti attinenza lontana o vicina, arrestarle ed istruire contro di loro, in modo che al momento in cui il processo trasmesso alla sezione di accusa della Corte d'appello, ha un principio di pubblicità perchè comunicato agli avvocati della parte civile (quando vi sia) e dell'imputato,[1] rimanessero pochi o punti fuori di carcere per intimidire i testimoni. Veramente, i legami fra i delinquenti sono talmente estesi nelle province malsicure di Sicilia, che, per ottenere siffatto risultato, converrebbe fare un gran colpo, preparato di lunga mano, e per mezzo del quale venisse arrestata la maggior parte dei delinquenti pericolosi dell'Isola. La riescita di una siffatta operazione sarebbe del resto il fine pratico al quale tenderebbero tutte le riforme che stiamo proponendo, e dipenderebbe in gran parte dal mantenimento durante l'istruzione, di quel rigoroso segreto di cui parlavamo or ora.

§ 79. — Ad ogni modo, per ottenere questo effetto sarebbe necessaria una larga facoltà nel magistrato istruttore di rilasciare mandati di cattura, di confermare gli arresti fatti in flagranza di reato e di rifiu- Arbitrio del giudice istruttore per l'arresto e la libertà provvisoria. — Legge del 30 giugno 1876.

[1] Cod. di Proc. Pen., art. 423.

tare la libertà provvisoria [1] anche per i delitti o per i crimini che per una ragione od un' altra siano di competenza del Tribunale correzionale. Lo studio di quistioni così difficili e complicate non è compatibile coll' indole generale del presente lavoro. Ma riguardo ai limiti posti all' arbitrio del giudice nel concedere o no la libertà provvisoria, limiti resi più stretti ancora dalle modificazioni portate al Codice di Procedura Penale colla legge del 30 giugno 1876, ci permetteremo solamente di sottoporre un dubbio al lettore. Ha l' esperienza dimostrato che il numero e la complicazione dei controlli, e le limitazioni imposte dalla legge all'arbitrio del magistrato, bastino a compensare i danni prodotti dall' essere il personale giudiziario in parte impari all' ufficio suo, e il servizio della polizia giudiziaria inefficace al punto di prendere per colpevoli gl' innocenti in un grandissimo numero di casi? E più specialmente per ciò che riguarda lo stato di fatto che ha provocato la legge 30 giugno 1876, può una legge generale prevedere e distribuire in categorie l' infinita varietà di circostanze che presentano i processi per delitti non leggerissimi, e stabilire anticipatamente quando

---

[1] Vedi in proposito la già citata Relazione dell' onor. Gerra. Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti, nº 24 bis, pag. 45. col. 1.

il giudice abbia facoltà d'assicurarsi della persona dell'imputato e quando no? Nessuno al mondo potrà certamente criticare la legge in discorso in quelle parti dove all'obbligo sostituisce la facoltà di rilasciare il mandato di cattura (come per esempio nella modificazione portata all'art. 183 del Cod. di Proc. Pen.). Ma dove l'arbitrio del giudice viene ristretto, è forse lecito di temere che sia stato chiesto alla legge di fare ciò di cui sono capaci solamente le persone incaricate d'applicarla. Era senza dubbio indispensabile ed urgente il provvedere agl'inconvenienti che provocarono questa legge, ma il modo efficace di provvedervi ci sembra sia di modificare non la legge, ma il personale giudiziario, il personale e l'ordinamento di polizia. In ogni istituzione politica vi ha un punto dopo il quale la sua riescita non può dipendere altro che dalle qualità delle persone cui n'è affidata l'applicazione, e dove ogni nuovo provvedimento legislativo diventa non solo inutile, ma dannoso. Perchè, volendo sottoporre ad una regola generale e prestabilita fatti infinitamente vari, si corre grave rischio, per schivare un male, di cadere nel male opposto; e soprattutto perchè chi governa, credendo di aver provveduto sufficentemente, si mette l'animo in paçe, e lascia sussistere e crescere la cagione vera del male ritenendola per un inconveniente

secondario. E a chi dicesse che il fondare un' istituzione sulle qualità di una categoria di funzionari è darle una base incerta e precaria, non potremmo risponderle altro se non che l' aver base incerta e precaria, è natura di tutte le cose umane e delle istituzioni politiche più di qualunque altra, e che le garanzie dei sistemi costituzionali hanno per iscopo di restringere questa incertezza e precarietà, non di toglierle.

Invio delle cause criminali alle corti di Assise del Continente.

§ 80. — 2° Quando, per causa delle leggi vigenti o delle difficoltà pratiche riescisse impossibile il compiere una vasta operazione di polizia giudiziaria che conducesse in potere della giustizia gli autori e i complici della maggior parte dei delitti commessi durante gli ultimi tempi nelle parti di Sicilia infestate dalla *mafia,* rimarrebbe, per indurre i testimoni a parlare, il mezzo già impiegato nel processo pel furto del Monte di pietà in Palermo. Il mezzo cioè di avocare le cause gravi a Corti d' assise dell' Italia alta o media, togliendo via con una legge il dubbio espresso da alcuni, se sia lecito il sottoporre un processo criminale a giudizio fuori della circoscrizione della Corte di Cassazione dove il delitto fu commesso.[1] Non neghiamo che il provvedimento sia costoso, ma probabilmente pagherebbe le spese.

[1] La proposta è già stata fatta dall' onor. Gerra nella sua già citata Relazione, pag. 45, col. 1.

Ai due provvedimenti adesso proposti per ottenere deposizioni dai testimoni, e soprattutto al primo si potrebbe giustamente obbiettare che, quando pure siano praticabili, essi esigono per tutti i versi un tale sforzo, da non potere essere che temporaneo. Difatti all' operazione di polizia giudiziaria da noi accennata occorrerebbe un numero straordinario di funzionari giudiziari e di polizia, tutti d' intelligenza, d' energia e di onestà eccezionale; ed anche da questi richiederebbe una spesa di forze morali, intellettuali e fisiche la quale non potrebbe durar molto. A questo rispondiamo che basterebbe la riescita di due o tre grandi cause, perchè da un lato fosse tolta di mezzo buona parte dei malfattori e *mafiosi*, e dall' altro fosse rotto l' incanto del terrore che tien chiusa la bocca a tutti coloro ai quali il predominio dei malfattori reca maggiori danni che vantaggi immediati. Sarebbe in gran parte sciolto il problema della pubblica sicurezza in Sicilia il giorno che fosse entrato negli animi della popolazione la convinzione che la legge e l' autorità pubblica possiede forza materiale maggiore di quella dei malfattori. Allora quello stesso modo di sentire che adesso è a danno dell' autorità, si volterebbe a suo vantaggio. Sparirebbero o scemerebbero molto quelle forze, cagioni di disordine, che sfuggono all' azione diretta di ogni legge. Così perderebbe ogni importanza l' in-

timidazione. La quale spesso non può cadere sotto alcuna definizione giuridica, ma, coll'arresto dei facinorosi di mestiere, sparirebbe da sè, giacchè, specialmente in Sicilia, non basta di volere intimidire per riescirvi, bisogna esser riconosciuto capace di commettere un delitto violento, od essere pubblicamente in relazione con chi è capace di commetterne. Di più, cresciuta l'efficacia del servizio di polizia, ed il rischio per i delinquenti di essere arrestati e condannati, scemata la garanzia dell'*omertà*, la repressione sarebbe anche una forza preventiva, e diminuirebbero i delitti per vendette di cose futili in quegli uomini che se non sono già facinorosi per mestiere, non hanno, per parte loro, niuna difficoltà a diventarlo. Ottenuti siffatti risultati, il mantenimento dell'ordine in Sicilia, pur richiedendo maggior sforzo che nel rimanente d'Italia, sarebbe però incomparabilmente più facile che adesso.

Carceri. § 81. — Ma arrestati e condannati i malfattori, non sarebbe ancora del tutto rotta la loro unione nè fiaccata la loro potenza, finchè rimanessero nelle carceri dell'Isola. In Sicilia le comunicazioni fra i carcerati e l'esterno sono continue e facili, e la *mafia* s'impone al paese anche dalla prigione. Sarebbe dunque essenziale che tutti i condannati al carcere per un tempo non molto breve, fossero colla maggior prontezza, dopo la loro condanna, trasportati

nell' alta e media Italia, e che in conseguenza l' amministrazione centrale delle carceri si tenesse sempre al corrente dei processi in corso in Sicilia, onde provvedere locali sufficenti per quanti fossero per esser probabilmente condannati. Le difficoltà per siffatto provvedimento sarebbero solamente pecuniarie e di pratica amministrativa.

Ammonizione e domicilio coatto.

§ 82. — Qualunque possa essere la efficacia dei provvedimenti da noi proposti sta il fatto che adesso i delinquenti sottoposti a processo sono pochi, e meno i condannati. Nella pratica si è cercato di supplire a questa impotenza coll' uso dell' ammonizione e del suo accessorio l' invio a domicilio coatto.[1] I quali per tal modo sono spesso diretti in Sicilia, ad impadronirsi di quei delinquenti che è stato impossibile condannare per le vie legali, piuttosto che a sorvegliare più efficacemente, ed a porre nell' impotenza di nuocere quelle categorie di persone che per presunzione della legge sono più facili di altre a commettere delitti o contravvenzioni. I primi del resto sono pure fra coloro che la legge sottopone ad ammonizione

---

[1] Questi argomenti sono in alcune loro parti trattati con profonda dottrina nella già citata Relazione dello onor. Depretis sulla proposta di legge per i Provvedimenti eccezionali di Pubblica Sicurezza (Camera dei Deputati. Documenti citati 1874-75, n° 24-*A*, pag. 10, col. 2, e pag. 11, 12).

come diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.[1]

Se non che, e la legge e il personale incaricato di applicarla sono poco adattati all' uso che principalmente se ne vuole fare in Sicilia.

Lasceremo da parte la definizione dell' ammonizione di valore esclusivamente teorico data dall' art. 47 del Codice Penale,[2] per occuparci delle disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza del 20 marzo 1865 modificata in alcuni articoli colla legge del 6 luglio 1871.[3] Secondo questa legge, l' ammonizione s' infligge per tre cagioni principali. S' infligge cioè: 1° Agli oziosi e vagabondi (art. 70 capov. 1);[4] 2° Ai sospetti per furti di campagna o per pascolo abusivo (art. 97); 3° Ai sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli altri diffamati per crimini e delitti contro le persone o la pro-

---

[1] Legge di Pubblica Sicurezza, art. 105.

[2] « Art. 47. *L'ammonizione* consiste nel riprendere il reo » sopra un fatto, un detto od uno scritto riprovato dalla legge » con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena » più grave dalla legge stabilita. »

[3] Non parleremo della legge del 3 luglio 1875 sui Provvedimenti straordinari di Pubblica Sicurezza, che era specialmente destinata alla Sicilia, perchè il Governo non si è valso della facoltà di applicarla.

[4] Per la definizione dell' oziosità e vagabondaggio, vedi il Codice Penale, articoli 435 e 436.

prietà (art. 105). L'ammonizione è pronunziata dal pretore: contro gli oziosi e vagabondi e i sospetti di furti campestri, sulle denuncie dell'autorità di pubblica sicurezza ch'egli deve verificare, ovvero anche senza denuncia, in seguito della pubblica voce o notorietà (articoli 70, 98); contro i sospetti grassatori ec., e diffamati per crimini o delitti, dietro denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza, verificate dal pretore stesso con informazioni assunte (articoli 105 e 106 capov. 1). La contravvenzione all'ammonizione è punita (articoli 71 e 106 capov. 2), colle pene sancite dal Codice Penale per gli oziosi e vagabondi cioè col carcere da tre a sei mesi, più la sorveglianza speciale della polizia. La pena è aggravata in caso di recidiva.[1] Inoltre può essere all'ammonito proibito dal prefetto di abitare in dati luoghi, e può il Ministro dell'Interno inviarlo a domicilio coatto per un termine da sei mesi a due anni, dopo una prima condanna per contravvenzione, e dopo una seconda, per un termine da uno a cinque anni.[2] L'ammonizione quantunque pronunziata da un magistrato, è stata dalla giurisprudenza considerata come provvedimento amministrativo, e perciò inappellabile in

---

[1] Cod. Pen., articoli 437, 438.

[2] Legge di Pubblica Sicurezza, art. 76, capov. 2, e art. 106, capov. 2.

via giudiziaria [1] e non soggetto a ricorso in Cassazione.

È incerta la quistione di competenza per la sentenza di contravvenzione all'ammonizione, essendo la giurisprudenza contradittoria.[2] Talune decisioni l'attribuiscono al pretore, talune altre al tribunale correzionale. Però la Corte di Cassazione di Palermo l'ha dichiarata di competenza del tribunale correzionale.

L'invio a domicilio coatto è provvedimento esclusivamente amministrativo, ma subordinato per legge, alla condanna per contravvenzione all'ammonizione.

Riguardo ai fatti che possono giustificare l'ammonizione, la legge lascia pieno arbitrio al pretore col solo obbligo di prendere informazioni.[3]

Riguardo ai fatti che possono giustificare una sentenza di contravvenzione all'ammonizione, la legge è molto indeterminata in quanto spetta agli ammoniti per oziosità e vagabondaggio e soprattutto agli

---

[1] Vedi: Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 9 settembre 1873 (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti già citati, nº 24 bis, pag. 86 e seg.). Vedi pure le Sentenze di varie Corti di Cassazione citate in seguito alla relazione Depretis sulla legge dei Provvedimenti eccezionali (Camera dei Deputati. Documenti citati nº 24-*A*, allegati, n[i] 8, 10, 12).

[2] Vedi le due Sentenze delle Corti di Cassazione di Torino e Palermo fra loro contraddicenti (Camera dei Deputati. Documenti citati, n. 24-*A*, allegati 14, 15).

[3] Legge di Pubblica Sicurezza art. 70, capov. 1; — Art. 98, capov. 1; — Art. 106, capov. 1.

ammoniti come sospetti di grassazioni, ec. e diffamati per delitti contro la proprietà o le persone. Difatti, in quanto riguarda gli oziosi e vagabondi gli estremi della contravvenzione sono stabiliti, ma molto vagamente dai termini nei quali il pretore deve pronunziare l'ammonizione.[1] Per i sospetti di grassazione, ec. o diffamati per delitti, gli estremi della contravvenzione non sono affatto stabiliti. La giurisprudenza non ammette che si facciano a questa categoria di ammoniti nemmeno i precetti medesimi che agli oziosi e vagabondi s'impongono in virtù dell'art. 70, capov. 1, della legge di Pubblica Sicurezza.[2] Per modo che, secondo la legislazione attuale, le persone più pericolose sono quelle che, per quanto menino vita irregolare e diano luogo a più fondati sospetti, possono più difficilmente essere convinte di contravvenzione all'ammonizione e condannate in conseguenza; essere cioè incarcerate e sottoposte alla sorveglianza della polizia[3] in virtù dell'art. 437 del Codice Pe-

[1] « ..... il pretore..... lo ammonisce a darsi immediatamente » a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'autorità di » pubblica sicurezza » (Legge di Pubblica Sicurezza, art. 70, capov. 1).

[2] Vedi: Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 1° febbraio 1873 (Camera dei deputati. Documenti citati, n° 24-*A*, allegato, n° 9).

[3] « La sorveglianza speciale della polizia consiste nell'ob- » bligo imposto al condannato di presentarsi all'autorità che gli

nale; e inviate a domicilio coatto. Quando poi si pensi che la condanna per contravvenzione è una *sentenza* pronunciata da un tribunale e in conseguenza subordinata a un certo rigore di prove, non sarà necessario grande sforzo di mente per intendere che la legge, non permettendo che sia data a questa sentenza quando diretta contro i sospetti grassatori ec. e i diffamati per crimini e delitti altra base che una persistenza di *sospetti,* mette il tribunale incaricato d'infliggerla in una strana posizione: perchè se la pronuncerà, agirà contrariamente alla sua natura di corpo giuridico, se non la pronuncerà, renderà inutili ed illusorie le disposizioni di legge intese a far sorvegliare questa categoria di persone e ad impedirle di commettere reati. Riguardo agli oziosi e vagabondi questi inconvenienti quantunque grandi ancora, sono minori per la maggior precisione della legge. Riguardo alle persone sospette di furti campestri e pascolo abusivo, la difficoltà quasi non esiste per la maggior determinatezza della legge a loro riguardo.[1]

» viene indicata, e render conto di sè nei modi stabiliti dalla » legge di pubblica sicurezza. — In caso di disobbedienza, il tra» sgressore sarà arrestato e la pena sarà convertita in quella del » carcere per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabi» lito per la sorveglianza con che non ecceda il termine di anni » due, fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della » sorveglianza » (Codice Penale, art. 44).

[1] Legge di Pubblica Sicurezza, lib. II, cap. 4, Sezione 1.

Ora, conviene considerare che in Sicilia le persone che è essenziale di sorvegliare sono i sospetti e i diffamati per crimini e delitti; preme tener d'occhio gli oziosi e vagabondi solamente in quanto sono pericolosi, e si possono comprendere nella precedente categoria. La prevenzione dei delitti minimi, come quelli che vengono generalmente commessi dagli oziosi e vagabondi inoffensivi, e i furti campestri (che nel più dei casi sono una sola e medesima cosa) è un lusso che si possono dare le società in cui la pubblica sicurezza è in ben altre condizioni, e che possono disporre delle loro forze per fini secondari. Le leggi italiane sull'ammonizione sono dunque siffattamente ordinate, che dànno all'autorità in Sicilia i mezzi più efficaci per prevenire quei disordini che sono tollerabili.

Ma gli inconvenienti della legge crescono ancora per il modo della sua applicazione. In Sicilia non si può parlare del caso che le persone da ammonire siano denunciate dalla voce pubblica. Rimane la denuncia delle autorità di pubblica sicurezza fatta in seguito agli indizi che queste, per l'ufficio loro, sono state in grado di raccogliere, seguendo l'individuo passo a passo per delle settimane e dei mesi. Ma queste denunzie non bastano. Il pretore per legge è obbligato a formarsi personalmente una convinzione sull'argomento. Siccome egli non interviene per nulla

nel servizio di polizia, egli è costretto a ricercare gli elementi della sua convinzione per altre vie che quelle tenute dagli agenti di pubblica sicurezza, e non ha altro che le testimonianze dei cittadini. Già dicemmo quanto poco numerosi sieno i cittadini capaci di rifiutarsi a firmare un attestato di buona condotta per un malfattore temibile.[1] Chi non lo può ottenere, è il delinquente minore. Ben più: taluni dei *capi mafiosi,* più noti e più ribaldi di Palermo e dintorni, denunciati per l'ammonizione, trovarono non di rado per perorare la loro causa presso le autorità, persone considerevoli non solo per la loro ricchezza e per la loro influenza nell'Isola, ma anche per la loro posizione ufficiale. Di fronte a tali informazioni, le sole sulle quali, nelle condizioni attuali, il pretore possa fondare la sua convinzione legale, sarà ben difficile che esso infligga l'ammonizione al malfattore più palese, se si rammenta di esser magistrato, per quanto sia onesto, coscenzioso, coraggioso fino al-

[1] ..... « se un tale che è pur vigilato e scrutato in ogni suo » atto dalle autorità tutrici della pubblica quiete a causa di sua » depravata condotta, non ottenesse spesso dei plebisciti in suo » favore tanto più ricchi di firme di nomi rispettabili, quanto è » più egli temuto pel suo misterioso potere, costituendo così il » magistrato nella distretta morale di far cosa, ammonendo, nella » sua parvenza contraria a giustizia..... » (già citata Relazione del commendator Calenda per l'amministrazione della giustizia nell'anno 1873, pag. 48).

l'eroismo, insomma inaccessibile alle influenze di ogni genere.

Ma questo non è il caso per la maggior parte dei pretori di Sicilia, lo abbiamo già detto nel primo capitolo. Ne risulta che essi da un lato non avendo altri limiti al loro arbitrio nello scegliere le persone da ammonire fuorchè quelli imposti dalla loro coscenza, dall'altro essendo sottoposti a pressioni ed influenze di ogni genere, si sfogano ad ammonire sospetti di furti campestri, oziosi e vagabondi inoffensivi, e di quando in quando qualche malfattore che abbia poche aderenze. Quando poi altre influenze riescano a vincere quelle locali ed il pretore principii a distribuire le ammonizioni senza tanti riguardi, si espone a rimetterci la vita, come l'infelice pretore di Alcamo. Del resto, in questa cattiva scelta delle persone da ammonire hanno una gran parte di colpa anche gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza per la troppa facilità nel far le denunzie.

Da questa larga e cattiva distribuzione delle ammonizioni sono risultate grandi sofferenze, ingiustamente sofferte da quella classe infima che in Sicilia non ha voce per farsi sentire ed è vittima di tutti. Ed inoltre il gran numero degli ammoniti, rendendo impossibile il sorvegliarli tutti insieme, ha fatto sì che in molti casi l'ammonizione si limitasse a una

sorveglianza intermittente dei condannati che fa soffrire gli ammoniti senza avvantaggiare l'autorità.

Del resto, quand' anche le leggi sull' ammonizione, la scelta del personale dei pretori e della pubblica sicurezza, la loro unione e le istruzioni loro impartite fossero tali da impedire per un momento le soverchie ammonizioni, dubitiamo che tali mezzi potessero avere efficacia per lungo tempo. Gli arbitrii di polizia non trovano nelle qualità del personale quelle medesime garanzie che gli arbitrii nei provvedimenti giudiziarii. Il giudice, che di sua autorità ordina un arresto o rifiuta la libertà provvisoria, trova la condanna o l' approvazione del suo provvedimento nel risultato definitivo della procedura. S' egli ha usato il suo arbitrio in modo eccessivo, la sua coscenza, quando l' abbia retta e sensibile, riceve un avvertimento che lo riconduce entro i giusti limiti. Nulla di simile nei provvedimenti di polizia. In questi, nessuna forza morale si oppone a quella tendenza che ha ogni uomo di attenersi ai mezzi più facili per raggiungere il suo intento. Entro un tempo più o meno lungo i pretori più rigidi si troverebbero, senza avvedersene, trascinati dalle forze ineluttabili della natura umana a sbrigarsela con una ammonizione, dove sarebbe stata possibilissima una procedura regolare per delitto poco grave.

Il già detto riguardo alla ammonizione, si deve a più forte ragione dire per il domicilio coatto, quantunque colpisca un numero di persone molto minore. Coll' attuale legge può accadere, ed accade talvolta che porti due anni di domicilio coatto il *sospetto* di azioni le quali, se fossero giudizialmente provate, procurerebbero al loro autore poche settimane di carcere. Difatti gli ammoniti per vagabondaggio o per sospetto di furti campestri, in seguito a sentenza di contravvenzione, possono essere e sono talvolta inviati a domicilio coatto per due anni con infinito danno di loro e delle famiglie non solo, ma anche dell' intera società.

Giacchè l' uomo più inoffensivo alla partenza, torna quasi inevitabilmente *mafioso* e malfattore dal domicilio coatto nelle isole. Nulla potrebbe esser più demoralizzante del genere di vita che vi menano i condannati. La sola regola disciplinare cui siano astretti, è di presentarsi ogni sera all' appello, e di dormire in certi cameroni che la loro indolenza lascia orribilmente sporchi. Durante la giornata sono liberi. Il Governo passa loro un paglericcio e una coperta che nell' isola di Ustica (la sola sulla quale abbiamo informazioni precise) vengono mutati quattro volte all' anno per esser lavati. Hanno inoltre 60 centesimi al giorno; del resto, sono lasciati interamente

a sè stessi. Pochi s'impiegano a lavorar la terra nelle piccole proprietà dell'isola. Gli altri vivono nell'ozio il più assoluto e si dànno al giuoco che, proibito nei cameroni, non si può impedire fuori di essi. Si giuocano i pochi denari che ricevono dalle famiglie e perfino gli abiti. I delitti di sangue sono frequenti. Vorremmo poterci maggiormènte dilungare sul doloroso argomento del domicilio coatto. Ma il tempo che ci stringe ci obbliga a venire alle conclusioni intorno a questo e alla ammonizione.

Abbiamo detto che, a parer nostro, sarebbe difficile alla lunga di evitare il rinnovarsi degli attuali inconvenienti nell'uso dell'ammonizione per quanto si cercasse di garantirsene. Ma con ciò non abbiamo inteso dire che si dovesse adesso sopprimerla in Sicilia, e molto meno rimandare a casa i domiciliati coatti. Anzi, riguardo a questi, è spesso tale il pericolo che porta per l'ordine pubblico il loro ritorno in patria dopo lo spirar della pena, che spesso di necessità conviene sorvegliarli strettamente per trovar presto cagione di ammonirli, convincerli di contravvenzione all'ammonizione, poi rinviarli alle isole. Intendiamo dire che, supposto che si voglia a qualunque costo ricondurre la pubblica sicurezza in Sicilia ad uno stato relativamente normale, ottenuto questo fine, o coi mezzi che proponiamo o con altri,

e tolti via o resi impotenti i malfattori, l' uso dell' ammonizione e dell' invio a domicilio coatto dovrebbe ridursi ad essere considerato come un espediente eccezionale. Fintantochè non si sia giunti ad un così bel risultato conviene cercare che questi provvedimenti raggiungano in Sicilia il fine che ne giustifica l' uso sopra larga scala: la soppressione cioè di quei malfattori di ogni grado che non si possono condannare per le vie legali; e per questo, i mezzi adattati ci sembrerebbero i seguenti:

Prima di tutto adoperare in Sicilia l' ammonizione e il domicilio coatto contro i soli sospetti di crimini o delitti gravi, ad esclusione dei semplici ladri campestri e degli oziosi e vagabondi inoffensivi. Quando le condizioni del rimanente d' Italia non permettessero di sancire siffatta disposizione con una legge generale, e non si volesse fare una legge speciale per l' Isola, si potrebbe ottenere l' intento per mezzo d' istruzioni ai funzionari competenti. Il derogare ad una legge con istruzioni, potrà sembrare a molti cosa scandalosa, ed è certamente pericoloso; ma da un lato, siffatte istruzioni non allargherebbero, bensì ristringerebbero l' applicazione della legge, e d' altra parte, dietro a tali istruzioni, le autorità farebbero per le ammonizioni ciò che fanno adesso nel caso di molte contravvenzioni minori. Difatti, se gli

agenti della pubblica sicurezza dovessero far processo verbale per tutte le contravvenzioni, per esempio all'obbligo di tener la notte lanterne alla porta delle osterie ed altre prescrizioni simili, non rimarrebbe più tempo per correr dietro ai malfattori. E magari, fossero queste sole in Sicilia e in tutta Italia le leggi di cui l'autorità pubblica non cura l'applicazione!

Ristretta in tal modo l'applicazione della legge, si farebbe però più che mai sentire il bisogno di determinare i criteri secondo i quali si dovesse ai sospetti o diffamati infliggere l'ammonizione, o per lo meno la condanna per contravvenzione alla medesima. Ma questo è un caso in cui l'indole stessa del provvedimento costringe a far conto esclusivamente sulle qualità personali di coloro cui ne vien affidata la esecuzione. Riguardo all'ammonizione, una osservazione lunga e paziente delle abitudini dei malfattori, dei luoghi che frequentano di preferenza, può forse in altri paesi, permettere di stabilire *a priori* qualche criterio benchè molto vago. In Sicilia la cosa è molto più difficile, perchè i malfattori sono generalmente troppo confusi col rimanente della popolazione. Converrebbe fidarsi all'onestà, alla energia e alla perspicacia del pretore locale per infliggere l'ammonizione.

Le medesime ragioni per le quali è impossibile

stabilire in una legge i criteri, secondo i quali si deve infliggere l'ammonizione, impediscono pure di stabilire con una regola generale gli estremi della contravvenzione alla medesima. Perchè fosse possibile dare un fondamento giuridico alla sentenza, converrebbe dunque attribuire al pretore facoltà di imporre agli ammoniti quei precetti che per le loro circostanze speciali giudicasse più efficaci a porli nell'impotenza di nuocere, affinchè la contravvenzione, quando si verificasse, fosse costituita da *fatti*. Anche in questo caso, la garanzia non si può cercare in provvedimenti legislativi, ma nella scelta del personale e nella posizione che gli venga fatta, tale da renderlo per quanto sia umanamente possibile inaccessibile alle pressioni e alle corruzioni locali.

Ad ogni modo, le esigenze dell'ammonizione così ridotta renderebbero più che mai necessaria una larga partecipazione dei pretori alla direzione della polizia indagatrice, affinchè questi potessero farsi un'opinione personale indipendente sul conto delle persone sospette, per mezzo delle loro proprie informazioni ed osservazioni giornaliere, senza dover ricorrere dopo la denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza ad una specie d'istruzione fondata sulle informazioni fornite dai cittadini, e fossero per tal modo in grado di sfuggire all'alternativa della quale parlavamo or ora,

di dovere o andar contro allo spirito del loro ufficio di magistrati condannando all'ammonizione senza avere adoperato i mezzi indicati dalla legge per formare la loro convinzione sui fatti che la giustificano, oppure lasciare in piena balìa di sè stesse persone pericolose.

Riguardo alla competenza per i giudizi di contravvenzione, vi sono due fini fra loro contraddicenti da conseguire. Da un lato, il lasciar siffatti giudizi in balìa del pretore, è render più grande che mai quel pericolo degli arbitrii di polizia cui accennavamo or ora.[1] Dall' altro, l' affidarli ai tribunali correzionali, lascia il tempo all' imputato di darsi alla latitanza. Si potrebbero conciliare ambedue le cose, dando al tribunale la competenza per il giudizio, e al pretore la facoltà di arrestare l' imputato di contravvenzione nel momento che è presentata al tribunale stesso la denuncia per la medesima. Quando la contravvenzione consistesse nell' infrazione di determinati precetti, il caso di accusa e conseguente arresto non giustificati, sarebbe raro. Per evitare il rischio di troppo lunga prigionìa preventiva, converrebbe nel medesimo tempo trovar modo di distribuire i lavori dei tribunali in maniera che una o più adunanze per settimana, se-

[1] Vedi sopra, pag. 320.

condo il bisogno sperimentato, fossero consacrate ai processi per contravvenzione all'ammonizione.[1]

Riguardo al genere di vita dei domiciliati coatti nelle isole, il problema è più difficile. È quistione di denari e di colonie penitenziarie in Italia, o in un luogo di deportazione. Non ci dilunghiamo su questo argomento, perchè pur troppo per adesso, ogni proposta sarebbe oziosa.

In ciò che abbiamo detto adesso intorno all'ammonizione, abbiamo proposto di affidare ai pretori straordinario arbitrio di polizia, e ciò dopo aver dichiarato quanto poco valessero a lungo andare contro il loro abuso anche le qualità personali dei funzionari. Ma tutte le nostre proposte si fondano sulla presunzione che allo stato anormale della pubblica sicurezza in Sicilia si voglia *ad ogni costo* provvedere entro un tempo non troppo lungo, rinunziando assolutamente al sistema delle mezze misure e delle transazioni. Quando ciò non sia, queste e le altre nostre proposte

[1] L'indole di questo lavoro non ci permette di entrare nelle infinite quistioni che solleva il nostro Codice di Procedura Penale, specialmente riguardo al problema di rendere più pronti i giudizi e più brevi le istruzioni. Accenneremo solamente alla sperimentata utilità della citazione diretta nei tribunali correzionali specialmente per il porto d'armi vietate e la contravvenzione all'ammonizione, sulla quale appoggia il procuratore generale commendator Calenda nelle sue Relazioni. — Vedi: *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Palermo pel 1872*, pag. 57. *Relazione pel 1873,* pag. 70.

non hanno niun significato, e, faccia o no buona riescita la prova di affidare arbitrii ai pretori o ad altri, stiano gli ordinamenti come adesso o diversamente, poco importa.

È necessario in Sicilia un personale giudiziario e di polizia con qualità eccezionali.

§ 83. — Ad ogni modo, non solamente quest' ultima nostra proposta, ma tutte quelle da noi fatte, hanno, per condizione indispensabile e per fondamento principalissimo la scelta di un personale di pubblica sicurezza, giudiziario e politico non solo d' intelligenza, di energia, di coraggio e d' onestà eccezionali, ma ancora inaccessibile a qualunque influenza locale, anche alle più lecite. Nè diverso potrebbe essere il fondamento di qualunque proposta diversa che altri facesse. Per dimostrarlo dovremmo riassumere tutto il già detto in questo libro fin dalla prima parola; non crediamo sia necessario il farlo.

È adunque necessario prima di tutto, (già lo dicemmo dimostrandone il perchè) che nell' amministrazione della pubblica sicurezza, come in tutti i gradi della gerarchia giudiziaria, il personale sia estraneo all' Isola, eccettuata una parte della bassa forza di polizia, e anche quella, colle condizioni cui già accennammo. Le difficoltà per imparare il linguaggio, per capire i gesti, per conoscere le abitudini e le persone, le località, si risolvono in una quistione di tempo ed in conseguenza di misura nelle

traslocazioni. Non ci fermeremo qui sui mezzi per ottenere siffatto personale, perchè avremo luogo di parlarne a proposito di tutti gli impiegati d' ogni ordine e grado in Sicilia. Diremo solamente che andrebbe scelta con maggior cura quella parte precisamente che adesso è più negletta; i pretori cioè, poichè, almeno a parer nostro, dovrebbero esser la base e il perno di tutto l' ordinamento di polizia e giudiziario in Sicilia.

Ma finchè il personale giudiziario inferiore e superiore, sarà qual è adesso in gran parte, finchè si potrà dare il caso che una persona contro cui è iniziato processo per mandato di omicidio possa venire a Palermo, fare pubblicamente gli affari suoi con tutto comodo per due o tre giorni, poi, la sera verso le dieci, montare in carrozza a due cavalli, escire di città per una delle porte principali e sparire; ed essere contro di essa rinnovato il mandato di cattura il giorno dopo la sua partenza dal magistrato istruttore invano sollecitato per otto giorni, il parlare di migliorare la pubblica sicurezza o di provvedere a qualunque altro male in Sicilia è uno scherzo di cattivo genere.

Abbiamo finito per adesso coll' argomento della pubblica sicurezza siciliana, e dovremo tornarci solamente quando avremo da parlare del sistema generale

di governo tenuto in Sicilia dal 60 fino ad oggi. Per ora ci rimane solamente da parlare delle ragioni le quali, a parer nostro, sono causa che le condizioni sociali e morali, uguali in tutta l'Isola, producano solamente in una parte di essa sulla pubblica sicurezza quegli effetti che abbiamo adesso descritti. Già le abbiamo in massima parte accennate nel corso dei nostri ragionamenti. Adesso ci contenteremo di riassumerle.

Nelle parti dell'Isola dove la sicurezza pubblica è migliore, la generalità della popolazione d'indole molto mansueta, almeno nelle circostanze ordinarie, non basterebbe a fornire un numero di reclute sufficiente alla classe dei facinorosi. In gran parte per questa cagione stessa, manca nella classe dominante di queste province, la tradizione, l'abitudine e la necessità di usare la violenza a sostegno della loro autorità privata. Per la prima di queste cagioni non ebbe occasione di nascere la classe dei facinorosi. Per la seconda non ha avuto luogo di perpetuarsi e soprattutto di fiorire in quei luoghi dove sia nata spontaneamente.[1]

---

[1] Vedi in proposito ciò che è detto intorno alla *mafia* del circondario di Acireale in Adernò e in Biancavilla nella Relazione della prefettura di Catania al Ministero dell'Interno in data del 16 settembre 1874 (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documento citato, n° 24 bis, pag. 18, 19).

Siccome in tutti i fenomeni sociali la forma influisce sulla sostanza, così è innegabile che il non esservi tradizioni di violenza nelle province delle quali adesso parliamo, influisce sui costumi in generale, dispone meglio le menti ad accettare miglioramenti di ogni genere, e soprattutto rende più agevole l'introdurli ad una forza estranea all'Isola. Ma, quantunque il non esser nelle tradizioni l'uso della violenza, come mezzo di prevalere, faccia sì che sia più difficile che ad alcuno venga in mente d'impiegarla, nonostante, già lo dicemmo, quando alcuno vi si risolvesse, troverebbe gli elementi pronti. Troverebbe istrumenti in quei malfattori che, in numero più o meno grande, si trovano in qualunque paese. Potrebbe adoperarli con libertà e sicurezza per quelle medesime cause che già descrivemmo a proposito delle altre province dell'Isola. Giacchè in qualunque parte di questa, la forza sociale del Governo non ha potuto affermarsi, e la forza privata con qualunque mezzo manifestata, s'impone negli animi nel medesimo modo. In tutta l'Isola, la violenza usata più o meno spesso nell'atto pratico, pure è ritenuta un mezzo legittimo d'imporsi ed in conseguenza di difendersi. Difatti, il colpevole di delitto violento trova nelle parti più tranquille di Sicilia non solo chi lo nasconda e lo soccorra, ma anche chi interceda per lui presso le

autorità, gli dia al bisogno falsi attestati di presenza in un dato luogo, e, appoggiato in tal modo, sa farsi temere abbastanza per impedire non di rado i testimoni di parlare e i giurati di condannarlo. Del resto, per questi ultimi, dove non valgono le intimidazioni valgono le arti già descritte di certi avvocati che fioriscono principalmente nelle parti più tranquille dell' Isola. La differenza principale, sotto questo aspetto, fra le parti tranquille e quelle che non lo sono, sta in ciò, che in quelle è possibile una repressione più rapida del male soprattutto se còlto nel suo principio; pur sempre però coi medesimi mezzi.

Capitolo IV.

RELAZIONI ECONOMICHE E AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Scarsa influenza della legislazione posteriore al 1860 sulla distribuzione della proprietà.

§ 84. — Fatta ormai l' analisi degli elementi essenziali del vivere sociale in Sicilia, ci riescirà più facile e spedito l' esame degli effetti prodotti fino adesso dal regime inaugurato nel 1860, sulle relazioni economiche in generale ed in specie sulle amministrazioni locali.

Per le medesime cagioni per cui la distribuzione della proprietà non potè dalla legislazione borbonica posteriore al 1812 esser modificata al punto d' influire sulle condizioni sociali dell' Isola, non furono molto più efficaci a tal uopo le leggi venute in vigore dal 1860 fino ad oggi.[1] Le vendite e quotizzazioni

[1] Non senza grande esitazione ci azzardiamo di fronte ad un' autorità qual' è quella della Commissione d' inchiesta per la Sicilia,

dei beni demaniali ed ecclesiastici, il continuare della quotizzazione dei demani comunali,[1] hanno più che

ad esprimere sul fatto della divisione della proprietà in Sicilia un giudizio, se non in contradizione col suo, almeno alquanto diverso (V. Relaz. della Commissione d'inchiesta, pag. 16 e 17). Nel secondo libro di quest'opera l'argomento sarà trattato più distesamente. Per adesso diremo solamente come malgrado la grande competenza delle persone sull'opinione delle quali la Commissione ha fondato il suo giudizio, non possiamo dividere il suo apprezzamento intorno alla divisione della proprietà fondiaria in Sicilia. Riguardo alla provincia di Palermo, nei circondari di Termini e di Cefalù, tolta una parte delle marine, una strettissima cerchia di terreno intorno alle città, e qualche valle, abbiamo visto il latifondo non solo predominare, ma occupare quasi esclusivamente il terreno. Nel circondario di Corleone, ed in genere in tutta la parte centrale e meridionale della provincia, a tutte le nostre domande sui contratti agricoli, abbiamo sentito uniformemente rispondere col distinguere due specie di coltura; quella dei *fondi* di piccola estensione, limitata per lo più all'immediata vicinanza delle città e ristrettissima; e quella dei *feudi* vastissima, e che cuopre quasi l'intero territorio. Nella provincia di Messina domina il latifondo non solo nel circondario di Mistretta ma nella parte montana di tutta la provincia tolta quella striscia di terreno che confina colle falde dell'Etna. Nella provincia di Catania se si tolgono le due larghe zone delle marine a settentrione della città e intorno all'Etna, se si tolgono alcuni punti delle marine a mezzogiorno della città ed alcuni altri nell'interno, domina nel resto il latifondo, il quale occupa esclusivamente la vasta piana di Catania, e domina nei circondari di Caltagirone e Nicosia. Domina il latifondo nudo intorno a Siracusa, nella maggior parte del territorio fra Siracusa e Noto, nella parte alta del circondario di Modica. Di più una gran parte dei terreni alberati nei circondari di Noto e Modica fanno pure parte di latifondi. Per modo che non possiamo fare a meno di conchiudere che, qualunque possa essere l'importanza della coltura e della proprietà media e piccola, la caratteristica generale della Sicilia è tuttora un grandissimo concentramento della proprietà, tale da determinare le condizioni generali economiche e sociali.

[1] Vedi libro secondo, § 84, 85, 86.

altro servito ad ingrandire le proprietà già grandi. La divisione delle eredità sancita dal nostro Codice Civile senza le poche e limitate eccezioni che ammetteva quello delle Due Sicilie,[1] non ha avuto ancora tempo di produrre effetti. L'aumento di alcune colture ed industrie, specialmente di quella sullo zolfo,[2] se oltre a render maggiori le grandi fortune, ne ha create alcune nuove, pure non ha portato la classe media al numero ed al grado che deve avere in una società del tipo moderno. Laonde, nulla o ben poco è stato mutáto alle relazioni sociali da noi già descritte.[3] Nel senso giuridico universale il diritto continua a fare una cosa sola coll'interesse e la volontà dei più forti. E forti continuano ad essere i ricchi e gli abili. Scoppiata appena la rivoluzione del 1860, vi fu bensì un momento in cui i contadini credettero che la forza, e in conseguenza il diritto, era venuta nelle loro mani. Tentarono di sperimentarla. Vi furono in alcuni luoghi sollevazioni incomposte e barbare, giacchè nelle condizioni sociali dell'Isola non potevano esser diverse; promosse, come era inevitabile, da taluni della classe dominante stessa, che spe-

---

[1] Vedi sopra, pag. 129, nota 1.

[2] Vedi, in proposito, la Statistica sulla progressiva produzione dello zolfo nella Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, a pag. 28.

[3] Vedi sopra, pag. 143.

ravano di poterle sfruttare. Ma furono presto represse in alcuni luoghi dai proprietari stessi, nella maggior parte, dalla forza del Governo. Ne risultò solamente che quelli della classe dominante in molti di quei luoghi dove erano avvenute sommosse, resi cauti dallo spavento avuto e dai danni momentanei sofferti, si affrettarono di operare fra i proletari quella divisione dei beni comunali alla quale erano tenuti per legge, e vanno adesso adagio nel caricare le imposte quasi esclusivamente sulla classe povera. I contadini, dopo aver fatto la prova che la forza privata e pubblica era sempre al servizio dei medesimi interessi di prima, si acquetarono, continuarono a riconoscere ciò che avevano fino allora riconosciuto per diritto, e d'allora in poi sperimentano la propria forza solamente allorquando gli si dà ad intendere che la forza del Governo ha cessato di esistere, e che su di essa non può più far conto la classe dominante.[1]

Aumento negli affari. Suoi effetti.

§ 85. — Ma d'altra parte sopravvenne uno straordinario accrescimento di relazioni d'indole commerciale. Questo però non ebbe grande influenza sulla distribuzione della ricchezza se si tolgono i grandi

[1] Nel 1865, se non erriamo, i contadini del comune di Canicattini in provincia di Siracusa, si sollevarono e chiesero la distribuzione delle terre sulla voce corsa che l'Italia e il Governo italiano fossero andati in fascio.

centri. Imperocchè se fu in parte reale, per una parte molto maggiore fu fittizio: non solo ebbero incremento naturale il commercio dei prodotti agricoli e dello zolfo per la libertà di commercio e per le accresciute comunicazioni regolari col Continente, ma i numerosi appalti per opere pubbliche per un verso, e l'introduzione di numerose sedi e succursali di stabilimenti di credito per l'altro, fecero nascere una attività di affari, insolita per l'Isola, e relazioni d'indole complicata, alle quali le popolazioni non erano per nulla preparate.

Ne risultò da un lato, che i capitali offerti sul mercato dagli stabilimenti di credito, non trovando chi fosse capace di adoperarli nelle speculazioni produttive, per le quali l'Isola presenta pure campo sterminato ed incolto, e di cui ha tanto bisogno, vennero per la maggior parte usati da affaristi in imprese poco atte a produrre frutti nelle condizioni attuali della Sicilia e furono consumati improduttivamente. Codesto è stato mal comune non della Sicilia solamente, ma dell'Italia e dell'Europa intera, per tacere dell'America. Ma in Sicilia ha prodotto danni maggiori che altrove, perchè maggiori che altrove erano i bisogni ai quali siffatti capitali avrebbero potuto giovare, e minore che altrove era il numero delle persone capaci d'intendere i veri bisogni,

e di salvare una parte dei capitali posti sul mercato, adoperandoli a soddisfar quelli; finalmente perchè il timore prodotto dall' esser fallite talune imprese, è molto maggiore che altrove in un paese dove la ripugnanza ad impiegar capitali fuori dalle poche vie consuete è incomparabilmente più grande che dove le condizioni economiche sono più progredite.

Inoltre, la popolazione dell' Isola, avvezza, fuori di pochissimi centri, a relazioni commerciali scarse e di una semplicità primitiva, vide ad un tratto non solo crescere il numero di queste, ma anche mutarsi l' indole loro, e questa diventar delicata e complicatissima. In conseguenza del sopravvenire di siffatte relazioni, vennero per necessità ad aver occasione di essere applicate quelle non meno complicate regole di diritto che sono indispensabili per sancirle, garantirne l' esecuzione, insomma per renderle possibili. Manifestamente, a queste regole di diritto non poteva corrispondere il senso giuridico dell' universale, giacchè fino allora il bisogno non ne era stato sentito. La loro importanza per il buon andamento della società non poteva essere intesa; non potevano da un momento all' altro imporsi moralmente. Il complicato meccanismo della cambiale, per prendere un esempio, il valore commerciale della firma, l' importanza del pagamento a giorno fisso, non

potevano dai proprietari dell' interno della Sicilia, avvezzi solamente a contratti di affitto e a compre e vendite alla buona, esser meglio capiti che non lo siano da buona parte dei più ricchi signori nelle principali città d' Europa. I quali ritardano indefinitamente il pagamento delle cose comprate dai commercianti, e sono per tal modo cagione perfino del loro fallimento. E mentre il commerciante ritiene sè stesso, per aver senza sua colpa mancato ai suoi impegni, disonorato al punto di togliersi la vita, i suoi debitori inesatti non si credono disonorati punto per aver commesso volontariamente il fatto medesimo, ma invece crederebbero di esserlo quando non pagassero nelle ventiquattr' ore un debito di giuoco.

Gli avvocati, loro influenza.

§ 86. — Ma questa disproporzione fra il senso giuridico delle popolazioni e il diritto positivo, non avrebbe avuto effetti importanti e soprattutto durevoli come quelli che ha nel fatto prodotti, senza l' influenza di una parte della classe degli avvocati. La quale in Sicilia si divide in due categorie molto distinte. L' una, che pur troppo è la meno numerosa, composta di uomini dotti, onesti, intelligenti, coraggiosi. Istruiti ad una scienza coltivata per tradizione nelle province meridionali; quasi la sola nella quale la politica sospettosa dei Borboni tollerasse studi seri; famigliarizzati coi concetti di diritto che reggono le

società moderne, essi hanno il tipo di queste nella mente e nella coscenza, e molti fra loro cercano d'informare a quello la società in mezzo alla quale vivono. Fra loro si trovano quegli uomini, i quali, con una fermezza d'animo, che in Sicilia non è coraggio solamente civile, denunziano gli abusi venuti così dall'alto come dal basso, e l'Italia aspetta molto da loro per la rigenerazione della Sicilia.

Ma di fronte a questi si agita e s'arrabatta la turba degli avvocatucoli, di quelli che fin dal principio del secolo ebbero giudici il Balsamo e il Palmieri.[1] Troppo numerosi per i veri bisogni del paese, vanno attorno offrendo i loro servigi a chi vuole e a chi non vuole, insegnano a girare intorno alle leggi senza incorrere nelle pene, si adoperano per influenzare le giurìe, s'internano negli uffici pubblici per sorprendere i segreti dalla buona fede o dalla fame degli impiegati, speculano sull'ignoranza e sull'inesperienza dei più per intromettersi fra loro e i funzionari pubblici. Accade ogni giorno che in qualche ufficio governativo capitino cittadini anche delle classi elevate accompagnati da qualcuno di questi intriganti. Questo prende la parola, espone verbosamente il caso. Coi gesti, colle intonazioni di voce fa intendere al

---

[1] Vedi sopra, pag. 135.

cliente che fra esso e il funzionario v' ha intelligenza segreta, che si sono intesi a mezza parola. Spesso il favore richiesto è cosa cui il cliente ha diritto per legge e che viene concessa senza difficoltà; se non che, dopo, il cliente paga al preteso patrocinatore il compenso della sua fatica e gli rimborsa la mancia ch' egli pretende aver data al funzionario. Così avviene a meno che quest' ultimo, avvisato od istruito dall' esperienza, non imponga silenzio al mascalzone e non lo cacci via dalla stanza. Il che, per fortuna, accade spesso. Ad ogni modo, il lavoro per questa gente non manca mai. Sono i mezzani di tutte le corruzioni, i ministri di tutte le prepotenze legali, a loro si deve in gran parte se è diffuso in tutta la Sicilia « quel funesto contenzioso spirito » che nel principio del secolo era « ristretto nella sola capitale,[1] » e se è tanto comune in Sicilia il caso che le leggi civili e i contratti si violino o si eludano non solo colla prepotenza aperta, ma anche coll' astuzia.

Nè da tutto ciò è lecito conchiudere che la popolazione in Sicilia abbia senso del bene o del male più o meno raffinato che altrove. Avviene in Sicilia ciò che sarebbe avvenuto ogni dove nelle medesime condizioni. Difatti, sono esenti dal male comune da un lato

---

[1] BALSAMO, op. cit., pag. 81.

molti fra coloro che per antiche ed estese relazioni di affari con altri paesi, non sono nuovi alle esigenze del commercio, dall'altro quei piccoli negozianti che trattano gli affari con semplicità primitiva. Abbiamo incontrato in talune bottegucce prove di buona fede che si cercherebbero invano girando molti e molti negozi in Parigi o in Londra.

Nonostante è impossibile negare che questa abitudine dell'astuzia ha reagito sui costumi, specialmente in quella categoria di persone che nell'interno dell'Isola ha accaparrato il commercio, gli appalti di opere pubbliche ec., la quale del resto, in un gran numero di casi, è quella stessa che si è impadronita delle amministrazioni locali. E siccome questa classe, e specialmente i più attivi e i più astuti di essa sono quasi soli in relazioni di affari continuati colle autorità, e in generale colle persone estranee all'Isola, è facile che molti, da questi campioni avariati, abbiano giudicato l'intera classe abbiente in tutti i suoi gradi. Della classe proletaria, non è questo il caso di parlare, giacchè, nelle sue attuali condizioni, in essa si trovano non cittadini, ma elementi coi quali se ne potrebbero fare.

Amministrazioni locali.

§ 87. — Ma se la tendenza all'astuzia e al dolo si può dire speciale ad una parte sola della classe abbiente e precisamente a quella parte che ha preso il

sopravvento sul rimanente, è comune a tutta, meno eccezioni individuali, già lo dicemmo, quello stato delle menti e degli animi proprio di tutte le società nello stadio della siciliana, che produce un sentimento fortissimo ed esclusivo dei diritti ed obblighi reciproci fra individui; al quale corrisponde per necessità l'assoluta mancanza di sentimento degli interessi collettivi della società in tutte le sue manifestazioni dallo Stato al Comune o all' Opera pia.

Ne risulta che quella persona o quel gruppo di persone cui venga affidato un interesse collettivo non può evidentemente intendere da sè l'indole ed il fine dell' ufficio ricevuto, e quando non sia guidato passo per passo dal controllo di un' autorità sociale superiore, non potrà non considerare non solo come diritto, ma anche come dovere l' impiegare il potere che ha in mano, a vantaggio proprio e dei suoi aderenti personali. Accadrà dunque quasi inevitabilmente che questo potere sia adoperato nell'interesse esclusivo, non diciamo della classe sociale cui è stato affidato, ma di una parte di essa, di quelle persone cioè alle quali è venuto in mano, e di coloro che sono legati con esse.

Ora, la legislazione Italiana, in generale, e quella specialmente sulle amministrazioni locali, ed il modo in cui viene applicata sono tali che da un lato la

classe proletaria viene per ogni verso data in assoluta balía alla classe abbiente, e dall' altro una porzione di quest' ultima ed anche la minore, può impadronirsi dell' autorità in modo da signoreggiare senza controllo alcuno.

Come la legislazione italiana sancisca e ribadisca nelle province meridionali il potere illimitato ed assoluto della classe abbiente su quella povera.

§ 88. — Gli effetti della nostra legislazione e della nostra pratica specialmente amministrative sulle relazioni fra la classe abbiente e la proletaria non sono speciali alla Sicilia; ed in tutte le province meridionali, vediamo ripetersi con una dolorosa uniformità il fatto che queste hanno ribadito e sancito la dipendenza delle classi povere dalle abbienti, ed alla servitù economica hanno aggiunto quella amministrativa. Le leggi hanno affidato gl' interessi locali alla popolazione abbiente di ogni luogo. I Consigli comunali e provinciali sono eletti dalle persone che pagano una data somma d' imposta rispettivamente nel Comune e nella Provincia, e fra quelle persone. Sono pure elette da loro le Giunte esecutrici di questi Consigli, la maggioranza dei Consigli scolastici, delle Congregazioni di carità ec. Nei Comuni, il sindaco è scelto dal Governo, ma fra i membri del Consiglio comunale. Al Consiglio comunale e al sindaco è dato per così dire, in balía il Comune. Essi, da sè, o per mezzo della Congregazione di carità e della Commissione del Monte frumentario

amministrano il patrimonio pubblico. Colla distribuzione delle tasse, la cui scelta è solamente sottoposta ad alcune limitazioni legislative piuttosto elastiche, possono influire sulla fortuna privata dei cittadini. Al sindaco s'indirizza l'autorità governativa per avere informazioni sulle condizioni economiche del paese. A lui tocca dare i certificati di stato civile, di moralità, di miserabilità. Da lui principalmente riceve informazioni il pretore sulle persone da sottoporsi all'ammonizione. Egli è ufficiale di polizia dove manca, e come tale ha diritto di eseguire arresti in certi casi. Sicchè il contadino non solo per i suoi guadagni e per la sua prosperità economica, ma anche per tutte le necessità della vita, nascita, matrimonio, morte, e per rimanere e per partire, per la sua libertà personale stessa, dipende in gran parte da coloro che sono alla testa del municipio.

È facile imaginare quali possono essere gli effetti di quella onnipotenza assoluta della classe abbiente, combinata colla speciale condizione del senso giuridico che già descrivemmo. Le amministrazioni locali sono, ad esclusione di poche eccezioni, tanto più degne di ammirazione quanto sono più rare e contrarie allo spirito generale, dirette ad esclusivo vantaggio della classe abbiente (e più specialmente di una parte di essa, come esporremo tra breve). Parimente, nelle

relazioni d' indole privata, la volontà di chi è ricco, o per qualunque altra ragione potente trova raramente ostacolo nelle leggi ed è assoluta di fronte non solo dei proletari veri e proprii, ma anche di coloro che hanno scarsa fortuna, o sono deboli per qualche altra causa. Per modo che il non imporre a torto la propria volontà è, nell' uomo potente, atto di carità, non dovere nel senso giuridico della parola. Sotto questo aspetto la differenza sola che distingua dalle altre la parte dell' Isola infestata dai malfattori, si è che in questa, alle cause ordinarie che rendono un uomo potente, alla ricchezza cioè, all' abilità, o alla cognizione della legge, bisogna aggiungere il potere usare direttamente o indirettamente la violenza.

Se vogliamo ricercare le manifestazioni esterne di questo stato di cose, vediamo che le imposte municipali in grandissimo numero di Comuni sono distribuite in modo da gravare specialmente sulla classe povera.[1] A questo proposito citeremo il fatto seguente

[1] Questo, argomento essendo trattato nel libro secondo del presente lavoro, ne riproduciamo qui, per comodo del lettore, il brano che vi si riferisce:

« § 56. — La classe dei cosiddetti galantuomini ha in mano » tutte le amministrazioni comunali, e inoltre la gestione di tutto » il denaro delle Opere pie.

» Quanto al modo in cui si vale delle amministrazioni comu- » nali a suo profitto, ed a danno della classe dei contadini, ba-

che ci sembra abbastanza caratteristico. In un Comune dove la sovrimposta municipale gravava per

» sterebbe esaminare Comune per Comune i ruoli delle imposte » per averne qualche idea. Così noi troveremo generalmente imposta in modo gravissimo la tassa sulle bestie da tiro e soma, » ossia principalmente sui muli e sui cavalli, che sono la proprietà maggiore dei contadini; e invece raramente e in proporzioni minime la tassa vera sul bestiame, ossia sulle vacche e » sui bovi, perchè questi sono posseduti dai proprietari. Il contadino paga in moltissimi luoghi fino a 8 lire per un mulo, o » 5 lire per un asino, e il gabellotto e il proprietario non pagano » nulla, o relativamente pochissimo, per centinaia di vacche o » di bovi. La tassa comunale sulle bestie da tiro e da soma ammontava in Sicilia nel 1874 a 589,557 lire, mentre la tassa sul » bestiame non era che di 146,493 lire.

» E lo stesso fenomeno si presenta se esaminiamo le cifre » del dazio consumo comunale, e quelle della sovraimposta comunale sui terreni. Si tenga in mente come in Sicilia la immensa maggioranza della popolazione delle città, e talvolta la » quasi totalità, è composta di contadini e delle loro famiglie; » e la cifra di lire 10,332,081 di provento del dazio consumo comunale (1874) di fronte a quella di lire 2,857,110 della sovrimposta sui terreni, diventa molto significativa.

» Oppure, per meglio isolare il fenomeno, si paragonino le » due tasse in Sicilia e in Toscana, prendendo soltanto come termini di paragone i Comuni rurali, i quali, se in Toscana contengono pure una numerosa classe cittadina raccolta nei centri » di meno di 6000 anime, in Sicilia sono invece esclusivamente abitati da campagnuoli. In Toscana pei Comuni rurali, anno 1874, abbiamo 484,235 lire di dazio consumo comunale contro L. 5,058,140 » di sovrimposta sui terreni, mentre la Sicilia ci dà L. 611,294 di » dazio consumo comunale contro L. 1,097,173 di sovrimposta » fondiaria. E ciò mentre i Comuni rurali in Toscana (1871) contano una popolazione di 1,562,294 abitanti, di cui una buona » frazione non appartiene alla classe campagnuola, onde una gran » parte del dazio consumo comunale non aggrava i contadini, e » invece in Sicilia la popolazione dei Comuni rurali è di 779,514, » quasi tutti agricoltori, i quali abitando nei centri, pagano il dazio per ogni litro di farina che consumano. Non sono pochi i

una somma di 95,000 lire sul dazio consumo (il quale per l'indole sua colpisce più specialmente la classe

» Comuni in Sicilia dove nulla si sovrimpone sulla fondiaria, e » tutto invece si aggrava sul dazio consumo.

» E che dire poi dell'imposta *comunale* sul macinato, che si » riscuote da dieci anni in un Comune importante dell'Isola, con » piena annuenza della prefettura; e valendosi per la riscossione » dell'antico sistema delle bollette, usato prima del 1860 dal Go» verno borbonico!!

» La cifra complessiva della tassa di famiglia non ci rivela » nulla, ma se vorremo girare i singoli Comuni troveremo le » stesse ingiustizie di repartizione tra le diverse classi. Il minimo » e il *maximum* della tassa variano molto secondo i Comuni: » qua l'imposta anderà da 2 lire a 50; là da lire 5 a 80, a 100; o » anche da lire 10 a 80: ma dovunque troveremo una sproporzione nella repartizione. Il metatiere pagherà da 5 a 10 lire, o » il giornaliere da 2 a 5, dove due o tre signori ricchissimi pa» gheranno il *maximum* di 50 o di 100 lire, e tutta la classe di » borghesi e di proprietari agiati pagheranno 20 o 30 lire.

» Quanto alle spese dei Comuni, poco si può ricavare dalle » statistiche troppo generiche, ma chi giri ora la Sicilia rimane » sorpreso del grande numero di teatri comunali stati eretti » dal 1860 in qua, o che tuttora si stanno costruendo. È venuta » dappertutto nei municipii la manìa, la furia delle spese di lusso, » e specialmente di quella del teatro: si sente di migliaia di lire » spese in costruzione e riparazione di teatri, e di ricche sovven» zioni annue pagate per rappresentazioni di opere e ballo da mu» nicipii, che mancano ancora quasi affatto di strade, o almeno » son lontani dall'aver nemmen messo mano a tutte quelle che » loro incombono per legge, e i quali difettano di cimiteri, e di » medico condotto.

» L'accentramento poi dei contadini nelle città rende diffi» cile più che altrove la nettezza pubblica, e la rigida applica» zione dei regolamenti municipali; e anche qui troviamo esempi » del come alcune volte un progresso necessario ed imprescindi» bile arreca con sè danni gravi e senza compenso a numerose » classi della popolazione. Così in molte città dell'Isola si è vo» luto togliere lo sconcio dei maiali che girano liberi per la strada, » e si sono imposte gravi multe ai contravventori, onde il conta-

povera), rimanendone intieramente esente la fondiaria, il sindaco rispose alle osservazioni in proposito dell'autorità politica, che il territorio del Comune essendo tutto in mano di pochi proprietari, quando si fosse sovrimposto la fondiaria, ognuno di essi avrebbe dovuto pagare una grossa somma, e sarebbe stato in conseguenza ingiustamente gravato. Il medesimo spirito si manifesta nella distribuzione delle spese in molti luoghi, dove vediamo sprecate somme considerevoli per spese edilizie di lusso, mentre mancano in campagna le strade e talvolta in città le cose più necessarie per la generalità della popolazione.[1] Del resto, la cagione della cattiva distribuzione delle imposte non sta sempre in chi regge i Comuni, ma talvolta anche nei difetti della loro circoscrizione territoriale.[2] Pur

---

» dino il quale non ha che una stanza per abitazione e non può » girare a cercare il nutrimento per il suo maiale, ha dovuto pri» varsi di allevarne, e ha così perduto, con grave sacrificio, una » sorgente di guadagno. In altri luoghi invece i contadini hanno » dovuto rinunziare a tenere il maiale per non aver potuto sod» disfare ai forti depositi che si richiedevano da loro, come cau» zione per il pagamento del dazio consumo al momento della » vendita. »

[1] Vedi la nota precedente. Non abbiamo bisogno di spiegare come ci sia impossibile dividere, riguardo alle spese edilizie di lusso, il sentimento della Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, dove sono considerate come segno di « un moto di trasformazione civile » al pari delle spese realmente utili (Vedi la Relazione, a pag. 8).

[2] Vedi in proposito: Relazione della Commissione d' inchiesta, per la Sicilia, pag. 44 e seg.

tuttavia esistono, benchè rari, esempi di autorità comunali che anche con gravi sacrifizi pigliano i provvedimenti più atti a giovare le classi meno fortunate. Se non che nell'assoluta mancanza d'unità nell'indirizzo del governo, o nell'inaudita confusione dei concetti che lo dirigono, accade talvolta che questi provvedimenti vengano dall'autorità governativa avversati od anche impediti per cagioni d'indole burocratica. L'amministrazione delle Opere pie [1] è in un disordine tale che la minor parte delle loro rendite giunge alla classe povera, cui è destinata; lo stesso dicasi per il maggior numero di quei pochi Monti frumentari che esistono ancora.

Riguardo alle relazioni fra privati, non staremo a parlare degl'innumerevoli abusi nell'esecuzione dei contratti fra padroni e contadini, specialmente in quanto riguarda la misurazione o la qualità dei generi, nella restituzione delle anticipazioni. Queste sono conseguenze pur troppo inevitabili dell'assoluta dipendenza economica dei lavoranti della campagna. Ma che dire, per esempio, del fatto di un accollatario di lavori, influente e prepotente in paese, che per la costruzione di una strada si fornisce della ghiaia occorrente nel fondicello di una povera vecchia rifiu-

[1] Vedi in proposito il libro secondo, pag. 187, e la Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, pag. 84 e seg.

tando di pagarla? È impossibile conoscere nemmeno alla lontana quanti casi di tal genere avvengano in Sicilia, giacchè la maggior parte di essi, per la stessa natura loro, riman nascosta, o per lo meno conosciuta da pochissimi, che non trovano la cosa strana. Ma è un fatto che i rimedi dati dalla legge contro siffatti abusi sono illusorii. In un paese dove molte persone della classe ricca sono convinte della necessità che intervenga un faccendiere quando abbiano che fare colle autorità, sarà ben raro che una persona della classe inferiore creda poter ricorrervi direttamente. E quando ciò non fosse, quando d'altra parte l'autorità morale dei prepotenti non fosse così grande, e quella della legge così piccola, da toglier dalle menti perfino il pensiero di ricorrere ai magistrati, quale giustizia potrebbe nel più dei casi ottenere un pover uomo dal giudice conciliatore, persona per lo più del paese, o dal pretore, quale è adesso, sottoposto alle influenze locali? Ne risulta che il povero non ha altro rimedio che la rassegnazione o la reazione violenta; ch'egli ha maggior garanzia contro i soprusi dove i costumi sono violenti e sanguinari; che può accadere talvolta al brigante o al malandrino di acquistare nelle classi inferiori fama di giustiziere, mentre fa una speculazione per conto proprio, operando un ricatto lucroso, o uccidendo taluno per incutere salutare timore agli altri.

Riguardo agli abusi nelle amministrazioni locali, poi, la legge non concede neppure rimedi teorici alle classi inferiori, giacchè i miserabili non sono elettori. Le altre libertà garantite dai cosiddetti immortali principii dell' 89 non sono nemmeno fatte per essi. Il parlare a proposito di loro della libertà di stampa o degli altri modi d' influire sull' opinione pubblica, è ridicolo. Del diritto di riunione, i contadini non sanno usare che per correre addosso ai proprietari, ucciderli e bruciar loro le case. Contro i soprusi amministrativi, come contro gli altri, la violenza è il loro solo rimedio. Il quale del resto non è sempre del tutto inefficace. È curioso osservare come in molti dei Comuni i quali ebbero a sperimentare che cosa siano le sommosse di una plebe semi-selvaggia, si vada a rilento nell' imporre le tasse che gravano più le classi povere, quella di fuocatico, per esempio; e come, quando si siano stabilite, ai primi segni di malcontento, si alleggeriscano o si tolgano del tutto.

Per modo che in Sicilia, lo Stato si trova in questa dolorosa condizione, che nell' adempiere al primo dei doveri di uno Stato moderno, il mantenimento, cioè dell' ordine materiale, esso non difende la Legge, ma le prepotenze e i soprusi di una parte dei cittadini a danno degli altri. Difatti, mentre l' azione del Governo è efficacissima e pronta contro i disordini po-

polari, rimane miseramente impotente contro quelli i quali, come il brigantaggio e la *mafia,* si fondano sopra la classe abbiente, o almeno sopra la parte dominante di essa.

Per altro, se tutta la classe povera, meno poche eccezioni individuali, riceve danno nella maggior parte dei Comuni dall' attual sistema di amministrazione locale, non tutta la classe abbiente ne trae ugual vantaggio. Anzi, in questo campo, più che in qualunque altro, è elemento di potenza l' intelligenza e l' astuzia, per modo che talvolta chi trae maggior vantaggio dalle amministrazioni locali, non è il ricco proprietario, ma l' uomo di mediocre fortuna e perciò più attivo. Di più, in molti Comuni dove i ricchi non risiedono o non vogliono occuparsi direttamente delle faccende municipali, la cosa pubblica è in mano di piccolissimi proprietarii e commercianti e di membri della classe media inferiore.[1]

Come la legislazione e la pratica amministrativa in Italia siano impotenti ad impedire un numero ristrettissimo di persone dall' assicurarsi un predominio

§ 89. — Ad ogni modo, una buona parte, per non dire la maggiore, delle amministrazioni municipali dell' Isola, sono in mano ai faccendieri, e si possono distinguere in tre categorie: o questi sono divisi in due o più partiti che si contendono l'autorità, o sono tutti

[1] Riguardo agli abusi e disordini di ogni genere nelle amministrazioni comunali, vedi la Relazione della Commissione d' inchiesta per la Sicilia, pag. 93 e seg.

assoluto e durevole sulle amministrazioni locali.

uniti, o finalmente hanno al disopra di loro, qualche ricco signore, prepotente di alta sfera, che non mira ai guadagni, ma all'influenza. In ogni caso, il patrimonio e le entrate del Comune diventano preda di coloro che si sono impadroniti del municipio, e dei loro parenti, amici e aderenti. Abbiamo già accennato ai modi praticati fra' partiti avversari in taluni Comuni.[1] Comunque siasi, il partito vinto sopporta i soprusi, vede e tollera le rapine nell'amministrazione, ma tace, o tutt'al più manda all'autorità denuncie anonime, perchè o ha già fatto, o si ripromette di fare quello stesso che fanno gli altri. Quando chi comanda nel Comune, è solamente ambizioso e non ricerca il lucro, lascia rubare quelli che sono sotto di lui per acquistarsi aderenti.

Le amministrazioni locali di ogni genere, principiando con quella della provincia, non sono gli ultimi fra gl' innumerevoli mezzi coi quali si acquista e si stabilisce l'autorità di una camarilla o di una persona. Chi riesca a dominarvi non solo acquista il mezzo d' influire sugli interessi materiali d' infinite persone, ma acquista inoltre nelle sue relazioni col Governo i vantaggi di una posizione ufficiale. Del resto, tutte le nostre leggi amministrative secondano efficacemente

---

[1] Vedi sopra, pag. 66. Il fatto è pure citato nella Relazione della Commissione d' inchiesta, pag. 94.

i costumi e le condizioni sociali dell' Isola nel dare i modi di acquistare una preponderanza indiscussa ad infime minoranze quando siano fortemente organizzate. Le disposizioni della nostra legge comunale e provinciale intorno al rinnuovamento parziale dei Consigli comunali, alla divisione in frazioni dei Comuni, sono specialmente efficaci in questo senso. Ma peraltro, le leggi amministrative più perfette, non potrebbero tener luogo di una numerosa classe media che in Sicilia non esiste, e non potrebbero in conseguenza impedire il dominio assoluto delle camarille. Il formarsi di queste, è vero, non è vizio della sola Sicilia, e la legge le favorisce in ogni provincia d' Italia. Vediamo pure in altre province gruppi di persone cercare d' impadronirsi a poco a poco delle amministrazioni locali d' ogni specie, degli stabilimenti di credito, di tutti i simili mezzi d' influenza e riescirvi. Ma in altri paesi rimangono così numerosi gli interessi indipendenti i quali sono in grado di sottrarsi a quella influenza, che, per quanto una camarilla possa riescire ad essere potente, ed anche in talune cose a signoreggiare interamente, non può mai diventare padrona assoluta di un Comune, od acquistare in una provincia autorità siffatta, che niuno affare pubblico si possa sbrigare senza la sua approvazione. In un paese, invece, dove la ricchezza è in pochissime mani, dove i

modi di acquistarla mancano quasi del tutto per chi già non la possiede, l'essere in posizione indipendente, e il dominare sugli altri, è una sola e medesima cosa, quando alla ricchezza sia unita un' intelligenza sufficente per usarla.

Di tutte quelle forme di associazione, per mezzo delle quali cercano di unirsi per acquistar vigore le forze minori della società, il solo nome e le apparenze esterne hanno potuto esser portati in un paese dove mancano quelle forze stesse. Difatti, tutte le società cooperative, operaie ec., nate ad imitazione delle continentali, non sono per lo più che istrumenti e mezzi d'azione per qualche ambizioso, oppure sono usate da taluno per riunire capitali altrui e prenderseli poi. Le relazioni sociali, pigliando forma di relazioni personali di clientela, fanno per necessità capo ad una o a pochissime persone, di modo che non esistono che interessi personali subordinati gli uni agli altri.

Come in Sicilia sia per regola generale inefficace e dannoso il controllo o la tutela esercitati sulle amministrazioni locali da corpi composti essi stessi di elementi locali.

§ 90. — Per questa ragione, non è possibile per adesso il controllo degl' interessati sulle amministrazioni locali. Qualunque sia il numero di riscontri e tutele legali alle quali le si vogliano sottoporre per parte di altri corpi composti di elementi locali, tutti avranno il vizio d'origine. L'intervento della tutela della deputazione provinciale nell'amministrazione dei

Comuni e delle Opere pie, potrà bensì farvi trionfare l'interesse di una o più persone piuttostochè di altre, non l'interesse comune. Il solo ente atto a concepire e rappresentare l'interesse comune è il Governo.

Come il Governo sia, coll'attuale sistema amministrativo italiano, impotente a conoscere e reprimere gli abusi nelle amministrazioni locali.

§ 91. — Ma il Governo è impotente a impedire i disordini. Le Opere pie sottoposte alla tutela delle Deputazioni provinciali, sono sottratte alla sua azione. Del resto, quando pure esso intervenisse a sorvegliare la loro amministrazione, l'essere a queste imposto l'obbligo di presentare all'autorità tutrice i soli conti consuntivi e non i bilanci,[1] toglierebbe efficacia a qualunque sorveglianza. L'amministrazione dei Consigli provinciali è in alcuni suoi atti sottoposta alla sorveglianza ed anche alla tutela del Prefetto.[2] Così pure quella dei Consigli comunali.[3] Per quanto limitate, le facoltà del Prefetto gli permetterebbero di evitare per lo meno i disordini maggiori, e d'altra parte quando fosse in grado di scuoprire le disonestà, avrebbe la risorsa d'invocare la giustizia penale, quantunque anche per questo, l'articolo 110 della legge comunale e provinciale gli leghi singolarmente le mani.

Ma quand'anche esso avesse pieno arbitrio per re-

---

[1] Legge del 3 agosto 1862 sulle Operé pie, articoli 14 e 15.
[2] Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, titolo III, capo 4.
[3] Id., titolo II, capo 7.

primere i disordini e le disonestà, non potrebbe farlo perchè non le conosce. Già avemmo occasione di descrivere qual sia la sua posizione in mezzo alla popolazione. Esso, nel fatto, non ha altro mezzo di conoscere ciò che accade nei Comuni, che le carte di ufficio o le informazioni di quelle autorità locali stesse che si tratta di sorvegliare, o di quando in quando qualche accusa anonima, o quelle relazioni che possa piacere ai carabinieri di fargli, sopra fatti che non sono propriamente sottoposti alla loro sorveglianza. Egli si trova ugualmente al buio del vero, sia che le magagne vengano da abili persone nascoste sotto bilanci di forma inappuntabile, sia che l'inettezza degli amministratori gli presenti bilanci incomprensibili per gli errori e la confusione. E ciò in un paese, dove i Consigli municipali in non pochi piccoli Comuni sono composti in tal modo, che l'autorità politica non sa trovarvi una persona di onestà abbastanza riconosciuta per poterla proporre al Governo per la carica di Sindaco; in un paese, dove il sentimento e la cognizione della legge manca al punto, che si vedono in taluni Municipii dei sindaci fare eseguire arresti arbitrari per contravvenzione alle leggi sulla tassa del macinato, ed altrove dei Consigli comunali che impongono per conto proprio, con sistema di esazione proprio, una tassa municipale sul macinato.

§ 92. — È ancora più difficile il trovar rimedi per provvedere ai mali accennati in questo capitolo che per ristabilire la sicurezza pubblica. Difatti le condizioni di questa sono un effetto indiretto e derivato dallo stato sociale dell'Isola, mentre ne sono effetti immediati, e quasi diremmo necessari, le relazioni fra la classe ricca e quella più povera o assolutamente proletaria, ed in gran parte anche l'attuale condizione delle amministrazioni locali. Sicchè è lecito dubitare che si possano trovare rimedi efficaci all'infuori della modificazione di quello stato sociale stesso, il quale, fa una sola e medesima cosa colle condizioni economiche, colla distribuzione cioè della ricchezza.

Perchè il migliorare la legislazione e la pratica di Governo sia insufficente ad impedire i soprusi non violenti a danno delle classi inferiori, e gli abusi nelle amministrazioni locali.

Difatti, se consideriamo le amministrazioni locali in qual modo si potrà, per esempio, impedire l'iniqua distribuzione delle imposte comunali? Il sostituire il Governo ai Municipii nell'amministrazione dei Comuni non è praticabile, e quando lo fosse, recherebbe più danno che vantaggio, perchè l'innumerevole personale di cui dovrebbe provvedersi il Governo per dirigere siffatti uffici, sarebbe probabilmente peggiore, certo non migliore di quello che attualmente dirige ed amministra i municipi siciliani. L'assicurare *a priori* con una legge l'equa ripartizione delle gravezze comunali è impossibile, giacchè la equità o l'ingiustizia di una data imposta in un luogo di-

pende esclusivamente dalla forma che ivi assume la ricchezza e dalla sua distribuzione. Il legislatore dovrebbe dunque conoscere quali sieno queste condizioni della ricchezza in tutti i Comuni d'Italia, dividere questi per categorie in ordine a queste condizioni, e determinare per ogni categoria l'ordine e la proporzione nella quale si dovessero imporre le varie tasse comunali. E ciò coll'infinita varietà delle forme e della distribuzione della ricchezza nelle varie parti d'Italia. La cosa è evidentemente impraticabile nell'attuale ignoranza delle condizioni economiche delle varie province del Regno, e lo sarebbe pure, molto probabilmente, anche quando queste fossero perfettamente conosciute.[1] La sola garanzia per un'equa distribuzione delle imposte co-

[1] Difatti, il progetto di legge per il riordinamento delle tasse comunali, presentato dalla Commissione nominata con R. decreto 12 marzo 1871 non provvede ad assicurare un'equa distribuzione delle gravezze municipali sulle varie classi della popolazione per mezzo delle varie tasse comunali, se non nell'interesse della proprietà fondiaria, eccessivamente gravata in molte parti d'Italia, ma non in Sicilia. (Vedi: Relazione, allegati e progetto di legge, seconda edizione. Roma, Stamperia Reale, 1876, sotto il titolo di *Progetto di legge sulle tasse dirette comunali e sulle quote di concorso a favore delle province.*) All'infuori dei provvedimenti che pongono un limite massimo, ma non minimo alla proporzione in cui può venire imposta dai municipi la proprietà fondiaria (titolo I, capo X), la proporzione nella quale debbono imporsi le varie tasse non è stabilita che col fissare un minimo nella tariffa per ogni tassa, nè potrebbe esserlo con maggiore precisione.

munali, è la partecipazione efficace o l'influenza nel governo delle cose locali, di tutte le classi della popolazione che sottostanno alle medesime; il che in Sicilia non è, nè può essere nelle attuali condizioni economiche.

Dei mezzi che si potrebbero usare colla speranza di diminuire il numero dei disordini nelle amministrazioni locali, e dei soprusi non violenti a danno dei deboli.

§ 93. — All' infuori di questo, non v' è altro modo per impedire l' ingiusta distribuzione delle imposte, che la influenza personale che possa acquistarsi dai rappresentanti del Governo, quando sia tale da porli in grado di ottenere colla persuasione ciò che non possono imporre in forza della legge, oppure i mezzi indiretti che possa fornire la legge stessa. Ma prima che vi sia luogo di pensare a tentare siffatti mezzi, è necessario che i rappresentanti del Governo siano persone capaci di distinguere che cosa sia equa distribuzione d' imposte nel territorio di loro giurisdizione.

Per ciò che riguarda i disordini o gli abusi nelle amministrazioni locali di ogni genere, qualche miglioramento si potrebbe probabilmente procurare, con grandi sforzi. Ma la prima condizione per provvedervi, è che i prefetti e sotto-prefetti conoscano almeno un poco il territorio di loro giurisdizione: per ciò dovrebbero visitarlo. Non mancano a queste visite le difficoltà pratiche, la principale delle quali, in quanto riguarda i sotto-prefetti non è, in molti casi, la spesa, o la difficoltà materiale del viaggio, bensì

una cosa molto meno prevedibile: la rivalità d'uffizio che può nascere fra il prefetto e il sotto-prefetto, quando il primo veda il secondo affiatarsi più di lui cogli amministrati. Ma oltrechè il rendere siffatta visita obbligatoria per legge toglierebbe occasione in molti casi al nascere di questo sentimento, esso s'incontrerebbe probabilmente ben di rado quando i prefetti fossero persone tali da non lasciarsi vincere in attività e in amore all'ufficio dai loro inferiori gerarchici.

Del resto, queste visite che per le grandi difficoltà del viaggio nell'interno della Sicilia e per il tempo che richiedono, non potrebbero generalmente esser fatte dal capo della provincia o del circondario più di una volta nel corso della sua residenza, lo porrebbero bensì in grado di prendere un'idea generale dei luoghi e delle persone, e di procurarsi talvolta delle intelligenze nei Comuni, non di scuoprire le magagne delle amministrazioni locali di ogni genere. Per provvedere a queste, sarebbe necessario in Sicilia, come nelle province meridionali del Continente, come forse in tutta Italia, l'istituzione di commissari itineranti che andassero Comune per Comune rivedendo i conti e le casse delle amministrazioni dei municipi delle Opere pie, dei Monti frumentari, raccogliessero informazioni ed avessero facoltà di promuovere l'azione

dell' autorità giudiziaria. Rimarrebbe da studiare il modo di coordinare l' azione di questi commissari con quella delle altre autorità amministrative e giudiziarie.

Questa medesima istituzione potrebbe fino ad un certo punto giovare a reprimere i soprusi fra i privati. Noi non pensiamo certamente a rendere di azione pubblica le querele civili, ma molti soprusi presenterebbero elementi per un' azione penale, e di questi dovrebbesi approfittare.

Ma questo provvedimento e qualunque altro migliore si potesse imaginare, non avrebbe efficacia alcuna se non si ponesse in tutti i gradi dell' amministrazione civile e giudiziaria un personale scelto. Non parliamo poi delle qualità speciali e del coraggio eccezionale che dovrebbero avere i commissari incaricati di visitare i Comuni come pure tutto il personale delle prefetture e sotto-prefetture. Già avemmo luogo di dire come il miglioramento del personale inaugurato nel 1874 sia stato solamente parziale. Anche adesso, in molte amministrazioni governative,[1] o prevale l'elemento siciliano che per le ragioni già esposte, potrà esser buono sul Continente, ma non può, salvo distinte eccezioni individuali, che esser pessimo in Si-

[1] Sui funzionari governativi, vedi: *Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia,* pag. 95 e seg.

cilia, oppure sono mandati impiegati continentali per tirocinio o per punizione, di modo che dove non v'è corruzione vera e propria, pure prevale una cedevolezza, una compiacenza a violare il proprio dovere, la quale trova poi il suo compenso in un ricambio di favori, di protezioni, d'intercessioni presso l'autorità superiore. La prima condizione per ottenere un buon personale così amministrativo come giudiziario, è di escluderne del tutto l'elemento siciliano, facendo eccezione solamente per quei pochissimi cui già avemmo occasione di alludere, ed ai quali l'altezza dell'ingegno e l'energia del carattere ha concesso da un lato di conoscere e capire l'indole delle società moderne, dall'altro di liberarsi da tutti quei sentimenti che sottopongono i Siciliani alla fitta rete degli interessi locali. Per gli impiegati poi delle altre parti d'Italia, converrebbe lasciarli in Sicilia tempo sufficente perchè potessero conoscere il paese ed approfittare delle cognizioni acquistate; converrebbe che fossero tanto intelligenti da capire ciò che vedono, e qual sia l'indole vera del paese, da sventare le astuzie da cui sono circondati; tanto onesti e tanto energici da resistere alle tentazioni d'ogni genere. Però, non basta l'energia, l'intelligenza e l'onestà; è necessaria anche una grande abilità e molto tatto. I rappresentanti del Governo potrebbero ottener molto in Sicilia per mezzo

della influenza personale. La cosa sembra a prima vista inverosimile a chi ripensi a tutti i discorsi che si sono sentiti sulla diffidenza e sull'antipatia che dimostrano i Siciliani per le autorità, specialmente se continentali, sentimenti di cui già esaminammo gli effetti riguardo alla sicurezza pubblica. Eppure nulla è più vero.

Come la diffidenza e l'antipatia che ispirano i rappresentanti del governo a molti Siciliani, si possano vincere, e con quali mezzi.

§ 94. — Che questa diffidenza e questa antipatia esistano, è indubitato. Diremo più: il Governo e tutto ciò che lo rappresenta o che è da lui rappresentato, è in molti luoghi profondamente disprezzato. Ma, prima di tutto, questi sentimenti sono molto meno generali che non si creda, ed inoltre, essi nascono da cagioni diverse da quelle che generalmente s'imaginano.

Che gli accennati sentimenti non sieno insiti nella natura dei Siciliani, e comuni a tutti, lo dimostrano esempi di ogni specie. Da un lato, abbiamo vista la bassa *mafia* al servizio della polizia, dall'altro vediamo ogni giorno delle autorità, specialmente le nuove venute, circondate ed accarezzate dai principali del paese dove sono. Queste cortesie sono spesso interessate, e con esse ciascun partito cerca impadronirsi del nuovo funzionario, però talvolta sono anche senza secondo fine. Se d'altra parte ci volgiamo ad analizzare l'antipatia, la diffidenza, il disprezzo che ispirano le autorità, la spiegazione si presenta chiara ed

evidente alla mente. Fino adesso in Sicilia la legge ed il Governo che la rappresenta, sono stati, tutt' i conti fatti, i più deboli dappertutto. In conseguenza il sentimento pubblico, secondo una legge psicologica di cui già cercammo dimostrare l' esistenza, s' informò agl' interessi di chi realmente dominava, i quali sono contrari a quelli delle leggi. Ne risultò una tendenza generale a considerare le leggi, e in conseguenza i loro rappresentanti come intrusi, la quale, aiutata dalla tradizione, influì sulle menti dei più, e costituì un' opinione pubblica, la cui pressione determinò gli atti esterni anche di coloro che non dividevano il sentimento generale.

Cotale essendo lo stato delle menti, è facile imaginare con quali sentimenti la popolazione sottostia ai sacrifizi che l' autorità non riconosciuta del Governo riesce ad imporre. Le tasse, quand' anche fossero leggerissime, sarebbero considerate come soprusi da coloro stessi che ne pagano regolarmente delle gravissime all' autorità riconosciuta dei briganti o della *mafia*. E molto più sono considerate come soprusi delle tasse gravi accompagnate da formalità che le rendono più gravi ancora. Inoltre il Governo, continuando nella sua debolezza non dà in cambio delle tasse quei vantaggi di sicurezza pubblica, di opere pubbliche ec., ch' egli promette,

e che i Siciliani conoscono per fama essere in altri paesi assicurate da lui. Bene è vero, che se esso è impotente ad assicurare questi vantaggi specialmente in ciò che riguarda la pubblica sicurezza, la colpa è principalmente delle condizioni sociali dell'Isola; ma i Siciliani non ne hanno coscenza. Per modo che, anche all'infuori delle speciali influenze che determinano in Sicilia l'indirizzo dell'opinione pubblica, la maggioranza della classe abbiente siciliana che dall'attuale prevalenza della potenza privata trae maggior danno che vantaggio, potrebbe considerare come ingiustificate le gravezze imposte dal Governo.

Da ciò che precede risulta che allorquando la legge per mezzo del Governo diventasse realmente la più forte, sparirebbe in gran parte quell'antipatia che prova per esso la classe abbiente (della classe povera non è qui luogo di parlare). Perchè da un lato sparirebbe quella forza che imprime all'opinion pubblica un indirizzo avverso al Governo; dall'altro, lo sparire della prepotenza privata recherebbe alla maggioranza della classe abbiente vantaggi sensibili. È vero che d'altra parte una rigida applicazione della legge, toglierebbe alla totalità di questa classe molti vantaggi materiali e morali nelle sue relazioni colle classi povere, ma il malcontento prodotto da

questa perdita sarebbe forse compensato dagli altri vantaggi recati dal dominio della legge. E ad ogni modo, quando il Governo avesse impresso negli animi il sentimento della sua forza, erediterebbe quella simpatia che adesso è privilegio dei prepotenti. Preparato per tal modo il terreno, il rappresentante del Governo, quando non fosse persona volgare, potrebbe valersi nelle sue relazioni colla classe abbiente siciliana, la cui educazione intellettuale, specialmente in provincia, è generalmente piuttosto scarsa, di quell' autorità morale che viene assicurata ad una mente di coltura superiore; la sua influenza potrebbe lottare vantaggiosamente contro quella dei faccendieri, e per mezzo delle conversazioni private, gli sarebbe più che in ogni altro paese possibile ottenere in via ufficiosa, colla persuasione, dei miglioramenti che la legge la più complicata sarebbe impotente a procurare.

Conviene che i funzionari siano assicurati dell' appoggio del Governo.

§ 95. — Comunque siasi, il personale amministrativo e giudiziario per quanto sia bene scelto, sarà impotente a togliere o scemare i guai nelle relazioni fra classe e classe e nelle amministrazioni locali, quando l'opera sua non sia assicurata sull' appoggio del Governo a dispetto di ogni e qualunque influenza od interesse locale. Non diremo altro per adesso sopra questo argomento dovendolo trattare nel capitolo prossimo.

§ 96. — Fra i principali mezzi per rimediare ai mali non solo amministrativi, ma di ogni specie, devesi annoverare la facilità delle comunicazioni, la costruzione di una fitta rete di strade ruotabili e di ferrovie. Certamente le strade da sè sole non potrebbero recare grande utilità almeno in breve tempo, ma senza di esse, qualunque altro rimedio perderebbe ogni efficacia. Le opere pubbliche.

L' argomento sul fatto e sul da farsi in questa materia, è stato dalla Relazione della Commissione d' inchiesta per la Sicilia dottamente e distesamente trattato.[1] Ci contenteremo dunque di rinviare a quella il lettore, e per parte nostra aggiungeremo solamente poche osservazioni. Di fronte allo spreco di forze e di denari adesso cagionato dal mancare l' unità di direzione per la costruzione della rete stradale siciliana, di fronte all'urgente bisogno di compierla nel più breve tempo possibile, noi proporremmo di affidare allo Stato la costruzione non solo delle strade comunali obbligatorie (come propone la Commissione d' inchiesta) ma delle strade di ogni categoria, rivalendosi esso delle spese anticipate sugli enti cui spettano per legge. E daremmo anche all' amministrazione incaricata di questa opera in Si-

[1] Riproduciamo in appendice il tratto della Relazione della Commissione d' inchiesta che si riferisce alle opere pubbliche.

cilia quella certa autonomia di fronte al potere centrale, che la Commissione d' inchiesta propone di dare all' amministrazione incaricata della costruzione delle ferrovie.

La riescita di un tale sistema, dipenderebbe esclusivamente dal personale cui venisse dallo Stato affidata la sua esecuzione. Finchè dureranno ad esser fatti come lo sono adesso gli studi preliminari e le perizie dei lavori da farsi; finchè i prezzi posti agli appalti de' lavori saranno tali da dar margine agli accollatari a pubblici e scandalosi guadagni di centinaia di mila lire sulla costruzione di pochi chilometri di strada; finchè i collaudi dei lavori si faranno in guisa tale che, anche dove il prezzo dell' accollo riesca giusto od anche inferiore al giusto, pure l' accollatario possa trovare sicuro guadagno colla cattiva costruzione delle strade, l' affidare la direzione allo Stato, alle Province, ai Comuni o ad altri sarà tutt' uno. Il personale dovrebbe dunque essere intelligente, istruito, laborioso e coraggioso per potere studiare sui luoghi le condizioni dei terreni e i tracciati. Dovrebbe essere inaccessibile alle influenze e pressioni di ogni genere e tener conto solamente degli interessi generali dell'Isola nella determinazione dei tracciati delle strade e dell' ordine di tempo nel quale si dovessero costruire, e per ciò dovrebbe es-

sere composto esclusivamente di persone del Continente.

Ma perchè queste qualità del personale approfittassero alla Sicilia e all'Italia, converrebbe che il Governo centrale non fosse il primo a lasciarsi influenzare od ingannare da quegli interessi esclusivi di persone, di camarille, di località che dappertutto in Sicilia si fanno innanzi, s'impongono ai Siciliani stessi, si presentano sotto forma d'interesse generale e come tali si fanno trattare a danno degli interessi generali veri. Nella combinazione di questo prevalere ed imporsi degli interessi e dei desiderii d'infime minoranze, collo spirito della legislazione e della pratica di Governo italiano, sta la cagione prima e il fondamento della straordinaria impotenza di questo a riparare a tutti i mali di Sicilia di ogni genere e specie. Preparato ormai il campo coll'analisi degli elementi della società siciliana, potremo, senza troppo dilungarci, esporre nel capitolo seguente in quali modi e con quali forme siffatta cagione possa produrre tali effetti.

Capitolo V.

IL GOVERNO E LE INFLUENZE LOCALI IN SICILIA.

Come, per il sistema di governo in vigore in Italia, la classe dominante sia considerata quale interprete dei bisogni dell'intera popolazione.

§ 97. — Negli Stati costituzionali, i quali come l'Italia intendono reggersi per mezzo della classe media, il fondamento di tutto il meccanismo governativo sta nelle influenze locali. Il Ministero governa per mezzo della maggioranza dei deputati alla Camera, e l'elezione di questi dipende in gran parte dalle persone che per qualsiasi cagione possono influire sui voti degli elettori in ogni collegio. Ancor quando il Ministero usi per determinare l'indirizzo di queste persone influenti i mezzi di cui dispone, questi non possono essere che promesse o minacce, ed in conseguenza si risolvono inevitabilmente nel favorire o nell'avversare quelle persone stesse nei loro interessi. Questi interessi medesimi, nell'atto pratico, trovano inoltre validi avvocati ed intercessori nei deputati

eletti. I bisogni e i desiderii manifestati da queste persone influenti, determinando la scelta d' un deputato piuttostochè di un altro, sono necessariamente considerati come bisogni e desiderii del paese. Per modo che l' opinione di quelle costituisce l' opinione pubblica.

Imbevuto dallo spirito di siffatto ordinamento l' intero sistema del Governo, ne risulta che questo per determinare l' indirizzo della sua politica in tutto il paese ed in ciascuna delle sue parti, cerca di conoscere i desiderii della maggioranza di queste persone influenti rispettivamente in tutto il paese ed in ciascuna parte di esso. E siccome in teoria, i desiderii della maggioranza di esse rappresentano quelli della maggioranza della classe media, i quali a loro volta sono supposti rappresentare quelli della maggioranza dell' intera popolazione; siccome i desiderii dell'intera popolazione si considerano come la espressione dei suoi bisogni, il Governo che si uniformi ai desiderii della maggioranza di quelle persone influenti, regge in teoria l' Italia tutta e le sue singole parti conformemente ai loro bisogni; considera sè stesso ed è considerato da quell' opinion pubblica che ha organi e voce, come un Governo che abbia raggiunto il suo fine. Il detto adesso intorno all' indirizzo nella politica generale, si può ripetere in quanto riguarda i

particolari dell' amministrazione in ciascuna località. Difatti, il criterio per giudicare se i funzionari mandativi soddisfanno o nọ per le loro qualità personali e per gli atti della loro amministrazione, ai bisogni della generalità della popolazione, è l' approvazione ó disapprovazione delle più influenti fra quelle persone medesime.

L' autorità delle persone influenti di ciascun luogo, qualunque sia l' origine e la cagione di questa influenza, è dunque riconosciuta, sancita e adoperata dal Governo, e queste costituiscono in conseguenza anche nella politica e nell' amministrazione, la classe dominante. Da tutto ciò risulta che, se da un lato l' intervento diretto della classe dominante, nella amministrazione locale, è fino a un certo punto sottoposto per le leggi vigenti al controllo del Governo, dall' altro non vi ha appello contro l' intervento dell' influenza di quella classe medesima sull' indirizzo del Governo stesso, il quale invece è da essa controllato.

Per altro, se da un lato si suppone che i desiderii di questa classe rappresentino i bisogni della generalità della popolazione, dall' altro, taluni di questi bisogni sono conosciuti *a priori*, per essere stati sanciti dai rappresentanti stessi di essa colle leggi. I principali fra questi bisogni sono il mantenimento dell' ordine pubblico, e l' amministrazione a vantaggio

dell' universale dei pubblici patrimoni sotto tutte le loro forme. Per quanto si possa discutere se i mezzi adoperati per raggiungere questi fini rispondano realmente ai bisogni di tale o tal' altra parte d' Italia, non è discusso da nessuno, almeno ufficialmente, che il raggiungerli corrisponda al bisogno dell' intera popolazione. Date queste premesse, risulta a termini di logica che la classe dominante, rappresentando gl' interessi generali, l' adoperarla nel Governo è il miglior modo di raggiunger fini corrispondenti al bisogno dell' universale, quali sono il mantenimento dell' ordine pubblico e la retta amministrazione dei pubblici patrimoni.

Come in Sicilia il fatto non risponda alla teoria di governo ricevuta in Italia.

§ 98. — Non è questo il luogo di ricercare fino a qual punto il fatto risponda alla teoria nell' Italia in generale. Certo è che non vi risponde in Sicilia. Quivi la classe abbiente è scarsa, e in questa l' influenza e l' autorità è monopolio esclusivo di pochissimi. Essi soli hanno voce tanto forte da farsi sentire, e mezzi tanto efficaci da farsi temere dal Governo; da loro dipende l' elezione dei deputati; a piacer loro si manifestano quei fenomeni che in altri paesi sono a torto od a ragione considerati come la espressione dell' opinion pubblica. D' altra parte, gl' interessi di questi pochi non hanno nulla che fare con quelli della popolazione in generale; sono interessi stret-

tamente personali di loro o di quegli altri individui che per relazioni di clientela fanno capo a loro. Diremo più: se l' interesse generale sta principalmente nella pubblica sicurezza, nell' impiego a vantaggio di tutti del pubblico patrimonio, nell' applicare in modo uguale per tutti le leggi di ogni specie, gl' interessi di quei pochi sono contrari a quelli dell' universale, giacchè quello che per loro importa più, è di mantenere la propria autorità, e questa si fonda in parte, ne abbiano essi o no coscenza, sul proteggere e sul mantenere in stato i malfattori; e si fonda del tutto sull' assicurare a sè, e più che a sè ai propri clienti, sotto una forma o sotto un' altra, l' utile dei patrimoni pubblici di ogni specie; finalmente sul far prevalere, ovunque sia bisogno, a vantaggio proprio e dei clienti, la propria volontà, sopra quella della legge.

In conseguenza, più un provvedimento o un funzionario sono efficaci nel promuovere il vantaggio generale, maggiore è l'opposizione che incontrano in quel ristretto numero di persone che in Sicilia forma la classe dominante: opposizione nel maggior numero dei casi sincerissima, come quella di persone che non conoscono nè ammettono stato sociale diverso da quello in cui vivono. Di modo che un Governo il quale si regoli sull' approvazione o disapprovazione di quella classe per conoscere se i provve-

dimenti che prende e i funzionari che invia sono o no realmente vantaggiosi per l'interesse generale, otterrà dalla prova resultati opposti alla realtà dei fatti e alle più ragionevoli previsioni.

Effetti della contradizione fra la teoria e il fatto, sui procedimenti del Governo italiano in Sicilia.

§ 99. — Così difatti dal 1860 in poi è accaduto e accade tuttora a tutti i Ministeri d'ogni partito che si sono succeduti al potere in Italia. I quali vedendo nascere risultati tanto inaspettati dal criterio, secondo il quale intendevano giudicare la bontà dei propri atti, mancata loro la regola di condotta, andarono a tastoni, pur sempre sforzandosi di conciliare due cose inconciliabili e brancolando d'insuccesso in insuccesso. E siccome quando cerca l'interesse generale non riesce ad ottenere ciò che crede essere l'approvazione pubblica, e quando ricerca questa si allontana fatalmente da quello, così il Governo, nel continuo correr dietro dell'uno e dell'altra insieme, vien trascinato in una disperata altalena, e, secondo l'impressione del momento corre da un eccesso nell'altro. Spesseggiano i delitti, accade un fatto più rumoroso che all'ordinario; il Ministero manda istruzioni energiche ai suoi rappresentanti, prende provvedimenti vigorosi, si moltiplicano gli arresti, le ammonizioni, gli invii a domicilio coatto, si giunge talvolta fino alla illegalità. Allora principiano le preghiere, le intercessioni di persone influenti, i reclami, cresce il clamore. Il Go-

verno s' intimorisce, tituba, cede, abbandona i suoi funzionari, li trasloca. Nel medesimo modo, da un lato chiede alla Camera provvedimenti eccezionali, dall' altro butta via cinque milioni per una società ormai irrevocabilmente condannata al fallimento. In mezzo a questo confuso avvicendarsi di rigori e di compiacenze, in mezzo alle incertezze nella direzione suprema, ogni funzionario va lavorando per conto proprio sul problema che tormenta l' autorità centrale, e lo scioglie a modo suo. Da un lato si fa dar la croce di cavaliere a gente che dall' altro si manda a domicilio coatto. In un luogo, l' autorità s' impone con ogni mezzo; in un altro si prefigge per scopo di far tollerare il Governo. Il quale scoraggiato, conscio della propria impotenza è troppo felice di sgravarsi della sua responsabilità sopra i suoi rappresentanti nell' Isola, e giunge ad ignorare gli atti loro al punto di lasciarli tentar di ristabilire la sicurezza pubblica accettando l' alleanza degli stessi malfattori. Del quale fatto un Governo ci sembra doversi considerare colpevole per averlo potuto ignorare, come e quanto se l' avesse ordinato egli stesso.

In mezzo a questa inaudita confusione, rimane sola ad esser sempre ferma, costante, avveduta e coerente a sè stessa, la politica di coloro che intendono mantener sottoposta la società siciliana alla loro pri-

vata autorità, e che riescono non solo a conservar questa, ma ad accrescerla.

Imperocchè la loro influenza in Sicilia estende i suoi effetti al di là dei limiti dell'Isola fino alla capitale. I deputati, fondamento del Governo costituzionale, sono in Sicilia, come altrove, eletti nel seno della classe dominante, secondo la sua volontà, e ne rappresentano gl'interessi. Certo non è solamente in Sicilia che i deputati si adoperano per procurare ai loro elettori favori più o meno conciliabili colla legge. Ma non dappertutto il caso è così frequente, ma non dappertutto questi favori hanno l'importanza e gli effetti medesimi che in Sicilia. In un paese dove niuno crede che le leggi siano superiori a tutti e per tutti uguali, e dove è convinzione generale che la loro applicazione dipenda dall'autorità dei potentati locali, ogni concessione che venga a questi fatta ribadisce l'universale credenza: e queste concessioni sono sempre state numerose, salvo in alcuni periodi pur troppo corti. Le intercessioni hanno gli argomenti i più vari. S'intercede per risparmiare l'ammonizione a qualche *mafioso* di bassa sfera, come per ottenere la traslocazione di qualche alto impiegato che sia incorso nella disgrazia dei maggiorenti locali. Si potrebbe dire che i deputati siciliani hanno dai loro elettori il mandato, più che di far nuove leggi

di procurare che sieno fatte eccezioni a quelle in vigore. Certamente non tutte le intercessioni hanno buon successo. Ma troppe sono quelle che l'ottengono.

I favori non si concedono solamente dal potere centrale o per suo ordine. Molti funzionari d' ogni grado e d' ogni ordine, i quali hanno uffici nell' Isola, ne concedono per conto proprio, oppure tollerano abusi, il che equivale a conceder favori. E la cosa è naturale. Da un lato, vedendosi abbandonati dall' autorità centrale, è facile che si lascino andare a contentar la gente per aver pace. Dall' altro, il personale amministrativo, per ciò che riguarda gli elementi continentali, subiva e subisce tuttora, in quella parte che non è stata depurata o che fu dopo la depurazione peggiorata, gli effetti dell' ambiente. In quanto agl' impiegati siciliani, già dicemmo come il desiderio di acquistare influenza o protezione nel loro paese, sia, per la massima parte di loro, ragione più che sufficente per conceder favori. Se si aggiunge ai casi di favori realmente concessi, quelli in cui le persone influenti attribuiscono alla loro intercessione il merito della giustizia che sarebbe stata ad ogni modo resa, non sarà difficile capire come non solo si mantenga, ma cresca ognora nella gran massa dei Siciliani la convinzione che all' autorità dei loro piccoli potentati locali cedono Legge e Governo. E così avviene che

quest'ultimo diventi sempre maggiormente in Sicilia un oggetto di disprezzo e di ludibrio; che, allorquando in qualche accesso spasmodico di energia fa sentir la sua forza, faccia quasi l'effetto di rivoltarsi contro le autorità legittime che dominano nell'Isola ed ecciti odio senza rispetto. Così il Governo, nel cercare di affezionarsi gli elementi locali, vede le sue concessioni voltate a suo danno, e dove cerca di farsi della classe dominante uno istrumento, diventa invece istrumento di lei; al punto che se talvolta sembra aver forza alcuna, vuol dire che è venuto in mano ad un partito locale.

Bene è vero che allora diventa potente e i suoi mezzi di azione non hanno più limiti. Perchè se le illegalità commesse dal Governo per proprio conto, possono trovare un ostacolo nelle manifestazioni dell'opinion pubblica e negli altri mezzi che il sistema costituzionale concede ai cittadini per reagire, questi mezzi non servono contro le prepotenze di un partito locale che si valga dell'autorità pubblica per predominare. Le garanzie costituzionali non hanno effetto contro quegli abusi cui i cittadini sono più esposti in Sicilia. Se ne fece la prova sotto la prefettura militare, allorquando gli eccessi di quella frazione della *mafia* che aveva in mano la polizia, si commisero per parecchio tempo in mezzo al silenzio generale, e quando

s'alzò qualche voce coraggiosa, rimase senza eco, finchè lo scandalo fu portato in Parlamento. Tutt' al più in questi casi si addosseranno gli eccessi commessi al Governo, il quale ne assume l'odiosità senza averne il profitto, e trae le castagne dal fuoco a vantaggio dei despoti locali, continuando sempre a fare di fronte ai Siciliani la parte del tiranno babbeo ed impotente; un chè di simile al vecchio marito ingannato delle vecchie commedie.

E durerà a fare questa parte in Sicilia, finchè non si sarà deciso a rinunziare o all' appoggio della classe dominante, o all' adempimento dei suoi fini più essenziali. Fino a quel momento il suo continuo tentennare finirà sempre inevitabilmente nella ricerca del primo a danno dei secondi. Ve lo trascinano fatalmente tutte le forze di cui si compone il nostro sistema politico. E quanto maggiormente un ministero si vanterà di esser liberale e di governare secondo la volontà del paese, tanto più governerà la Sicilia secondo gl' interessi della ristrettissima classe che vi domina, e transigerà con lei in ogni particolare.

Ma la prima condizione perchè il Governo si rassegni a rinunziare all' una o all' altra di queste due cose, è che si convinca della loro incompatibilità. E questa convinzione è più difficile ad ottenersi

che non sembri a prima vista, giacchè richiede che il Governo conosca realmente le condizioni della Sicilia, cosa difficile.

Come sia impossibile al Governo nelle condizioni attuali, di conoscere i veri bisogni della Sicilia.

§ 100. — Nello stato attuale delle cose, è quasi impossibile che il Governo giunga a questa cognizione. Difatti per conoscere le condizioni di ciascuna parte d'Italia, non ha che due mezzi; le relazioni dei suoi funzionari, e le manifestazioni dell' opinione pubblica locale.

Per i funzionari governativi, sono grandi dappertutto, e specialmente in Sicilia, le difficoltà che loro impediscono di conoscere le condizioni generali di una regione; sono maggiori ancora quelle che impediscono ad essi di manifestarle quando le abbiano conosciute. Prima di ogni cosa, il soggiorno dei funzionari in Sicilia è troppo breve per permetter loro, non solo di fare del paese uno studio generale o ragionato, ma nemmeno di acquistare le cognizioni più indispensabili per il disimpegno degli affari correnti. Senza parlare delle frequenti traslocazioni provocate dalle influenze locali, i funzionari governativi mandativi con pochissimi e spesso punti vantaggi eccezionali, appena giunti se non sono nati nell' Isola, non hanno, almeno nel più dei casi, cura maggiore che quella di ottenere in ogni modo di esser richiamati sul Continente. In un siffatto stato d' animo, il più che si

possa aspettare da essi è lo stretto adempimento del loro dovere professionale. D'altra parte anche i maggiori fra loro, preposti ad una sola provincia dell'Isola, hanno un campo d'osservazione troppo ristretto. Inoltre, la cura incessante dei particolari, che pure hanno una grandissima importanza immediata, dà loro un abito di mente poco atto alle considerazioni generali. Per modo che i soli i quali sarebbero atti a dare buoni giudizi, sono quei pochissimi fra i funzionari nati in Sicilia, che non dividono i modi di sentire e di vedere dei loro compaesani.

Per altro, quando pure un funzionario governativo si fosse persuaso che il governar bene la Sicilia coll' aiuto dei Siciliani è e sarà, almeno per un certo tempo, impossibile; se avesse il non comune coraggio di dichiararlo, egli probabilmente, non farebbe altro che recar danno a sè stesso. Un'eresia tanto orribile chiamerebbe sul suo capo le scomuniche del liberalismo dottrinario che in Italia domina assoluto nelle regioni ufficiali senza distinzione di partito. Pioverebbero le interpellanze in Parlamento; si chiederebbero spiegazioni ai Ministri sulle gravi insinuazioni fatte da quel funzionario. Nella discussione di queste, i più mansueti gli darebbero del codino e del borbonico, gli sarebbe rovesciato addosso tutto il frasario consacrato, si parlerebbe

molto di libertà, di dignità e di altre cose simili. Sarebbe votato a grande maggioranza un ordine del giorno che condannerebbe altamente lo sciagurato, colpevole di aver offeso una delle più nobili parti d'Italia, ed egli sarebbe troppo felice se riescisse a cavarsela con una traslocazione.

Però, chi dopo la seduta volesse levarsi il gusto di ascoltare i discorsi dei deputati, e magari dei ministri negli anditi della Camera, per le vie, nelle trattorie, nei caffè, nei salotti, potrebbe sentire la maggior parte di loro, compresi molti siciliani, fare discorsi ben diversi da quelli uditi nella seduta pubblica. — Certo gli apprezzamenti di quel funzionario erano esagerati, le sue conclusioni sono inammissibili, però molto di ciò che ha detto è vero. Ma bisognava dare una soddisfazione all'opinione pubblica siciliana. —

Di checosa sia costituita l'opinione pubblica in Sicilia.

§ 101. — Se fosse possibile fare la statistica degli elementi che compongono la cosiddetta opinione pubblica, si otterrebbero, crediamo, in tutta Italia risultati stranissimi. Ma in nessuna parte tanto strani come nelle province meridionali, e specialmente in Sicilia. Ivi la gran massa della popolazione non ha voce, o l'ha così debole, che chi sia un poco lontano non l'ode. Per modo che, in mezzo al silenzio generale, quelle poche voci che sono in grado di farsi

sentire, sembrano quelle dell' intera popolazione. Così avviene che si creda generalmente da tutto il pubblico italiano, essere rappresentati gl'interessi e i desiderii di tutta la popolazione e di tutta l'Isola da quelli delle poche persone che dispongono dei consigli locali, degli istituti pubblici d'ogni specie, dei giornali, che sono in grado di organizzare ed eccitare dimostrazioni popolari; e da quelli delle città che per la loro importanza storica ed economica, per il numero della loro classe colta sono in grado di farsi sentire. Questa illusione acustica è tanto potente da imporsi a quelli stessi che ne approfittano, e che spesso credono di rappresentare realmente i desiderii dell' Isola intera. Sono innumerevoli gli esempi che mostrano quanto poco abbia che fare cogl' interessi della Sicilia la parvenza d'opinione pubblica siciliana. Nessuno però è evidente quanto il caso recente del sussidio concesso dal Governo alla società di navigazione *La Trinacria*. Il Ministero volendo dar prova della sua sollecitudine per gl' interessi dell' Isola, non trovò modo migliore che di venire in soccorso di qualche intraprenditore più ardito che felice, il quale stava dibattendosi contro il fallimento ormai inevitabile, e dei capitalisti che avevano compromesso nell'impresa di quello parte dei proprii averi. Poniamo pure che il sacrifizio del Governo fosse cre-

duto efficace da chi dava il soccorso e da chi lo riceveva. Ma è certo però che non sarebbe occorso cercar molto per trovar modo d'impiegare quei cinque milioni con maggiore utilità della Sicilia in generale, che col tenere in vita una società di navigazione. Non intendiamo qui discutere la quistione se importasse più all'interesse generale d'Italia il reggere in piedi una gran società di navigazione o, per esempio, costruire per cinque milioni di nuove strade in Sicilia. Asseriamo bensì che, riguardo alla Sicilia e considerata in particolare, volendo spendere cinque milioni a pro di essa, lo spenderli come si è fatto, anche sotto forma di anticipazione, era curare gl'interessi non della Sicilia, ma di pochissimi Siciliani.

Un altro effetto di questo predominio di una finta opinione pubblica, e più grave nei suoi risultati, ci si presenta in ciò che potremmo chiamare *quistione di Palermo*. La classe colta di Palermo sostiene, ed in massima parte crede, che gl'interessi della sua città sono quelli di tutta la Sicilia; che col favorir Palermo si giova alla Sicilia intera, e le si nuoce coll'avversarla. Ora, basta fare una corsa nell'Isola per convincersi che non solo il fatto non sta così, ma ancora che vi è antagonismo fra la parte orientale dell'Isola e Palermo. Del resto la rivalità

fra quest' ultima e Messina è secolare. Certamente gl' interessi di Palermo sono importantissimi, come quelli di qualunque altra città di duecento e più migliaia di abitanti, principale centro intellettuale di una regione d' Italia. Come porto di mare relativamente considerevole, i suoi interessi sono collegati con quelli di tutte le parti dell' Isola che vi hanno lo sbocco naturale dei loro prodotti; ma niente di più: Palermo è uno degli 8325 Comuni del Regno d' Italia, ed i suoi interessi devono essere coordinati a quelli dell' Isola e dell' Italia tutta. Ma il Governo in questo come in tanti altri casi si è lasciato imporre dalla parvenza di opinione pubblica. Se non che questa, nel caso presente, essendo duplice, quella cioè di Palermo e quella delle città orientali di Sicilia, il Governo, secondo che si abbandonava all' una o all' altra, ha corteggiato Palermo o le ha fatto guerra. Sempre però, avversario od alleato, ha trattato con lei da potenza a potenza, e per tal modo si è mantenuto ed accresciuto nell' universale, e soprattutto nei Palermitani, quell' esagerato sentimento dell' importanza della loro città, il quale è stato ed è tuttora di grave impedimento alla buona amministrazione ed alla prosperità materiale dell' Isola.

In un siffatto stato di cose non solo gl' interessi, ma anco i sentimenti di pochi appaiono come se fos-

sero generali. Così quell' amor proprio e quel patriottismo locale puntiglioso, che si pretende essere una caratteristica degli Isolani in generale e dei Siciliani in particolare, s' incontra nelle grandi città e specialmente in Palermo; ma appena uno s' inoltra nell' interno della Sicilia, lo vede sparire come per incanto e lo ritrova solamente in quelli che hanno subìto l' influenza delle idee e del frasario dei giornali siciliani. Del resto, qualunque sia il numero delle persone che provano questo amor proprio, non v' ha bisogno d'andare a cercare per rendersene ragione, spiegazione tanto comoda di un chè di arcano che distingua gli Isolani dal rimanente degli esseri umani. Il fenomeno è molto più semplice: Nei grandi centri è numerosa la classe colta, di coloro cioè i quali capiscono come lo stato della Sicilia differisca da quello di molti altri paesi, i quali ne soffrono, e provano quel medesimo sentimento che noi tutti Italiani proviamo viaggiando in paesi più potenti, più ricchi e più progrediti del nostro. Questo sentimento dimostra solamente che nei Siciliani vi sono elementi morali atti a farli rapidamente progredire, quando le circostanze non vi si oppongano. Se non che da questo sentimento è tratto partito molto abilmente da chi approfitta degli abusi esistenti ed è interessato al loro mantenimento, per sollevare ed attizzare, specialmente nella

gioventù, uno sdegno più generoso che ragionevole, ogni qualvolta si espongano alla luce le piaghe della Sicilia e si accenni a volerle curare.

Partiti politici. Gli autonomisti.

§ 102. — Potremmo ripetere i medesimi ragionamenti riguardo alle opinioni e ai partiti cosiddetti politici. Sono monopolio di pochissimi, rappresentano gl'interessi di pochi. Per lo più non hanno della politica altro che il nome, e lo assumono per valersi a fini privati, o tutt'al più di vantaggio locale, dei mezzi di azione e d'influenza che fornisce il nostro ordinamento politico. Nè fa eccezione l'opinione autonomista, che a primo aspetto potrebbe sembrare manifestazione di un patriottismo comune a tutti i Siciliani. Non è altro che il sentimento di pochi, provocato da varie cagioni. È l'interesse di coloro che per ambizione, vanità od altro, sperano vantaggi per sè dall'indipendenza più o meno assoluta dell'Isola; da coloro che non giungendo adesso a farsi innanzi nella folla, sperano che in un piccolo regno di Sicilia, per la minorata concorrenza degli ingegni e delle ambizioni riescirebbero ministri o poco meno, a quelli che desiderano i balli, i divertimenti e i diritti di precedenza che procurerebbe ad essi il soggiorno di una Corte a Palermo. A questo partito si aggregano tutti coloro che per i motivi i più diversi desiderano indebolire e distruggere l'ordine di cose esistente. Con ciò non intendiamo

dire che non vi siano autonomisti sinceri e convinti. Crediamo che non esista opinione al mondo la quale non abbia partitanti di buona fede. Il solo fatto che una opinione esiste, è cagione che l'adottino un numero più o meno grande di persone, le quali vi sono portate dalla tendenza della loro mente, da associazioni d'idee o da caso fortuito. Le cagioni poi che hanno dato all'opinione autonomista occasione di nascere in Sicilia sono storiche. Questa non ha luogo di sorgere in una provincia che da tempo immemoriale faccia parte di una grande nazione; ma la Sicilia, dal secondo periodo del dominio musulmano fino al 1816, in tutte le sue vicende è stata sempre, almeno in teoria, un regno a sè, unita ai paesi cui era legata, solamente nella persona del sovrano. Fino a poco prima del 1860, l'idea di libertà in Sicilia, fu perciò connessa con quella d'indipendenza dell'Isola. In conseguenza, non v'ha nulla di sorprendente che la tradizione duri ancora oggi.

Come l'opinione pubblica siciliana non possa in niun caso servir di guida al Governo italiano.

§ 103. — Non staremo a moltiplicare gli esempi. Peraltro, se l'avere l'opinione pubblica siciliana una base più larga porterebbe il Governo a giudizi meno lontani dalla realtà delle cose in quanto riguarda gl'interessi speciali e momentanei, ciò non avrebbe nessuna influenza sugli apprezzamenti di questo, intorno agli interessi generali e ai rimedi più atti a

migliorare le condizioni dell' Isola, considerate nel loro complesso. Riguardo a questi, già cercammo di dimostrarlo, i Siciliani d' ogni classe e d' ogni ceto, meno eccezioni individuali, sono ugualmente incapaci d' intendere il concetto del Diritto nel modo medesimo che s' intende in uno Stato del tipo moderno. E nel proporsi fini materiali apparentemente simili a quelli di uno Stato siffatto, ricorrerebbero ai mezzi i più incompatibili coi fini stessi.

A compiere l' opera prefissaci in questo volume, ci rimane da esaminare con quali mezzi possano codesti fini essere raggiunti in Sicilia.

Capitolo VI.

RIMEDI.

§ 104. — Tutti i fenomeni che abbiamo cercato di descrivere e di analizzare nel presente volume si compendiano in questo: che in Sicilia l' autorità privata prevale sulla sociale. Ne risulta, da un lato la prevalenza dell' interesse privato dove dovrebbe prevalere l' interesse sociale secondo lo spirito delle società moderne in generale, ed in ispecie dell' intero ordinamento politico ed amministrativo del Regno d' Italia; dall' altro lato, che in generale il diritto ha per unico criterio la forza, invece di quelli che lo determinano nelle società moderne. E così, l' uso della violenza è libero in chi ha i mezzi di valersene, il patrimonio pubblico e l' opera dell' autorità pubblica sono vòlti a profitto di pochi, i diritti riconosciuti dalla legislazione civile italiana non hanno sanzione contro la prepotenza privata.

Riassunto degli effetti delle condizioni sociali siciliane. Doveri che da queste condizioni risultano per il Governo italiano.

Certo, questo è uno stato di cose come un altro. È stato per secoli quello di tutta Europa; in parecchi paesi dura ancora, ed ha in sè i germi di quello ulteriore sviluppo sociale che si è manifestato in una parte dell' Europa stessa. È probabile che coll' andar del tempo questi germi produrrebbero anche in Sicilia i loro frutti, forse gradatamente e quasi insensibilmente, forse per mezzo di una rivoluzione violenta o di una conquista straniera, niuno è in grado d' indovinarlo. Intanto però l' Isola rimarrebbe lungo tempo in istato simile all' attuale, o poco diverso.

Ma, se la Sicilia deve essere governata secondo i medesimi criteri del rimanente d' Italia, il durare, anche per poco, il solo esistere di questo stato di cose deve considerarsi come un fenomeno morboso, come un disordine, ed in conseguenza l' Italia ha il dovere di sopprimerlo nel più breve tempo possibile.

Se non che nulla prova che il sopprimerlo sia possibile, giacchè nelle questioni politiche e sociali non si possono fare soluzioni *a priori*. Certo è però che l' Italia deve cercare di toglierlo con ogni sforzo e ad ogni costo. A questa condizione solamente ha il diritto di tenersi unita la Sicilia. Conviene dunque usare ogni mezzo, prima, per far la diagnosi del male, poi per sperimentare i rimedi da quella diagnosi suggeriti, e regolarsi secondo tale esperienza.

Se non che i Siciliani, considerati in generale, non sono atti a contribuire a quest' opera, poichè è precisamente il loro modo di sentire e di vedere che costituisce la malattia da curare. Le opinioni, i giudizi e i suggerimenti dei Siciliani si devono tenere in grandissimo conto, si devono premurosamente ricercare, se si vuol conoscere la condizione dell' Isola e gli effetti dei rimedi applicativi. Ma questi giudizi, queste opinioni si debbono considerare come fenomeni, come sintomi d' importanza capitale per chi vuol scuoprire l' indole ed il processo della malattia, non come norme direttive per la cura. Spesso il sentir l' ammalato lamentarsi della sete, è pel medico una ragione per non dargli da bere. Spesso le sensazioni di cui l' ammalato si lamenta più aspramente, sono segno pel medico che i suoi rimedi sono efficaci e portano la guarigione. Spesso un sollievo momentaneo ed un miglioramento apparente è segno che il morbo peggiora, e la morte è vicina. I Siciliani, o piuttosto quella classe ristretta che in Sicilia costituisce l' opinione pubblica, ritengono, è vero, per morbosi taluni dei fenomeni che si verificano nell' Isola, ma perchè da un lato ne ricevono danno materiale immediato, dall' altro conoscono per fama che questi fenomeni si possono sopprimere, perchè in altre società, la loro manifestazione è impedita; però non

si rendono conto del come e del perchè lo sia. Se non conoscessero per riputazione che sono altrove tolti via, li considererebbero per forza come fenomeni necessari e normali benchè nocivi, come la pioggia soverchia che facesse marcire sui campi i loro raccolti di un'annata, come una forza ineluttabile della natura di cui ci si può lamentare, ma non accusare alcuno, nè ricercare il rimedio. Inoltre, questi fenomeni sono indissolubilmente legati con altri che quei Siciliani stessi i quali costituiscono l'opinione pubblica, non considerano come anormali, perchè traggono vantaggio da questi, soffrirebbero per la loro soppressione, e, ignoranti dell'indole di quello stato di cose di cui invidiano gli effetti ultimi, non possono intendere come siffatti fenomeni siano accompagnamento necessario di ciò che considerano come male: lo dimostrano gli aspri lamenti sullo stato della sicurezza pubblica per parte di quelli stessi che, allorquando viene arrestato un malfattore, intercedono per lui. Ora, essendo necessario per guarire quelli che anch'essi considerano come mali, di toglier prima ciò che secondo il giudizio loro è un bene, ne viene per necessità, come abbiamo avuto luogo di esporlo nel capitolo precedente,[1] che giudicheranno dei rimedi con

---

[1] Vedi specialmente § 98.

criteri non solo diversi, ma opposti a quelli di chi vorrà ridurli allo stato della rimanente Italia, e più questi rimedi saranno efficaci, più saranno da loro considerati come cattivi ed inopportuni, e solleveranno lamenti ed opposizione. Ciò in quanto riguarda le persone che attualmente in Sicilia fanno l' opinione pubblica. In quanto al rimanente della classe abbiente o colta, la quale per adesso non contribuisce a costituire la pubblica opinione, se non in quanto i suoi apprezzamenti e i suoi interessi sono identici a quelli di coloro che hanno su di lei la preponderanza, i vantaggi immediati che potrebbe trarre dai rimedi compenserebbe forse i danni, e sarebbe lecito sperare che non li avverserebbe, soprattutto quando fosse tolta l' influenza morale che hanno adesso su di essa coloro che vi predominano.[1] Non sarebbero però da aspettarsi nemmen da lei consigli o suggerimenti direttamente utili, poichè anch' essa, già lo dicemmo, non sarebbe in grado d' intendere il fine ultimo dei provvedimenti presi o da prendersi. In quanto alla gran massa della popolazione, nelle sue attuali condizioni economiche, morali ed intellettuali, è assolutamente incapace di giudicare bene o male un provvedimento d'interesse pubblico, nè si può per adesso o aspettar da lei altro che sedizioni e tumulti

[1] Vedi sopra, pagg. 367, 368.

provocati da un accrescimento presente di sofferenze materiali.

Lo Stato italiano, se vuol rimediare ai mali della Sicilia, deve valersi per governarla degli elementi che gli fornisce la nazione ad esclusione dei Siciliani.

§ 105. — In conseguenza, se l'Italia vuol porsi in grado di cercare efficacemente i rimedi ai mali della Sicilia e di applicarli con speranza di riescita quando giunga a trovarli, conviene innanzi tutto che si valga a tale scopo dei mezzi morali e intellettuali che le offre la nazione ad esclusione dei Siciliani, o meglio di quasi tutti i Siciliani, giacchè saranno istrumenti migliori di qualunque altro quei pochissimi fra loro che intendono ugualmente lo stato dell'Isola e quello delle società moderne.

Ora, il solo organismo che sia in grado di riunire le forze di una nazione, ordinarle, disciplinarle e dirigerle verso un dato fine, è lo Stato, cioè il Governo. Risparmieremo al lettore una chiacchierata sui limiti teorici dello Stato, ed osserveremo solamente che se nelle condizioni ordinarie si provvede al governo di un paese, di una regione, di una provincia coll'opera combinata dei suoi cittadini e dello Stato, in Sicilia, fintantochè faccia parte d'Italia, questi due elementi sono (almeno a parer nostro) incompatibili. L'uno o l'altro deve dominare esclusivamente. Si dia pur la preferenza all'elemento cittadino, ma allora lo Stato stia da parte; si lasci la Sicilia in assoluta balìa di sè stessa, chè allora vi sorgerà spontanea

un' autorità sociale la quale sarà risultante delle sue forze naturali, e conseguentemente in grado di reggerla per mezzo di queste. Ma se la Sicilia dev' esser governata dallo Stato italiano, se non è ammissibile che esso, nel reggere una delle sue province, rinunzi ai propri principii; questi devono in tutto e per tutto essere sostituiti a quelli su cui si fonda la società siciliana; nè si può tentare di conciliare gli uni e gli altri. Altrimenti lo Stato interviene solamente a turbare il giuoco naturale delle forze di una Società, le impedisce di raggiungere nei modi propri a loro un equilibrio stabile, senza sostituirne a questo un altro; e viene ad essere in quella un elemento di disordine, come lo sono stati in Sicilia tutti i Governi, specialmente dalle riforme del 1812 in poi; come lo è soprattutto il Governo italiano. Il quale impedisce al brigante di conquistar terre, di finire, come i cavalieri di ventura nel Medio Evo, signore di feudi e baronìe, e diventare un elemento d' ordine; reprime le sedizioni dei villani che reclamano le terre loro dovute per legge e non vogliono esser soli a sopportar le gravezze comunali; ma non riesce a sopprimere i briganti, nè a costringere la classe abbiente ad amministrare secondo gl' interessi di tutti. Insomma in una società che si regge sul predominio della forza materiale, il Governo toglie a

questa la sanzione, la facoltà di esercitare l'autorità che le spetta, i mezzi di diventar fondamento di un ordine stabile, ma non sa sostituirvi l'autorità propria.

Come lo Stato in Sicilia debba, prima di qualunque altro scopo, prefiggersi quello di sostituire alla forza privata quella della Legge.

§ 106. — Lo Stato italiano ha dunque in Sicilia la missione di far prevalere esclusivamente colle proprie forze il suo diritto civile, penale ed amministrativo sopra il diritto attualmente in vigore. Ha missione di far prevalere l'autorità della Legge sull'autorità privata con qualunque mezzo ed a qualunque costo. A questo deve esser subordinato ed anche sacrificato ogni altro suo fine, perchè questo è mezzo indispensabile per assicurare gli altri. Deve a costo d'ogni sforzo, d'ogni sacrifizio, a costo anche di subire insuccessi momentanei, di peggiorare le condizioni apparenti dell'Isola, adoperare la forza materiale di cui dispone a far rispettare la Legge, ed a combattere chi l'abbia violata, senza mai cedere o transigere. Quando riesca ad assicurare a questa una forza materiale preponderante, ne sarà pure stabilita l'autorità morale in un paese in cui la forza materiale costituisce il diritto, e sarà così superato il primo degli ostacoli da vincere per portare la Sicilia alla condizione sociale di un popolo moderno. Se non vi riesce, provi finchè ha mezzi, e quando sia convinto di averli esauriti tutti, conchiuda che non esi-

stono i mezzi artificiali per mutare lo stato sociale della Sicilia, od almeno che, se esistono, sono superiori alle forze dello Stato italiano; abbandoni l'Isola alle sue forze naturali, e ne proclami l'indipendenza. Ma se non vuole tradire il suo primo dovere, e andar contro al suo più stringente interesse, a quello della sua esistenza, non transiga mai per ottenere una falsa apparenza d'ordine o di prosperità, con chi viola il diritto.

Il far prevalere in una parte del proprio territorio un diritto nuovo in contraddizione colle sue condizioni sociali, ed in conseguenza collo stato morale degli abitanti, è per ogni Stato, ma soprattutto per l'Italiano, cosa difficilissima, ottenibile solo parzialmente, e ciò a costo dei più grandi sforzi e sacrifizi di ogni genere. Si tratta di conoscere a fondo le condizioni materiali e morali di questa parte senza l'aiuto dei suoi abitanti, di dedurre da questa cognizione che cosa debba essere mutato in tutti gli ordinamenti militari ed amministrativi, ed in generale, in quella porzione della legislazione che ha per oggetto di assicurare l'applicazione del rimanente delle leggi. Si tratta di applicare i mutamenti fatti, di verificare nella pratica se sono efficaci per il fine destinato, senza lasciarsi sviare in questo apprezzamento da altri criterii, senza lasciarsi spaventare

dai peggioramenti momentanei nelle condizioni apparenti, e ciò sempre senza l'aiuto degli abitanti, anzi a dispetto dei loro apprezzamenti; in mezzo ai lamenti, alle minacce di clamori pubblici, forse in mezzo ai timori, alle critiche ignoranti e infondate dell'opinion pubblica del rimanente d'Italia, finalmente, di fronte all'opposizione dei deputati Siciliani.

Imperocchè il Governo italiano è in questa dura posizione, che per governare l'Italia intera, deve chiedere l'aiuto e l'approvazione di chi rappresenta l'interesse di quella classe stessa, contro la quale dovrebbe in Sicilia far prevalere le leggi.

Quali effetti immediati debba prima ottenere lo Stato italiano per poter poi raggiungere il fine del predominio del Diritto moderno in Sicilia.

§ 107. — La quistione dei rimedi a quei disordini che sono stati descritti in questo volume, si riduce per noi a quella dei mezzi che può trovare lo Stato per vincere le difficoltà adesso enumerate. Essa è duplice: Primo: come potrà lo Stato trovare istrumenti capaci di fornirgli una cognizione esatta e completa delle condizioni della Sicilia; di dedurre da questa i provvedimenti da prendersi; di applicarli secondo il loro spirito, di giudicarne gli effetti? Secondo: come potrà resistere alle forze che si solleveranno nel suo seno stesso contro l'indirizzo generale che avrà prescelto? In altri termini, la prima, è questione di personale; la seconda, di politica parlamentare.

Del personale da adoperarsi dallo Stato in Sicilia.

§ 108. — Le qualità che si esigono in Sicilia per il personale di ogni grado e d' ogni ordine così amministrativo come giudiziario, sono molto superiori a quelle che si richiederebbero in circostanze ordinarie dal personale più perfetto.

Già abbiamo avuto occasione di accennare quanto un prefetto ordinario sia poco in condizione di conoscere i fenomeni che presenta la Sicilia e di ritrovarne le cagioni. Però, in ciò che riguarda lo studio preliminare delle condizioni dell' Isola, nulla costringerebbe il Governo a limitarsi ad adoperare i funzionari, residenti nell' Isola per ragione del loro ufficio. Trattandosi di un lavoro temporaneo, potrebbe mettere a contribuzione tutte le forze intellettuali del paese per operare inchieste e contro inchieste. Del resto un siffatto sistema è stato seguìto ora ch'è poco coll'invio in Sicilia della Commissione parlamentare d' inchiesta, nominata in seguito alla discussione della Legge sui Provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.

Ma la quistione muta affatto quando si tratti dell' applicazione dei rimedi, e del giudizio sui loro effetti, insomma, del governo di ogni giorno. Per questo è pur forza impiegare il personale stabile. Si tratta di trovare fra questo, non impiegati coscenziosi ed ordinati, buoni a seguire una via già trac-

ciata e ad applicare le leggi ed i regolamenti via via che si presentino i casi da essi previsti, ma uomini capaci di analizzare fatti sociali complessi, di andare a ritrovarne le cagioni, capaci di regolarsi nei casi particolari, secondo criteri precisi e determinati sì, ma generali. Sarebbe incalcolabile il danno che porterebbe all' opera di rigenerazione della Sicilia, una burocrazia pedante e gretta.

Ma affinchè si possano ragionevolmente chiedere siffatte doti al personale, conviene che prima il Governo si sia reso chiaramente conto delle condizioni della Sicilia, abbia definitivamente deciso l' indirizzo che intende seguire per rimediarvi, e sia irrevocabilmente risoluto a seguirlo ad ogni costo. Allora solamente potrà dare a tutta l' amministrazione unità di fine e di concetto; allora solamente potranno i funzionari proporre ai loro sforzi uno scopo determinato e chiaro, allora solamente sarà possibile trovare i modi di dare all' intera amministrazione civile e giudiziaria, uniformità nello spirito e nell' indirizzo, e di infondere in tutti un sentimento tale che, almeno nei gradi superiori, ogni impiegato abbia coscenza della missione a cui partecipa, intenda il fine comune al quale dovrebbe esser diretta l' opera dei singoli funzionari, e provi per esso quell' amore del quale ogni uomo intelligente si sente preso, an-

che senza volerlo, per uno scopo grande e difficile. Allora ogni impiegato fuori dell'ufficio come dentro, avrebbe sempre presente alla mente quell'interesse pubblico che è suo compito promuovere e rappresentare. Non torneremo qui a parlare dei rimedi particolari già da noi proposti per i singoli disordini descritti nel presente volume, ed a noi suggeriti dall'esame delle condizioni dell'Isola. L'importanza di siffatti rimedi è, a parer nostro, affatto secondaria e subordinata di fronte alla necessità nei rappresentanti del Governo e della Legge, delle doti e dello spirito, adesso accennati.

Ma per ottenere un tale spirito negli impiegati, per metterli d'altronde in grado di porre in opera le loro qualità di carattere e d'intelligenza, conviene che si abbandoni l'attuale sistema delle traslocazioni continue, che, posto in un luogo l'impiegato, vi sia lasciato lungo tempo. Se sono state molto esagerate le difficoltà che incontra in Sicilia una persona del Continente per conoscere le persone, i costumi, il linguaggio; queste difficoltà pure esistono, e se, come ne siamo profondamente convinti, debbono essere esclusi dall'amministrazione della Sicilia, in ogni ordine ed in ogni grado gl'impiegati siciliani, meno pochissime eccezioni individuali, conviene pure dare il tempo a quelli del Continente di porsi in grado

d'adempiere l'ufficio loro, e poi di mettere in opera le cognizioni acquistate. Conviene soprattutto che agli impiegati in Sicilia sia fatta una condizione tale da indurli a non considerarsi nell'Isola come in esilio.

E per giungere a questo, i vantaggi speciali da darsi agli impiegati d'ogni genere in Sicilia, e nello stipendio e nella carriera dovrebbero essere grandissimi, tali da compensare da un lato le gravi spese cui vanno soggetti, dall'altro i disagi e i pericoli dell'ufficio.[1] Sotto questo aspetto, dovrebbe essere soprattutto provveduto ai pretori. Già accennammo all'importanza che a nostro avviso dovrebbe darsi in Sicilia all'ufficio loro. Ma non ci nascondiamo che ogni riforma nel senso delle nostre proposte sarebbe pericolosissima, e che converrebbe piuttosto farne nel senso opposto, fintantochè non si fosse migliorata moltissimo la loro condizione; fintantochè la paga e le probabilità di progredire in carriera per i pretori in Sicilia saranno quelle di adesso, essi rimarranno quali sono ora, e qualunque ufficio, per quanto infimo, sarà per loro troppo importante, qualunque responsabilità troppo grave. Si tratta di mandare a cuoprire le

[1] Vedi la già citata Relazione dell'onor. Gerra in data del 31 ottobre 1874 (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. — Documenti nº 24 bis, pag. 46).

178 preture di Sicilia, almeno in quanto riguarda il ramo penale, altrettanti giovani del Continente, istruiti, intelligenti, incorruttibili, pieni di tatto, e di coraggio a tutta prova. .Uomini cosiffatti costano caro e vogliono far carriera. Non basterebbe assicurar loro una paga cospicua, converrebbe trovar modo di riservare per loro un certo numero di posti nelle regie procure dopo che avessero coperto l' ufficio loro in Sicilia per un certo numero di anni. E certamente le procure regie non potrebbero che avvantaggiarsi di persone educate al duro e difficile tirocinio.

Per altro, se il completo mutamento del personale dei pretori in Sicilia non presenterebbe che difficoltà di attuazione pratica, quello della magistratura inamovibile ne incontrerebbe anche nella legislazione vigente. Il tempo che ormai ci stringe, non ci permette di studiare il modo di vincerle; questo solo possiamo dire, che senza la sua depurazione ogni tentativo di riforma generale in Sicilia non sarebbe altro che tempo, fatica, denari e sangue buttati via.

Del resto, se trattando adesso la quistione del personale governativo in Sicilia, abbiamo parlato solamente degli uffici superiori, ciò nonostante essa esiste per tutti i gradi fino all' ultimo usciere di Pretura.

Difficoltà di trovare in Italia un personale sufficentemente numeroso colle qualità necessarie per la Sicilia.

§ 109. — Se non che, assicurati pure i vantaggi maggiori al personale inviato in Sicilia, dove si troveranno le persone dotate dei requisiti necessari per farvi buona riescita? Certamente non mancano nel personale amministrativo e giudiziario d'Italia numerose persone superiori ad ogni elogio; ma se si manda in Sicilia tutto quello che fa bisogno, che cosa rimane nelle province del Continente, specialmente nelle meridionali, che sotto questo come sotto molti altri aspetti, hanno le medesime necessità che la Sicilia? La quistione del personale è comune a tutta Italia, la quale ha urgente bisogno che la media dei funzionari di ogni ordine sia di gran lunga superiore all'attuale, per ingegno, dottrina e moralità; ed alla soluzione di tale questione è subordinata, a parer nostro, quella di tutte le altre in Italia, giacchè poco vale fare le leggi quando non si sa come saranno applicate. È quistione di ordinamento, di stipendi, di disciplina, di repressione. Ma a quanto pare, la nostra opinione sulla sua importanza non è generalmente divisa, giacchè, in quanto riguarda gli stipendi, si è recentemente provveduto in parte per coloro che ne abbisognano meno, riservando ad altro tempo il provvedere agli altri; riguardo alla riforma generale, per adesso non ci si pensa nemmeno. Una proposta sopra riduzioni necessarie nel numero dei tribunali,

ed in conseguenza del personale giudiziario, è sparita tempo addietro senza lasciar tracce, davanti alle minacce d' interessi locali offesi. Ad ogni modo, converrà che la Sicilia aspetti per aver rimedio ai suoi mali, che la quistione del personale sia risoluta in Italia, e questo ci fa pur troppo temere che per adesso il ragionare dei mali della Sicilia sia fare teoria pura.

Il tentar di reprimere una sola categoria di disordini non può dare in Sicilia risultato alcuno.

§ 110. — Comunque siasi, non si potrà pensare a rimediare ai disordini descritti in questo volume, finchè il personale amministrativo e giudiziario non avrà le qualità necessarie in *tutti* gli ordini e in *tutti* i gradi; giacchè si tenterebbe invano di assicurare il predominio della Legge in un ordine solo di fatti, lasciando gli altri andare per il loro verso. I disordini di ogni specie che presenta la Sicilia sono manifestazioni della medesima cagione, la prepotenza privata. Ora, i prepotenti appoggiano la loro autorità sopra punti tanto diversi fra loro, che se la non si combatte in tutti i lati alla volta, nelle sue relazioni così coi facinorosi come colle amministrazioni locali e colle società, associazioni e persone di ogni genere, troveranno modo di schermirsi dagli assalti, valendosi dei mezzi di cui è lasciato loro libero l' uso. Il volere sopprimere la prepotenza in una sola delle sue manifestazioni è cercare di stringere con una mano sola una grossa vescica a metà piena d' aria. L' aria

scappa nella parte libera, e si rimane colla sola membrana in mano. Ma d'altra parte, la moltiplicità dei punti d'appoggio, se apre più vie al prepotente per sfuggire alla autorità, è cagione per contro ch'egli presenti a questa maggiore numero di punti vulnerabili, quando l'autorità lo assalga da ogni lato. Chi non ha potuto esser convinto di mandato d'omicidio potrà mandarsi in galera per malversazioni in un'amministrazione locale, e dove per il primo delitto sarà mancato chi volesse testimoniare, forse per il secondo non difetteranno le denuncie segrete che ne faranno scuoprire le prove di fatto. Il lettore avrà forse già osservato che dopo aver fatto lunghe teorie sulla difficoltà di distinguere il manutengolo forzato da quello volonteroso e che dal manutengolismo ritrae lucro, non abbiamo indicato criterio per distinguere l'uno dall'altro; difatti un criterio *a priori* a parer nostro non esiste, e già cercammo di dimostrarlo. Un funzionario intelligente, con una grandissima pratica dei luoghi e delle persone, ha mille modi di distinguer quelle persone che nel favorire i malfattori hanno per iscopo principale di acquistare autorità e denari, ma ben di rado potrà trovar contro di loro prove da addurre in giudizio. Questa difficoltà non si vincerà mai prendendola di fronte. Il manutengolismo è effetto delle condizioni sociali generali e non si può vincere

che combattendo queste. Con questo mezzo però la vittoria è sicura. Colui che non è manutengolo solamente per paura, è necessariamente un prepotente, in conseguenza il funzionario che conosca ciò ch' egli è, non ha che da tenerlo d'occhio per trovare in breve tempo piuttosto dieci che una cagione di porlo sotto processo, all' infuori dal manutengolismo. In questo modo saranno colpiti non solo i manutengoli, che dalla loro complicità ritraggono vantaggio materiale, o guadagno pecuniario, ma anche coloro che ne ricevono vantaggio solamente morale, e che nel massimo numero dei casi sarebbe assolutamente impossibile di potere giuridicamente convincere.

Della politica parlamentare del Governo.

§ 111. — Per altro, l'opera del personale più prelibato dipenderebbe sempre in ultima analisi dalla direzione e dall' appoggio del Governo centrale, insomma dalla sua politica parlamentare. Egli è evidente e naturale che, appena un Ministero dasse solamente segno di voler governare la Sicilia in contraddizione colla classe ivi dominante, solleverebbe una tempesta nella Deputazione siciliana, la quale, pur di rovesciarlo, farebbe alleanza con qualunque gruppo o partito. Quelli fra i deputati dell'Isola che si mostrassero troppo freddi nella loro opposizione non sarebbero rieletti, sicchè la caduta del Ministero, nella migliore ipotesi, sarebbe quistione di tempo. A meno però, che la

quistione della Sicilia e delle province meridionali in genere non prendesse nell' opinione pubblica italiana, ed in conseguenza in Parlamento, il grado che le spetta, chè allora i deputati dell' alta e media Italia sacrificherebbero alla soluzione di questa, molte piccole gare, interessi e rancori. Disgraziatamente per adesso questo non è che un bel sogno, e le coalizioni si fanno in Parlamento per tutt' altre ragioni. Ad ogni modo si sarebbe fatto molto per portare l' opinion pubblica a stimare la quistione delle province meridionali secondo la sua importanza, quando un Ministero avesse avuto il coraggio di porla in Parlamento, e l' abilità di farsi rovesciare a proposito di quella.

Ogni Ministero italiano si trova in questa quistione delle province meridionali fra il suo interesse e il suo dovere, e fino adesso hanno sacrificato il dovere all' interesse. Per guadagnare qualche voto nelle elezioni hanno transatto cogli abusi ch' era loro ufficio reprimere; per la nomina e la traslocazione degli impiegati si sono regolati non secondo l' utile dell' amministrazione, ma secondo il tornaconto elettorale. Molte volte nella ricerca dei delitti o dei loro autori si sono fermati ed hanno indietreggiato davanti a colpevoli od a complici potenti. Insomma il primo a lasciarsi corrompere dalle influenze locali è stato il

Governo. Non per denari è vero, ma per voti, per articoli di giornali, per dimostrazioni della cosiddetta opinione pubblica. Ora, finchè la durerà in questo modo, egli è evidente che le doti le più somme nel personale, non potranno porre questo in grado di andar contro ai voleri dell'autorità centrale che lo dirige e ne dispone.

Sotto le condizioni enumerate in questo capitolo, sarebbero a nostro credere efficaci a stabilire il predominio della Legge i rimedi particolari da noi proposti nei precedenti capitoli. Ai quali del resto se ne potrebbero aggiungere senza dubbio ed anche forse sostituire altri, quando si facesse un'analisi più minuta dei singoli disordini. Per noi la quistione dei rimedi speciali per i singoli disordini è accessoria e secondaria. Se questi rimedi esistono, il trovarli è affare di tempo e d'esperienza, quando si sia adottato in Sicilia l'indirizzo generale che abbiamo cercato di descrivere in questo capitolo. Se questo non viene seguìto, i rimedi di dettaglio più ingegnosi e meglio studiati saranno assolutamente inefficaci per vizio d'origine, e tutt'al più, con ingenti sforzi e con sacrifizi sproporzionati coll'effetto che se ne otterrà, sarà possibile procurare momentaneamente qualche miglioramento apparente, il quale durerà quanto lo sforzo straordinario che l'avrà cagionato; una diminuzione nei delitti, la quale servirà, più che ad altro, a fornire

argomentazioni a qualche Ministro in una discussione parlamentare.

Come sia infondata l'asserzione che i Siciliani sieno più difficili a governare che altri popoli.

§ 112. — Dopo quindici anni d'insuccessi nel governare la Sicilia, molti pretendono che i Siciliani sono ingovernabili. Noi personalmente crediamo l'asserzione falsa; e ad ogni modo essa è ingiustificata; giacchè appare necessariamente ingovernabile qualunque popolo che si voglia governare con mezzi contraddittorii fra loro.

Si è pure attribuito la difficoltà di governare i Siciliani a un chè di arcano che distinguerebbe gli isolani in genere dal rimanente dell'umanità. Questa spiegazione ci sembra avere un poco troppa analogia con quella data nella commedia di Molière del perchè l'oppio faccia dormire « *quia est in eo virtus* » *dormitiva quæ facit dormire.* » Ad ogni modo, se essa è molto comoda per chi voglia scaricarsi della responsabilità che gl'incombe, crediamo che non possa reggere dinnanzi ad una osservazione seria dei fatti. Se si paragonano i Siciliani per esempio cogl'Inglesi, e cogl'indigeni dell'isola di Tahiti, crediamo ben difficile di trovare la più lontana somiglianza nelle relazioni di ciascuno di questi popoli coll'autorità pubblica. Bene è vero che se limitiamo l'osservazione alle grandi isole del Mediterraneo, l'analogia fra loro diventa grandissima, non solo nel particolare ora ac-

cennato, ma in tutto; e la spiegazione di questo fatto ci sembra molto semplice e chiara. La Sicilia, la Corsica, la Sardegna, dal Medio Evo fino ad epoca recente, sono rimaste ugualmente fuori dalla corrente della civiltà Europea. Certamente a questo ha molto contribuito la loro posizione isolana, però a siffatta cagione se ne sono aggiunte molte altre speciali, le quali non si sono manifestate, a modo di esempio, per l' Inghilterra. Le grandi isole del Mediterraneo si rassomigliano fra loro non perchè isole, ma perchè tutte egualmente simili al rimanente d' Europa quale era quattro secoli addietro.

Dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.

§ 113. — Ma tornando ancora una volta alla quistione dei rimedi particolari, specialmente in quanto riguarda la pubblica sicurezza, l' esperienza sola, già lo dicemmo, può decidere se sono efficaci tutti quelli d' indole normale o stabile che si potessero imaginare. Se, contro alla nostra aspettativa, riescissero impotenti a stabilire il predominio della Legge, converrebbe ricorrere a provvedimenti eccezionali e provvisori per ripulire e preparare il terreno; per distruggere, cioè, quel sistema d' intimidazioni che impedisce l' azione delle leggi regolari. Quali dovrebbero essere cotali provvedimenti?

Fra quelli da noi proposti fin adesso, se taluni (come per esempio la soppressione pura e semplice

delle guardie campestri armate)[1] non sono definitivi, pure dovrebbero esser mantenuti per un tempo piuttosto lungo ed esser considerati come stabili. Inoltre non implicano derogazioni allo Statuto, se si toglie ciò che proponiamo intorno al Giurì. Riguardo a quest' ultimo premettiamo che a nostro avviso, in Sicilia, la sua soppressione nei limiti già sopra da noi esposti, non può essere un provvedimento straordinario e provvisorio, ma di lunga durata e tale da considerarsi come normale; imperocchè a parer nostro, il giurì non può esistere in Sicilia finchè dureranno, non solo l' attuale stato della pubblica sicurezza, ma anche le presenti condizioni sociali.[2] Se non si giudica praticabile il sopprimere per legge il giurì nell' Isola, se ne renda l' opera superflua provvedendo ad inviare per regola tutte le cause criminali gravi alle Corti d' Assise del Continente; e si sottostia pure a tutte le spese e a tutte le complicazioni amministrative che porterebbe un siffatto sistema. I suoi inconvenienti, per quanto grandi, non sarebbero nulla di fronte ai suoi vantaggi.

Posto in sodo questo punto, rimane ancora da stu-

---

[1] Vedi sopra, pag. 273.
[2] Vedi sopra, § 77.

diare quanto riguarda i provvedimenti straordinari e provvisori veri e propri, cioè: primo, l'istituzione di tribunali militari; secondo, i mezzi di toglier via coloro che pure essendo palesemente autori e mandanti di delitti, non si sono potuti condannare giudizialmente per lo stato eccezionale della pubblica sicurezza. Riguardo ai tribunali militari, dall'analisi da noi fatta delle condizioni di pubblica sicurezza in Sicilia, risulta che recherebbero vantaggi scarsi e non tali da compensare i loro inconvenienti. Si fucilerebbe lì per lì, qualche brigante, qualche malandrino, forse qualche manutengolo, ma non s'intaccherebbe il vasto sistema di complicità che cuopre buona parte dell'Isola.

Sarebbe invece molto efficace, a parer nostro, il toglier di mezzo i sospetti, a condizione però che l'operazione si facesse completa, senza debolezze, senza compassioni male intese. Dovrebbero portarsi fuori dell'Isola tutti i sospetti, per quanto altolocati ed influenti, e dovrebbero tenersi fuori non per poco tempo e quasi in via provvisoria, ma per lunghi anni, per tutto il tempo necessario a rompere le loro relazioni, i loro legami di ogni genere coll'Isola. Prima di ricorrere ai provvedimenti eccezionali, bisogna esitar molto e tentare ogni altro mezzo; una volta che si siano decisi, l'essere inesorabile, crudele, è

virtù e dovere; la compassione è delitto, perchè facendo le cose a metà, il provvedimento produce i danni grandissimi pubblici e privati che vi sono inerenti, ma non i benefizi. Il transigere in questi casi è fare come quegli che, per la gran compassione, non avendo il coraggio di tagliare le orecchie al cane in una volta, ne tagliava un pezzettino ogni giorno.

Del resto, quand'anche dovessero finire per chiarirsi indispensabili i provvedimenti eccezionali, sarebbe nonostante necessario il riordinamento da noi proposto nell'amministrazione della polizia e della giustizia, giacchè, per conoscere e colpire senza processo gli autori e mandanti di delitti, sarebbe più che mai necessario di essere perfettamente informati e ovunque delle più minute particolarità locali; sotto pena non solo di colpire degli innocenti alla cieca, ma anche di farsi in ogni luogo istrumenti delle vendette e delle prepotenze di una parte degli abitanti contro gli altri, sprofondandosi così sempre più in quell'abisso per trarsi dal quale si starebbe facendo uno sforzo disperato. D'altra parte, essendo l'operazione anticipatamente preparata e determinate le persone da deportarsi, basterebbe sospendere le leggi ordinarie per un tempo brevissimo, tanto che bastasse per metter la mano sulle persone destinate, e così si ridurrebbero al minimo possibile gli enormi danni che cagiona

per tutti i versi uno stato di violenza, come quello della legge stataria.

Come l' Italia sia tenuta a fare grandissimi sacrifizi pecuniari per migliorare le condizioni materiali della Sicilia.

§ 114. — Fino adesso si è parlato di riforme nel Governo, di rigori, di provvedimenti eccezionali; ma a questo punto non si limitano i doveri dell' Italia verso la Sicilia. Venuta nell' Isola ad imporre un nuovo ordine sociale, essa ha l' obbligo di porla in condizioni materiali tali da renderlo possibile. Ha essa adempiuto a quest' obbligo? Ci sembra di no. L' Italia ha trovato la Sicilia con pochissime strade e senza ferrovie,[1] ed i sacrifizi che ha fatti fino adesso per le opere pubbliche dell' Isola non sono nulla in paragone di ciò che le doveva. La Sicilia, e con lei le altre province meridionali, non hanno certamente il diritto di chiedere all' Italia ch' essa ricada nel disavanzo; hanno bensì quello di chiederle che usi in loro favore tutte le forze di cui può disporre, hanno diritto di chiederle d' esser preferite nella costruzione di opere pubbliche a qualunque altra regione. Del resto, il ritardo in questo non sarà stato tutto danno se sarà mutato l' indirizzo del Governo nell' Isola, e se questo d' or innanzi si regolerà sugli interessi della intera

[1] Riguardo alla quistione dei Porti e alla loro importanza speciale in un' isola, vedi sotto a pag. 435 nell' estratto della *Relazione della Commissione d' inchiesta per la Sicilia,* riportato nell' Appendice del presente volume.

popolazione siciliana, non sulle esigenze e sui clamori di quella parte di essa che predomina. Così sarà evitato nell' avvenire che una gran parte dei denari destinati al bene dell' Isola vengano sprecati senza profitto per lei, e finiscano in parte nelle mani di accollatari influenti sotto forma di guadagni scandalosi, in parte siano sprofondati sotto le frane e nelle paludi per ubbidire ai clamorosi capricci di qualche città o di qualche camarilla. Il brano della Relazione della Commissione d' Inchiesta che citiamo in appendice dà un' idea delle immense e dolorose perdite che ha fatte in questo modo la Sicilia.

Come il Governo abbia obbligo di studiare nelle province meridionali ancora più che altrove gli effetti sulla ricchezza delle sue tasse.

§ 115. — Inoltre, se il Governo ha necessità di studiare con cura gli effetti prodotti in Sicilia dalle sue leggi civili e penali, ha ancora il dovere di ricercare colla cura più coscenziosa i risultati prodotti dalle sue imposte. Se tale dovere gl' incombe per tutta l' Italia, è più che mai stringente per lui in Sicilia e in genere nelle province meridionali, dove uno sbaglio che inceppi l' attività economica rende chi l' ha commesso fautore e complice di tutte quelle forze che trattengono quella parte d' Italia nella sua attuale condizione sociale.[1] Disgraziatamente, per le

[1] Vedi nella *Relazione della Commissione d' inchiesta, per la Sicilia* a pagina 23, gli effetti in Sicilia della legge sulla tassa per l' alcool. — Vedi pure a pag. 100 e seg. ciò che vi è detto sulla riscossione delle tasse.

tasse come per il rimanente, le ultime ad essere studiate sono le province meridionali, e così leggi e regolamenti si adattano a condizioni di fatto diverse dalle loro, osservate in altre regioni.

Come la repressione dei disordini descritti nel presente volume sia atta a render possibile e preparar un miglioramento stabile delle condizioni della Sicilia, ma non ad operarlo.

§ 116. — Finalmente, quando il Governo avesse trovato mezzi efficacissimi per far prevalere la forza della Legge sulla prepotenza privata, i risultati che otterrebbe sarebbero incompleti e precari. Incompleti, perchè la massima parte delle prepotenze private non violente essendo di competenza delle leggi civili, non potranno, anche coi massimi sforzi esser conosciute e represse dallo Stato, fintantochè gli offesi non verranno da sè a palesarle ed a invocarne l'aiuto. Precari, perchè le leggi saranno sostenute bensì dalla forza artificiale dello Stato, non da quella naturale degli elementi sociali interessati al loro mantenimento. Lo Stato, coi provvedimenti accennati in questo volume, potrà bensì permettere a questi elementi, se esistono in germe, di sorgere ed acquistar vigore, ma non crearli. La cagione dei mali della Sicilia è nel suo stato sociale, cioè nelle sue condizioni economiche; quelli dureranno quanto queste, nel fondo se non nella forma, e non cesseranno se non quando queste saranno mutate, quando cioè sarà sorta in Sicilia una numerosa classe media. Ora, in un paese come la Sicilia, quasi esclusiva-

mente agricolo, la gran massa della classe media non può sorgere che dall'agricoltura, nè essere costituita altrimenti che per mezzo di agricoltori agiati. Il problema dei rimedi ai mali della Sicilia, si riduce dunque in ultima analisi, a questo: Se ed in quali modi si possano porre i contadini siciliani in grado di acquistare, se non la proprietà della terra che lavorano, almeno una certa agiatezza ed indipendenza. Questo problema sarà trattato nel libro secondo della presente opera.

CONCLUSIONE.

Se non è sbagliata del tutto l'analisi fatta in questo lavoro dei fenomeni che presenta la Sicilia, conviene conchiudere che essi non hanno nulla di anormale, ma sono manifestazioni necessarie dello stato sociale dell'Isola. Diremo più. Se v'ha in Sicilia qualcosa di anormale, è l'intrusione di una civiltà diversa che cerca d'imporsi e mette lo scompiglio nel giuoco delle forze naturali, che altrimenti avrebbero operato lo svolgersi regolare e spontaneo della società siciliana.

Però, se lasciando da parte l'aspetto storico e filosofico della quistione, la consideriamo sotto il lato politico, essa muta faccia. La Sicilia fa parte d'Italia e non si ammette che ne possa esser divisa. La coesistenza della civiltà siciliana e di quella dell'Italia

media e superiore in una medesima nazione, è incompatibile colla prosperità di questa nazione e, a lungo andare, anche colla sua esistenza, poichè produce debolezza tale da esporla a andare in fascio al minimo urto datole di fuori. Una di queste due civiltà deve dunque sparire in quelle sue parti che sono incompatibili coll'altra. Quale sia quella che deve cedere il posto, non crediamo sia oggetto di dubbio per alcun Siciliano di buona fede e di mezzana intelligenza. Certo, le condizioni sociali dell'Italia media e superiore lasciano immensamente da desiderare sotto ogni aspetto, ma appartengono incontestabilmente ad uno stadio di civiltà posteriore in linea di tempo a quello della Sicilia. La quale deve inevitabilmente passare per uno stato analogo se deve progredire per la medesima strada di quelle società che, secondo i criteri generalmente accettati al dì d'oggi in Europa, sono considerate le più civili ed in condizione superiore a quella del rimanente dell'umanità. Abbiamo detto uno stato *analogo* e non *identico,* giacchè la civiltà, ancora che uguale di specie e di grado in vari paesi, pure può essere in ciascuno di loro molto diversa nelle forme esterne e nei particolari.

Dunque, se l'Italia ha il dovere di esistere, a lei spetta quello di usare tutti i mezzi di cui può di-

sporre per portare la Sicilia al grado di civiltà delle sue parti più progredite. Noi non sappiamo se sia possibile siffatto mutamento; ma se lo è, i mezzi più potenti in sè stessi si manifesteranno miseramente inefficaci, se la nazione italiana non sente questo suo dovere e gli obblighi che le impone. Abbiamo detto che lo Stato per salvar la Sicilia deve governarla senza la cooperazione dei Siciliani, ma esso non può governar l'Italia senza gl' Italiani, conviene dunque che trovi appoggio nel rimanente della nazione.

La quale fino adesso non ha avuto il sentimento dei suoi doveri e della sua missione verso la Sicilia e le province meridionali in genere. Abbiamo ricevuto quelle nostre sorelle minori che, senza pensare all'avvenire, si buttavano fiduciosamente nelle nostre braccia. Erano macilenti, affamate, coperte di piaghe, e noi avremmo dovuto curarle amorevolmente, nutrirle, cercare con ogni mezzo anche col fuoco, dov' era necessario, di ridonar loro la salute. Invece, senza nemmeno gettar gli occhi sulle loro ferite, le abbiamo messe al lavoro, lavoro duro e faticoso, del compimento d' Italia; abbiamo loro chiesto uomini e denari, abbiamo dato ad esse in cambio una libertà da dozzina, di fabbricazione forestiera, e abbiamo detto loro: crescete e moltiplicate. E poi dopo quindici anni

ci maravigliamo perchè le piaghe sono incancrenite e minacciano di ammorbare l'Italia.

Ormai l'esperienza di questi quindici anni basta per insegnarci che nello stato delle province meridionali v'ha qualcosa a noi sconosciuto, cagione dell'inefficacia dei mezzi di governo fino adesso adoperativi. Spetta alla classe colta dell'Italia media e superiore e a quei pochi dell'Italia meridionale che si rendono conto dello stato del loro paese, di cercar di conoscere quel che è adesso ignorato, d'imporre al Governo il sistema che dietro siffatta conoscenza si sia chiarito necessario. Certamente anche un Ministero potrebbe tentare da sè ciò che adesso chiediamo alla classe colta della nazione, e dare l'impulso alla medesima invece di aspettarlo da lei. Ma non si può ragionevolmente chiedere a dei Ministri che sacrifichino gl'interessi del loro partito e le cosiddette convenienze parlamentari al bene generale d'Italia. Tal fatto può certamente avvenire: e come negli affari privati, così e più ancora in politica, è regola elementare di prudenza il non far conto sui casi eccezionali. Finchè sarà lasciato a sè stesso, il Governo, qualunque sia il suo colore ed il suo partito, continuerà a vivere giorno per giorno di rimedi empirici ed infruttuosi, e, senza potere nè voler conoscere il male in sè medesimo e curarlo, si arrabatterà intorno

a qualche fenomeno esterno di questo, ed ogniqualvolta una recrudescenza nei sintomi del morbo lo minaccerà di qualche interpellanza o di qualche articolo di giornale, mostrerà il suo zelo coll'accrescere i sacrifizi di denari e di sangue, sempre col medesimo frutto. E quegli uomini che per i monti, per i boschi, per le città della Sicilia cadono sotto le palle dei malfattori in difesa di una Legge che non ha mezzi d'esser rispettata, non hanno essi diritto di chieder conto all'Italia del loro sangue sprecato inutilmente, perchè gli uomini politici Italiani non hanno il coraggio di chiamar le cose coi loro nomi in Parlamento, e di scuotere il giogo di quel dottrinarismo dozzinale che tutti adorano ed al quale nessuno crede, perchè le classi colte d'Italia, dimenticando la missione che dà loro il nostro ordinamento politico, se ne stanno neghittose, oppure vanno appassionandosi e mettendo sottosopra il paese per dei miseri interessi locali?

Certamente l'Italia potrà sussistere per molto tempo ancora in quelle medesime condizioni nelle quali vive da quindici anni. Sono molte le malattie organiche che non spingono a pronta morte. Ma in un organismo indebolito, pieno di germi di decomposizione, quelle medesime cagioni che in un corpo sano produrrebbero effetti appena avvertibili, generano lo

sfacelo generale. E quando questo avvenisse, i primi a soffrirne crudelmente sarebbero i membri di quella classe che adesso non sa capire qual responsabilità e quali doveri le imponga di fronte al rimanente della nazione il fatto ch' essa è quasi sola a trar profitto della libertà Italiana.

APPENDICE.

LE OPERE PUBBLICHE IN SICILIA

ESTRATTO DELLA RELAZIONE

DELLA GIUNTA PER L' INCHIESTA

SULLE CONDIZIONI DELLA SICILIA

NOMINATA SECONDO IL DISPOSTO DELL' ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1875.

Fino dal 1865 scriveva il Possenti essere doloroso confessare come la somma destinata nei bilanci dello Stato allo spurgo dei porti siciliani fosse affatto inadeguata al bisogno largo ed urgente che vi era di siffatti lavori. E fin d' allora suggeriva che ognuno dei porti principali fosse fornito di un buon cavafondo, perchè l' operazione potesse lestamente condursi a termine. La somma destinata a questi espurghi crebbe certamente d' allora in poi; ma la condizione di fatto odierna se n' è poco avvantaggiata; può dirsi peggiorata, se si pon mente allo sviluppo di navigazione che ha reso necessario in molti porti un eguale sviluppo di profondità e di spazio. Catania, Porto Empedocle, Trapani, dove il movimento mercantile si fa ogni giorno maggiore, vedono gl' interrimenti minacciare sempre più i loro porti. A Trapani, per esempio, la Camera di commercio dichiara che i bastimenti superiori a 600 tonnellate non possono più entrare nel I porti.

porto, e bisogna che le operazioni si facciano alla rada, con perdita di tempo e spese, e rischi maggiori. Il capitano del porto conferma questo fatto, e aggiunge che nei mesi d'inverno i naviganti evitano il porto di Trapani per le disgrazie che vi succedono. E i cavafondi sono tuttora così scarsi che, votata una somma insufficiente di lire 36 mila per espurghi nel porto di Trapani, se ne dovettero spendere 6 mila pel solo trasporto di una di queste macchine dal porto di Girgenti. Non parliamo dei porti minori, di Marsala, di Mazzara, di Cefalù. L'interrimento completo va diventando per quei porti una questione di tempo; eppure a Cefalù si lamenta che molte barche vadano a rompersi sulle coste della Calabria, e che i giovani marinari emigrino in America abbandonando il mare nativo; eppure a Marsala cresce continuamente l'accorrenza del naviglio mercantile, soprattutto per l'esportazione dei vini; eppure a Mazzara la natura ha fatto l'opera per tre quarti, introducendo nell'interno della città un canale marino, atto ad essere espurgato e mantenuto con modica spesa.

Vero è che la legge ha determinato i contributi e le spese secondo la classificazione dei porti; vero è che molti lavori pei porti principali si sono compiuti, che molti sono in corso di esecuzione, che altri, come appunto per Trapani, per Girgenti, per Palermo, furono recentemente prescritti da legge o prossimi ad essere proposti al Parlamento. Vero è infine che non è fievole neanche in Sicilia quell'affannarsi di città e di villaggi attorno alla provvidenza dello Stato, quel lamento dei singoli interessi e dei singoli bisogni, che sognano un'ingiustizia del Governo tutta speciale ad essi, e che affettano di non vedere nell'orizzonte a loro schiuso altri bisogni ed altri interessi, nonchè prevalenti, di eguale diritto ed egualmente obliati.

Nè vogliamo obliare noi, ingiusti prima di tutti, per quante e quali difficoltà politiche, parlamentari e finanziarie abbia dovuto passare in questi anni quell'ente Stato, obbligato a soddisfare alle spese di coloro stessi che le invocavano, tante e così grosse esigenze di una vita per tutti nuova.

Resta ad ogni modo, sull'argomento dei porti, un criterio comparativo a cui nessuno può negare una certa evidenza; ed è che l'ufficio dei porti in un'isola ha un carattere di maggiore importanza che sulle spiaggie del Continente. Il mare è la via fatale nel primo caso, può essere la via sussidiaria nel secondo. Ciò che per Ancona o per Savona può essere un lusso, aggiunto alle comodità di una triplice comunicazione ferroviaria, diventa una necessità di esistenza per Trapani o per Milazzo, rimaste finora sorde al rumore degli stantuffi di Watt. E ciò spiega come per le città siciliane, il porto sia più che un bisogno, sia una smania; ciò spiega come in ognuno dei piccoli villaggi che sorgono sulle spiaggie marine, la vita dell'oggi e la speranza dell'avvenire si abbranchino ad un molo, ad una banchina, ad un approdo periodico, ad un gavitello d'ormeggio. Il mare è lì, colle sue onde invadenti, colle sue misteriose attrazioni, coi suoi sconfinati orizzonti, colle sue vaghe promesse di economia e di ricchezza. Non parlate a quei trafficanti, a quei pescatori, che lottano dall'infanzia coi suoi mutevoli capricci, dei vostri bilanci, della vostra contabilità, delle competenze passive, della legge sulle opere pubbliche. È un linguaggio che non comprenderebbero, sono argomenti di cui non saprebbero indovinare il nesso coi casi loro. La voce del mare è più grossa di ogni altra, il pericolo da evitare più vicino, l'opera che li può aiutare o che s'immaginano li possa arricchire, non par loro discutibile per ragioni lontane o per interessi lontani. D'altronde, che è lo Stato per quei traf-

ficanti, per quei pescatori che avranno veduto cento volte Tunisi o Malta, ma che non hanno mai visto Genova, forse neanche Messina? Lo Stato è una gran macchina, lontana da loro, lontana dalla Sicilia, che può tutto, che ha sempre denari, che ne distribuisce a chi e come crede; è una macchina di cui erano avvezzi a dir male, quando si chiamava il regno di Napoli, di cui hanno cominciato a dir bene quando si chiamò il regno d' Italia, e di cui tornano a sospettare che possa volgersi a male quando vedono ritardarsi troppo il molo, la banchina, l' approdo, il gavitello.

Certo, a siffatti criteri, non esclusivi delle popolazioni siciliane, uno Stato non può cedere, ma deve lottare cogli stromenti della coltura e dell' amministrazione perchè si modifichino. Nemmeno però può ribellarsene affatto, quando questi criteri, divenuti generali e vivaci, traggono una certa giustificazione da condizioni speciali, quali dicemmo essere per le popolazioni isolane le questioni dei porti. Allora, anche l' applicazione della legge può divenire più larga, soprattutto i procedimenti amministrativi debbono spogliarsi perfino dell' apparenza di improvvidi ritardi o di inopportune rigidità. Tanto più debbono spogliarsene, inquantochè la stessa popolarità che circonda in Sicilia ogni lavoro marittimo, rende assai rare le resistenze dei corpi locali ad assumersi le tangenti ordinate dalla legge, e talvolta provoca anche esempi splendidissimi di larghezza. Ne siano prova Catania e Licata, che stanno costruendosi a loro spese dei grandi porti, valutati a più di dodici milioni il primo, a più di sette il secondo. Ne sia prova Trapani, che offriva una somma di 100,000 lire, al di là della sua quota legale, per la costruzione di un bacino di carenaggio. Eppure Trapani non ha potuto ancora ottenere che una somma di lire 35,000, a spese comuni, fosse inscritta nel bilancio del 1876 pei necessari

lavori di espurgo; eppure Licata, già prossima alla fine dei lavori suoi, non ha visto mantenersi dallo Stato la corrispondente promessa sua, che pel gennaio 1875 fosse aperta all' esercizio la linea ferroviaria Canicatti-Favarotta-Licata.

La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 non è, anche lasciata tal quale, priva di temperamenti da potersi con maggiore larghezza del passato applicare alla Sicilia. L' articolo 187, che contempla il trapasso di un porto da una classe ad un' altra, potrebbe dare modo di soddisfare reclami o lagnanze che avessero veramente il loro fondamento sulle circostanze mutate e sullo sviluppo della navigazione in questo decennio. E l' articolo 198, che regola i sussidi dello Stato pei porti di quarta classe, lascia al Governo una latitudine, della quale un' amministrazione intelligente e benevola può usare, senza abusarne, con effetti così politicamente come economicamente rimuneratori.

Alcune volte poi, bastano delle previdenze amministrative di qualche larghezza ad imprimere nelle popolazioni il concetto della cura che il Governo pone al loro benessere. E, per esempio, il passeggiero o il trafficante che da Reggio s' imbarca per Messina si sentirebbe assai più sotto la protezione di un grande Stato se trovasse un vapore di qualche portata, invece di quei piccoli vaporini postali che non sempre paiono atti a sfidare l' agitazione dello stretto; e se, giunto a Messina, come partendone, trovasse assettati quei ponti di sbarcatoio, che ormai non difettano in nessun porto, e senza i quali riesce sempre incomodo, talvolta pericoloso, l' approdo.

Fra i principali porti dell' Isola, sei hanno avuto a quest' ora il beneficio di una linea ferroviaria: Palermo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Girgenti, e due, Trapani e Licata, stanno per ottenerlo. Quando i lavori saranno finiti, Le ferrovie.

certo molte diffidenze si spegneranno, e una corrente più salubre d'idee e di affetti si espanderà per gli animi. Ma finora non vi sono molti disposti a giudicare con grande imparzialità la condotta e gl'intenti del Governo in questa materia delle ferrovie, così facile ad esser presa per vessillo di ogni malcontento, di ogni ostile od onesta impazienza.

Sono vari e complessi i fatti ed i criteri che contribuiscono a creare in Sicilia la situazione ferroviaria odierna; e non si giudica con equità se tutti non si ricordano e se non si attribuisce ad ogni causa l'effetto suo.

Innanzitutto, un concetto predominò nell'Isola e fuori, quando si procedette al primo disegno della rete delle ferrovie sicule: fu il concetto di favorire gli zolfi. S'era nel colmo degli aumenti di prezzo che a questa derrata aveva cagionato la malattia delle viti. La mancanza di ogni altro movimento commerciale o industriale aveva concentrato sugli zolfi i desiderii e le speranze di tutti gli uomini d'affari in Sicilia; fuori ne seguirono l'impulso. Certo è che quasi ogni altro intento della viabilità ferroviaria fu sacrificato al proposito di aprire più numerose e più larghe ai filoni del metalloide le vie del mare. E così fu spinta senz'altro verso Lercara la prima linea che si staccò da Palermo; così fu obliata la provincia di Trapani, e furono obliate, tranne i capoluoghi, le provincie di Messina, di Siracusa, che zolfi non producevano; così fu necessario cercarsi da Lercara un passaggio per le dirupate sponde del Platani verso Girgenti e tentare l'unione col bacino solfifero di Caltanissetta traverso le mobili e fangose arene di Montedoro. Nè a tutt'oggi sono ancora cessate le illusioni che gli zolfi producono sulle menti; che anzi sta in cima a qualunque progetto di linee nuove, o di allargamento di porti, l'intento di deviare dai suoi sbocchi naturali il prodotto delle solfare e costrin-

gerlo, con artificiali e costose combinazioni di viabilità, ad imboccare altre zone e ledere, se è possibile, i diritti della geografia. Ed illusione è quella di Palermo, se crede che con qualunque accorciamento di linea possa disputare a Girgenti ed a Licata gli zolfi dei bacini centrali; illusione è quella di Siracusa, se crede che la ferrovia Siracusa-Licata potrà condurre al suo magnifico porto gli zolfi dei bacini del Salso; illusione è quella di Messina, se crede che, girando l'Etna, mediante la ferrovia nella valle del Cantara, possa attingere alle sorgenti minerarie gli zolfi di Leonforte e di Castrogiovanni e stornarli dal porto di Catania a cui sono destinati.

La rete ferroviaria di un paese si tesse male, quando si ubbidisce ad una sola preoccupazione, e si vogliono forzare per essa le condizioni naturali. I guai, dissimulati da prima, si fanno strada più tardi, ma i tracciati difficilmente si possono correggere, e aumentano così gl'impacci per l'avvenire.

Sventuratamente non fu questa la sola cagione che influì male sull'originario disegno delle ferrovie siciliane. Le vicende per cui passò la concessione di quelle ferrovie, le pressure parlamentari che sembravano esigere il presto anche a disagio del bene, la facoltà lasciata alle compagnie assuntrici di proporre progetti e variazioni che quasi tutte avevano per iscopo la convenienza dei costruttori, anzichè la migliore direzione della linea, contribuirono a rendere vizioso ed incompleto il primo tracciato. E dovette essere per ragioni di questa natura che la linea da Catania a Leonforte fu lanciata per intero traverso ai facili, ma deserti terreni della piana di Catania, lasciando fuori di comunicazione tutti i paesi collocati alla destra, e non toccando neanche alla sinistra Palagonia e Rammacca, come era stato desiderio della Commissione parlamentare del 1863. Così fu strano e ingiusto che la linea litorana orientale si fermasse al porto di Si-

racusa, senza spingersi almeno fino a Noto, che pur era in quel tempo il capoluogo della provincia, e il cui territorio, ricco di produzioni, avrebbe potuto recare un po' di alimento all'arido tronco Siracusa-Catania.

Forse, quando cause così molteplici non avessero contribuito alla redazione del primitivo disegno, una rete più ampia e più razionale avrebbe potuto costruirsi, salve le ragioni del tecnicismo, e con maggiore riguardo alle zone più popolate. Forse la congiunzione di Palermo con Girgenti si sarebbe condotta per la linea interna più produttiva di Misilmeri, Corleone e Bivona, con una diramazione verso Sciacca; la congiunzione con Catania avrebbe seguìta per Termini e Caltavuturo la linea che oggi chiamasi delle due Imere, e, giunta a Leonforte, avrebbe seminate le sue stazioni lungo quella schiera di grosse e fiorenti città che da Agira a Misterbianco adornano il potente fianco dell'Etna. E allora Caltanissetta, unita per Castrogiovanni alla linea Palermo-Catania, avrebbe potuto diventare il centro di tre altre diramazioni, una per Girgenti, una per Licata, ed una per Piazza e Caltagirone, sopra Catania o sopra Siracusa, toccando Modica e Noto. I tronchi secondari poi, da Palermo a Trapani per Alcamo e Castellammare, da Corleone per Partanna e Castelvetrano a Mazzara ed a Marsala, da Adernò per Bronte e Randazzo a Taormina, da Messina pel Faro e Barcellona a Patti, e forse da Leonforte per Nicosia e Mistretta a Cefalù, avrebbero, coi sussidi provinciali e comunali, completata la viabilità ferroviaria dell'Isola in modo da non lasciare nessun onesto appiglio al più piccolo lagno. Si sarebbero sfondate tutte le vene interne della produzione agraria, senza trascurare gli zolfi; i quali poi, se qualche bacino speciale, come Lercara o Casteltermini, fosse rimasto senza una linea principale, vi si potevano allacciare mediante

qualcuna di quelle ferrovie economiche, così agili e così utili a un tempo per gli usi e pei paesi industriali.

Ad ogni modo, adottato come che sia un piano generale, sarebbe stato desiderio vivo dell'Isola che alla sua esecuzione si fosse posta molta sollecitudine. Ma questa mancò. Mancò, in parte per le ragioni stesse per cui rimase imperfetta la rete, in parte per altre ragioni che verremo esponendo.

Innanzi tutto è mestieri attribuire agli elementi costitutivi del suolo siciliano la sua grossa porzione di responsabilità. Gli ostacoli che quei terreni franosi e scivolanti sui loro strati di creta oppongono all'opera dei tecnici, sono veramente gravi e continui. Le gallerie si sfasciano, i ponti crollano, i più robusti pilastri, sprofondati a più decine di metri, si piegano e si rovesciano sui lati, invasi da quelle montagne di melma che con lento ma irresistibile lavorìo scalzano e sollevano tutte le fondamenta delle opere d'arte. Un piccolo seno di monte, il passaggio di un torrentello, una frana della estensione di alcuni metri esigono lavori preliminari, rassodamenti di terreni, sistemi complicati di acquedotti e di muraglioni, quali non occorrono sul Continente per grossi fiumi o per larghe vallate. Aperta una volta col piccone la terra, le frane aumentano e le acque filtrano da ogni lato, inutili all'agricoltura, esiziali alle strade.

Questa condizione geologica non può non essere di grande ostacolo e di grande ritardo alla costruzione delle ferrovie, dove così rigoroso essere deve lo scrupolo dell'esattezza e della solidità dei lavori. Rifare la stessa cosa due volte, impiegare ad una data opera il doppio del tempo che avrebbe potuto calcolarsi, dovettero essere gli incidenti ordinari di simili costruzioni. Fu preveduta la situazione dagli ingegneri del Governo? E una volta scopertasi, fu pari lo zelo alla difficoltà, pari l'attività all'ostacolo?

L'opinione siciliana è molto propensa a non riconoscere negli ingegneri che studiarono e diressero le ferrovie questa eccellenza di qualità. A Palermo, a Girgenti ci dissero che gli ingegneri locali avevano avvertita questa speciale condizione delle terre siciliane; ci dissero altresì che questi avvertimenti non erano stati considerati, che i progetti di ferrovia erano stati redatti senza alcuna conoscenza delle località a cui si applicavano. Che qualcosa di vero in questa opinione vi sia, lo proverebbe una certa mutabilità di progetti, che in condizioni ordinarie non si saprebbe nè spiegare, nè approvare. La importante galleria, per esempio, che chiamano della *Misericordia* e che traversa una collina tra Calascibetta e Castrogiovanni, fu in origine progettata della lunghezza di quattro chilometri da un ingegnere governativo, il comm. Marzano. Affidati i lavori alla società *Vittorio Emanuele,* un secondo progetto ridusse questa galleria a 2200 metri. Subentrata nella concessione la ditta Charles e Vitali, la lunghezza della galleria fu ancora ridotta a 1500 metri. Finalmente il Governo, quando rientrò nel sistema delle costruzioni dirette, fece allestire un altro progetto che abbreviava quel traforo fino a metri 1126. Ed ora che l'opera è compiuta misura esattamente una lunghezza di metri 1424,13. Così intorno a Lercara le variazioni della linea furono parecchie, e le difficoltà del tracciato non sembrano essere state considerate con i dovuti criteri. Da Girgenti a Porto Empedocle si costruisce una linea per esclusivo servizio degli zolfi, ma, appena costruita, si comprende che difficilmente potrà servire all'uopo, vista la precarietà dell'esercizio ed i continui pericoli di franamento e la mancanza di materiale opportuno. Si aggiunge che i lavori del porto, approvati alcuni anni or sono e condotti innanzi con molta spesa, si sono ora verificati, dietro un'ispezione dell'egregio ingegnere Mati,

affatto contrari allo scopo di sicurezza, e si devono rifare su disegni completamente diversi.

E finalmente si notano, come sconci gravissimi in linea tecnica, le forti pendenze tollerate in moltissimi tronchi; pendenze del 20, del 26, del 30, fino del 33 per 1000; pendenze insomma superiori a quelle che si permettono tecnicamente nei grandi passaggi delle Alpi; e ciò, malgrado che i dati forniti ad una Commissione governativa che esaminava nel 1863 il contratto Lafitte sembrassero assicurare una media pendenza superiore in pochi casi al 10 per 1000.

La Giunta, in base a questi fatti, non può dunque escludere che qualche ragione abbia l'opinione pubblica siciliana nell'addossare al personale tecnico governativo parte della responsabilità pel cattivo tracciato delle ferrovie e per la lentezza della sua costruzione. E fra gli stessi attuali capi del servizio tecnico non si tacque il fatto che linee più facili e più sicure avrebbero potuto in qualche caso costruirsi; non si tacque il dubbio che le strade sicule siano state studiate piuttosto sul tavolo che sul luogo, e che la condizione di quei terreni sia stata considerata assai meno difficile del vero.

Negli ultimi anni però l'azione del Governo si è venuta precisando d'assai, e svincolati ormai da ogni legame di diritto con quelle infauste società costruttrici che in Sicilia pur troppo si seguirono e si rassomigliarono, i tecnici governativi secondarono in questi ultimi tempi l'impulso ministeriale con una operosità feconda, di cui sarebbe ingiustizia non tener conto. Infatti, mentre nel 1871 gli operai occupati nelle ferrovie salivano ad una media giornaliera di 2416, nel 1872 questa media salì a 6942. Scemato un po' il bisogno, per l'apertura all'esercizio di molti tronchi, la media giornaliera si trovò nel 1874 di 5540, ma risalì nel 1875 a 6273. Così

accadde che, mentre la rete originaria del primo periodo, affidata alle società concessionarie per una lunghezza di 329 chilometri, esigette dieci anni di tempo per la sua costruzione, vale a dire una media di 33 chilometri all' anno, la rete del secondo periodo, votata colla legge 28 agosto 1870 e costruita direttamente dallo Stato per una lunghezza di 221 chilometri, fu incominciata nel settembre 1872, e al 1° maggio scorso contava già aperti all' esercizio 140 chilometri, vale a dire una media di 40 chilometri all' anno, malgrado le difficoltà di tanto maggiori che queste linee presentano in confronto delle prime. Dell' intiera rete sicula, composta di 550 chilometri, sono dunque attualmente in esercizio 469 chilometri; rimangono a completarsi sulla linea Leonforte-Licata un tronco fra Santa Caterina e Caltanissetta di chilometri 8 e il tronco fra Campobello e Licata di chilometri 29; sulla linea Palermo-Girgenti il solo tronco fra Spina e Passofonduto di chilometri 14; e finalmente la trasversale fra le due linee, che da Serradifalco dovrebbe giungere a Campofranco, per una lunghezza di chilometri 29.

Caldare e Montedoro.

Qui veramente il ritardo cessa di trovarsi imputabile all' opera del Governo, che ha fatto e va facendo ogni sforzo perchè una comunicazione diretta fra Palermo e Catania si stabilisca. Ma è noto il lungo ed aspro dibattimento che intorno a questa linea di congiunzione insorse fra gli interessi locali. Per due anni discussero le provincie e le Camere di commercio dell' Isola se a raggiungere Campofranco si dovesse procedere direttamente da Serradifalco per Montedoro o scendere a Canicattì e di là staccare un tronco fino al quadrivio delle Caldare, alcuni chilometri al disotto di Campofranco. Palermo e Caltanissetta propugnarono accanitamente la linea di Montedoro; Girgenti, Siracusa, Catania,

Messina appoggiarono la linea delle Caldare. Il Governo stette un pezzo neutrale; i suoi tecnici però non dissimulavano che le difficoltà di costruzione lungo la linea di Montedoro si mostravano assai maggiori. Finalmente, cedendo forse al desiderio di fare cosa grata alla città di Palermo, piuttosto che ad una decisa convinzione sulla opportunità tecnica di quella linea, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo si decise per la linea di Montedoro e stipulava con l'appaltatore Parisi il contratto d'appalto per la somma di lire 6,874,000.

Senonchè, appena posta mano ai lavori, crebbero le difficoltà, e ricominciarono le esitazioni. Per secondare le raccomandazioni tecniche unite al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, furono studiati i progetti e proposte deviazioni tali che sopra 29 chilometri della lunghezza totale del tronco, soltanto tre chilometri e mezzo rimanevano invariati secondo il primitivo progetto. Dopo ciò bastò una cattiva invernata, perchè il movimento dei terreni rendesse necessarie nuove varianti anche al secondo progetto; e queste varianti si esercitarono sopra una lunghezza complessiva di oltre 13 chilometri. Malgrado ciò, l'enorme franosità dei terreni, l'insalubrità della regione, la scarsezza dei materiali, le difficoltà dei trasporti hanno potuto far dire ad un chiaro ingegnere essere quella località la *negazione stessa della viabilità*. E la Commissione, composta dei signori Siben e Imperatori, che con espresso mandato visitò quella linea nell'estate del 1875 fece un rapporto assai scoraggiante sulle sue condizioni di costruzione e di esercizio. In una tabella annessa alla relazione del bilancio definitivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1876 è accennato che le ultime constatazioni ufficiali farebbero ascendere il costo della linea di Montedoro a lire 10,000,000 più del prezzo d'appalto. Queste

varianti e queste visite impedirono naturalmente i lavori; tantochè in questi due anni, in cui fu dato così forte impulso a tutta la costruzione ferroviaria dell' Isola, appena poche centinaia di migliaia di lire furono spese sulla linea appaltata al Parisi. L' opinione pubblica si preoccupò di questa situazione e cominciò a discutersi una soluzione diversa. Gl' interessi favorevoli alla linea delle Caldare ripigliarono forza; nella stessa Palermo gli uomini d' affari e le personalità più distinte rammollirono le loro resistenze; si ammise che, se le difficoltà tecniche avessero resa mal sicura la strada di Montedoro, era necessario trovare in qualche modo una congiunzione fra le due ferrovie, pur scendendo sino alle Caldare; purchè un' altra via più diretta fra Palermo e Catania si ponesse allo studio, quella per esempio, delle due Imere, che accorcierebbe di 75 chilometri la comunicazione fra le due grandi città.

La questione trovasi attualmente a tal punto, ed è grave per gli interessi molti e complicati che vi si annodano. Essa comprende principalmente tre aspetti: l' aspetto commerciale, l' aspetto tecnico finanziario, l' aspetto politico.

Sotto il primo aspetto, la Giunta non può non dare alla linea delle Caldare la preferenza su quella di Montedoro. Mentre questa traversa una landa incolta, dove il piccolo comune di Montedoro è quasi il solo centro di popolazione, in tutto meno di 5 mila abitanti, la linea delle Caldare passerebbe a poca distanza dalle grosse e ricche borgate di Racalmuto, Grotte, Comitini, Aragona, che sarebbero messe in comunicazione diretta con entrambi i due porti di Licata e Porto-Empedocle. Come importanza solfifera, l' ingegnere Parodi, competentissimo nella materia, considera il bacino delle Caldare come produttore di 200 mila quintali di zolfo, quello di Montedoro di soli 30 mila, che recenti calcoli por-

terebbero anche fino a 50 mila. Il paragone quindi non regge. Finalmente una ricchezza ancora vergine troverebbe nella ferrovia delle Caldare il modo di manifestarsi: e sarebbero le miniere di salgemma che abbondano a Racalmuto, e che ora, pel prezzo dei trasporti, non possono offrire all'industria bastevole allettamento. Queste saline sono giudicate di tale importanza che il compianto generale Bixio, seguendo il consiglio dello stesso Parodi, aveva divisato farne la sua zavorra pei carichi di ritorno nell'India; e mentre ad esse darebbe valore mercantile la ferrovia delle Caldare, non potrebbe darne quella di Montedoro alle minori saline di Mussomeli, ancor troppo lontane dalla linea per potersene giovare.

Sotto l'aspetto politico il tracciato più favorevole è quello che più rapidamente si compie. È già vivo ed aspro il malcontento destato da questo fatto, che dopo 16 anni Palermo non si trovi ancora in diretta comunicazione ferroviaria colle città orientali dell'Isola. Riesce difficile a molti l'indagare con animo scevro di passione le cause di siffatto ritardo, ed uomini eletti per intelligenza e patriottismo non sempre sanno difendersi contro ingiuste impressioni. Prolungando ancora di troppo l'epoca di questo congiungimento, possono soffrirne alcuni interessi commerciali di Palermo, ma ne soffrirà assai più lo spirito pubblico e l'indirizzo politico di quella illustre città. Palermo ha bisogno di rompere l'incanto che la tiene segregata e sovrana al di là del Platani e delle Madonie. La via del mare non le basta; bisogna che per le vie di terra, e le più rapide che si possa, si senta allacciata d'interessi, di affetti, di idee, al resto della Sicilia, al resto d'Italia, a Roma.

Dopo ciò la Giunta non crede poter discutere il terzo aspetto della questione, l'aspetto tecnico finanziario. Le man-

cano troppi dati, troppa competenza per pronunciarsi. Se un nuovo esame della linea delle Caldare dimostrerà che tecnicamente come finanziariamente le sue condizioni siano quali si erano dette fin qui, vale a dire un tracciato da potersi eseguire in due anni e con cinque o sei milioni di spesa, nessuna esitazione a scegliere questa linea sarà scusabile più. Se invece le delusioni tecniche si ripeteranno anche per le Caldare e si proverà che le cifre del tempo e della spesa debbano salire a livello di quelle della linea per Montedoro, il Governo sarà giustificato se persiste in questo tracciato, dal momento che non sarà nè più lungo, nè più difficile, nè più dispendioso di un altro.

Le linee future. Quanto ad altre linee da costruirsi o da studiarsi in Sicilia, è evidente che non può impegnarsi fin da ora tutto l' avvenire, come è evidente altresì che l' attuale rete ferroviaria non basta. Se Palermo avrà la sua seconda comunicazione colla Sicilia orientale mediante le due Imere, o verso Messina mediante il litorale marittimo, qualora la costruzione del tronco Eboli-Reggio rendesse quest' ultima linea il complemento naturale della grande longitudinale tirrena, non è facile sia deciso fin d' ora. Certo, costruita la linea per le Caldare, questa seconda comunicazione diventa una questione di tempo, subordinata soltanto ad opportunità di finanza. Nè può mettersi in dubbio che i precedenti legislativi e le necessità di commercio rendano desiderata l' esecuzione anche della linea complementare del mezzogiorno, che pure per sole opportunità di finanza potrà essere suddivisa in tronchi successivi: da Siracusa a Noto, da Noto a Modica, da Modica a Vittoria o a Licata. Le linee Messina-Patti, Termini-Cefalù, Caltagirone-Catania, per cui le rappresentanze locali hanno votato sussidi, si presentano pure con qualche diritto di preferenza; e più lontane di speranza e di attuazione,

cominciano a disegnarsi le linee Giardini-Randazzo, Mazzara-Girgenti, Trapani-Castellammare.

Che questi desiderii e questi progetti di nuove ferrovie debbano tutti coordinarsi colle necessità dello Stato, non è chi non veda. L'orizzonte ferroviario si suole abbracciare tutto di un guardo; ma lenti poi e lunghi scorrono gli anni necessari per attraversarlo. Illusioni ed utopie sulle conseguenze di un allacciamento ferroviario non mancano neanche in Sicilia; però non devesi dimenticare che il reddito chilometrico delle reti sicule, previsto nel 1863 di lire 10,000 o 12,000 al massimo, è già arrivato a circa 11,000, malgrado che la mancanza di congiunzione tra i due versanti, le sospensioni frequenti di esercizio e i trasbordi fra le linee interrotte rendano il movimento di scambi enormemente fiacco e inceppato. Forse un sistema favorevole alla costruzione delle linee secondarie nella viabilità siciliana sarebbe quello delle ferrovie economiche, suggerito dall'esperienza di altri paesi, e suffragato dall'opinione di persone competenti. Giacchè il fenomeno che in Sicilia atterrisce le buone volontà, è la grande differenza che, per le condizioni sopra descritte, presenta ivi il costo chilometrico delle ferrovie in confronto delle cifre ordinarie. E questo fenomeno sarebbe in gran parte scongiurato dalle ferrovie a binario ristretto, che per la loro agilità nelle curve e pel minor peso del materiale possono più facilmente superare le difficoltà dei terreni.

Il Governo avrebbe anche un altro modo di cautelarsi contro le eccessive esigenze che in fatto di ferrovie potessero assalirlo. E sarebbe di vincolare la concessione delle nuove linee alla esecuzione preventiva delle strade rotabili che per legge spettassero alle provincie. Non parliamo di quelle spettanti ai Comuni, perchè la condizione sarebbe troppo dura, e potrebbe sembrare una ripulsa palliata. Ma

l' adempimento degli obblighi di legge per parte delle provincie è una condizione che lo Stato può lealmente esigere come preliminare, e sarebbe utile impulso a doppio beneficio per le popolazioni.

Così la norma direttiva del Governo in questo argomento delle ferrovie potrebbe essere questa: classificare, secondo la varia importanza politica ed economica, le nuove linee; considerare quali fra esse abbiano a loro favore validi antecedenti; promuovere, secondo le risultanze combinate di queste indagini, quelle linee di diritto prevalente che fin d' ora contassero inoltre a proprio vantaggio il concorso più efficace dei corpi morali interessati; ben inteso che le nuove costruzioni ferroviarie non dovrebbero incominciarsi che dove fosse compiuta o resa idonea all' allacciamento arteriale della ferrovia, la rete delle strade rotabili assegnate dalle vigenti leggi allo Stato e alle provincie.

Un' ultima osservazione su questa importante materia. Forse non ha giovato al prospero e rapido andamento dei lavori ferroviari nell' Isola, una soverchia concentrazione di attribuzioni tecniche presso i poteri centrali. Le approvazioni richieste e date da questi poteri ai vari progetti, le dilucidazioni chieste e raccolte, le molte ispezioni succedutesi con grande sacrificio di tempo, si è visto che non hanno impedito nè una continua mutazione di questi progetti, nè una libertà esecutiva delle società concessionarie che tornò di grave danno allo Stato. Forse un ufficio locale, composto di personale giovane, intelligente ed energico, fornito di responsabilità e di facoltà speciali per l' esecuzione dei lavori ferroviari, avrebbe potuto provvedere più sollecitamente alle varie difficoltà, ed esercitare sulle società costruttrici un' azione ed una vigilanza che certo mancò. Di siffatti organismi per lavori complessi e speciali non mancano esempi nell' am-

ministrazione italiana; e il Governo potrà vedere se non sia tuttora conveniente di adottare pei lavori ancora da compiersi un provvedimento discentratore di tale natura, come anche lo consigliano uomini tecnici di alta e incontrastata autorità.

Finalmente si lagna non senza ragione il ceto commerciale dell' Isola per l' insufficienza e la precarietà primordiale delle stazioni ferroviarie. Invero, nè Palermo, nè Catania, per esempio, possedono una stazione conforme all' importanza del centro commerciale ed alla dignità del paese dove son poste. E, specialmente lungo le linee di Palermo-Girgenti e Catania-Leonforte son troppe le stazioni, quantunque provvisorie, dove non solo le persone hanno sconvenienti ricoveri, ma le merci, gli zolfi, i grani, i sommacchi, debbono accatastarsi nei sacchi a cielo aperto, subendo i danni e le diminuzioni di volume o di valore che le intemperie e l' insicurezza sovente arrecano. Una sollecita trasformazione delle stazioni provvisorie in stazioni definitive e un aumento del materiale mobile atto a servire convenientemente il movimento delle derrate non può non essere considerato dalla Giunta come un mezzo di rendere più animati gli scambi e più nudrito il reddito chilometrico.

Le strade ordinarie.

Quanto abbiamo detto a proposito delle ferrovie, servirà ad abbreviarci il còmpito riguardo alle strade rotabili, per cui ricompaiono in molta parte le stesse argomentazioni, gli stessi bisogni, più numerosi lamenti.

Vi è, per esempio, nell' Isola una città, a cui la Giunta avrebbe voluto pure condursi, ma che ci si affacciò da ogni lato inaccessibile, senza pericolo di trovarvisi poi per parecchi giorni rinchiusi. Sciacca, a cui d' inverno il mare impedisce frequentemente l' approdo, che i torrenti privi di ponti chiudono da dritta e da sinistra alle vetture, si trova ancora,

dopo 16 anni di Governo liberale, non congiunta da via praticabile nè al capoluogo della sua provincia, Girgenti, nè ai capoluoghi di circondario coi quali confina, Mazzara e Bivona. Lo Stato non ha certo che una colpa indiretta in questa sgraziata condizione di cose, giacchè le linee stradali che circondano Sciacca, furono classificate come provinciali, e soltanto dopo la recente legge del 30 maggio 1875 lo Stato vi prese ingerenza. Ma che rispondere agli uomini estranei ai pubblici negozi quando vi chiedono se sia regolare o tutrice degl' interessi generali una legislazione che in 16 anni non trova modo di ottenere da cui spetta l' adempimento di uno dei più indispensabili scopi della vita civile? In verità alla domanda la risposta è ardua; giacchè tutti i criteri che si possono addurre a giustificazione delle varie necessità amministrative e delle varie autonomie che debbono coordinarsi ed armonizzare colle funzioni di uno Stato libero, si rompono contro il fatto brutale, contro l' isolamento di un grosso paese, contro un così lungo diniego di viabilità.

Il caso di Sciacca è però eccezionale fra i grossi Comuni della Sicilia; ma non pochi ancora dei Comuni minori si trovano in condizioni così meschine di viabilità, da dovere indurre la pubblica amministrazione a riesaminare seriamente il problema.

Non è neanche a dire che sia stato in questi anni meschino l' impulso dato alle costruzioni stradali. Se esaminiamo le cifre, queste non ci rispondono sfavorevolmente. Infatti, secondo i dati raccolti dal Possenti, a tutto il 30 marzo 1862, erano privi di strade 244 Comuni, compresi 4 capoluoghi di circondario; e lo sviluppo della viabilità ragguagliavasi a metri 84,50 per chilometro quadrato, e metri 0,914 per abitante. Oggi, vale a dire al 31 dicembre 1875, i Comuni privi di strade sono ridotti a 102; e la viabilità si ragguа-

glia a metri 139 per chilometro quadrato e metri 1576 per abitante.

Vediamo a chi, e in quale proporzione, si devono questi progressi.

Lo Stato innanzitutto, colle due leggi del 30 marzo 1862 e 25 giugno 1866, si era assunta la costruzione di chilometri 605 di strade nazionali, e 105 ponti sulle strade provinciali dell'Isola. Al 31 agosto 1875, si erano costruiti chilometri 458,229, stavano in costruzione chilometri 134,894, non erano ancora appaltati chilometri 12,041; di ponti se ne erano costrutti n° 52; erano in costruzione n° 9; 44 non erano ancora appaltati. Se dunque la legge del 1866, che prescriveva il termine di 10 anni per l'esecuzione di queste opere, non può dirsi totalmente rispettata, è chiaro che la buona volontà non fece difetto, se si vuole tenere conto delle difficoltà tecniche già menzionate a proposito delle ferrovie e delle strettezze di bilancio fra cui si è sempre trovato in questi anni l'erario pubblico. Strade nazionali.

Nè il legislatore può dirsi avere mancato agli obblighi suoi; giacchè colla legge 30 maggio 1875 decretò larghi concorsi per sette grandi strade provinciali, e col progetto di legge ultimamente discusso nei due rami del Parlamento, ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno, e dal Senato nella tornata del 1° luglio di quest'anno, completò, mediante un altro assegno in bilancio, la somma necessaria a saldare le eccedenze di spesa, e a compiere le costruzioni.

Le provincie non furono pure restìe a grandi sacrifizi per la pubblica viabilità; soltanto questi sacrifizi non sempre furono opportunamente fatti e in qualche caso non servirono che a rendere più difficile il problema stradale. Strade provinciali.

Questo avvenne soprattutto a Girgenti e a Caltanissetta.

La provincia di Girgenti, quella appunto che non provvide finora a nessuna comunicazione coi suoi due capoluoghi di circondario, Sciacca e Bivona, contrasse fino dal 1865 prestiti onerosissimi per otto milioni; decretò di costruire con questo fondo tutte le strade comunali della provincia; largheggiò in progetti male redatti da uomini imperiti o mossi da considerazioni di piccoli interessi locali; spese fino a 500 mila lire per soli 7 chilometri di una strada comunale; seminò tronchi di strada senza concetti direttivi e senza ordine amministrativo; e si trova ora con un debito ingente, colle strade provinciali non fatte, colle strade comunali interrotte o male costrutte; col malcontento seminato in ogni ordine di cittadini per questa specie di anarchia stradale; e non senza aver lasciato qua e là il sospetto che in questa anarchia qualcuno abbia avuto il proprio tornaconto, o per lo meno che qualche amministratore della provincia abbia pensato esclusivamente ed egoisticamente agli interessi del singolo Comune dove tiene beni e dimora.

A Caltanissetta pure l'amministrazione provinciale diresse la materia stradale in modo da lasciare aperto l'adito a gravi censure. Lì i partiti si combattono con vigore e sono tenaci ad escludersi. Dopo il 1867 il partito che predominava nel Consiglio provinciale fece decretare una larga rete stradale, comprendendovi, come a Girgenti, molti tronchi di puro interesse comunale. E si contrassero, come a Girgenti, prestiti per la somma di circa 5 milioni. Indi a poco, scavalcato quel partito, e introdottisi nel Consiglio molti amministratori nuovi, prevalse il sistema di affidare in appalto ai Comuni l'esecuzione della rete provinciale. Si appaltavano i tronchi per L. 23,000 al chilometro, i Comuni li riappaltavano per L. 8000 o 9000 e lucravano la differenza. Una grande rilasciatezza nella sorveglianza tecnica fu la conse-

guenza necessaria di questo sistema; si costrussero ponti, che naturalmente rovinarono, col *ginese* delle zolfare a guisa di mattoni o di pietre; gli ingegneri che redigevano progetti furono anche chiamati talvolta a collaudarne l'esecuzione; onde i sospetti facilmente attecchirono, e non mancarono deposizioni che attribuirono una parte dei lucri guadagnati sugli appalti comunali agli stessi consiglieri provinciali che di quel sistema eranó stati iniziatori e propugnatori.

Nella provincia di Messina le cose andarono diversamente, ma egualmente non bene. L'amministrazione provinciale non sembra, a parere di qualcuno anche fra i suoi componenti, avere un eguale interesse per tutte le parti del territorio da essa vigilato. Però, una rete stradale fu decretata; ma la provincia inciampò in appaltatori insufficienti; con uno di questi, a cui si vuole attribuire qualche influenza presso la prefettura di Messina, pendono già da assai tempo trattative e contestazioni; il risultato fu che appena alcuni chilometri poterono costruirsi di tutta la rete provinciale.

La configurazione territoriale di questa provincia è sfavorevole per ciò che un'aspra catena di monti la taglia longitudinalmente per mezzo, e rende quindi assai difficili e costose le comunicazioni fra i due versanti. È inoltre in questa provincia soprattutto che i corsi d'acqua frequentissimi e scorrenti sopra larghissimi letti esigono tal numero di ponti monumentali da soverchiare le forze di ogni provinciale bilancio. Le fiumane della Calabria si ripetono qui cogli stessi caratteri come si riproduce coll'identico tipo l'aspetto delle montagne. E in entrambe le regioni la necessità di provvedere al rimboscamento dei terreni dirupati e all'arginatura di certi fiumi è vivamente sentita, pei danni gravi che una mancanza e l'altra producono agl'interessi locali.

A queste difficoltà e a queste deficienze venne però in

soccorso lo Stato. Il quale si addossò la costruzione di 85 ponti in questa sola provincia; comprese fra le strade nazionali due traversate montane, quella da San Stefano per Mistretta a Nicosia e quella da Milazzo per Novara a Randazzo; e coll'ultima legge del 1875 si addossò pure la costruzione di due altre grandi strade provinciali, quella da Sant'Agata a Randazzo e quella da Capo Orlando a Bronte. Rimarrebbe una quinta traversata che interessa giustamente la città di Castroreale, non congiunta da strada rotabile con quella parte del suo circondario che rimane al di là della catena. Ma è sperabile che, appena svincolata dalle pastoie legali in cui ora si dibatte coi suoi appaltatori, la provincia pensi a soddisfare questo debito che essa ha veramente verso una parte importante del suo territorio.

Quanto alle provincie di Trapani e di Palermo, la loro azione è stata più regolare e più efficace. Palermo ha una rete di chilometri 420 in esercizio, ne ha in costruzione chilometri 49 e sta preparando i provvedimenti per la costruzione di altri chilometri 158. Trapani va compiendo il suo sistema di strade provinciali, cominciate già sotto il precedente Governo, e ha trovato un poderoso aiuto nella legge del 1875 che affidò allo Stato il compimento della lunga e importante linea da Trapani, per Castelvetrano e Sciacca, a Porto Empedocle.

Di Catania e Siracusa non si può dire che bene; dell'ultima soprattutto, la cui rete stradale fu iniziata e ormai compiuta con grande e intelligente coraggio; sicchè può dirsi che la sua viabilità ha poco da invidiare a quella delle meglio servite fra le provincie continentali. Anche nelle provincie di Catania e Siracusa prevalse originariamente il concetto, come a Caltanissetta e a Girgenti, di costruire a spese del bilancio provinciale la rete intercomunale. Era un effetto

dell' anteriore legislazione stradale; che, prelevando ogni anno, dal 1843 in poi, una somma di ducati 300,000 (L. 1,275,000) sui bilanci comunali per la costruzione delle strade provinciali, aveva attribuito una specie di diritto ai Comuni stessi, di rivalersi poi sui bilanci provinciali per la continuazione di quella viabilità a cui essi avevano per tanto tempo provveduto del proprio. Fu dopo il 1865 che, dovendosi attuare le classificazioni stradali, quel concetto cominciò ad urtare contro la legge. E d'allora sorsero quelle contestazioni e quelle confusioni, di cui parlammo a proposito di Girgenti e Caltanissetta; perchè molti Comuni non volevano accettare il carico del compimento e della manutenzione di tronchi interrotti e che male servivano alle loro comunicazioni; molti altri si videro ad un tratto possessori di magnifiche reti comunali costruite senza loro spesa e fatica. Si aggiunge che, dopo la legge sulle strade obbligatorie del 1868, sorsero altre contestazioni col Governo, pretendendo le provincie di farsi rimborsare dallo Stato, pei lavori anteriormente compiuti, la quota che per le strade comunali obbligatorie si assumeva l'erario pubblico. Di lì uno stato d'incertezza che rese lunga e complicata l'esecuzione della legge, tantochè, per esempio, nella provincia di Catania soltanto al principio del 1875 passarono ai bilanci comunali le strade fatte costruire anteriormente dalla provincia. Ad ogni modo, ciò che a Girgenti e a Caltanissetta compromise così gravemente le finanze provinciali ad un punto e la pubblica viabilità, a Catania e a Siracusa, per una migliore e più cauta direzione degli affari, non nocque; anzi, è giustizia ripeterlo, a Siracusa la rete è bene compiuta e bene mantenuta, a Catania, quantunque meno bene mantenuta, soltanto 34 o 35 chilometri, attualmente in costruzione, occorrono a compierla.

Nel complesso, dal 31 marzo 1862 al 30 giugno 1875, della rete provinciale si sono costruiti chilometri 593,956, sono in corso di esecuzione chilometri 304,302, restano a costruirsi chilometri 714,052.

Strade comunali obbligatorie.

Le note dolenti, quanto a viabilità, si fanno più numerose allorchè dallo Stato e dalle provincie si scende ai Comuni. E l'esaminare la viabilità comunale, vuol dire esaminare l'unico stromento che su quella agisca, la legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie.

Quella legge, frutto precipuo degli studi della Commissione parlamentare d'inchiesta del 1867, ha pur troppo avuto in Sicilia un'applicazione assai meno efficace che non fosse nell'intendimento degli autori della legge e nel giusto concetto che la ispirò. Tutte le deposizioni si lagnano di questo fatto, quantunque non tutte lo attribuiscano alle stesse cagioni.

Che la resistenza all'attuazione pratica di quella legge, teoricamente accolta con plauso, sia stata viva da parte delle amministrazioni comunali, non si può dubitarne. Il prefetto di Palermo dice che la legge si eseguisce nei preliminari di ufficio, ma che arrivando allo stadio delle costruzioni si trovano ostacoli grossi nella condizione finanziaria dei Comuni e nella poca esattezza con cui erogano i fondi stabiliti in bilancio per materie stradali. Il prefetto di Catania deplora che la legge del 1868 « sia divenuta una palestra, in cui municipi, sindaci e difensori si studiano a tutto possa di contrastare l'applicazione più larga del provvedimento. » Un consigliere provinciale di Catania afferma che molti Comuni non si prestano ad eseguire quella legge, perchè non sono giunti ad un grado di civiltà e d'istruzione da comprendere i vantaggi della viabilità. Nella provincia di Messina i Comuni si prestarono dapprima a fare gli elenchi, ma poi per

la compilazione dei progetti, per gli appalti, e tutti i procedimenti esecutivi dovettero supplire la provincia e il Governo. Nella stessa città di Messina l'elenco delle strade obbligatorie fu dovuto redigere d'ufficio dalla prefettura nel 1874. E un membro di quella deputazione provinciale ci assicurava che fino ad ora non si era costrutto nel Comune di Messina un solo chilometro di strade obbligatorie. A Siracusa le cose camminarono in senso inverso; da principio grandi resistenze attive e passive; poi le repugnanze scemarono, le resistenze furono più miti; ora non mancano municipi che gareggiano di zelo nel compiere quelle parti della rete intercomunale che ancora difetta.

Nè solo si trovarono ostacoli alla costruzione, ma in qualche luogo le strade costrutte rimangono con manutenzione insufficiente, talchè deperiscono e bisogna talvolta quasi rifarle. Così avvenne nella provincia di Palermo, dove il Governo, con esempio unico nello Stato, fece costruire dall'esercito due gruppi di strade della misura di chilometri 81, anticipando ai Comuni una spesa di L. 876,000, e dove ora, per mancanza di manutenzione, alcuni tronchi importanti, per esempio quello da Caccamo a Sciara, sono divenuti ormai impraticabili. Così avvenne nella provincia di Catania, dove alcune strade comunali, che erano rotabili alcuni anni fa, si debbono ora percorrere a cavallo. E in qualche luogo, come sulla linea Palermo-Messina, si deplora che ponti costruiti dal Governo rimangano inutili per le contestazioni locali che impediscono le strade d'accesso. E per contestazioni della stessa natura osservò la Giunta essere da lungo tempo in deplorevole stato di manutenzione un tronco stradale di moltissima importanza locale, quello che conduce tutti gli zolfi di Lercara alla stazione della ferrovia.

Di codeste contestazioni, di codesti ripicchi tra autorità

che dovrebbero tutte cooperare al comun bene, pur troppo non vi è penuria in Sicilia; e forse non vi sono rimaste estranee sempre le autorità governative, quando spiriti gretti o rivalità burocratiche riescono a prevalere sulla direzione imparziale e assennata dei pubblici servizi. Gare di questa natura non giovano mai a rialzare il sentimento della giustizia e dell'autorità, come non giovarono in passato alla buona soluzione di alcune questioni stradali, per esempio nel circondario e nella città di Nicosia.

Ritornando alle strade obbligatorie, il risultato dell'azione finora ottenuta dalla legge 30 agosto 1868 può riassumersi nelle seguenti cifre.

La classificazione delle strade obbligatorie in Sicilia si estende, a tutto il 1874, a chilometri 3809, 864, la cui spesa importerebbe una cifra approssimativa di L. 40,363,000. Calcolando l'esecuzione della legge sulla base del fondo speciale stabilito dall'art. 2 e dei sussidi provinciali e governativi, in quindici anni dovrebbero essere costruiti chil. 2561, 879; gli altri raggiungerebbero od oltrepasserebbero il ventesimo anno.

In fatto si sono redatti, a tutto giugno 1875, progetti regolari per chilometri 1733, dei quali 676 parte dai Comuni e parte dalle provincie, 1057 direttamente dall'amministrazione governativa; i progetti redatti dalle provincie costarono sino a 600 lire al chilometro, quelli compilati d'ufficio ascesero ad una media chilometrica di L. 223. A tutto agosto 1875 si erano decretate linee stradali per chilometri 534, si erano concessi sussidi dallo Stato per L. 1,247,810, si erano eseguiti lavori per L. 982,762 (escluse le linee eseguite per mezzo dell'esercito) e si era pagata in sussidi la somma di L. 219,056.

Se poi si prendono le mosse dalla solita epoca del 1862,

l'aumento delle strade comunali verificatosi nell'Isola ascende a chilometri 705; nel complesso, tra nazionali, provinciali e comunali, la viabilità siciliana sarebbe cresciuta dal 31 marzo 1862 al 30 giugno 1875 di chilometri 1638, 210; una media annua di chilometri 117.

Effetti della scarsa viabilità.

Il risultato, bisogna dirlo, non è brillante, pensando che a questo concorsero le forze dei Comuni, delle provincie e dello Stato. Dalle cifre è apparso però che soprattutto nella viabilità comunale la sproporzione è sfavorevole. Infatti, mentre lo Stato ha costruito chilometri 458 sopra 605, vale a dire più di tre quarti del debito suo, mentre le provincie hanno costruito chilometri 594 sopra 1612, vale a dire più di un terzo dell'opera loro, i Comuni, sopra una rete obbligatoria di chilometri 3810, non ne hanno costruito che 705, vale a dire meno di un quinto del lavoro totale. Il linguaggio delle cifre diventa anche più doloroso, se si guarda all'entità dei risultati ottenuti dalla legge 30 agosto 1868; giacchè l'avere in 7 anni potuto erogare soltanto una somma di circa un *milione*, mentre il preventivo sommario della rete complessa tocca per lo meno i 40 *milioni*, dimostra quanto siamo lontani dall'avere finora a nostra disposizione un mezzo efficace per raggiungere lo scopo. Continuando in queste proporzioni, non venti nè venticinque, ma *duecento ottanta anni* occorrerebbero per compiere la rete obbligatoria delle strade comunali in Sicilia. Nè sarebbe esatto il dire che l'opera o il sussidio dello Stato abbiano avuto minore larghezza nell'Isola che nel Continente. Le somme spese in tutto il regno per l'esecuzione della legge del 1868 ammontavano a tutto giugno 1875 alla cifra di L. 7,915,779; e di queste, per progetti, lavori e sussidi, toccarono alla Sicilia L. 1,449,146, vale a dire quasi il doppio di ciò che in proporzione di territorio e di abitanti le sarebbe spettato. Ed

è giusto che sia così, giacchè dove è maggiore il bisogno, ivi dev' essere più robusto lo sforzo.

È vero che ormai il primo periodo, il periodo più difficile della preparazione è già spinto innanzi, e che ora i procedimenti dell' amministrazione pubblica potranno essere più rapidi. I duecento ottanta anni potranno essere ridotti alla metà, al quarto della loro durata, ma risultati maggiori la legge del 1868, così come è, non potrà darne; ed è impossibile che si lasci per altri cinquant' anni la Sicilia alle prese con uno sviluppo così lento della primaria viabilità.

È questo il primo bisogno dell' Isola, la causa più frequente e più intima delle sue sofferenze. L' efficacia dannosa dell' odierno sistema stradale si tocca, si vede, si indovina in ogni manifestazione della vita o degli interessi dell' Isola. Nell' ordine economico, turba i fenomeni ordinari dello scambio, impedisce le coltivazioni accurate come i convenienti commerci, allontana i proprietari dalle loro terre, scoraggia i costruttori di case agrarie e gli intraprenditori di migliorie, si oppone alla introduzione delle macchine, pesa sulla elasticità dei prezzi e dei salari, rende fiacco e lento il progresso industriale, affatica lo sviluppo minerario, perpetua, dove c' è, il regime del latifondo e il regno della malaria. Nell' ordine morale, contribuisce a mantenere i pregiudizi e gli errori delle classi popolari, alimenta in esse l' abitudine dell' inerzia e dell' egoismo, impedisce quei contatti che servono a dirozzare le menti, a spegnere le diffidenze, a rendere largo e sicuro il sentimento delle solidarietà umane e dei progressi civili. Nell' ordine politico, i danni poi sono continui e complessi. Senza strade, la pubblica amministrazione si trova ad ogni passo inceppata. Non può vigilare l' esecuzione delle leggi, lasciate troppe volte in balìa di sindaci, che dell' isolamento del loro Comune si formano uno stro-

mento di dominio od un pretesto di resistenza passiva. La pubblica sicurezza non vi può essere guarentita, perchè il servizio periodico si rende difficile, e tardi e scarsi i soccorsi straordinari in caso di turbamenti. Estremamente onerosi e dispendiosi riescono gli obblighi che il sistema liberale dello Stato impone ai cittadini; come i servizi dei giurati, delle testimonianze, della leva, dei tributi; e così più lenti e inefficaci rimangono i servizi che i cittadini possono esigere dallo Stato, ad esempio, per la posta, per la giustizia civile e penale, per le ispezioni scolastiche. Da che ognuno vede quale discredito ne venga al sistema politico e quale continua lotta tra gli interessi privati e le esigenze dello Stato. La mancanza di strade crea poi un grosso turbamento in tutta la materia delle circoscrizioni, così amministrative, come giudiziarie; giacchè spesse volte Comuni che si trovano in linea chilometricamente diretta a poca distanza dal loro capoluogo sono costretti, per incompleta viabilità, a percorrere lunghissimi spazi e attraversare, per giungervi, territori soggetti ad altre giurisdizioni; e talvolta avviene pure che un piccolo tronco costruito da un Comune o da una provincia confinante aumenti il danno e quasi il ridicolo della loro situazione, mettendoli a due passi da un capoluogo che non è il loro, e lasciando il loro a distanza di tre o quattro giorni di viaggio disagiato e pericoloso.

Circoscrizioni amministrative e giudiziarie.

Queste circoscrizioni, così amministrative, come giudiziarie, come anche politiche, dànno luogo a molti reclami; di cui alcuni verranno scemando man mano che la viabilità, progredendo, sani e corregga certe anormalità passeggiere e certi squilibri attuali; altri dovrebbero veramente essere soddisfatti, perchè mossi da intollerabili difetti di circoscrizione. Sciacca e Sambuca, per esempio, si trovano ora in più facili comunicazioni con Palermo chè con Girgenti, e quindi

il desiderio di avere la prima città anzichè la seconda per capoluogo di provincia può essere ora scusato. Non lo sarà più quando siano aperte le linee stradali in costruzione, che metteranno Sciacca e Sambuca a pochissima distanza dal capoluogo attuale. Piazza Armerina si lagna d'essere l'unico capoluogo di circondario in Italia che non sia sede di un collegio elettorale, essendo invece suddivisa fra due o tre collegi finitimi la sua popolazione. Agira, che la ferrovia ha posto a qualche ora di distanza da Catania, si trova annessa alla giurisdizione del tribunale di Nicosia, da cui lunghe e malagevoli strade la dividono e dove nessun altro interesse la chiama. Cammarata e Casteltermini, che in tre ore per la ferrovia possono venire a Girgenti, sono sotto la giurisdizione dei tribunali circondariali di Sciacca e di Bivona, paesi a cui non possono accedere se non per aspri e inospiti sentieri, spesso pericolosi e non sempre praticabili, specialmente d'inverno. Reclami di questa natura sono molti, nè li possiamo noverar tutti.

Grave però e veramente dannosa è la condizione della provincia di Siracusa che tuttora trovasi annessa alla giurisdizione della Corte d' appello di Palermo. I cittadini di quella provincia che sono, mediante la ferrovia, in diretta e brevissima comunicazione con Catania, dove risiede una Corte d' appello, vedono i loro affari soggetti a lunghi ritardi, e devono, per recarsi personalmente al loro tribunale, traversare tre vaste provincie, mentre una grande sollecitudine di trattazione ed una grande economia di spese e di tempo verrebbe loro dal trovarsi sottoposti alla giurisdizione della Corte di Catania. I reclami per questo disagio furono unanimi in tutta la provincia di Siracusa. Veramente è assurdo che, mentre la Corte di Palermo esercita la sua giurisdizione su cinque provincie, e quella di Catania si restringe a

una sola, non si aggiunga a quest'ultima la provincia finitima di Siracusa, i cui affari e i cui cittadini, obbligati già a passare da Catania, perdono inutilmente tutto il tempo e tutta la spesa che esige l'attraversare le provincie di Caltanissetta e di Palermo, e il ripercorrerle nel ritorno. Non pare alla Giunta che questa ripartizione sia ora giustificata da nessuna esigenza legittima, da nessun interesse di pubblico servizio. E siccome questa condizione di cose non potrà essere mutata da nessun fenomeno di viabilità, giacchè i paesi della provincia di Siracusa dovranno ancora essere avvicinati a Catania, non potranno esserne allontanati, la Giunta ritiene che il Governo farebbe cosa giusta e utile alle popolazioni, promovendo la separazione della provincia di Siracusa dalla Corte d'appello di Palermo, e aggiungendola alla Corte d'appello di Catania.

Questo provvedimento, anche isolato, non comprometterebbe in nessuna guisa la questione più larga della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, mediante la riduzione dei tribunali circondariali. È un quesito codesto che non tocca la sola Sicilia, per quanto in Sicilia possa trovare argomenti maggiori a vantaggio suo. Certo, in alcune delle residenze più aspre e disagiate dei monti siciliani, nè il numero degli affari è tale da giustificare la residenza di un tribunale, nè riesce facile di mantenervi sempre un personale, così giudicante, come patrocinante, che dia buone guarentigie per la buona trattazione degli affari stessi. Troppe volte, così in Sicilia come altrove, i tribunali circondariali sono piuttosto diretti a soddisfare interessi locali di altra indole, anzichè gl'interessi alla cui tutela i tribunali provvedono. Le turbate condizioni della pubblica sicurezza possono sole creare in qualche caso la convenienza morale di un centro giudiziario altrimenti superfluo. E sotto questo rapporto la que-

stione si collega coll' ordinamento delle preture, di cui ci avverrà parlare più tardi. Ad ogni modo trattandosi di provvedimento ordinario e duraturo, la Giunta addita al Governo come degna di studio una circoscrizione del territorio dei tribunali dell' Isola, più conforme agl' interessi della popolazione e della giustizia; e la convenienza di ridurne anche il numero, a riguardo degl' interessi medesimi, tenendo sempre in gran conto lo stato della viabilità.

Prima di chiudere questo argomento, la Giunta non può a meno di dire una parola sopra un reclamo, per verità d' interesse locale, ma che, per l' eccezionalità del caso, merita l' attenzione del Governo, ed un' equa soluzione troppo ritardata fin qui.

La città di Noto, rimasta per quasi 30 anni capoluogo della provincia di Siracusa, si vide con una legge del 1865 nuovamente privata di questo vantaggio. Per una logica di centralità che potè sembrare eccessiva, perdette la prefettura, perdette il tribunale, perdette il liceo. Tali spostamenti, verificatisi quasi ad un tratto, non poterono che agire sfavorevolmente sulla prosperità materiale e sulla tempra morale della città. Proposta alla Camera una petizione per ottenere dei compensi, questa petizione, dopo un' ampia discussione, veniva rinviata al Ministero, il quale accettava l' impegno di studiare che cosa potesse farsi per migliorare la situazione di Noto. Questa deliberazione favorevole della rappresentanza nazionale veniva poi rafforzata presso i cittadini di Noto da un dispaccio del Ministro dell' interno che « assicurava essersi presa in attento esame la questione dei compensi da accordarsi a codesta città per la perdita del capoluogo. » Malgrado ciò, dei tanti modi escogitati o proposti dal Comune di Noto per raggiungere questo scopo, nessuno fu sinora accettato. Fu chiesta la sede di istituti giudiziari

importanti, e non si poterono concedere. Non si concesse la sede del distretto militare, non si concesse la dimora di un reggimento, mediante offerta gratuita dei locali, non si concesse la continuazione del tronco ferroviario sino a Noto, si accordò e poi non si mantenne un sussidio per l'arginamento del fiume Eloro. Pare alla Giunta che il caso eccezionale e la forza dei precedenti non lascino il Governo senza obbligo di provvedere a che la città di Noto non possa considerare come vuote di senso e di serietà le dichiarazioni solenni dei grandi poteri dello Stato.

La legge del 30 agosto 1868.

Il viluppo degli argomenti ci ha portato lungi dal tema fondamentale, da cui ci eravamo dipartiti: la necessità di dare più rapido impulso alla viabilità, e di migliorare quindi sotto tale aspetto la legge del 30 agosto 1868.

Si è visto che in molti casi quella legge trovò ostacoli nella resistenza passiva dei Comuni; in molti più casi la trovò eziandio nella difficoltà finanziaria della sua applicazione. È questa difficoltà deriva da cause varie. In alcuni luoghi, per esempio, nella provincia di Palermo, la resistenza assoluta di quella deputazione provinciale a concedere un aumento della sopratassa fondiaria oltre il limite accennato dalla legge del 14 giugno 1874, impedì la costituzione del fondo speciale, previsto dall' articolo 2 della legge del 1868, a tutti quei Comuni che con altre spese obbligatorie avevano raggiunto quel limite. Altrove le circoscrizioni comunali ristrette rendono quel fondo speciale affatto insufficiente, anche portando la sovrimposta al di là del limite fisso, e quindi aggravando molto la imposta individuale. In altri Comuni le difficoltà nacquero o dalla mancanza di un appaltatore dei lavori o dalla impossibilità di trovare i mutui necessari alla intrapresa stradale.

Certo, se lo Stato potesse recarsi in mano tutto l'andamento e tutta la responsabilità di questo servizio, rivalen-

dosi esso delle spese anticipate sui bilanci e sui contribuenti comunali, con quei mezzi che possiede, e quei temperamenti che potrebbe adottare, la costruzione della rete obbligatoria camminerebbe assai più spedita, e i voti delle popolazioni isolane saluterebbero con indubbia soddisfazione questo sistema. Almeno quando si tratta di consorzi comunali, a termini dell' articolo 21 della legge 30 agosto 1868, un intervento più diretto dello Stato varrebbe una benefica abbreviazione delle infinite lungaggini che rendono impotente l'opera del legislatore. E l'esempio già avuto, che i progetti sono stati compilati più sollecitamente dallo Stato, e che quei progetti sono costati meno, prova quanto più rapidamente ed economicamente funzionerebbe in questa materia l' ingerenza governativa.

Ma se fin lì non si può o non si vuole arrivare, bisognerebbe però in alcune parti rendere la legge più pratica e più efficace.

L' articolo 1 dovrebbe essere interpretato con temperanza affinchè la classificazione obbligatoria non imponga oneri troppo gravi a Comuni privi di ogni potenza economica.

L' articolo 2, che costituisce il fondo speciale, poco risponde allo scopo. La prestazione d' opera soprattutto, fonte di liti e d' incertezze nell' esigenza, allontana gli appaltatori che temono da quella forma di concorso, ritardi di pagamento o malfidi operai. E andrebbe ad ogni modo aumentata, se si vuole utile, l' aliquota del 5 per cento sulle tasse erariali, e permesso di oltrepassare per tale intento il limite fisso.

Quanto al sussidio dello Stato, regolato dall' articolo 9, due modificazioni sarebbero di grande utilità: 1° permettere la concessione *anticipata* del sussidio, almeno per quelle strade alla cui costruzione si procede d' ufficio, giacchè è crescere le difficoltà del Comune l' obbligarlo ad anticipare anche quella parte di spesa che non gli spetta; 2° portare la quota del sussidio ad un *terzo*, almeno in casi determinati, invece

del *quarto*. Nè queste modificazioni altererebbero gravemente il concetto originario della legge e le previsioni finanziarie che l'avevano accompagnata. Infatti, coll'ingenuità del desiderio ottimista, quella legge stabiliva che il sussidio annuo per le strade obbligatorie non fosse inferiore a tre milioni. L'esperienza ha provato che questa cifra superava di gran lunga gli stimoli della legge e l'attività del paese, giacchè in sette anni, invece di spendere 21 milioni, se ne sono potuti spendere soli 8. Per cui aumentando anche di un dodicesimo il sussidio erariale, è difficile che si arrivi mai ad erogare tutta la somma annuale che la legge del 1868 aveva prescritta. Se vi si arriva, sarà un giorno beato per la viabilità italiana.

Però la questione più grossa non è forse quella del sussidio. Ai due terzi della spesa deve sempre provvedere il Comune. E come vi provvede? Quali sono le fonti, gl'istituti a cui rivolgersi per ottenere un'anticipazione di capitali così importante?

Abbiamo veduto quali trabalzi abbiano avuto in Sicilia gl'istituti di credito, e come siano oggi obbligati a trincerarsi cautamente nelle operazioni di sconto e nei prestiti a breve scadenza. Il credito mobiliare e il credito fondiario non hanno finora istituti importanti a loro servizio, e il capitale privato non osa ancora avventurarsi fuori delle usate vie, o, quel che è peggio, fuori dei nascondigli. I Comuni siciliani non hanno dunque che due casse pubbliche a cui rivolgersi: la Cassa dei depositi e prestiti e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia; istituzioni che, quantunque amministrate da una sola autorità, secondo l'ordinamento provvisorio attuato col decreto 4 gennaio 1872, conservano però divise le attribuzioni e separato il bilancio.

Ora, la Cassa dei depositi e prestiti ha bensì largito ai corpi morali della Sicilia una somma di lire 13,570,000 dal-

l' anno 1863 in poi; ma di queste una tenuissima parte può dirsi avere avuto influenza sulle costruzioni della rete stradale; la più gran somma andò a beneficio delle grandi città o delle provincie: Palermo ebbe 4 milioni, Catania quasi 3 milioni, Siracusa lire 2,600,000, un milione e mezzo Girgenti, un milione Caltanissetta; denari consacrati ad opere grandiose certo ed utili, come piazze, teatri, palazzi provinciali, ma che assorbirono inopportunamente ogni fondo, a danno dei piccoli Comuni e della interna viabilità dell' Isola.

La Cassa di soccorso per le opere pubbliche.

La Cassa di soccorso per le opere pubbliche rimase per verità più fedele all' indole della sua fondazione, ma il suo capitale è affatto insufficiente al bisogno. Fu una delle poche istituzioni borboniche, meritevoli di plauso, e che sopravvissero al Governo assoluto. Regolata da un decreto del 23 luglio 1843, apriva le sue operazioni con un modico capitale (circa 200 mila ducati), proveniente dalla liquidazione delle antiche amministrazioni regie stradali. Prestava alle casse provinciali e comunali « le somme necessarie per accelerare la costruttura delle strade ed altre opere più importanti. » Per norma costante, tali imprestiti « si sconteranno » dice il regolamento « nel corso di 20 anni coll' interesse scalare del 3 per cento. » Le stesse norme segue oggi ancora l' amministrazione di questa Cassa, la quale al 31 dicembre 1875 chiudeva la sua situazione con un attivo netto di lire 5,976,316, di cui lire 82,880 in numerario ed il resto in crediti che rateatamente si esigono. Con questo capitale, che ogni anno si aumenta dei propri interessi, la Cassa ha potuto dal 1861 fino ad ora prestare ai Comuni della Sicilia la somma di lire 9,478,497; vale a dire una media di circa lire 630,000 all' anno. È poco, e si comprende come, con capitale così scarso di anticipazioni, l' esecuzione della rete obbligatoria, invece di 20 anni minacci di durare più di cinquanta. L' au-

mento dei fondi della Cassa di soccorso o l'istituzione di una Cassa speciale destinata a simili prestiti vincerebbe d'un tratto la maggior parte delle lentezze e delle difficoltà che assediano lo svolgimento della rete comunale obbligatoria e ne assicurerebbe il compimento in poco numero d'anni. Ma il problema non è facile a risolvere; nè di grande aiuto potrebbero essere per i primi anni i risparmi provenienti dalle Casse postali di nuova istituzione, prescindendo anche dal considerare se depositi di quella natura possano essere investiti in prestiti a così lunghe scadenze.

Il quarto dei beni ecclesiastici.

A questo bisogno pare alla Giunta che risponderebbe assai bene un altro provvedimento che da molto tempo oscilla nelle regioni amministrative e che in tutta la Sicilia è con un solo grido invocato. Trattasi dell'applicazione integrale della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Ognuno sa che coll'articolo 35 di quella legge, ai Comuni di Sicilia era dato il quarto della rendita di quei beni, a datare dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi. Sopravvenuta poi la legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, s'imponeva con l'articolo 18 di quella legge una tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico rappresentato dal Fondo pel culto. L'amministrazione di quel Fondo che, non avendo ancora fatte le liquidazioni, teneva presso di sè le rendite di tutte le corporazioni religiose abolite coll'antecedente legge del 1866, pretese che la tassa straordinaria del 30 per cento colpisse anche la rendita iscritta a favore dei Comuni di Sicilia. E in qualche caso, incoatasi lite, la vinse.

È però un fatto, a cui l'equità difficilmente si rassegna, questo, che uno Stato possa, dopo concesso un diritto, ritornare sulla sua concessione e roderne un brano. Al 1° gen-

naio 1867, il diritto dei Comuni di Sicilia a possedere la rendita iscritta corrispondente al quarto dei beni, salvo l' obbligo del quarto delle pensioni, restava pieno ed intero. La legge posteriore del 15 agosto 1867 non poteva più considerare quella parte di beni come un patrimonio ecclesiastico; era divenuta un patrimonio comunale; e non si capisce come potesse colpirsi di una tassa retroattiva, non si capisce come la tardanza dello Stato a fare le liquidazioni e consegnare la rendita, vale a dire l' indugio del Governo nella esecuzione dei suoi doveri, dovesse poi volgersi a suo vantaggio e a danno dei Comuni.

L' intenzione del legislatore del 1866 fu evidentemente di usare un riguardo speciale ai Comuni della Sicilia; e questo riguardo trovava forse il suo corrispettivo nella massa maggiore di beni che, in proporzione delle altre regioni italiane, lo Stato trovava nella Sicilia, rimasta fino allora vergine di qualunque legge di soppressione e quindi ricca di tutto l' originario patrimonio del clero regolare.

Questa intenzione non poteva certo essere mutata, a così poca distanza di tempo, dal legislatore del 1867. Il pensare diversamente equivarrebbe a supporre che si abbia voluto con una mano togliere il beneficio recato dall' altra; molto più che l' onere delle pensioni imposto dalla legge del 1866 restava intero, e solo si sottraeva circa un terzo dell' utile.

Quanto nuocerebbe al credito ed alla dignità del Governo presso le popolazioni siciliane questa interpretazione delle due leggi non è mestieri percorrere la Sicilia per indovinarlo. Il sentimento pubblico sarebbe laggiù gravemente offeso da questa soluzione che, a torto o a ragione, sarebbe considerata come una mistificazione. La fiducia nelle promesse, nella parola del legislatore ne andrebbe scossa; e al malcontento che desta il bisogno poco soddisfatto della via-

bilità s' aggiungerebbe quello di vedersi contesi, per una interpretazione di legge, se non ingiusta, certo durissima, i mezzi di potere in parte provvedere a tale bisogno.

Giacchè non si può dimenticare che la stessa concessione del quarto dei beni era fatta col vincolo d' impiegarlo in opere di pubblica utilità. Ora, se non tutti, molti di questi Comuni hanno fatto debiti, hanno anticipato somme per costruzione di scuole o di strade. Gli altri aspettano per costruirle che la rendita di quel quarto sia loro consegnata. Non c' è della durezza a lagnarsi che non abbiano pensato ad entrambi gli scopi contemporaneamente, mentre lo Stato, loro debitore, trattiene presso di sè le somme necessarie per conseguirli entrambi?

La Giunta non può avere dubbio sulla soluzione più equa da darsi a questa pratica. Essa fa voti, non solo perchè il Governo solleciti le liquidazioni definitive dei beni delle soppresse corporazioni religiose in Sicilia, ma perchè la tassa straordinaria imposta coll' articolo 18 della legge 15 agosto 1867 non sia applicata al quarto della rendita corrispondente ai detti beni, da iscriversi a favore dei Comuni di Sicilia, a termini dell' alinea secondo dell' articolo 35 della legge 7 luglio 1866.

E se questa disposizione avrà bisogno di un nuovo atto legislativo e si potrà con esso vincolare espressamente la restituzione di questo quarto alla costruzione della rete stradale, il beneficio non sarà che doppio e la questione della viabilità otterrà quello sviluppo più sollecito che aveva cercato di imprimerle la legge 30 agosto 1868.

Altre questioni di viabilità.

Non vogliamo abbandonare la materia dei lavori pubblici, senza dire una parola sulle *trazzere* e sulle bonifiche. Le *trazzere,* che sono larghe striscie di terreno, non selciate nè mantenute, che seguono l' andamento naturale del suolo e

che, praticabili nell' estate, divengono nell' inverno alti e pericolosi strati di fango, sono però le uniche vie di comunicazione per cui uomini e quadrupedi accedono a parecchi Comuni. L' usurpazione dei proprietari e la trascuratezza dei Comuni tendono in molti luoghi a rendere inutile anche questo primitivo mezzo di viabilità. Non è inopportuno che si ricordi a chi ne ha debito la vigilanza su questa proprietà e su tale servizio.

Quanto alle bonificazioni, la mancanza di una legge speciale non ha dato al Governo altre ingerenze che quelle consentite dagli articoli 128, 129 e 130 della legge sulle opere pubbliche. Nè sono mancate trattative fra le parti interessate per addivenire al prosciugamento dello stagno di Mondello nelle vicinanze di Palermo e delle paludi Pantano e Pantanelli nelle vicinanze di Siracusa. Vi è pure un'impresa per l' arginazione del Simeto nella piana di Catania, che, perfezionata, porterebbe assai vantaggio alla produzione ed alla salubrità di quella vasta contrada. L' effetto però di queste pratiche non ha potuto dirsi salutare, giacchè l' impresa di Mondello è sempre allo stato di progetto, il Simeto perde tuttora lungo le rive due terzi della fertilizzante sua onda, e le paludi dell' Anapo sono oggi ancora sconfinate e insalubri, come all' epoca in cui menavano strage fra gli eserciti greci che Demostene conduceva ad assediare Siracusa.

Finalmente non può la Giunta dimenticare affatto alcuni lagni che toccano da vicino le civili necessità di un paese. La manutenzione delle strade è su molte linee trascurata troppo; il materiale di consolidamento è, secondo i tronchi, o insufficiente o eccessivo; di rado sparso a tempo sull' asse stradale. I difetti di costruzione e di manutenzione che si deplorano nelle strade rotabili di alcune provincie erano già molto esattamente riassunti nella Relazione dell' ingegnere Possenti del 1865; sono anche oggidì confermati da deposi-

zioni di uomini tecnici, nè pare, malgrado ciò, che molti miglioramenti si facciano. La situazione è poi intollerabile laddove, per un'acuta previsione di un felice futuro, sono stati adottati sistemi di manutenzione provvisoria e quindi economica, per quei tronchi paralleli alle ferrovie, destinati poi a cadere sul bilancio delle provincie.

Questo deperimento di viabilità ordinaria cominciato dieci, dodici, quindici anni prima che sia praticabile la viabilità ferroviaria non pare alla Giunta nè logico, nè giusto; giacchè per un trapasso di stanziamenti nei pubblici bilanci non devono i cittadini vedersi stremati i mezzi di comunicazione attuale in vista di una più rapida comunicazione futura.

Ne deriva un altro e non lieve disagio; che su vie così trascurate e disuguali possono difficilmente correre vetture comode, ma vi si trascinano informi veicoli, turpi di aspetto e inospitali per ogni civile persona, che servono in Sicilia ai trasporti postali.

Le cartelle d'oneri che l'amministrazione delle poste aggiunge ai capitolati speciali colle imprese appaltatrici, non impongono sufficienti condizioni per la qualità delle vetture, ed anche quelle pattuite non si rispettano. E siccome il privilegio dato alle imprese postali rende difficile la concorrenza, i viaggiatori, piuttosto che perdere le corse, si rassegnano ad accatastarsi in quei disgraziati veicoli, che dovrebbero trasportare soltanto quattro persone e che talvolta ne trasportano otto.

Eppure anche questi veicoli sono talvolta desiderati lungo le linee stradali che costituiscono una interruzione fra due tronchi di ferrovia. E il non esservi servizio di trasbordo organizzato fra queste percorrenze è un inconveniente gravissimo, specialmente in paesi dove nessun ricovero notturno è consentito e dove riesce impossibile trovare, se non ci si

è pensato prima e a gravi spese, alcun mezzo di locomozione. Oltrechè la mancanza di queste necessarie agevolezze allontana i passeggieri e le merci, e diminuisce il reddito delle ferrovie. Se queste potessero in Sicilia costruirsi colla sollecitudine che altrove è consentita, e se le strade parallele o intermedie fossero percorse da vetture postali, si capirebbe che nessuna cura si prendesse il Governo per ciò. Ma, essendo per colpa delle circostanze e della natura, così diverse laggiù le condizioni delle cose, non è desiderio eccessivo che, durante questa lunga precarietà, il Governo pensi un po' anche alle persone, non soltanto alle lettere e ai gruppi.

Sono queste cause molteplici e connesse che inaspriscóno gli animi nell' Isola e li sconfortano dalla fiducia. I confronti col passato sono in questa materia sfavorevoli, giacchè il Governo borbonico provvedeva con una certa larghezza al servizio delle vetture e dei corrieri lungo le linee stradali allora esistenti. Ora è noto che si dimentica più sollecitamente il bene che il male, e quando si è alle prese coll'ultimo difficilmente si pensa a far paragoni col primo.

Togliere queste cagioni d' inferiorità supposta o reale, mostrare una cura più costante e più benevola per tutti i miglioramenti della locomozione, spingere la viabilità d'ogni natura verso il più rapido e il più largo sviluppo, vorrà dire avere sciolto per quattro quinti il problema di governo in Sicilia.[1]

[1] Nel riprodurre il giudizio contenuto in quest' ultimo paragrafo non intendiamo farlo nostro. Il lettore potrà vedere da sè in quanta parte lo dividiamo.

FINE.